



**PIANO DI
CONTROLLO REGIONALE
PLURIENNALE INTEGRATO
Manuale Operativo**

MANUALE OPERATIVO PER LE ATTIVITA' PIANIFICATE
IN SANITA' ANIMALE

PIANO DI CONTROLLO REGIONALE PLURIENNALE INTEGRATO DI SANITÀ ANIMALE

MANUALE OPERATIVO DELLE ATTIVITÀ PIANIFICATE

PREMESSE

Il presente Manuale intende offrire una quadro dettagliato delle procedure operative in materia di Piani di vigilanza, controllo e di eradicazione delle malattie degli animali nella Regione Molise; esso inoltre intende essere uno strumento finalizzato alla progressiva, completa integrazione tra i piani operativi emanati a livello nazionale e comunitario ed i piani e le attività di controllo regionali, opportunamente predisposti lungo la filiera alimentare, in applicazione di quanto previsto dal Reg. CE n. 882/2004 in materia di controlli ufficiali.

La salute e il benessere degli animali sono fattori decisivi che contribuiscono alla qualità e alla sicurezza degli alimenti, alla prevenzione della diffusione delle malattie degli animali e a un trattamento umano degli animali. Le norme che disciplinano tali materie sono fissate a livello Europeo e nazionale e dettano anche i doveri delle autorità competenti. È pertanto opportuno definire a livello regionale un quadro armonizzato di norme e procedure generali per l'organizzazione dei successivi controlli nel settore della salute e del benessere degli animali.

La corretta applicazione delle procedure del presente Manuale presuppone una stretta integrazione delle attività di controllo basata, tra l'altro, sul coordinamento tra le diverse Unità Operative interessate del Dipartimento di Prevenzione, mirata ad una maggiore efficienza nell'impiego delle risorse umane e strumentali del Dipartimento stesso, ad una maggiore efficacia delle attività svolte, ad una armonizzazione dei controlli ufficiali sul territorio regionale e lungo la filiera. Nello specifico, le attività oggetto del presente Manuale operativo richiedono il coinvolgimento e coordinamento delle tre aree veterinarie di Sanità animale, di Igiene degli alimenti di origine animale, di Igiene degli Allevamenti e P.Z..

Di conseguenza, l'attività di campionamento, vigilanza, controllo, ispettiva, relativa alle attività descritte nel presente documento, va strettamente coordinata con quella da svolgere in attuazione degli altri piani, in particolare con il controllo della corretta applicazione della normativa sulle anagrafi zootecniche, sul benessere animale in allevamento, durante il trasporto e al macello, sul farmaco veterinario, nonché con il Piano Nazionale Residui e il Piano Nazionale di Alimentazione animale. I relativi calendari di attività annuale devono essere di conseguenza predisposti contestualmente, definendo esplicitamente l'opportuno coordinamento tra le diverse U.O. del Dipartimento di Prevenzione interessate.

OBIETTIVI

L'applicazione di programmi nazionali e regionali di eradicazione delle malattie animali e delle zoonosi hanno l'obiettivo di eliminare progressivamente le malattie animali presenti in alcuni territori, anche quelle che oggi si presentano con un andamento endemico.

La notifica di focolai di malattia permette di avere una quadro dettagliato della distribuzione spaziale e temporale e della frequenza della malattia stessa con l'obiettivo di una pronta eradicazione delle malattie dal territorio regionale.

Il controllo delle zoonosi ha invece lo scopo di attuare misure rivolte alla prevenzione dell'infezione nell'uomo e/o il controllo della malattia e/o l'eradicazione dell'infezione nella popolazione animale.

Alla definizione degli obiettivi specifici annuali e pluriennali, si provvederà con atti specifici, emanati sulla base degli obiettivi fissati dall'Unione Europea e dal Ministero, degli obiettivi di salute fissati a livello regionale dal Piano sanitario regionale e sulla base di una valutazione dei risultati ottenuti di anno in anno dall'attività svolta sul territorio.

PIANI DI CONTROLLO IN SANITÀ ANIMALE

1. Piano di Controllo e Sorveglianza per l'Anemia infettiva degli equini
2. Piano di Controllo e Sorveglianza per la Blue-tongue
3. Profilassi e Risanamento degli allevamenti dalla Brucellosi bovina
4. Profilassi e Risanamento degli allevamenti dalla Brucellosi ovi-caprina
5. Profilassi e Risanamento degli allevamenti dalla Leucosi Bovina Enzootica
6. Profilassi e Risanamento degli allevamenti dalla Tubercolosi bovina
7. Piano di Controllo per la Encefalopatia spongiforme bovina
8. Piano di Controllo per la Scrapie
9. Criteri per l'individuazione degli stabilimenti per la macellazione di animali infetti
10. Piano di Controllo e Sorveglianza per la West Nile Disease
11. Piano di Sorveglianza ed Eradicazione della Malattia Vescicolare del Suino
12. Piano di Sorveglianza per la Peste Suina Classica
13. Piano di Sorveglianza per la Malattia di Aujeszky
14. Piano di Controllo di *Salmonella enteritidis* e *typhimurium*
 - 14.a. Galline ovaiole
 - 14.b. Riproduttori della specie *Gallus gallus*
 - 14.c. Polli da carne
 - 14.d. Tacchini
15. Piano di Monitoraggio per l'Influenza Aviaria

NORMATIVA GENERALE DI RIFERIMENTO

- Regolamento CE n. 178/2002 del 28 gennaio 2002
- Regolamento CE n. 852/2004 del 29 aprile 2004
- Regolamento CE n. 853/2004 del 29 aprile 2004
- Regolamento CE n. 854/2004 del 29 aprile 2004
- Regolamento CE n. 882/2004 del 29 aprile 2004
- Regolamento CE n. 183/2005 del 12 gennaio 2005
- Regolamento CE n. 2073/2005 della Commissione del 15 novembre 2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari
- Regolamento CE n. 2074/2005 del 5 dicembre 2005
- R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (T.U. delle leggi sanitarie)
- D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria)
- Legge 23 dicembre 1978 n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale)
- D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria)
- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 (Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali)
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)

ANEMIA INFETTIVA EQUINA



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Reg. CE n. 504/2008 del 6 giugno 2008
- Dir. 2009/156/CE del 30 novembre 2009
- D.M. 4 dicembre 1976
- D.P.R. 11 febbraio 1994, n. 243
- Circolare Ministeriale n. 3 del 31 gennaio 1995
- Decreto Mi.P.A.F. 5 maggio 2006
- Ordinanza Ministeriale del 14 novembre 2006
- Ordinanza Ministeriale del 18 dicembre 2007
- Ordinanza 8 agosto 2010
- Nota Ministero della Salute n. 19634-P del 29 ottobre 2012

ATTIVITÀ DI CONTROLLO E MONITORAGGIO PER L'ANEMIA INFETTIVA DEGLI EQUINI

In considerazione della situazione epidemiologica e dei probabili rischi di diffusione della malattia nella Regione Molise, il test sierologico per individuare l'AIE è reso obbligatorio nei seguenti casi:

- Almeno una volta nel corso della vita per tutti gli equini di età superiore ai **sei mesi**: il controllo va effettuato nei primi 2 anni di vita. Gli equidi allevati unicamente per essere destinati alla macellazione ai fini del consumo alimentare, vanno controllati direttamente al macello, considerata la facile opportunità del prelievo e il ritorno di informazioni a livello epidemiologico.
- Annualmente per gli equidi presenti negli allevamenti situati nel raggio di 3 km dalle strutture sede di focolaio nel biennio precedente, indipendentemente dall'estinzione del focolaio, e per gli equidi presenti negli allevamenti situati nel raggio di 3 KM da quelli in cui sono presenti cavalli posti in biosicurezza in base all'Ordinanza del 06/08/2010.

Inoltre, devono essere stati sottoposti a un controllo sierologico nell'ultimo anno gli equidi che partecipano a raduni, aste, concentramenti di equidi in forma temporanea, in ippodromi e stazioni di monta.

E' fatto obbligo agli organizzatori di raduni, aste e concentramenti di equidi in forma temporanea, di darne comunicazione alla ASREM - Servizio veterinario di Sanità Animale almeno 30 gg prima.

Il Servizio Veterinario ASReM assicura, la vigilanza veterinaria permanente presso le aziende, durante la transumanza, e in modo particolare in occasione dei raduni, aste, concentramenti di equidi in forma temporanea, le stazioni di monta e negli ippodromi, controllando le certificazioni e gli esiti degli esami di cui al punto precedente. Tale vigilanza, inoltre, dovrà concentrarsi negli allevamenti situati nel raggio di tre km dalle strutture sede di focolaio nel biennio precedente. I costi del campionamento, comprese le prove diagnostiche, sono a carico del proprietario o del detentore dell'equide ad eccezione dei casi in cui vi siano stati focolai di malattia. Potranno essere previsti piani straordinari che prevedano ulteriori esami sierologici in occasione dei prelievi eseguiti per i piani di controllo per la WND e il MCM, da concordare con l'IZSAM e gli allevatori.

Al momento del prelievo occorre compilare la [scheda di prelievo di cui all'allegato A](#) dell'O.M. dell'8 agosto 2010, da inviare all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise (IZSAM) per l'esecuzione degli esami diagnostici. In caso di riscontro di positività, l'IZSAM invia il campione positivo al centro di riferimento per l'anemia infettiva equina (CRAIE) per gli esami di conferma. I campioni di sangue che pervengono all'IZSAM devono contenere sulla scheda il numero di microchip conformemente alle norme vigenti.

E' fatto obbligo del rigoroso rispetto dell'Ordinanza del 1 marzo 2013 in materia di identificazione sanitaria degli equini, al fine di consentire la tutela della sanità e del benessere degli equini, nonché i connessi aspetti di salute pubblica e di sicurezza alimentare.

PROCEDURA OPERATIVA IN CASO DI POSITIVITÀ SIEROLOGICA O SOSPETTO DI MALATTIA

In caso di riscontro di positività sierologica, in attesa di conferma da parte del CRAIE, le autorità competenti adottano le misure previste dall'art. 99 del regolamento di polizia veterinaria. Disposizioni sanitarie da impartire per iscritto all'allevatore ([modello](#)) da parte del servizio Veterinario ASREM.

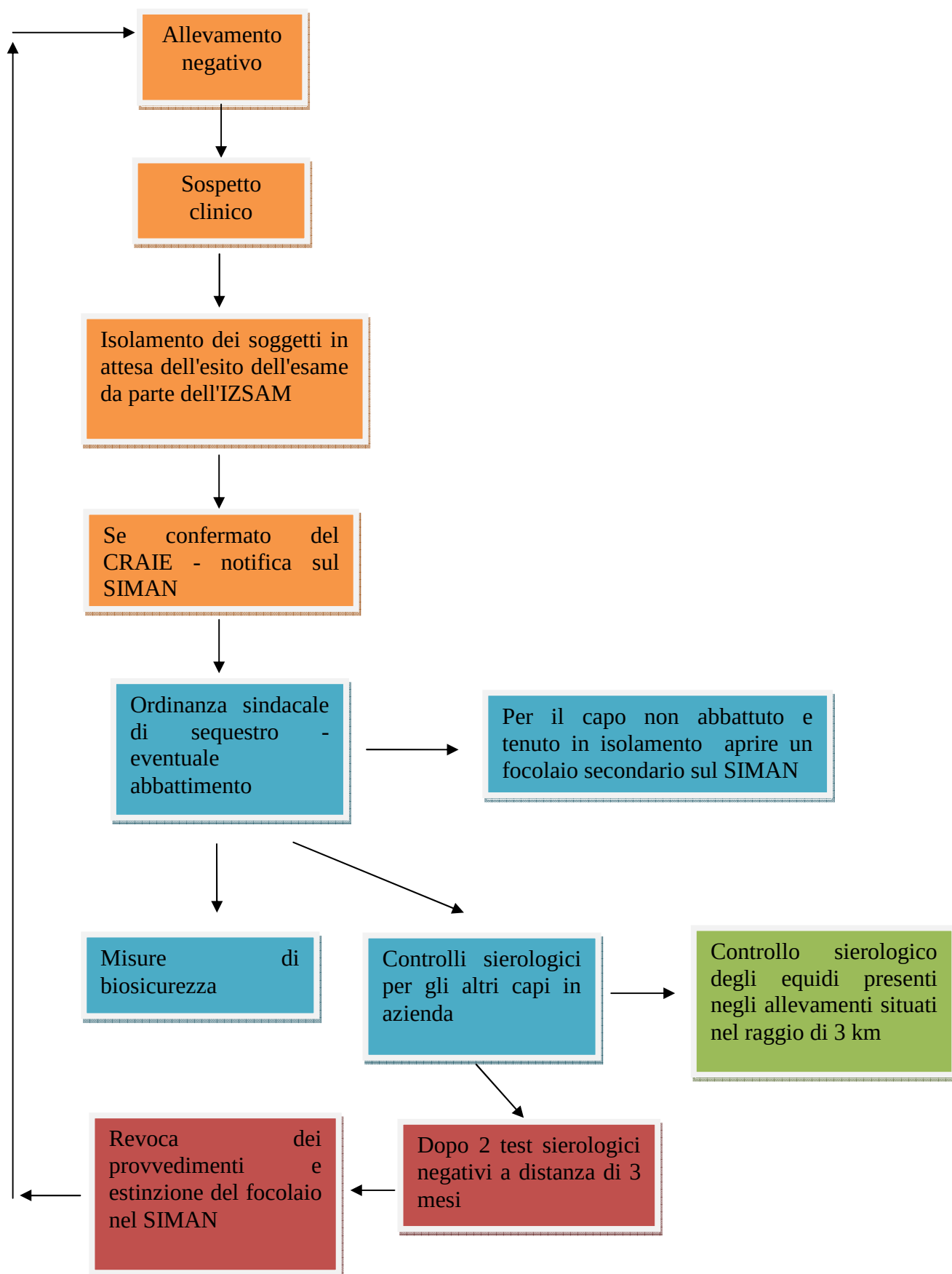
In attesa della conferma del sospetto:

- Isolamento e sequestro cautelativo, fino alla conferma diagnostica del centro di riferimento nazionale, in sedi o ricoveri situati a conveniente distanza dagli animali recettivi e sottoposti a vigilanza veterinaria
- Movimentazione degli animali sieropositivi correttamente identificati, solo per motivi legati al benessere dell'animale o alla macellazione, previa comunicazione della destinazione al servizio veterinario competente.

In caso di conferma del sospetto:

-
- Conferma del focolaio nel SIMAN.
 - Stampa del Mod. 1 Sez. A ed invio al Sindaco assieme a proposta di Ordinanza sindacale (modello) di sequestro dell'allevamento e degli allegati all'OM dell'8 agosto 2010 comprese le norme sulla biosicurezza.
 - Adozione dell'Ordinanza sindacale di provvedimenti definitivi di sequestro dei capi confermati infetti.
 - I capi infetti possono essere abbattuti oppure tenuti in vita rispettando le norme sulla biosicurezza. Per tali animali, opportunamente separati, v'è aperto un focolaio secondario notificato sul SIMAN, con i provvedimenti restrittivi previsti dalla normativa;
 - Gli altri equini dell'allevamento devono essere sottoposti a due test sierologici successivi a distanza di tre mesi l'una dall'altro, e di questi il primo test va eseguito trascorsi almeno tre mesi dall'allontanamento degli ultimi animali riconosciuti infetti.
 - Le misure restrittive sono revocate e la revoca del focolaio registrata nel Sistema SIMAN quando gli animali presenti nell'allevamento saranno risultati negativi ai due test consecutivi eseguiti secondo quanto riportato al punto precedente.
 - Controllo sierologico degli equidi presenti negli allevamenti situati nel raggio di 3 Km dal focolaio entro 30 giorni dalla loro conferma (notifica SIMAN). La notifica sul SIMAN dei nuovi focolai dovrà essere effettuata entro 7 giorni dalla data di conferma.

Diagramma di flusso delle procedure operative A.I.E.



BLUETONGUE



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Reg. CE n. 1266/2007 del 26 ottobre 2007
- Reg. CE n. 1069/2009 del 21 ottobre 2009
- Legge 2 Giugno 1988, n. 218
- Legge 9 Marzo 1989, n. 86
- D.M. 20 Luglio 1989, n. 298
- Legge 22 Febbraio 1994, n. 146
- D.L.vo 1 Settembre 1998 n. 333
- D.L.vo 22 Maggio 1999 n. 196
- Ordinanza Ministeriale 11 Maggio 2001
- Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n. 225

2. ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA PER LA BLUE TONGUE

PROTOCOLLO OPERATIVO

Il sistema di sorveglianza nazionale è disciplinato da specifici piani e da norme che il Ministero della Salute, sulla base dell'evoluzione della normativa comunitaria e delle conoscenze tecnico-scientifiche, emana, revisiona e trasmette a tutti i soggetti interessati (Regioni, Associazioni di categoria, Ministero delle Politiche Agricole, NAS, IZS).

I piani di sorveglianza e le principali disposizioni per la profilassi diretta ed indiretta sono stati emanati inizialmente come parte dell'Ordinanza Ministeriale 11 maggio 2001 «Misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini (Bluetongue)» e in seguito modificati con note del Ministero della Salute.

L'intero territorio nazionale è stato suddiviso in unità epidemiologiche minime di riferimento pari a 400 kmq (celle di 20 Km di lato). Le celle rappresentano l'unità geografica di riferimento per le attività di sorveglianza permettendo interventi capillari sia in funzione delle specificità geografiche ed ambientali che possono influenzare l'andamento dell'infezione sia in funzione dell'evoluzione della situazione epidemiologica.

Il numero di animali sentinella presenti in ogni cella deve essere di almeno 58 capi per permettere di rilevare nel periodo di riferimento tra due controlli successivi un'incidenza di infezione di almeno il 5% (celle di 20 km) con il 95% di probabilità.

Criteri generali di scelta degli animali sentinella

Gli animali sentinella sono scelti nell'ambito della specie bovina. Qualora nel territorio sottoposto a sorveglianza non siano presenti bovini oppure il loro numero non sia tale da completare il campione stabilito per ciascuna unità geografica di riferimento, o la loro distribuzione non consenta di avere un campione rappresentativo del territorio, è possibile scegliere o integrare il campione con animali di altre specie recettive, previo accordo con il CESME. Gli animali sentinella vanno previsti anche dove vi è la presenza di macelli autorizzati per la macellazione di animali provenienti da focolai o da zone soggette a restrizione per Blue Tongue e le postazioni potranno essere rimodulate di anno in anno dal competente Servizio Veterinario ASREM.

Oltre all'identificazione obbligatoria, prevista dal D.M. Sal. 31 gen. 2002 "Disposizioni in materia di funzionamento dell'Anagrafe bovina" e successive modifiche, e dal Reg. CE n. 21/2004 del 17 Dic. 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina, possono avere ulteriori identificativi individuali (visivi o elettronici), previa autorizzazione da parte del Ministero della Salute.

Gli animali sentinella non devono essere vaccinati e sono esaminati periodicamente per rilevare la comparsa di anticorpi nei confronti del virus della BT.

Al fine di limitare le perdite di animali sentinella legate al commercio, le sentinelle dovranno essere scelte, per quanto possibile, all'interno di allevamenti bovini da riproduzione, scegliendo quelli meno sottoposti a flussi commerciali e, possibilmente, con rimonta interna.

Per diminuire il numero di animali da scartare al primo controllo, si suggerisce:

- di usare animali autoctoni in quelle zone dove non si è mai vaccinato e dove non si è mai avuta circolazione virale;
- in tutti gli altri casi, di usare animali mai vaccinati nati dopo la circolazione virale e di età superiore a 6 mesi se nati da madri vaccinate.

PROTOCOLLO OPERATIVO IN CASO DI CASO DI SOSPETTO DI BLUE TONGUE

Il sospetto di circolazione virale può essere emesso in seguito a:

- segnalazione di sintomatologia clinica riferibile a Febbre catarrale degli ovini
- sieroconversione di animali sentinella o nel caso di positività sierologica nel corso della sorveglianza in animali prelevati nel corso dell'applicazione di programmi di sorveglianza alternativi, sostitutivi e/o integrativi del piano nazionale di sorveglianza di seguito detti "Piani Straordinari";
- presenza del virus o di materiale genetico del virus in insetti vettori.

Il Veterinario Ufficiale, in caso di sospetto segnalato da altri o evidenziato in prima persona durante lo svolgimento dei compiti d'istituto, impartisce le prime istruzioni per impedire lo spostamento di animali da e per l'allevamento. Inoltre:

- avvisa il Responsabile del Servizio Veterinario della ASReM;
- contatta l'IZS dell'Abruzzo e Molise e prende accordi per il sopralluogo nell'azienda sospetta;
- recupera il kit contenente il materiale necessario per il sopralluogo e i documenti amministrativi comprensivi della modulistica necessaria per l'alimentazione del Sistema Informativo Nazionale per la Febbre catarrale degli ovini (SI).

Il Veterinario Ufficiale e quello dell'IZS si recano immediatamente nell'allevamento. Il numero delle persone che entrano nell'azienda sospetta deve essere lo stretto indispensabile ed entrare contemporaneamente. Quando i veterinari giungono in azienda, dovranno:

- parcheggiare la propria autovettura all'esterno dell'azienda o comunque a debita distanza;
- indossare l'abbigliamento monouso in equipaggiamento presente nei kit, avendo cura di riporre nella zona dove è avvenuto il cambio dei vestiti 2 sacchi di plastica capienti, del disinfettante, un paio di guanti in lattice;
- portarsi al seguito il rimanente materiale.

Il Veterinario Ufficiale in collaborazione con il personale dell'IZS dell'Abruzzo e Molise, procede a:

- verificare la presenza o meno di sintomi riferibili a blue-tongue;
- sottoporre a visita clinica tutti gli animali presenti in azienda e rilevare la temperatura corporea di tutti gli animali sospetti;
- sottoporre ad esame anatomico-patologico gli animali morti o gli animali abbattuti in stato preagonico.

Quando con la visita clinica e gli eventuali esami anatomico-patologici sia possibile escludere la presenza di Febbre catarrale degli ovini e di qualsiasi malattia denunciabile secondo la legislazione vigente, il Veterinario Ufficiale lascia l'allevamento senza applicare alcuna misura di restrizione.

Quando i sintomi osservati o l'esame anatomico-patologico evidenziano segni riferibili a Febbre catarrale degli ovini, il Veterinario Ufficiale in collaborazione con il personale dell'IZS dell'Abruzzo e Molise, procede a:

- prelevare i campioni di siero e di sangue con EDTA dagli animali con sintomatologia clinica e i campioni di organi dagli animali morti o abbattuti perché in stato preagonico;
- sentito il CESME o l'Osservatorio epidemiologico regionale territorialmente competente, in collaborazione con il referente per l'entomologia dell'IZS dell'Abruzzo e Molise, può posizionare nell'allevamento una trappola per gli insetti vettori ed effettuare le catture per due notti consecutive;
- porre l'azienda sotto sequestro cautelativo con il divieto di spostamento degli animali all'interno dell'allevamento e di movimentazione degli animali delle specie recettive da e per l'allevamento, tenendo conto del ruolo dei vettori;
- registrare entro 24 ore il sospetto/insorgenza di malattia nel SIMAN;
- effettuare il censimento ufficiale degli animali, con indicazione, per ciascuna specie, del numero di animali già morti, infetti o suscettibili di essere infetti avendo cura di raccogliere le informazioni previste dalla normativa vigente;
- predisporre l'aggiornamento settimanale del censimento per tutto il periodo del sospetto ed effettuare visite cliniche settimanali per tutto il periodo di sospetto ed eventualmente di focolaio attivo registrando le informazioni nel SIMAN;

-
- effettuare un'attenta indagine epidemiologica;
 - disporre l'isolamento degli animali durante le ore di attività dei vettori, qualora esistano i mezzi necessari per l'applicazione di tale misura;
 - disporre, se ritenuto utile in funzione della situazione riscontrata, il trattamento degli animali con insetticidi autorizzati per gli stessi, nonché il trattamento all'interno e nei dintorni dei fabbricati di stabulazione, in particolar modo nei luoghi ecologicamente propizi all'insediamento di colonie di *Culicoides*;
 - disporre la distruzione, l'eliminazione, l'incenerimento o il sotterramento delle carcasse degli animali morti nell'azienda.

Tutti i campioni inviati all'IZS dell'Abruzzo e Molise o al CESME devono essere accompagnati dalla scheda SBT05, nel caso di sangue e organi, e dalla scheda SBT06 nel caso di insetti. Ciascuna scheda deve essere completa di tutte le informazioni richieste.

In caso di positività sierologica al test ELISA su animali sentinella, l'IZSAM informa il Servizio Veterinario della ASREM ed invia il campione o i campioni di siero al CESME per la conferma. In attesa dell'esito di conferma da parte del CESME, il servizio veterinario della ASREM competente per territorio provvede a prelevare un campione di siero e uno di sangue con EDTA dall'animale risultato positivo all'esame di screening (ELISA) ed ad inviarlo al CESME accompagnato dalla Scheda SBT05, barrando la casella «motivo 2 – a seguito di precedente positività nell'azienda», come motivo di prelievo del campione.

Qualora la positività sia confermata dal CESME e ciò testimoni l'avvenuta circolazione virale nell'azienda la presenza dell'infezione è confermata.

Nel caso in cui la positività riscontrata sia unicamente sierologica ed informazioni epidemiologiche indichino la possibilità che tale positività non derivi da una circolazione del virus in loco ma da pregressa infezione o da vaccinazione, il servizio veterinario della ASREM competente per territorio, sentito il CESME, provvede a:

- effettuare tutti i controlli documentali del caso per accertare se l'animale è stato vaccinato o meno, l'origine e la provenienza dell'animale stesso;
- prelevare un campione di siero ed uno di sangue con EDTA in tutti gli animali presenti in azienda o in un campione di animali presenti in azienda secondo la Tabella 1;
- compilare la Scheda SBT05, barrando la casella «motivo 2 - a seguito di precedente positività nell'azienda», come motivo di prelievo del campione;
- inviare al più presto i campioni con le relative schede al CESME.

La conferma di circolazione virale può avvenire in seguito a:

- conferma della presenza della malattia;
- conferma della presenza dell'infezione durante le attività di sorveglianza sierologica ed entomologica.

In caso di conferma della circolazione virale il servizio veterinario della ASREM competente per territorio conferma il sospetto di focolaio registrato nel SIMAN.

Durante le attività di sorveglianza sierologica ed entomologica la presenza dell'infezione è confermata quando:

- campioni di siero o di sangue di uno o più animali sentinella o di animali prelevati nel corso dell'applicazione di programmi di sorveglianza alternativi, sostitutivi e/o integrativi del piano nazionale di sorveglianza risultati positivi all'ELISA sono confermati in SN o PCR o isolamento virale dal CESME;
- è stata evidenziata la positività virologica su insetti vettori.

ATTIVITÀ IN ALLEVAMENTO CON CIRCOLAZIONE VIRALE

Il Servizio Veterinario della ASREM competente per territorio procede a:

- a. Posizionare nell'allevamento (se giudicato necessario dal CESME e se non già posizionata al momento del sospetto) una trappola per gli insetti vettori in collaborazione con il referente in materia dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e Molise ed effettuare le catture per due notti consecutive. La prima cattura dovrà essere effettuata entro 24 ore dalla comunicazione dell'avvenuta conferma di positività. Inviare le catture e le relative schede SBT06 debitamente compilate al CESME entro 24 ore dalla cattura stessa.
- b. effettuare – se non già effettuata al momento del sospetto – entro 48 ore dalla conferma ad una approfondita indagine epidemiologica.
- c. In caso di presenza di malattia,
 - c.1. qualora sussistano particolari condizioni epidemiologiche o motivi di benessere animale e sentiti la DGSAFV ed il CESME, abbattere tutti gli animali malati o infetti o parte di essi e contestualmente prelevare, ove richiesto dall'IZS dell'Abruzzo e Molise o dal CESME, i campioni per il laboratorio;
 - c.2. effettuare una visita clinica settimanale, con esame clinico degli animali presenti e, ove praticabile e/o richiesto, esame autoptico dei morti e registrare i dati e le informazioni delle visite cliniche nel SIMAN;
 - c.3. Verificare l'aggiornamento del registro di stalla con la registrazione di tutti gli animali nati o morti nel periodo.

ATTIVITÀ SUL TERRITORIO

Il Servizio Veterinario della ASREM competente per territorio, di concerto con le autorità competenti, procede a:

- a. effettuare il censimento, ove non esistente ai sensi del DPR 317/96, di tutte le aziende con animali sensibili alla Febbre catarrale degli ovini nel raggio di 4 km dall'azienda nella quale è stata confermata circolazione virale e rilevare le coordinate geografiche relative all'ubicazione di ciascun allevamento;
- b. effettuare visite cliniche periodiche per almeno 15 giorni in tutti gli allevamenti ovi-caprini nel raggio di:
 - b.1. almeno 4 km dall'azienda o dalle aziende dove è stata confermata la presenza della malattia tramite: sintomatologia clinica; sieroconversione di animali sentinella o sieropositività in animali prelevato durante l'esecuzione di Piani di Sorveglianza Straordinari; isolamento virale da campioni di animali malati; altre evidenze di laboratorio (PCR);
 - b.2. almeno 4 km dall'azienda con PCR positiva sugli insetti. In ciascuna azienda ovi-caprina dovranno essere effettuate almeno 2 visite a non meno di 7 giorni l'una dall'altra.

ATTIVITÀ NELLA ZONA DI SORVEGLIANZA (ZS)

Il Servizio Veterinario della ASREM competente per territorio, di concerto con le autorità competenti, procede a verificare e controllare l'ottemperanza alle disposizioni di restrizione della movimentazione stabilite dal Ministero della Salute.

REVOCA DELLA ZONA DI RESTRIZIONE (ZR)

Quando sul territorio le attività previste nel piano di sorveglianza sierologica sono svolte regolarmente, la ZR viene revocata dopo 30 giorni dall'ultima evidenza di circolazione virale nel territorio interessato. Il Servizio Veterinario Regionale e il Servizio Veterinario delle ASREM competenti sul territorio, revocano i provvedimenti adottati ciascuno per propria parte.

CAMPIONI PER GLI ESAMI DI LABORATORIO

In caso di casi sospetti di blue-tongue devono essere prelevati i seguenti campioni:

- siero di sangue;
- sangue intero;
- milza, linfonodi meseraici, midollo osseo;
- carcasse di animali, feti abortiti, animali, nati morti o malformati;
- insetti.

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE E INVIO DEI CAMPIONI

Siero di sangue: i campioni devono essere separati dal coagulo, essere raccolti in provette sterili di plastica o di altro materiale infrangibile ed identificati singolarmente. Quantità minima da inviare: 4 ml. I campioni devono essere conservati a 4° C.

Sangue intero: I campioni devono essere prelevati con EDTA da animali con sintomi di malattia o in ipertermia e identificati individualmente. Quantità minima da inviare: 6 ml. I campioni devono essere conservati a 4° C (NON VANNO CONGELATI!).

Milza, linfonodi meseraici, midollo osseo: la milza e i linfonodi devono essere prelevati da animali morti o abbattuti perché in fase preagonica. Il midollo osseo può essere prelevato in caso di carcasse in cattivo stato di conservazione. I campioni devono essere inviati in contenitori a tenuta stagna, ad una temperatura di 4°-8° C all'IZS dell'Abruzzo e Molise che procederà all'immediato invio al CESME. I campioni inviati oltre le 48 ore devono essere conservati a – 80°C.

Carcasse di animali, feti abortiti, animali, nati morti o malformati: quando non è possibile effettuare in campo l'esame necroscopico o il prelievo di organi le carcasse sono trasportate in sacchi di plastica ben chiusi o in contenitori a tenuta stagna, ad una temperatura di 4°-8° C, all'IZS dell'Abruzzo e Molise, che procederà alla raccolta dei campioni e all'invio al CESME. I feti abortiti e le carcasse degli animali nati morti o malformati devono pervenire all'IZS competente per il territorio entro 24 ore dall'aborto o dal decesso e al CESME entro 48 ore dall'aborto o dal decesso e devono essere conservati a 4° C. I campioni inviati oltre le 48 ore devono essere conservati a – 80° C. In entrambi i casi durante la spedizione va garantita la catena del freddo.

Insetti: i campioni devono essere raccolti in alcool etilico al 70% o, nel caso la cattura sia finalizzata all'isolamento del virus, l'alcool etilico deve essere sostituito con PBS antibiotato e inviati entro 24 ore dal prelievo al CESME.

Tutti i campioni per gli esami di laboratorio devono pervenire al CESME entro 48 ore dal prelievo e durante la spedizione va garantita la catena del freddo.

PROTOCOLLO OPERATIVO PER L'AUTORIZZAZIONE DELLE STAZIONI DI QUARANTENA

L'autorizzazione alle stazioni di quarantena viene rilasciata dal Servizio Veterinario Regionale.

Il richiedente invia la domanda di autorizzazione al servizio veterinario competente per territorio, indicando nella domanda tutte le informazioni necessarie per la localizzazione della struttura.

Il servizio veterinario dell'ASREM competente effettua un sopralluogo per verificare il rispetto dei requisiti previsti dal D.Lvo n. 196/1999 e successive integrazioni.

Se l'esito della verifica è favorevole, il servizio veterinario dell'ASREM competente invia al Servizio Veterinario della Regione: (i) la copia della domanda di autorizzazione, (ii) il certificato di conformità ai

requisiti previsti dal D.Lgs. n. 196/1999, una relazione in cui elenca e specifica la messa in opera dei dispositivi necessari ad impedire l'ingresso dei culicoidi (parere favorevole).

Il Servizio Veterinario della Regione, di concerto con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e Molise procede ad un ulteriore controllo, e dispone la verifica del grado di protezione della struttura all'ingresso degli insetti alati.

Il Referente per la sorveglianza entomologica dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e Molise, posiziona due trappole per culicoidi, una all'esterno della struttura, l'altra all'interno in presenza degli animali. Le catture devono essere ripetute per almeno 10 notti consecutive.

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e Molise trasmette al Servizio Veterinario Regionale un parere tecnico sul grado di isolamento della struttura nei confronti degli insetti. Il parere favorevole è condizionato dai risultati delle catture, dai quali deve emergere che (i) il numero di insetti totali catturati internamente alla struttura è significativamente inferiore a quello ottenuto esternamente, (ii) all'interno della struttura non è stato catturato nessun esemplare di culicoide.

Il Servizio Veterinario Regionale, sulla base della documentazione ricevuta, procede al rilascio o al diniego dell'autorizzazione, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa.

La comunicazione dovrà essere inviata: in caso di esito sfavorevole, al Servizio veterinario ASReM, che provvede a comunicarlo al richiedente; in caso di esito favorevole, al richiedente, al Servizio veterinario ASReM ed alla Direzione Generale della Sanità Pubblica Veterinaria, Alimenti e Nutrizione, che provvederà ad iscrivere l'azienda nell'elenco nazionale delle stazioni di quarantena, comunicando l'iscrizione in elenco al proprietario, al Servizio veterinario regionale e al Servizio veterinario ASReM.

L'attività della stalla di quarantena può iniziare solo dopo la comunicazione ufficiale di iscrizione all'elenco nazionale delle stalle di quarantena da parte del Ministero della Salute.

L'autorizzazione ha valore annuale. Il rinnovo è concesso dal servizio veterinario della Regione competente, sulla base di una relazione che annualmente il Servizio veterinario ASReM effettua dopo aver ispezionato nuovamente la struttura al fine di verificare il mantenimento di tutti requisiti, ivi compreso il permanere del grado di protezione dall'ingresso degli insetti alati.

CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI DI QUARANTENA

La stazione di quarantena o dei locali / strutture di isolamento, sia per i bovini che per le altre specie recettive, deve rispettare i requisiti previsti dal D.Lgs. n. 196/1999 (Dir. 97/12/CE) e, in particolare:

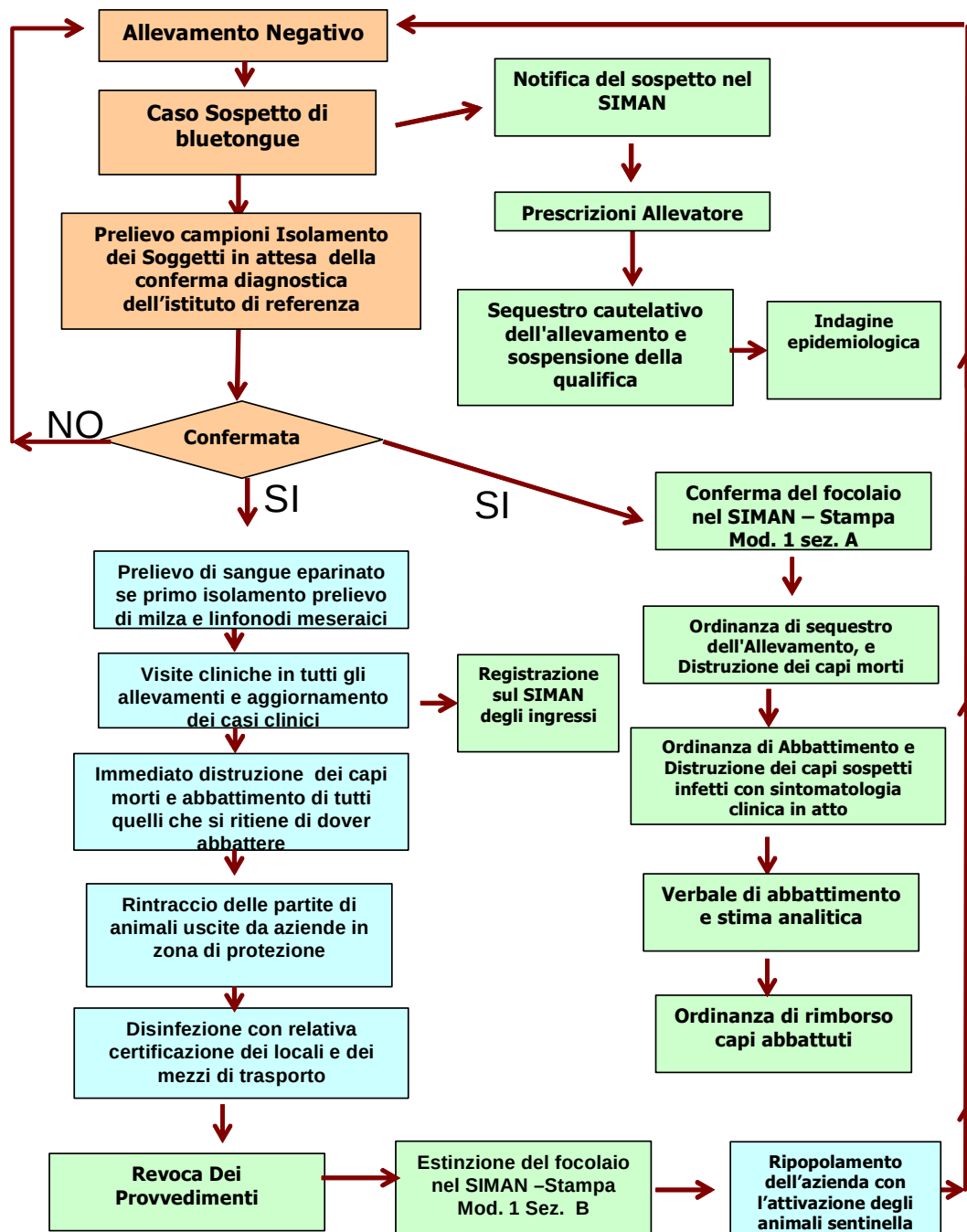
- essere provvista di un ambiente adibito esclusivamente alla costituzione dei gruppi di animali destinati al commercio;
- essere provvista di adeguati impianti che consentano di caricare, scaricare e di ospitare opportunamente gli animali, di abbeverarli, di nutrirli e di somministrare loro tutte le cure eventualmente necessarie: tali impianti devono poter essere puliti e disinfettati facilmente;
- essere provvista di adeguate infrastrutture di ispezione;
- essere provvista di adeguate infrastrutture di isolamento;
- essere provvista di adeguate attrezzature di pulizia e di disinfezione dei locali e dei carri bestiame;
- essere provvista di una zona adeguata di raccolta del foraggio, dello strame e del letame;
- essere provvista di un adeguato sistema di raccolta delle acque di scolo;
- essere provvista di un ufficio o di un locale per il veterinario ufficiale.
- essere pulita e disinfettata prima di ogni utilizzazione secondo le disposizioni del veterinario ufficiale;
- introdurre solo animali identificati e provenienti da allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi che dovranno essere mantenuti per tutto il periodo di detenzione unicamente all'interno dei locali ad essi adibiti senza possibilità di uscita all'esterno;
- applicare rigorosamente i controlli ed effettuare le registrazioni previste in base alle normative nazionali e comunitarie relative all'identificazione e registrazione degli animali;

-
- essere dotata di zanzariere con maglie del diametro di non più di 1 mm e di dispositivi tali da impedire l'ingresso degli insetti, ed in particolare dei culicoidi.

Tabella 1 – Numero di bovini da esaminare per ciascuna azienda.

Numero bovini presenti in azienda	Numero capi da esaminare
fino a 10	tutti
11	10
12	11
13	12
14	12
15	13
16	13
17	14
18	14
19	15
20	15
da 21 a 23	16
da 24 a 29	17
da 30 a 34	18
da 35 a 39	19
da 40 a 44	20
da 45 a 49	21
da 50 a 59	22
da 60 a 79	23
da 80 a 99	24
da 100 a 129	25
da 130 a 199	26
≥ 200	27

ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA PER LA BLUE TONGUE
DIAGRAMMA DI FLUSSO DELLE PROCEDURE OPERATIVE



- Misure amministrative
- Misure sanitarie

BRUCELLOSI BOVINA



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge 9 giugno 1964 n. 615
- Legge 23 gennaio 1968, n. 33
- D.M. 4 giugno 1968
- D.M. 27 agosto 1994, n. 651
- D.M. 12 agosto 1997, n. 429
- D.M. 31 maggio 1995, n. 292
- Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 196

3. ATTIVITÀ DI CONTROLLO PER LA BRUCELLOSI BOVINA

REQUISITI PER L'ACQUISIZIONE DELLA QUALIFICA DI ALLEVAMENTO UFFICIALMENTE INDENNE

- Nessun animale deve presentare sintomi clinici riconducibili alla brucellosi da almeno (6) sei mesi.
- Non vi sono bovini vaccinati contro la brucellosi, salvo femmine vaccinate da almeno tre anni.
- Tutti i bovini introdotti in allevamento provengono da allevamenti Ufficialmente Indenni da Brucellosi.
- Non ci sono stati contatti con animali di specie recettive alla brucellosi di livello sanitario inferiore;
- Qualora vengano introdotti capi di età superiore a 12 mesi i capi devono essere stati testati 30 gg prima dell'ingresso in azienda o in caso contrario all'arrivo vano isolati e prelevati con spese a carico dell'allevatore.
- In tutti gli allevamenti, ad eccezione di quelli da ingrasso, tutti gli animali presenti di età superiore ai 12 mesi sono stati sottoposti a due prove sierologiche ufficiali praticate ad un intervallo non inferiore a quattro mesi e non superiore a otto mesi;
- Registrazione degli interventi sanitari nel SANAN bovini e aggiornamento della qualifica sanitaria in BDN ad ogni controllo.
- Negli allevamenti da ingrasso dovranno essere introdotti soltanto capi provenienti da allevamenti ufficialmente indenni.

REQUISITI PER IL MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA DI ALLEVAMENTO UFFICIALMENTE INDENNE

Valgono tutte le prescrizioni previste nel paragrafo precedente tranne che la periodicità dei controlli annuali è la seguente:

- In tutti gli allevamenti, ad eccezione di quelli da ingrasso, tutti gli animali presenti di età superiore ai 12 mesi sono sottoposti annualmente a due prove sierologiche ad un intervallo non inferiore a tre mesi e non superiore a sei mesi.

SOSPENSIONE DELLA QUALIFICA

La qualifica sanitaria può essere sospesa ogni qual volta la situazione clinica e/o epidemiologica può far sospettare la presenza della brucellosi in allevamento. Inoltre, la qualifica sanitaria viene sospesa quando uno o più animali reagiscono positivamente alla prova sierologica e quando non sono rispettate le norme che disciplinano il mantenimento della qualifica sanitaria.

PROCEDURA OPERATIVA CONSEGUENTE A RINVENIMENTO DI POSITIVITÀ SIEROLOGICA O BATTERIOLOGICA IN ALLEVAMENTO / MACELLO

- Impartire disposizioni sanitarie per iscritto all'allevatore (modello).
- Segnalazione al Responsabile Dipartimento di Prevenzione.
- Sospensione temporanea della qualifica di allevamento ufficialmente indenne e sequestro cautelativo dello stesso.
- Negli allevamenti autorizzati alla produzione di latte crudo da vendersi direttamente al consumatore o in base all'articolo 4 del D.P.R. n. 54/96, tale autorizzazione dovrà essere sospesa fino alla ripristino della qualifica sanitaria.
- La qualifica sanitaria viene ritirata (apertura focolaio) ogni qual volta la presenza della brucellosi è confermata.

In caso di conferma dell'infezione brucellare:

- Registrazione del focolaio nel sistema SIMAN con stampa del Mod. 1 Sez. A ed invio al Sindaco.
- Effettuazione dell'indagine epidemiologica (modello) che deve essere inserita nel SIMAN.
- Ordinanza del Sindaco di sequestro dell'allevamento ed abbattimento dei capi infetti (modello).
- I bovini non infetti possono uscire se destinati al macello ma il Mod. 4 unificato, a firma del Veterinario Ufficiale, deve riportare la dicitura “ *bovino proveniente da allevamento infetto da brucellosi*.”
- I capi infetti devono essere isolati immediatamente e marcati dal veterinario ufficiale in corrispondenza della parte mediana del margine inferiore dell'orecchio (di norma al destro) con asportazione, a mezzo di apposita tenaglia, di un lembo di padiglione auricolare a forma di T.
- Abbattimento dei capi risultati positivi che devono essere macellati sotto vincolo sanitario presso impianti stabiliti dalle competenti autorità regionali d'intesa con il servizio veterinario delle rispettive unità sanitarie locali non oltre trenta giorni dalla notifica ufficiale al proprietario o al detentore.
- Prelievo degli organi all'atto della macellazione o dell'abbattimento degli animali e ricerca attraverso opportune indagini di laboratorio dell'agente eziologico.
- Dopo l'abbattimento pulizia e disinfezione dei ricoveri e delle attrezzature, il re-impiego di pascoli dove hanno transitato animali infetti non può aver luogo prima di 4 mesi dall'allontanamento degli stessi.
- Esami sierologici su tutti i capi di età superiore ai 12 mesi nell'allevamento ed in quelli collegati epidemiologicamente ad esso a partire da 42 giorni dopo l'abbattimento per due volte a tre mesi di distanza l'una dall'altra.
- Se tutti gli esiti negativi: revoca dei provvedimenti e registrazione dell'estinzione del focolaio in SIMAN, con stampa del Mod.1 Sez.B.
- Accertamento sierologico dei cani presenti nell'allevamento. In caso di positività isolamento per almeno tre mesi sotto il controllo del Servizio Veterinario

PARAMETRI PER L'OTTENIMENTO DELLA QUALIFICA NELLA PROVINCIA DI ISERNIA

- Per almeno tre anni non si dovranno verificare casi di aborto dovuto alla brucellosi e non dovrà essere isolato alcun batterio *Brucella abortus*;
- Almeno il **99,8%** degli allevamenti dovrà ottenere la qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi ogni anno negli ultimi cinque anni a partire dal 2014; il calcolo di questa percentuale sarà effettuato il 31 dicembre di ogni anno;
- Adottare un sistema d'identificazione che consenta di identificare gli allevamenti di origine e di transito per ogni bovino, ai sensi del regolamento (CE) n. 820/97;
- Tutti i casi di aborto saranno obbligatoriamente notificati e sottoposti a un'indagine epidemiologica da parte dell'autorità competente.

PROCEDURE PER I PRELIEVI IN CASO DI BRUCELLOSI

Prelievo dei Campioni

Durante il prelievo, bisogna rispettare tutte le norme per evitare eventuali contaminazioni dei campioni. I campioni da prelevare sono i seguenti:

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">➤ Linfonodi:<ul style="list-style-type: none">○ Ln. sopramammari (Femmine)○ Ln. inguinali superf. (Maschi)○ Ln. mandibolari○ Ln. retrofaringei○ Ln. iliaci interni➤ Milza | <ul style="list-style-type: none">➤ Utero gravido➤ Liquido amniotico➤ Placenta➤ Mammella➤ Vescicole seminali➤ Testicoli➤ Sangue |
|--|---|

➤ Latte

I **linfonodi** vanno prelevati ed inviati integri e possibilmente con abbondante tessuto adiposo perilinfonodale. L'**utero** gravido deve essere asportato a livello della cervice in maniera da non permettere la fuoriuscita dei liquidi intra-uterini ed inviato tal quale. La porzione di **placenta** da prelevare e da inviare deve comprendere almeno due cotiledoni. Dal **parenchima mammario** va prelevata ed inviata una porzione di circa 4 cm² di parenchima. I **testicoli** vanno prelevati ed inviati integri ed in numero di uno per animale. Le **vescicole seminali** vanno prelevate integre ed inviate nella loro totalità. Il **latte** ed il **liquido amniotico** vanno prelevati con una siringa sterile e posti in una provetta con chiusura ermetica; la quantità da prelevare è di 10 – 20 ml.

Prelievo di latte da animali in vita

Il prelievo deve essere effettuato in allevamento. Pulire i capezzoli con una salvietta imbevuta di alcool o meglio con salviette disinfettanti, asciugare e prelevare il latte usando contenitori sterili e avendo cura di eliminare i primi getti (non a terra!). Utilizzare un contenitore diverso per ogni capezzolo.

Ogni singola matrice, compresi latte e liquido amniotico, va posta in contenitori sterili contrassegnati con il codice aziendale ed il codice identificativo dell'animale.

Usare strumenti puliti e sterili (es. bisturi monouso) per il prelievo di organi e di parti d'organo. Sanificare gli strumenti non a perdere con apposito disinfettante (es. Virkon 1% per 10 minuti) dopo ogni prelievo e prima di un successivo utilizzo.

Si raccomanda di osservare scrupolosamente le norme di biosicurezza rivolte sia alle persone che all'ambiente durante tutte le fasi di prelievo ed invio campioni e di evitare, in particolare, imbrattamenti esterni degli involucri di trasporto del materiale verso l'IZS (sacchetti, contenitori, cassetta, ecc.).

L'impiego del latte delle bovine infette prima dell'abbattimento è consentito unicamente per l'alimentazione animale, all'interno degli allevamenti stessi, previo trattamento termico. La rimozione dall'allevamento del latte di animali sieronegativi dell'allevamento infetto avviene in contenitori separati, identificati con appositi contrassegni, soltanto se destinato a caseifici dotati di idonee attrezzature per essere risanato, prima della lavorazione, mediante trattamento di pastorizzazione.

Conservazione ed Invio dei Campioni

I campioni vanno conservati ed inviati refrigerati se il tempo che intercorre tra il prelievo e l'invio non supera le 24h, altrimenti vanno conservati a -20°C ed inviati in modo da pervenire congelati entro le 36h presso i laboratori dell'IZS.

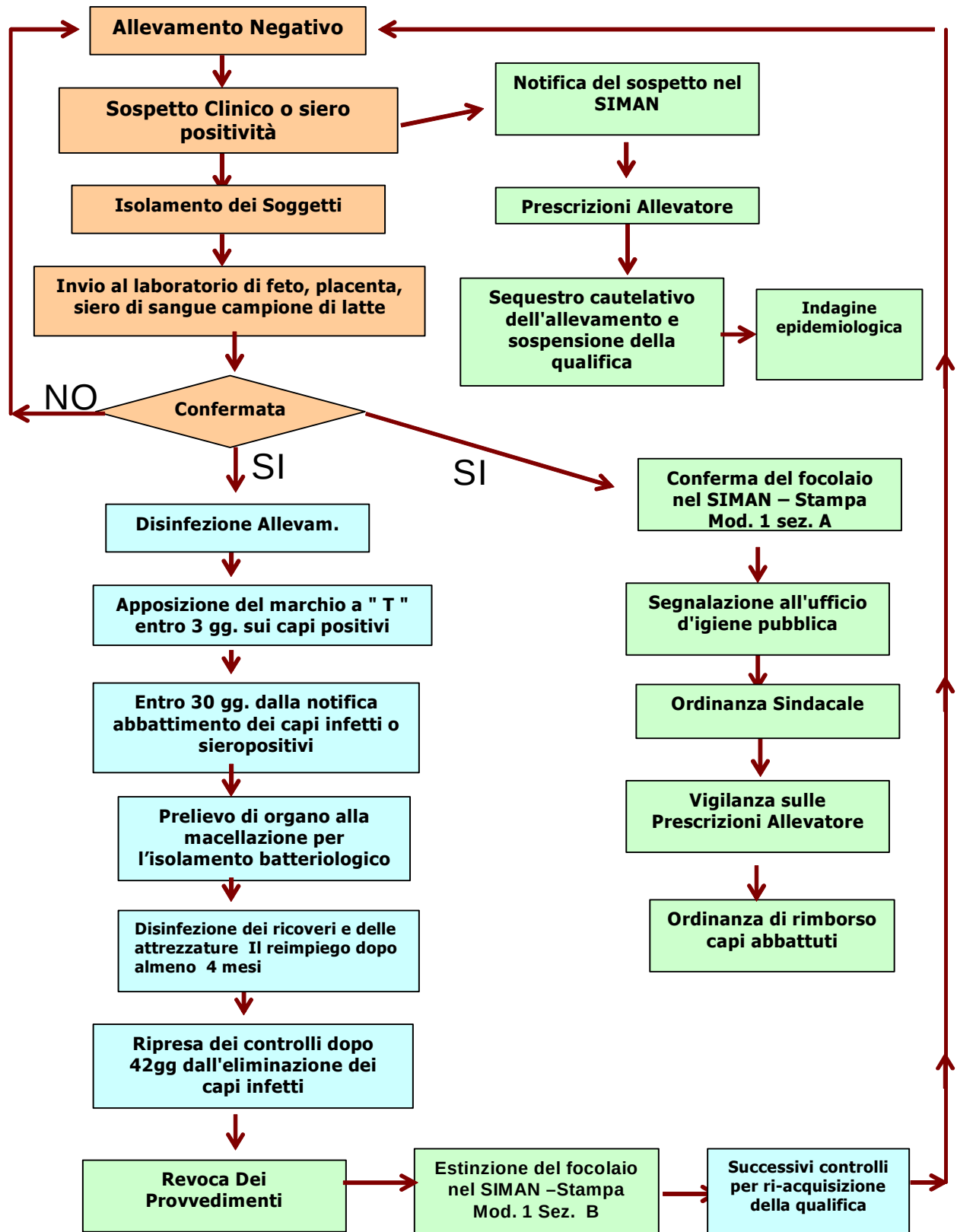
I campioni dovranno essere confezionati singolarmente in contenitori sterili a tenuta ed identificati con etichettatura riportante il n.ro di matricola dell'animale e la natura dell'organo contenuto.

Per le modalità di confezionamento e trasporto dei campioni fare riferimento alla circolare del Ministero della Salute n. 3 dell'8 maggio 2003 "Raccomandazioni per la sicurezza del trasporto di materiali infettivi e di campioni diagnostici", che recepisce le "Guidelines for the Safe Transport of Infectious Substances and Diagnostic Specimens" dell'OMS (documento WHO/EMC/97.3).

Ambedue i documenti possono essere scaricati dal sito internet del Centro di Riferenza Nazionale per le Brucellosi.

I contenitori utilizzati per la raccolta del sangue devono essere riempiti per metà della loro capacità ed essere posti, subito dopo il prelievo, in posizione orizzontale per favorire la separazione del siero. I contenitori con il sangue non devono essere agitati né refrigerati prima che si sia formato il coagulo.

ATTIVITÀ DI CONTROLLO PER LA BRUCELLOSI BOVINA
DIAGRAMMA DI FLUSSO DELLE PROCEDURE OPERATIVE



Misure amministrative
 Misure sanitarie

BRUCELLOSI OVI-CAPRINA



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Reg. CE n. 21/2004 del 17 dicembre 2003
- Legge 9 giugno 1964, n. 615
- Legge 23 gennaio 1968, n. 33
- D.M. 4 giugno 1968
- D.M. 2 luglio 1992, n. 453
- D.M. 27 agosto 1994, n. 651
- D.M. 31 maggio 1995, n. 292
- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317
- D.M. 12 agosto 1997, n. 429
- D.lgs. 19. agosto 2005, n. 193

4. ATTIVITÀ DI CONTROLLO PER LA BRUCELLOSI OVI-CAPRINA

REQUISITI PER L'ACQUISIZIONE DELLA QUALIFICA DI ALLEVAMENTO UFFICIALMENTE INDENNE

- Tutti gli animali delle specie sensibili alla brucellosi sono esenti da manifestazioni cliniche o qualsiasi altro sintomo di brucellosi da almeno (12) dodici mesi.
- non sono presenti animali della specie ovina o caprina vaccinati contro la brucellosi, tranne che si tratti di animali che sono stati vaccinati da almeno due anni con vaccino REV 1.
- Sono state praticate due prove sierologiche a distanza di sei mesi su tutti gli ovini e i caprini dell'allevamento di età superiore a sei mesi con esito negativo
- Tutti i capi introdotti in allevamento provengono da allevamenti Ufficialmente Indenni da Brucellosi.
- Registrazione degli interventi sanitari nel SANAN ovini e aggiornamento della qualifica sanitaria in BDN ad ogni controllo.

REQUISITI PER IL MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA DI ALLEVAMENTO UFFICIALMENTE INDENNE

Valgono tutte le prescrizioni previste nel paragrafo precedente tranne che la periodicità dei controlli annuali è la seguente:

- È stata praticata una prova sierologica annuale con esito negativo su:
 - tutti i becchi e gli arieti non castrati di età superiore a sei mesi;
 - tutti gli animali introdotti nell'allevamento nel periodo successivo al controllo precedente;
 - il 25% delle femmine d'età superiore a sei mesi, per un numero di capi non inferiore a 50 per allevamento. Negli allevamenti con meno di 50 femmine devono essere controllate tutte.

SOSPENSIONE DELLA QUALIFICA

La qualifica sanitaria può essere sospesa ogni qual volta la situazione clinica e/o epidemiologica può far sospettare la presenza della brucellosi in allevamento. Inoltre, la qualifica sanitaria viene sospesa quando uno o più animali reagiscono positivamente alla prova sierologica e quando non sono rispettate le norme che disciplinano il mantenimento della qualifica sanitaria.

PROCEDURA OPERATIVA CONSEGUENTE A RINVENIMENTO DI POSITIVITÀ SIEROLOGICA O BATTERIOLOGICA IN ALLEVAMENTO / MACELLO

- Impartire disposizioni sanitarie per iscritto all'allevatore (modello).
- Segnalazione al Responsabile Dipartimento di Prevenzione.
- Sospensione temporanea della qualifica di allevamento ufficialmente indenne e sequestro cautelativo dello stesso.
- La qualifica sanitaria viene ritirata (apertura focolaio) ogni qual volta la presenza della brucellosi è confermata.

In caso di conferma dell'infezione brucellare:

- Registrazione del focolaio nel sistema SIMAN con stampa del Mod. 1 Sez. A ed invio al Sindaco.
- Effettuazione dell'indagine epidemiologica (modello) che deve essere inserita nel SIMAN.
- Ordinanza del Sindaco di sequestro dell'allevamento ed abbattimento dei capi infetti (modello).
- Qualora venga diagnosticata la presenza della brucellosi in ovini o caprini che abbiano avuto contatti con soggetti di altri allevamenti, segnatamente al pascolo, durante la mungitura o la transumanza,

tutti questi allevamenti sono considerati come un unico allevamento e sono sottoposti alle prove sierologiche ufficiali.

- I capi infetti devono essere isolati immediatamente e marcati dal veterinario ufficiale in corrispondenza della parte mediana del margine inferiore dell'orecchio (di norma al destro) con asportazione, a mezzo di apposita tenaglia, di un lembo di padiglione auricolare a forma di T.
- Abbattimento dei capi risultati positivi che devono essere macellati sotto vincolo sanitario presso impianti stabiliti dalle competenti autorità regionali d'intesa con il servizio veterinario delle rispettive unità sanitarie locali non oltre trenta giorni dalla notifica ufficiale al proprietario o al detentore.
- Prelievo degli organi all'atto della macellazione o dell'abbattimento degli animali e ricerca attraverso opportune indagini di laboratorio dell'agente eziologico.
- Dopo l'abbattimento pulizia e disinfezione dei ricoveri e delle attrezzature, il re-impiego di pascoli dove hanno transitato animali infetti non può aver luogo prima di 4 mesi dall'allontanamento degli stessi.
- Il ripopolamento dell'allevamento può avvenire soltanto dopo che i soggetti di età superiore a sei mesi abbiano fornito risultato negativo ad almeno una prova sierologica ufficiale effettuata dopo sei settimane dalla eliminazione dei capi infetti.
- Se tutti gli esiti negativi: revoca dei provvedimenti e registrazione dell'estinzione del focolaio in SIMAN, con stampa del Mod.1 Sez.B.
- Ri-acquisizione della qualifica se sono state praticate due prove sierologiche con esito negativo, a distanza di sei mesi una dall'altra su tutti gli ovini e i caprini dell'allevamento di età superiore a sei mesi al momento della prova.

PROCEDURE PER I PRELIEVI IN CASO DI BRUCELLOSI

Prelievo dei Campioni

Durante il prelievo, bisogna rispettare tutte le norme per evitare eventuali contaminazioni dei campioni. I campioni da prelevare sono i seguenti:

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">➤ Linfonodi:<ul style="list-style-type: none">○ Ln. sopramammari (Femmine)○ Ln. inguinali superf. (Maschi)○ Ln. mandibolari○ Ln. retrofaringei○ Ln. iliaci interni➤ Milza | <ul style="list-style-type: none">➤ Utero gravido➤ Liquido amniotico➤ Placenta➤ Mammella➤ Vescicole seminali➤ Testicoli➤ Sangue➤ Latte |
|--|---|

I **linfonodi** vanno prelevati ed inviati integri e possibilmente con abbondante tessuto adiposo perilinfonodale. L'**utero** gravido deve essere asportato a livello della cervice in maniera da non permettere la fuoriuscita dei liquidi intra-uterini ed inviato tal quale. La porzione di **placenta** da prelevare e da inviare deve comprendere almeno due cotiledoni. Dal **parenchima mammario** va prelevata ed inviata una porzione di circa 4 cm² di parenchima. I **testicoli** vanno prelevati ed inviati integri ed in numero di uno per animale. Le **vescicole seminali** vanno prelevate integre ed inviate nella loro totalità. Il **latte** ed il **liquido amniotico** vanno prelevati con una siringa sterile e posti in una provetta con chiusura ermetica; la quantità da prelevare è di 10 – 20 ml.

Prelievo di latte da animali in vita

Il prelievo deve essere effettuato in allevamento. Pulire i capezzoli con una salvietta imbevuta di alcool o meglio con salviette disinfettanti, asciugare e prelevare il latte usando contenitori sterili e avendo cura di eliminare i primi getti (non a terra!). Utilizzare un contenitore diverso per ogni capezzolo.

Ogni singola matrice, compresi latte e liquido amniotico, va posta in contenitori sterili contrassegnati con il codice aziendale ed il codice identificativo dell'animale.

Usare strumenti puliti e sterili (es. bisturi monouso) per il prelievo di organi e di parti d'organo. Sanificare gli strumenti non a perdere con apposito disinfettante (es. Virkon 1% per 10 minuti) dopo ogni prelievo e prima di un successivo utilizzo.

Si raccomanda di osservare scrupolosamente le norme di biosicurezza rivolte sia alle persone che all'ambiente durante tutte le fasi di prelievo ed invio campioni e di evitare, in particolare, imbrattamenti esterni degli involucri di trasporto del materiale verso l'IZS (sacchetti, contenitori, cassetta, ecc.).

Conservazione ed Invio dei Campioni

I campioni vanno conservati ed inviati refrigerati se il che intercorre tra il prelievo e l'invio non supera le 24h, altrimenti vanno conservati a -20°C ed inviati in modo da pervenire congelati entro le 36h presso i laboratori dell'IZS.

I campioni dovranno essere confezionati singolarmente in contenitori sterili a tenuta ed identificati con etichettatura riportante il n.ro di matricola dell'animale e la natura dell'organo contenuto.

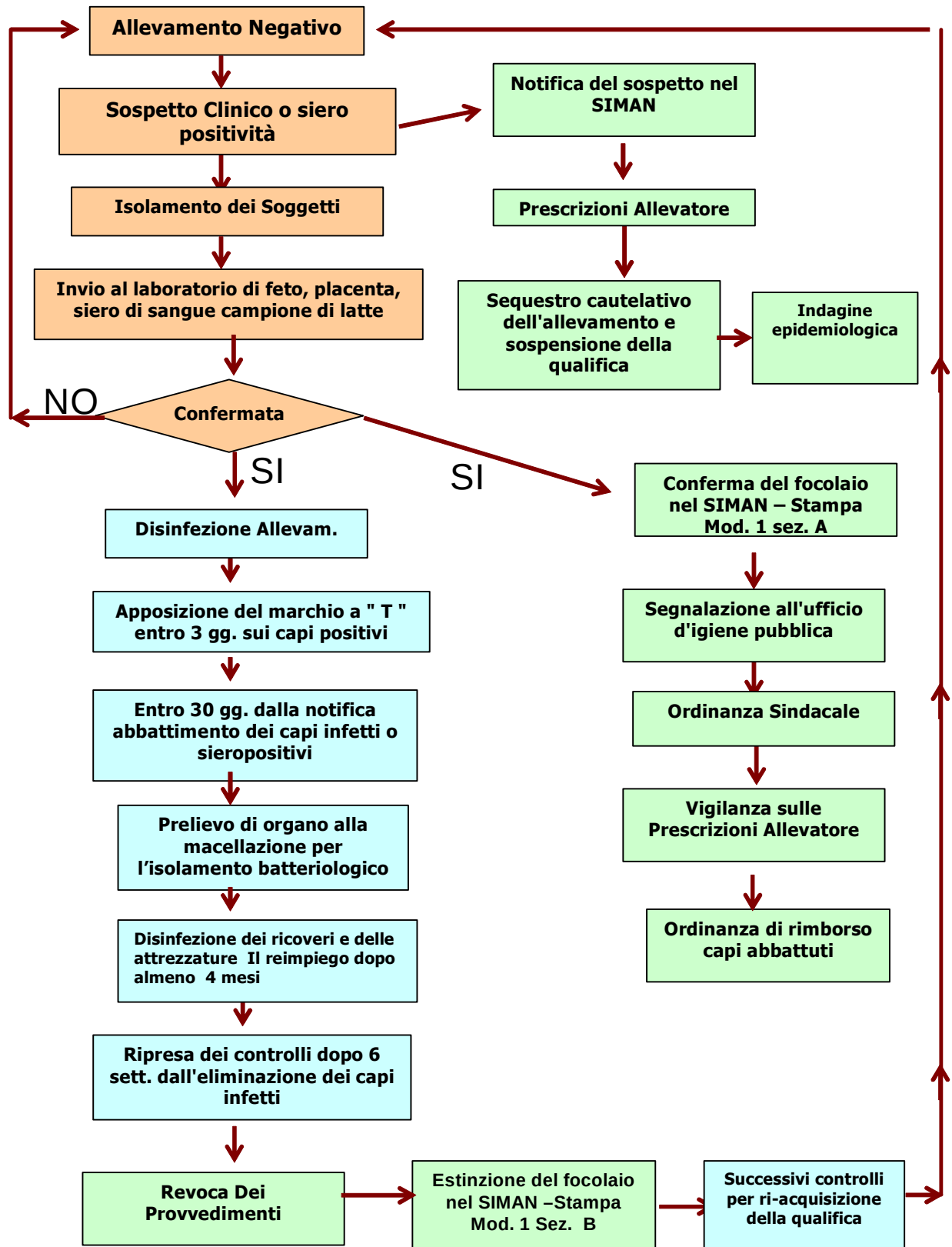
Per le modalità di confezionamento e trasporto dei campioni fare riferimento alla circolare del Ministero della Salute n. 3 dell'8 maggio 2003 "Raccomandazioni per la sicurezza del trasporto di materiali infettivi e di campioni diagnostici", che recepisce le "Guidelines for the Safe Transport of Infectious Substances and Diagnostic Specimens" dell'OMS (documento WHO/EMC/97.3).

Ambedue i documenti possono essere scaricati dal sito internet del Centro di Referenza Nazionale per le Brucellosi.

I contenitori utilizzati per la raccolta del sangue devono essere riempiti per metà della loro capacità ed essere posti, subito dopo il prelievo, in posizione orizzontale per favorire la separazione del siero. I contenitori con il sangue non devono essere agitati né refrigerati prima che si sia formato il coagulo.

ATTIVITÀ DI CONTROLLO PER LA BRUCELLOSI OVI-CAPRINA

DIAGRAMMA DI FLUSSO DELLE PROCEDURE OPERATIVE



- Misure amministrative
- Misure sanitarie

LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- O. M. 15 luglio 1982
- D.M. 2 luglio 1992, n. 453
- D.M. 27 agosto 1994, n. 651
- D.M. 31 maggio 1995, n. 292
- D.M. 1 agosto 1995, n. 231
- D.M. 2 maggio 1996, n. 358
- D.M. 12 agosto 1997, n. 429

5. ATTIVITÀ DI CONTROLLO PER LA LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA

CONTROLLI IN ALLEVAMENTO PER IL MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA

- Nessun animale deve presentare sintomi clinici riconducibili alla leucosi da almeno sei mesi.
- Tutti i bovini introdotti in allevamento provengono da allevamenti Ufficialmente Indenni da leucosi situati in territori ufficialmente indenni da leucosi bovina.
- Qualora vengano introdotti capi da allevamenti ufficialmente indenni ma situati in territorio privi di questo requisito i capi vanno prelevati nei trenta gg precedenti il carico o in caso contrario va prelevato all'arrivo con spese a carico dell'allevatore.
- In tutti gli allevamenti, ad eccezione di quelli da ingrasso, tutti gli animali presenti di età superiore ai 12 mesi sono sottoposti ad un controllo sierologico annuale.
- Registrazione degli interventi sanitari nel SANAN bovini e aggiornamento della qualifica sanitaria in BDN ad ogni controllo.
- Negli allevamenti da ingrasso dovranno essere introdotti soltanto capi provenienti da allevamenti ufficialmente indenni e, se superiori ai dodici mesi di età che abbiano avuto esito negativo ad una prova ufficiale eseguita nei trenta giorni precedenti allo spostamento.

QUANDO VIENE SOSPESA LA QUALIFICA

La qualifica sanitaria può essere sospesa ogni qual volta la situazione clinica e/o epidemiologica può far sospettare la presenza della leucosi in allevamento. La qualifica sanitaria viene sospesa quando uno o più animali reagiscono positivamente alla prova sierologica o quando non sono rispettate le norme che disciplinano il mantenimento della qualifica sanitaria.

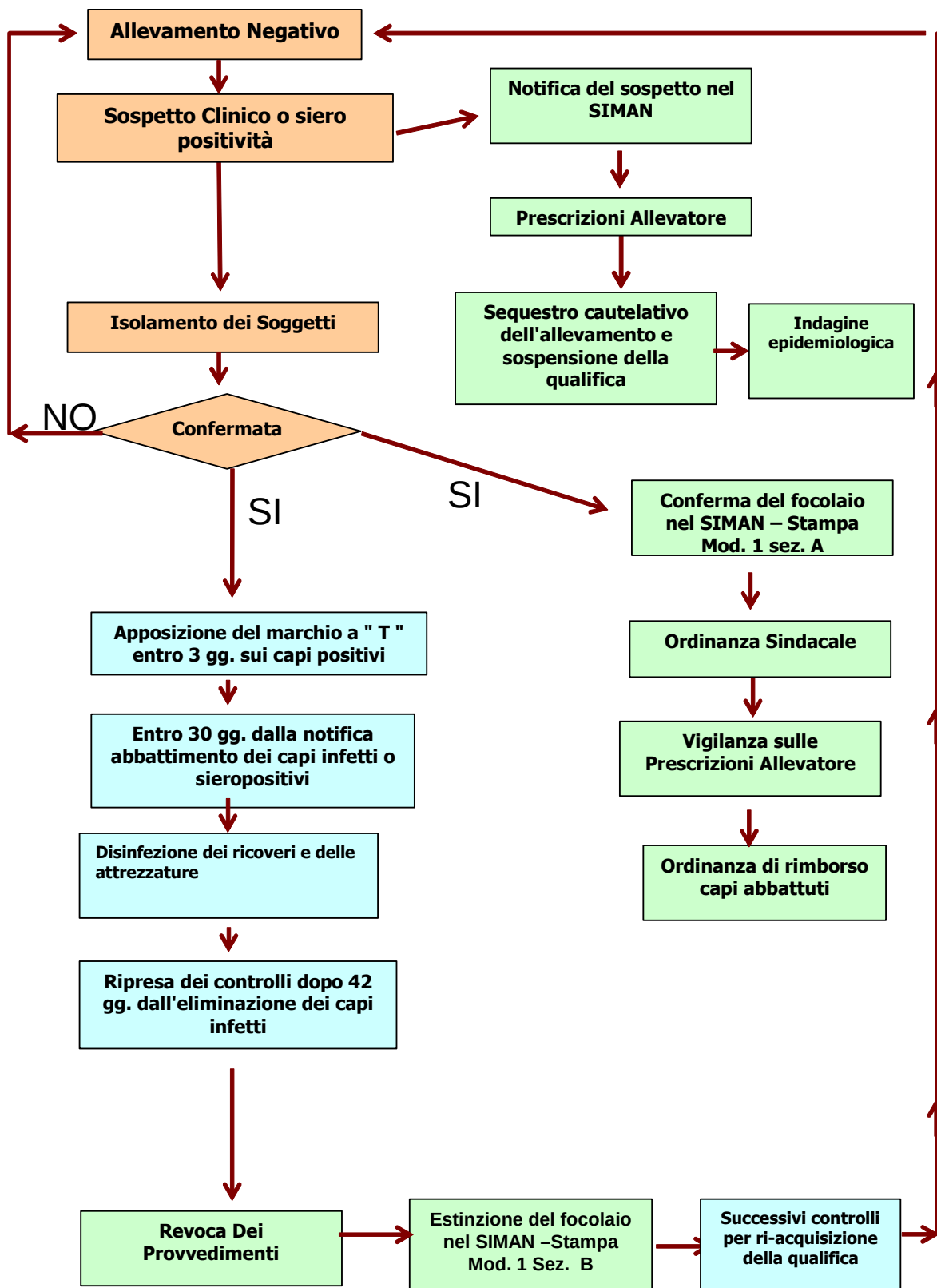
PROCEDURA OPERATIVA IN CASO DI POSITIVITÀ IN ALLEVAMENTO

- Impartire disposizioni sanitarie per iscritto all'allevatore (modello).
- Sospensione temporanea della qualifica di allevamento ufficialmente indenne e sequestro cautelativo dello stesso.
- La qualifica sanitaria viene ritirata (apertura focolaio) ogni qual volta la presenza della leucosi è confermata.

In caso di conferma della leucosi:

- Registrazione del focolaio nel sistema SIMAN con stampa del Mod. 1 Sez. A ed invio al Sindaco.
- Effettuazione dell'indagine epidemiologica (modello) che deve essere inserita nel SIMAN.
- Ordinanza del Sindaco di sequestro dell'allevamento ed abbattimento dei capi infetti (modello).
- I capi infetti devono essere marcati entro tre giorni dal veterinario ufficiale in corrispondenza della parte mediana del margine inferiore dell'orecchio (di norma al destro) con asportazione, a mezzo di apposita tenaglia, di un lembo di padiglione auricolare a forma di T.
- Abbattimento dei capi risultati positivi che devono essere macellati sotto vincolo sanitario presso impianti stabiliti dalle competenti autorità regionali d'intesa con il servizio veterinario delle rispettive unità sanitarie locali non oltre trenta giorni dalla notifica ufficiale al proprietario o al detentore.
- Dopo l'abbattimento pulizia e disinfezione dei ricoveri e delle attrezzature entro 7 giorni dall'eliminazione dei bovini infetti.
- Ripresa dei controlli dopo 42 giorni dalla eliminazione dei capi infetti, sino a che tutti gli animali di età superiore a 12 mesi abbiano dato esito negativo a due prove sierologiche praticate ad un intervallo non inferiore a quattro mesi e non superiore ad 8.
- Se tutti gli esiti negativi: revoca dei provvedimenti e registrazione dell'estinzione del focolaio in SIMAN, con stampa del Mod.1 Sez.B.

ATTIVITÀ DI CONTROLLO PER LA LEUCOSI BOVINA
DIAGRAMMA DI FLUSSO DELLE PROCEDURE OPERATIVE



Misure amministrative
 Misure sanitarie

TUBERCOLOSI BOVINA



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Regolamento CE n. 21/2004 del 17 dicembre 2003
- Legge 9 giugno 1964, n. 615
- D.M. 30 giugno 1977
- D.M. 26 giugno 1981
- D.M. 27 dicembre 1991, n. 454
- O.M. 2 gennaio 1993
- D.M. 15 dicembre 1995, n. 592

6. ATTIVITÀ DI CONTROLLO PER LA TUBERCOLOSI BOVINA

CONTROLLI IN ALLEVAMENTO PER IL MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA

- Nessun animale deve presentare sintomi clinici riconducibili alla tubercolosi o avere presentato lesioni tubercolari all'esame anatomo-patologico da almeno sei mesi.
- Tutti i bovini introdotti in allevamento provengono da allevamenti Ufficialmente Indenni da tubercolosi situati in territori ufficialmente indenni da tubercolosi bovina.
- Qualora vengano introdotti capi da allevamenti ufficialmente indenni ma situati in territorio privi di questo requisito i capi devono essere testati nei trenta gg precedenti il carico o in caso contrario va testato all'arrivo con spese a carico dell'allevatore.
- In tutti gli allevamenti, ad eccezione di quelli da ingrasso, tutti gli animali presenti di età superiore ai 42 giorni sono sottoposti ad un controllo tubercolinico annuale.
- Registrazione degli interventi sanitari nel SANAN bovini e aggiornamento della qualifica sanitaria in BDN ad ogni controllo.
- Negli allevamenti da ingrasso dovranno essere introdotti soltanto capi provenienti da allevamenti ufficialmente indenni o indenni

QUANDO VIENE SOSPESA LA QUALIFICA

La qualifica sanitaria può essere sospesa ogni qual volta la situazione clinica e/o epidemiologica può far sospettare la presenza della tubercolosi in allevamento. La qualifica sanitaria viene sospesa quando uno o più animali reagiscono positivamente alla prova tubercolinica o quando non sono rispettate le norme che disciplinano il mantenimento della qualifica sanitaria.

PROCEDURA OPERATIVA IN CASO DI REAZIONE POSITIVA PER TUBERCOLOSI

- Apposizione immediata marchio a T sui capi positivi.
- Impartire disposizioni sanitarie per iscritto all'allevatore (modello).
- Segnalazione al Responsabile Dipartimento di Prevenzione.
- Ritiro della qualifica di allevamento ufficialmente indenne e sequestro cautelativo dello stesso.
- Negli allevamenti autorizzati alla produzione di latte crudo da vendersi direttamente al consumatore o in base all'articolo 4 del D.P.R. 54/96, tale autorizzazione dovrà essere sospesa fino alla ripristino della qualifica sanitaria.
- Registrazione del focolaio nel sistema SIMAN con stampa del Mod. 1 Sez. A ed invio al Sindaco.
- Effettuazione dell'indagine epidemiologica (modello) che deve essere inserita nel SIMAN.
- Ordinanza del Sindaco di sequestro dell'allevamento ed abbattimento dei capi infetti (modello).
- Abbattimento dei capi risultati positivi che devono essere macellati sotto vincolo sanitario presso impianti stabiliti dalle competenti autorità regionali d'intesa con il servizio veterinario delle rispettive unità sanitarie locali non oltre trenta giorni dalla notifica ufficiale al proprietario o al detentore.
- Prelievo degli organi all'atto della macellazione o dell'abbattimento degli animali e ricerca attraverso opportune indagini di laboratorio dell'agente eziologico.
- Entro sette giorni dall'eliminazione dei capi infetti dovrà essere eseguita la pulizia, la disinfezione ufficiale dei ricoveri e delle attrezzature e la rimozione del letame
- Ripresa dei controlli dopo sei settimane dalla eliminazione dei capi infetti sino a che tutti gli animali, di età superiore a sei settimane, abbiano reagito negativamente a due controlli tubercolinici distanziati di sei settimane.
- Se tutti gli esiti negativi: revoca dei provvedimenti e registrazione dell'estinzione del focolaio in SIMAN, con stampa del Mod.1 Sez.B.

- Per il ri-accreditamento dell'azienda: esecuzione, sei mesi dopo la fine delle operazioni di cui al punto precedente, di due prove diagnostiche con esito negativo, distanziate fra di loro di almeno sei mesi.
- Dopo l'abbattimento pulizia e disinfezione dei ricoveri e delle attrezzature, il re-impiego di pascoli dove hanno transitato animali infetti non può aver luogo prima di 4 mesi dall'allontanamento degli stessi.
- Qualora si abbiano reazioni dubbie, le prove andranno ripetute a distanza di almeno 42 giorni con la prova crociata utilizzando la Tubercolina Aviare. Gli animali che non risultano negativi alla seconda prova devono essere ritenuti positivi.

PROCEDURA PER LA INTRADERMO-INOCULAZIONE DELLA PPD

Direttive tecniche concernenti l'esecuzione della prova della tubercolina nei bovini

I. Destinatari

La direttiva si rivolge ai veterinari che eseguono le prove della tubercolina.

II. Metodi

Per la prova della tubercolina può essere utilizzata soltanto tubercolina PPD standardizzata e debitamente conservata a temperatura di frigorifero .

III. Esecuzione della prova della tubercolina

Gli animali non devono essere stressati. La tubercolina viene iniettata nella pelle in un punto situato nel terzo inferiore della regione del collo. In precedenza il punto d'iniezione deve essere rasato e pulito a secco con dell'ovatta su una superficie di 3 x 4 cm. La tubercolina viene iniettata in una dose di 0,1 ml (2000 unità) nella piega cutanea sollevata. Dopo l'iniezione deve essere visibile o palpabile un rigonfiamento lenticolare.

Se, a causa della mancanza di un rigonfiamento lenticolare dopo l'iniezione o della mancanza di resistenza durante l'iniezione, si dubita che la tubercolina sia stata effettivamente depositata nella pelle (iniezione intradermica), si deve ripetere l'iniezione con la stessa dose e nel medesimo punto.

L'ago delle siringa deve essere sterilizzato dopo la sua utilizzazione prima di essere riutilizzato oppure devono essere utilizzati aghi a perdere.

Lettura della prova

Aumento dello spessore della cute inferiore di 2 mm. ed assenza di sintomi locali	NEGATIVA
Aumento dello spessore della cute da 2 a 4 mm. ed assenza di sintomi locali	DUBBIA
Aumento dello spessore della cute superiore a 4 mm. Presenza di sintomi locali quali edema diffuso, essudazione, necrosi, dolore o infiammazione dei dotti linfatici regionali o dei linfonodi.	POSITIVA

IV. Procedimento in caso di reazioni dubbie

Ripetizione della prova della tubercolina

Se si constata una reazione dubbia in un'azienda indenne da tubercolosi, bisogna prima di tutto chiarire se il rigonfiamento è dovuto ad una reazione aspecifica. Il veterinario di controllo esamina nuovamente il punto di inoculo dopo 4 o 5 giorni per verificarne l'evoluzione e decide di utilizzare per il controllo la prova crociata o una nuova inoculazione di PPD.

Esecuzione della prova crociata

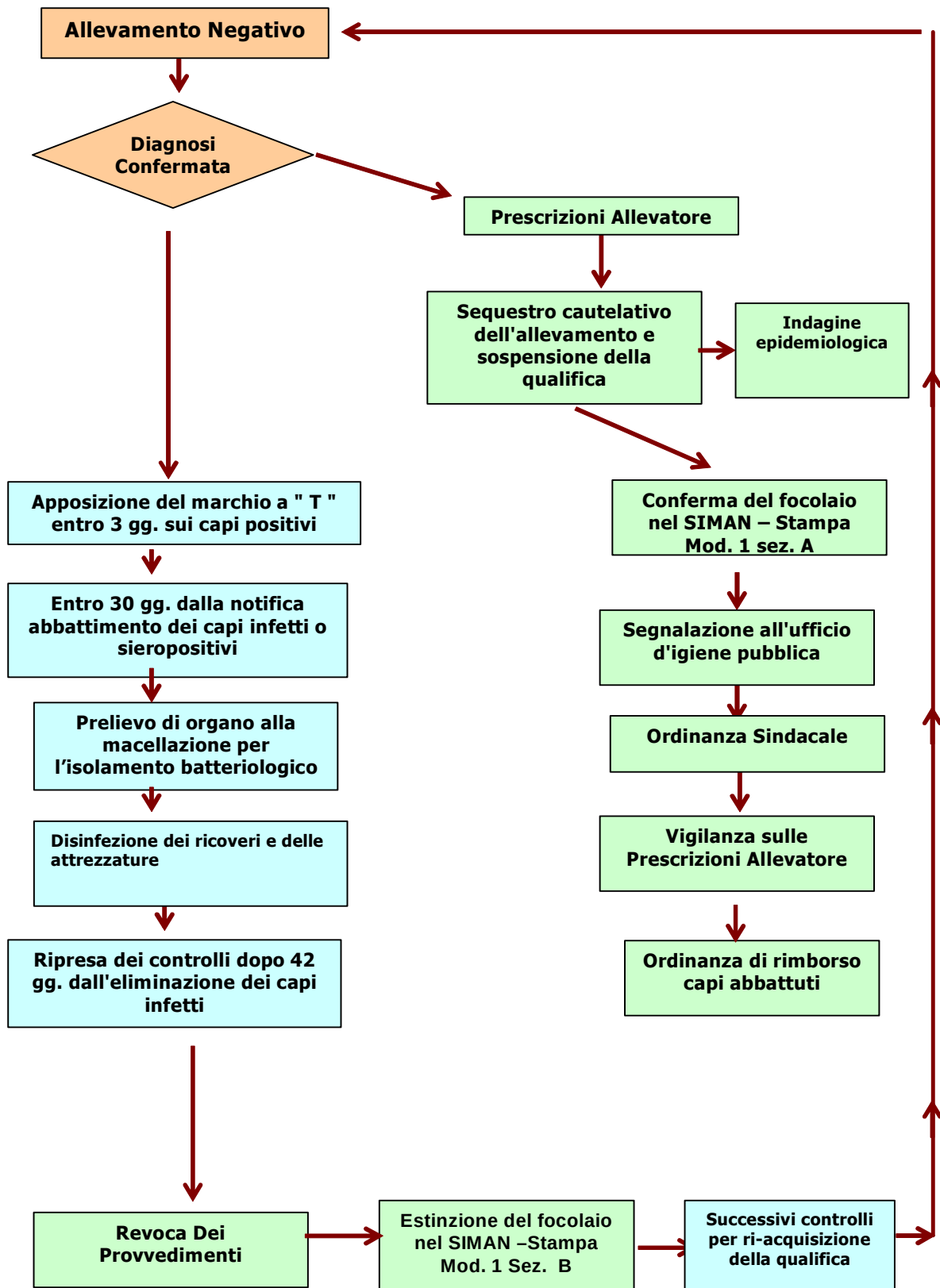
Una dose di 0,1 ml di tubercolina PPD bovina viene iniettata in una piega cutanea situata nel terzo inferiore della regione del collo , e una dose di 0,1 ml di tubercolina PPD aviaria viene iniettata ad un palmo davanti alla inoculazione precedente, entrambe a una distanza corrispondente alla larghezza di una mano. In precedenza, il punto d'iniezione deve essere rasato e pulito con dell'ovatta su una superficie di 3 x 4 cm. Dopo l'iniezione un rigonfiamento lenticolare deve essere visibile o palpabile.

Lettura della prova comparata

Reazione Tubercolina PPD bovina negativa, positiva o dubbia, ma con reazione pari o inferiore a quella aviare e senza sintomi clinici	NEGATIVA
Reazione Tubercolina PPD bovina positiva o dubbia con aumento dello spessore della cute superiore da 2 a 4 mm. rispetto a quella aviare	DUBBIA
Se si tratta di 2° prova dubbia	POSITIVA
Reazione Tubercolina PPD bovina positiva con aumento dello spessore della cute superiore a 4 mm. rispetto a quella aviare	POSITIVA

ATTIVITÀ DI CONTROLLO PER LA TUBERCOLOSI BOVINA

DIAGRAMMA DI FLUSSO DELLE PROCEDURE OPERATIVE



■ Misure amministrative
■ Misure sanitarie

ENCEFALOPATIA SPONGIFORME BOVINA



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">➤ Dec. 2000/766/CE del 4 dicembre 2000➤ Dec. 2001/165/CE del 27 Febbraio 2001➤ Reg. CE n. 1248/2001 del 22 Giugno 2001➤ Reg. CE n. 1326/2001 del 29 Giugno 2001➤ Reg. CE n. 999/2001 del 22 maggio 2001➤ Reg. CE n. 36/2005 del 12 Gennaio 2005➤ Reg. CE n. 339/2006 del 24 Febbraio 2006➤ Dec. 2007/453/CE del 29 giugno 2007➤ Dec. 2008/908/CE del 28 novembre 2008➤ D.M. 7 gennaio 2000➤ D.M. 19 gennaio 2001➤ D. Legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito con L. 9 marzo 2001, n. 49 | <ul style="list-style-type: none">➤ D.M. 19 febbraio 2001➤ D.M. 23 marzo 2001➤ Legge 25 luglio 2001, n. 305➤ D.M. 6 agosto 2001➤ D.Legge 4 settembre 2001, n. 344, convertito con L. 22 ottobre 2001, n. 387➤ O.M. Sanità 2 ottobre 2001➤ O.M. Sanità 24 dicembre 2001➤ O.M. Sanità 23 gennaio 2002➤ Legge 18 giugno 2002, n. 118➤ D.M. 16 ottobre 2003➤ O.M. della Salute del 10 dicembre 2008 |
|--|---|

7. CONTROLLO DELL'ENCEFALOPATIA SPONGIFORME BOVINA

SOSPETTO DI ANIMALI CON SINTOMATOLOGIA NERVOSA

Sono da considerare sospetti tutti gli animali che in allevamento o al momento dell'invio al macello manifestino segni comportamentali o neurologici resistenti alle normali terapie. Il veterinario ufficiale, con la collaborazione del veterinario aziendale effettua un esame clinico dell'animale ed eventuali prelievi per la diagnosi differenziale. Se non può essere escluso il sospetto, il veterinario ufficiale sottopone l'animale a limitazione ufficiale di movimento, in attesa dell'effetto di un eventuale trattamento farmacologico, della remissione dei sintomi o degli esiti di laboratorio.

Il veterinario ufficiale registra entro 24 ore il sospetto focolaio nel SIMAN. Compila in ogni caso la scheda di indagine clinica (modello) di cui alla scheda di sospetto che deve essere trasmessa all'Istituto Zooprofilattico.

Il periodo di osservazione e del relativo vincolo di movimentazione non può superare 15 giorni. Durante tale periodo di osservazione il latte prodotto deve essere distrutto.

In caso di remissione dei sintomi o di diagnosi di malattia diversa da BSE, il veterinario ufficiale provvede a rimuovere il vincolo sull'animale in questione e a trasmettere l'informazione all'Istituto Zooprofilattico.

CONFERMA DEL SOSPETTO DIAGNOSTICO CLINICO DI BOVINO IN AZIENDA

Qualora il sospetto venga confermato sono adottate tutte le seguenti misure:

- vincolo sanitario dei capi bovini, ovini e caprini presenti in azienda;
- il veterinario ufficiale conferma il sospetto focolaio nel SIMAN;
- aggiornamento della scheda di indagine clinica (modello) ed esecuzione dell'indagine epidemiologica (modello) che viene allegata alla registrazione del focolaio nel SIMAN;
- il latte prodotto dagli animali dell'azienda fino al termine della indagine epidemiologica che identifica la coorte dell'animale infetto deve essere totalmente distrutto;
- una volta identificata la coorte deve essere distrutto solo il latte prodotto dalle bovine appartenenti alla coorte dell'animale infetto;
- l'animale sospetto va rapidamente abbattuto in un macello posto sul territorio provinciale se possibile o regionale. L'invio del capo va comunicato al Veterinario responsabile del macello e, se in altra ASL, ai Servizi Veterinari di destinazione. Il capo deve essere accompagnato e o da Mod. 4 riportante la dicitura “*Animale sospetto di BSE*”;
- il veterinario responsabile del macello provvede affinché gli animali sospetti siano mantenuti e macellati separatamente dagli altri e che le loro carcasse, e tutte le altre parti (sangue, visceri, pelle etc.) restino sotto sequestro in attesa dell'esito delle analisi o siano inviate come MSR (materiale a rischio specifico). Inoltre comunica l'avvenuta macellazione dell'animale alla ASReM di provenienza del capo;
- il veterinario responsabile del macello effettua i prelievi dell'encefalo in toto, midollo spinale, valvola ileo-cecale, 2 campioni di sangue di cui uno con Eparina ed uno con EDTA e li invia al laboratorio BSE dell'Istituto Zooprofilattico con il relativo verbale (modello);
- se l'animale sospetto muore in allevamento o deve essere sottoposto a “macellazione d'urgenza”, il veterinario ufficiale effettua immediatamente il prelievo di tutto l'encefalo e lo invia al laboratorio BSE dell'Istituto Zooprofilattico; nel caso di impossibilità di prelievo dell'encefalo, si dovrà inviare al laboratorio l'intera testa dell'animale;
- in caso di esito negativo sia al test rapido sia agli esami ufficiali del CEA, il capo abbattuto è indennizzato entro 60 giorni;
- in caso di esito positivo del test rapido ed in attesa dell'esito del CEA, viene mantenuto il vincolo sanitario sull'azienda;

-
- tutti gli animali abbattuti, e risultati positivi per BSE, devono essere indennizzati ai sensi della L. n. 218/1988.

SEGNALAZIONE DELLA PRESENZA AL MACELLO DI BOVINI/BUFALINI CON SINTOMI NEUROLOGICI RIFERIBILI A BSE DA PARTE DEL VETERINARIO UFFICIALE ALLA VISITA ANTE-MORTEM

Qualora il veterinario al macello riscontri un animale sospetto alla visita ante-mortem deve:

- compilare la scheda di indagine clinica (modello);
- registrare entro 24 ore il sospetto focolaio nel SIMAN,
- provvedere affinché l'animale sia mantenuto e macellato separatamente dagli altri animali presenti al macello;
- effettuare i prelievi dell'encefalo in toto, midollo spinale, valvola ileo-cecale, 2 campioni di sangue di cui uno con Eparina ed uno con EDTA e inviare i campioni all'IZS utilizzando il relativo verbale di prelievo (modello);
- disporre che la carcassa del capo, e tutte le altre parti (sangue, visceri, pelle etc.) restino sotto sequestro cautelativo in attesa dell'esito delle analisi;
- effettuare il rintraccio dell'azienda di provenienza dell'animale sospetto ed informare il servizio veterinario competente per l'allevamento di provenienza;
- nel caso in cui detto animale provenga da fuori regione, la comunicazione di cui al presente punto deve essere inviata anche alla Direzione Regionale per la Prevenzione che provvede al successivo inoltrare alla regione competente per territorio e al Ministero della Salute;
- in caso di esito negativo sia al test rapido sia agli esami ufficiali del CEA, viene rimosso il vincolo sulla carcassa e sulle altre parti edibili del capo abbattuto e il sospetto focolaio registrato nel SIMAN viene revocato.

In caso di esito positivo al test rapido ed in attesa dell'esito del CEA, sono adottate sull'allevamento di provenienza del capo le misure di seguito elencate:

- vincolo sanitario dei capi bovini, ovini e caprini presenti in azienda;
- aggiornamento della scheda di indagine clinica (modello),
- esecuzione dell'indagine epidemiologica (modello).

SEGNALAZIONE DELL'ESITO POSITIVO DEL TEST RAPIDO IN UN ANIMALE SOTTOPOSTO A MACELLAZIONE REGOLARE O DIFFERITA

Il Veterinario responsabile del macello deve:

- disporre il sequestro cautelativo della carcassa positiva e di tutte le altre parti dell'animale;
- provvedere al sequestro cautelativo di tutte le carcasse e di tutte le altre parti ancora presenti nel macello dei bovini provenienti dallo stesso allevamento di origine;
- registrare entro 24 ore il sospetto focolaio nel SIMAN,
- disporre il sequestro della carcassa e delle altre parti del capo macellato immediatamente prima del capo positivo e dei due macellati successivamente ad esso;
- segnalare il sospetto ai Servizi veterinari delle ASREM competenti per i controlli sulle ditte destinatarie di carcasse e delle altre parti edibili degli animali provenienti dallo stesso allevamento, affinché siano rintracciate e poste sotto sequestro in attesa delle determinazioni del Ministero della Salute;
- disporre che siano effettuati il lavaggio e la disinfezione straordinaria del locale di macellazione e delle attrezzature con disinfettanti e secondo le procedure indicate dal Centro di Referenza nazionale (modello).

Il Servizio Veterinario dell'ASREM in cui ha sede l'azienda del capo sospetto, in attesa della conferma da parte del CEA adotta le misure di seguito elencate:

- vincolo sanitario dei capi bovini, ovini e caprini presenti in azienda;
- aggiornamento della scheda di indagine clinica (modello),
- esecuzione dell'indagine epidemiologica (modello),

CONFERMA DELLA POSITIVITÀ DA PARTE DEL CEA DI TORINO

A seguito della conferma di positività da parte del CEA di Torino il Servizio Veterinario dell'ASREM competente per l'azienda infetta adotta le seguenti misure:

- mantenimento del provvedimento di sequestro sanitario dei bovini, ovini e caprini presenti in azienda;
- conferma del sospetto focolaio nel SIMAN;
- rintraccio degli animali appartenenti alla coorte del capo risultato positivo per BSE; la coorte è costituita dagli animali nati nei dodici mesi precedenti o successivi alla nascita di un bovino malato, nella mandria in cui detto bovino malato è nato o allevato e che abbiano potuto consumare l'alimento potenzialmente contaminato che il bovino malato ha consumato nel corso dei primi dodici mesi di vita. (Allegato I del Regolamento CE n. 999/2001, punto c);
- rintraccio ed abbattimento degli animali nati dai capi risultati infetti nei due anni precedenti l'insorgere dei sintomi nervosi o l'accertamento della malattia con i test di laboratorio;
- rintraccio e distruzione degli ovuli e degli embrioni degli animali infetti prodotti nel biennio in oggetto;
- rintraccio delle madri degli animali infetti;
- tutti gli animali abbattuti nell'ambito delle misure di cui al presente punto devono essere sottoposti ad esame diagnostico per BSE.

Il Servizio Veterinario dell'ASREM competente per il macello dispone inoltre:

- la distruzione della carcassa risultata positiva e di tutte le altre parti dell'animale precedentemente stoccate;
- la distruzione della carcassa e delle altre parti del capo macellato immediatamente prima del capo positivo e dei due macellati successivamente ad esso;
- il lavaggio e disinfezione delle celle frigorifere nelle quali sono state tenute le carcasse sequestrate.

Le operazioni di rintraccio dei capi da sottoporre a misure restrittive sono condotte in collaborazione con il COVEPI di Teramo.

Qualora gli animali infetti appartengano ad una stalla di sosta, il Servizio Veterinario dell'ASREM competente per territorio dovrà rintracciare l'ultima azienda in cui l'animale ha soggiornato. A tale allevamento saranno applicati i provvedimenti previsti per gli allevamenti infetti.

Gli animali delle specie ovina e caprina che abbiano soggiornato in aziende infette da BSE, condividendo gli stessi fattori di rischio di tipo alimentare dei bovini infetti, devono essere considerati sospetti di infezione ed essere oggetto delle misure previste nel piano specifico previsto per gli ovi-caprini.

CONTROLLI NEGLI ALLEVAMENTI DA RIPRODUZIONE

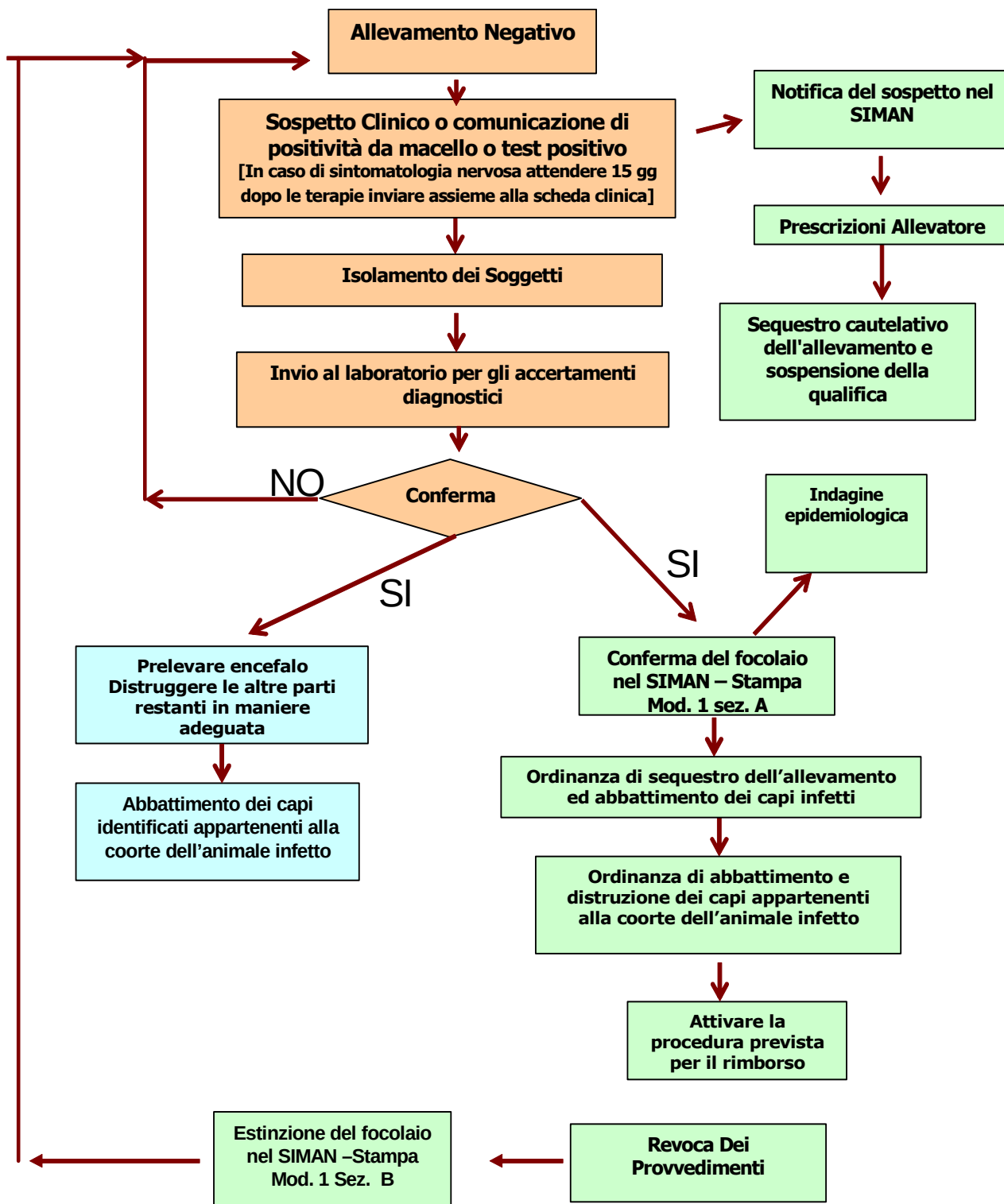
I Servizi Veterinari effettueranno, nel 10% degli allevamenti con almeno un bovino da riproduzione presenti sul territorio di competenza, un'accurata visita ispettiva accompagnata dalla compilazione della scheda relativa (modello).

La movimentazione di bovini da riproduzione di età superiore ai 30 mesi è consentita solo dopo l'esecuzione, con esito favorevole da parte del Veterinario ufficiale, di una visita clinica, estesa a tutto l'effettivo dell'allevamento, finalizzata ad escludere la presenza di sintomi clinici riferibili a BSE.

L'esame clinico, che non comporta alcun onere accessorio per l'allevatore, deve essere effettuato contestualmente all'esecuzione del controllo sierologico per brucellosi e leucosi, che viene eseguito prima della movimentazione degli animali da vita.

ATTIVITÀ DI CONTROLLO PER L'ENCEFALOPATIA SPONGIFORME BOVINA

DIAGRAMMA DI FLUSSO DELLE PROCEDURE OPERATIVE



- Misure amministrative
- Misure sanitarie

SCRAPIE



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Reg. CE n. 999/2001 del 22 maggio 2001
- Reg. CE n. 882/2004 del 29 aprile 2004
- Decreto Ministero della Sanità 8 aprile 1999
- Decreto Ministeriale 7 gennaio 2000
- Decreto Ministeriale 16 ottobre 2003
- Decreto Ministeriale 17 dicembre 2004
- Decreto Ministeriale 30 ottobre 2007
- Nota Ministero della Salute DGSA.20017-P-16/11/2011 del 16 novembre 2011
- Nota Ministero della Salute DGSA.F III.333 del 10 gennaio 2012

8. PIANO DI SORVEGLIANZA PER LA SCRAPIE

OBIETTIVI

1. Ridurre il rischio di esposizione della malattia per gli animali e l'esposizione eventuale per l'uomo;
2. ridurre la diffusività del virus nell'ambiente.

ARTICOLAZIONE DEL SISTEMA DI SORVEGLIANZA

Il Reg. CE n. 727/2007 prevede l'esecuzione in Italia di 40.000 campioni sugli ovini e 40.000 sui caprini da prelevare sugli animali regolarmente macellati e morti.

L'allegato III del Regolamento CE n. 999/2001 individua un target annuale di campioni da prelevare su ovini e caprini di età superiore a 18 mesi, regolarmente macellati o morti.

Il campionamento dovrà svolgersi in conformità alla nota DGSA 20017-P-16/11/2011 del 16 novembre 2011.

I prelievi dovranno essere svolti durante tutto l'anno.

I campioni prelevati al macello, eseguiti secondo criteri di casualità e in relazione alla provenienza della partita vanno inseriti nell'anagrafe ovi-caprina alla sezione "controlli".

CAMPIONAMENTI

MORTI IN AZIENDA

OVINI: 1,1% degli animali morti in azienda;

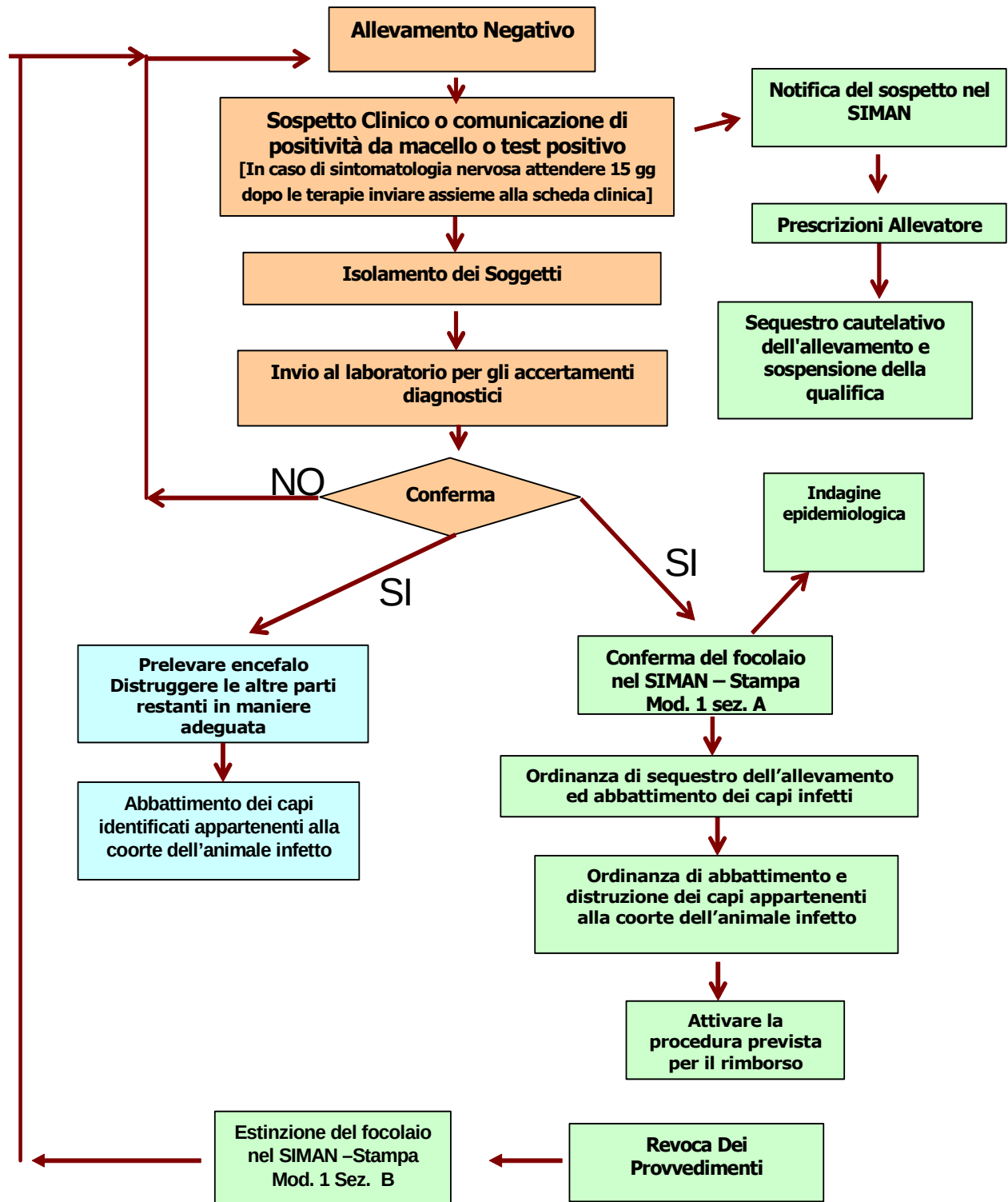
CAPRINI: 0,7% degli animali morti in azienda;

AL MACELLO

OVINI: 0,75% dei capi macellati di età superiore a 18 mesi;

CAPRINI: 0,3% dei capi macellati di età superiore a 18 mesi.

PIANO DI SORVEGLIANZA PER LA SCRAPIE
DIAGRAMMA DI FLUSSO DELLE PROCEDURE OPERATIVE



Misure amministrative
 Misure sanitarie

Criteri per l'individuazione degli stabilimenti per la macellazione di animali infetti

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Reg. CE n. 854/2004 del 29 aprile 2004
- Reg. CE n. 1266 del 26 ottobre 2007
- D.M. 15 dicembre 1995, n. 592
- Circolare Regionale n. 2011/01/prevsa

9. CRITERI E PROCEDURE PER L'AUTORIZZAZIONE DEGLI STABILIMENTI DI MACELLAZIONE E LA MOVIMENTAZIONE AI FINI DELLA MACELLAZIONE DI ANIMALI INFETTI DA BRUCELLOSI, TUBERCOLOSI, LEUCOSI, BSE/SCRAPIE, BLUE TONGUE, O PROVENIENTI DA ALLEVAMENTI O ZONE INFETTE PER LE STESSE MALATTIE

1. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I titolari di impianti di macellazione che intendono macellare animali infetti da Brucellosi, Tubercolosi e Leucosi provenienti da campagne di eradicazione (Profilassi di Stato), BSE/Scrapie, devono produrre specifica richiesta al servizio Veterinario ASREM di Igiene degli alimenti di origine animale, che provvederà a verificare e certificare i requisiti riportati al Punto 3 seguente. Il Servizio ASReM, previa verifica dei requisiti, anche mediante sopralluogo, può rilasciare l'autorizzazione, che provvede a comunicare alla Regione. Il Servizio regionale iscrive gli stabilimenti autorizzati in uno specifico elenco.

Tali autorizzazioni hanno validità fintanto che continuano a persistere i pertinenti requisiti che hanno comportato il rilascio dell'autorizzazione e possono in qualunque momento essere revocate dal competente Servizio Veterinario ASReM in presenza di condizioni che, a proprio giudizio, possono compromettere e la sicurezza alimentare delle carni e la salute degli operatori dell'opificio

Per quanto riguarda la Blue tongue, sia per animali provenienti da focolai che da zone soggette a restrizione per Blue Tongue (secondo i criteri previsti dall'allegato IV del Reg. CE n. 1266/2007 e nelle relative note tecniche di applicazione del Ministero della Salute), l'autorizzazione viene rilasciata dalla Regione. I titolari degli impianti di macellazione interessati, inoltrano l'istanza alla Regione – Servizio di prevenzione, Veterinaria e Sicurezza alimentare, per il tramite del Servizio veterinario ASReM di Igiene degli alimenti di origine animale, che esprime il proprio parere e corredata anche del parere di competenza del Servizio di Sanità Animale. In particolare, il Servizio di Sanità animale esprime parere riguardo all'attività di sorveglianza per la Blue Tongue nell'unità geografica di riferimento in cui è ubicato il macello, al fine di diminuire il rischio di diffusione della malattia.

La Regione, a seguito di accurata valutazione, può rilasciare l'autorizzazione da comunicare successivamente al Ministero della Salute, che implementerà con tali informazioni il sistema BT-Net così come previsto dal Reg. CE n. 1266/2007, all'art. 8, comma 3, paragrafo 5. Tale autorizzazione ha validità annuale e, vista anche la nota n. 19523 del 9 novembre 2011 del Ministero della Salute – DGSAeFV, Uff. III, va rinnovata previa esplicita richiesta del titolare dello stabilimento inoltrata almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza, pena decadenza della stessa autorizzazione, e previa ulteriore verifica dei requisiti necessari previsti da parte del Servizio veterinario competente.

2. REQUISITI

Il Servizio Veterinario ASReM di Igiene degli alimenti di origine animale, a seguito di sopralluogo, autorizza o esprime il proprio parere sulla base dei seguenti requisiti e condizioni:

1. riconoscimento dello stabilimento di macellazione ai sensi dei Regolamenti CE n. 852 e 853/2004;
2. non avere usufruito della deroga permanente prevista dall'intesa Stato-Regioni, rep. 115/CSR del 31 maggio 2007 e recepito con DGR del 28 gennaio 2008, n. 57, per stabilimenti *“di ridotta capacità produttiva”*;
3. essere in possesso di concimaia;
4. presenza di platea, per la pulizia e disinfezione dei mezzi di trasporto degli animali infetti, impermeabile, con canalizzazione delle acque di lavaggio verso un apposito impianto di trattamento ovvero separata cisterna;
5. un sistema in grado di fornire acqua a 85° C (es. idropulitrice);
6. implementazione del piano HACCP con la previsione di apposita procedura, validata dal servizio Veterinario, con l'obiettivo di minimizzare la contaminazione di altri animali, delle carni di altri animali e garantire la sicurezza degli addetti.

Si ribadisce che, ai fini delle presenti disposizioni, dovranno essere privilegiati i mattatoi riconosciuti che non hanno usufruito della deroga di cui al sopra citato punto 2, e che solo in via eccezionale, ove **non** siano presenti tali mattatoi, ma solo mattatoi riconosciuti che hanno usufruito della deroga e che, per dimensioni, strutture ed attrezzature abbiano **tutti** i pertinenti requisiti per il riconoscimento così come contemplati nei Regg. CE n. 852 e n. 853/2004, possono, a giudizio del Servizio Veterinario ASReM, produrre domanda.

3. CONDIZIONI/PROCEDURE DA ADOTTARE PER GLI ANIMALI INFETTI O PROVENIENTI DA ALLEVAMENTI INFETTI

Si richiamano di seguito le procedure per il trasporto e la gestione degli animali da abbattere nei casi in questione.

3.1. PROCEDURE GENERALI

- Gli animali devono essere condotti al macello sotto vincolo sanitario e previa intesa tra i servizi veterinari interessati, ovvero dopo avere acquisito il parere preventivo favorevole del competente Servizio regionale e, in caso di macellazione fuori regione, del parere favorevole del Ministero;
- Gli animali infetti, condotti al macello, devono essere macellati separatamente dagli altri animali, possibilmente alla fine della giornata di macellazione, ovvero dedicare un'apposita seduta in giorni diversi dal normale orario di macellazione;
- Gli animali andranno macellati immediatamente e senza indugio dopo l'arrivo al macello a meno che il veterinario ufficiale ne consenta la macellazione differita in caso di effettiva e documentata necessità;
- I visceri, le mammelle ed il sangue degli animali infetti vanno avviati alla distruzione ai sensi del Reg. CE n. 1069/2009;
- Dopo la macellazione i locali e le attrezzature dovranno essere adeguatamente lavate e disinfettate;
- Va prevista una specifica formazione del personale, che dovrà essere verificata dal competente Servizio veterinario.

3.2. BRUCELLOSI – TUBERCOLOSI – LEUCOSI

I capi infetti devono essere isolati immediatamente e marcati dal veterinario ufficiale in corrispondenza della parte mediana del margine inferiore dell'orecchio (di norma il destro) con asportazione, a mezzo di apposita tenaglia, di un lembo di padiglione auricolare a forma di **T**.

L'abbattimento dei capi risultati positivi, che devono essere macellati sotto vincolo sanitario presso gli impianti come sopra individuati, deve avvenire non oltre trenta giorni dalla notifica ufficiale al proprietario o al detentore.

All'atto della macellazione o dell'abbattimento degli animali va effettuato il prelievo degli organi e la ricerca attraverso opportune indagini di laboratorio dell'agente eziologico.

3.3. BSE – SCRAPIE

Gli animali sospetti vanno rapidamente abbattuti in un macello posto sul territorio provinciale, se possibile, o regionale. L'invio del capo va comunicato al Veterinario responsabile del macello e, se in altra ASL, ai Servizi Veterinari di destinazione. Il capo deve essere accompagnato da Mod. 4 riportante la dicitura **“ANIMALE SOSPETTO DI BSE”**;

il veterinario responsabile del macello provvede affinché gli animali sospetti siano mantenuti e macellati separati dagli altri e che le loro carcasse, e tutte le altre parti (sangue, visceri, pelle etc.) restino sotto sequestro in attesa dell'esito delle analisi o siano inviate come MSR (materiale a rischio specifico). Inoltre comunica l'avvenuta macellazione dell'animale al Servizio veterinario competente per la zona di provenienza del capo;

il veterinario responsabile del macello effettua i prelievi dell'encefalo in toto, midollo spinale, valvola ileo-cecale, 2 campioni di sangue, di cui uno con Eparina ed uno con EDTA, e li invia al laboratorio

BSE dell'Istituto Zooprofilattico con il relativo verbale, redatto utilizzando il modello "*Scheda clinica per sospetto clinico al macello*" riportato in allegato alla DGR n. 15/2011;

se l'animale sospetto muore in allevamento o deve essere sottoposto a "macellazione d'urgenza", il veterinario ufficiale ASReM effettua immediatamente il prelievo di tutto l'encefalo e lo invia al laboratorio BSE dell'Istituto Zooprofilattico; nel caso di impossibilità di prelievo dell'encefalo, si dovrà inviare al laboratorio l'intera testa dell'animale.

3.4. BLUE TONGUE

Le procedure gestionali da attivare per poter autorizzare gli impianti di macellazione devono, tra l'altro, prevedere:

- L'arrivo degli animali al macello nelle ore diurne in tempo per essere macellati in giornata; qualora gli animali dovessero soggiornare presso il macello nelle ore notturne, lo stesso impianto deve essere dotato di una struttura a prova di insetti vettori, atta a contenere gli animali. La macellazione deve comunque avvenire entro 48 ore dall'arrivo al macello;
- Relativamente all'attività di sorveglianza per la Blue Tongue, nell'unità geografica di riferimento in cui è ubicato il macello il Servizio di Sanità animale dovrà, eventualmente, ove possibile, ridistribuire i prelievi previsti sugli animali sentinella in modo tale che vi siano aziende sentinella nel raggio di 4 Km dallo stesso impianto, informandone la Regione e l'Istituto Zooprofilattico per l'aggiornamento dei dati in BT-Net. In ogni caso dovrà essere garantita la sorveglianza epidemiologica nei confronti della malattia.

4. MACELLAZIONE FUORI REGIONE DI ANIMALI PROVENIENTI DA FOCOLAI O ZONE INFETTE

La macellazione dei bovini fuori regione viene concessa esclusivamente nel caso in cui sul territorio regionale non siano disponibili stabilimenti autorizzati in grado di garantire una macellazione in tempi rapidi con conseguente rapida estinzione del focolaio.

In particolare, il Decreto del 15 dicembre 1995, n. 592 "Regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini", all'art. 8 (Provvedimenti per gli animali infetti), comma 3, cita testualmente: "*l'invio al macello dei bovini infetti deve avvenire sotto vincolo sanitario presso impianti della provincia ove ha sede il focolaio o nei macelli di altra provincia della stessa regione su autorizzazione del servizio veterinario della unità sanitaria locale competente, qualora sia dimostrata l'impossibilità di procedere alla macellazione nella provincia di origine del focolaio o per problemi legati alla commercializzazione delle carni. Nei predetti impianti la macellazione deve avvenire in modo tale da garantire la sicurezza degli addetti alle operazioni i quali devono essere preventivamente informati*".

Per autorizzare la macellazione fuori regione, il Servizio Veterinario ASREM inoltra formale richiesta alla Regione Molise – Direzione generale per la Salute, Servizio di Prevenzione, Veterinaria e Sicurezza Alimentare, e, per suo tramite, al Servizio Veterinario della Regione e a quello della ASL competenti per il mattatoio che riceve gli animali, e al Ministero della Salute – Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario – Ufficio II, utilizzando l'allegato **A** alla presente circolare, che esprime il proprio relativo parere.

Il Servizio Veterinario ASReM si impegna a garantire l'invio dei capi in vincolo sanitario su autocarro piombato. Il veterinario Ufficiale responsabile dell'allevamento sede del focolaio avrà cura di verificare l'identità dei singoli animali nella banca dati nazionale e, in allevamento, l'identità degli animali contestualmente al carico sull'automezzo e si impegna inoltre ad inoltrare, entro 15 giorni dall'invio dei capi verso il mattatoio, alla Regione ed all'Ufficio II della Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario, l'ordinanza di abbattimento dei capi positivi o negativi (nel caso di abbattimento totale), la copia del modello 4 per l'invio degli animali al mattatoio e la scheda rilevamento dati (indagine epidemiologica) relativa al focolaio, redatta sulla base del modello trasmesso alle Regioni dal Ministero della Salute in data 26 Marzo 2003, con nota prot. n. 608/BRTBLB/ERAD/1067.

WEST NILE DISEASE



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Circolare del Ministero della Salute del 18 settembre 2002
- Circolare del Ministero della Salute n. 3 dell'8 maggio 2003
- D.M. del 29 novembre 2007
- Nota Ministero della Salute 18 settembre 2008
- Nota Ministero della Salute 26 settembre 2008
- Nota Ministero della Salute 6 Marzo 2009
- Nota Ministero della Salute 18 Giugno 2009
- Nota Ministero della Salute 24 Luglio 2009
- Nota Ministero della Salute 3 Luglio 2009
- Decreto Dirigenziale 15 settembre 2009 "Procedure operative di intervento e flussi informativi nell'ambito del Piano di sorveglianza nazionale per l'Encefalomyelitis di tipo West Nile (WNE)"
- Circolare del Ministero della Salute – 21 luglio 2010
- Circolare del Ministero della Salute n. 12922 – 12 giugno 2012
- Piano di sorveglianza anno 2012 – Provvedimento del 13 luglio 2012

10. PIANO DI SORVEGLIANZA NAZIONALE PER L'ENCEFALOMIELE DI TIPO WEST NILE (WEST NILE DISEASE)

OBIETTIVI

1. A livello nazionale individuare precocemente la circolazione del virus della West Nile;
2. verificare la circolazione virale nelle popolazioni di equidi presenti sul territorio per poter individuare precocemente il passaggio del virus dagli uccelli ai mammiferi;
3. identificare il periodo a rischio per la trasmissione vettoriale.

ARTICOLAZIONE DEL SISTEMA DI SORVEGLIANZA

Sorveglianza su uccelli stanziali di specie "sinantropiche", in caso di mancato raggiungimento del 50% delle attività previste, è possibile, in alternativa, attuare la sorveglianza su allevamenti avicoli rurali o all'aperto o tramite il posizionamento di gruppi di polli sentinella.

Sorveglianza negli equidi (sierologica e clinica).

Sorveglianza entomologica.

Sorveglianza sulla mortalità negli uccelli selvatici.

Sorveglianza dell'avifauna selvatica di specie migratorie.

Il territorio nazionale è stato suddiviso in tre aree geografiche:

- a) area con circolazione virale (ACV).
- b) area di sorveglianza esterna (AE) alla ACV, estesa per un raggio di 20 km intorno ai casi verificatisi nelle zone più esterne dell'ACV. **Il Molise è stato incluso nell'A.E.**, precedentemente incluso in ACV e non interessato dalla circolazione virale nel corso dei due anni precedenti;
- c) resto del territorio nazionale: aree a rischio.

Il dettaglio delle aree con circolazione virale (ACV), delle aree di sorveglianza esterna (AE) e delle aree a rischio (AR) è riportato nell'aggiornamento delle aree geografiche di sorveglianza West Nile Disease 2013 di cui al Provvedimento 13 luglio 2012 del Ministero della Salute (tale aggiornamento è consultabile nel sito www.izs.it).

SORVEGLIANZA NELL'AREA DI SORVEGLIANZA ESTERNA

Sorveglianza su uccelli stanziali appartenenti a specie bersaglio

Per specie bersaglio si intende quel gruppo di specie recettive al virus che, dal punto di vista gestionale, sono sottoposte a controlli di popolazione in larga parte del loro areale di distribuzione. La sorveglianza ornitologica nelle AE è obbligatoria.

Appartengono alle specie bersaglio:

Gazza (*Pica pica*),

Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*),

Ghiandaia (*Garrulus glandarius*).

Tali specie dovranno essere sottoposte a campionamento. A tal fine le Autorità Competenti (Province, Enti Parchi ecc.) potranno chiedere all'Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale (ISPRA) l'approvazione di specifici piani di cattura qualora non previsti dalle normali attività di gestione

delle specie. Dovranno essere campionati almeno 100 esemplari per unità geografica di riferimento durante il periodo Marzo-Novembre.

L'IZS competente invia idonei campioni di organo (cuore, cervello, rene e milza) al Centro di Referenza Nazionale per le Malattie Esotiche (CESME) per la diagnosi di WND. Per ogni specie prelevata dovrà essere compilata una scheda W02 di accompagnamento. In aggiunta agli organi sopra menzionati è possibile inviare al CESME campioni di sangue/siero prelevati da tali specie di uccelli.

Per ogni specie prelevata dovrà essere compilata una scheda W02 di accompagnamento.

Nelle aree dove tale tipo di sorveglianza non può essere attivata o si prevede che non raggiunga almeno il 50% dei controlli previsti, occorre effettuare le attività sotto elencate (“Sorveglianza in allevamenti avicoli rurali e all’aperto” oppure “Sorveglianza attraverso il posizionamento di gruppi di animali sentinella”).

Sorveglianza in allevamenti avicoli rurali e all’aperto

Tale tipo di sorveglianza consiste nel prelievo, nel periodo marzo–novembre, di un campione rappresentativo di allevamenti avicoli rurali o all’aperto, inclusi gli allevamenti di selvaggina da penna.

Nella scelta delle aziende da campionare verranno privilegiati gli allevamenti in possesso delle seguenti caratteristiche: prossimità ad aree umide o comunque dove si registra un’elevata concentrazione di avifauna selvatica, sia stanziale che di passo, allevamenti all’aperto, allevamenti di selvaggina, aziende faunistico-venatorie e agri-faunistiche.

Sulla base del numero delle aziende presenti nel territorio incluso nell’AE di ciascuna provincia, il numero di allevamenti da campionare è riportato in **Tabella 1**. All’interno di ciascuno allevamento verranno sottoposti a prelievo un numero di animali di età inferiore ai 6 mesi, come riportato in **Tabella 2**. I prelievi possono essere effettuati contestualmente a quelli del piano di monitoraggio dell’influenza aviaria.

I campioni prelevati (max in 60 aziende x 28 capi x Provincia) devono essere inviati al CESME accompagnati dalla scheda W01 già pre-compilata nella parte anagrafica. I polli campionati devono essere identificati singolarmente al momento del prelievo al fine di rendere possibile, in caso di positività sierologica/virologica, l’abbattimento dei capi positivi per ulteriori accertamenti diagnostici. Gli anelli per l’identificazione singola degli uccelli possono essere richiesti al CESME.

Gli operatori, devono prelevare per ciascun animale 2 campioni di sangue da porre in 2 provette: una senza anticoagulante e una con EDTA (non usare l’eparina come anticoagulante perché interferisce con la PCR) (minimo 2 ml di sangue per provetta da conservare a temperatura di +4 °C).

Sorveglianza attraverso il posizionamento di gruppi di animali sentinella

Quattro siti di sorveglianza selezionati per unità geografica di riferimento, con almeno 30 esemplari ciascuno (polli o galline a fine carriera) devono essere esaminati (prelievo di campioni di sangue) dal 15 marzo al 30 ottobre. Ciascun gruppo è suddiviso in 2 sottogruppi di 15 esemplari. La frequenza di campionamento prevede prelievi di sangue da effettuare ogni 15 giorni alternativamente sui due sottogruppi.

E’ preferibile, ove possibile, posizionare le sentinelle all’interno di aziende zootecniche operanti nell’area di studio e poste preferibilmente entro circa 800 m dalle aree di concentrazione dell’avifauna e/o di zone umide (raccolte d’acqua dolce o salmastra di qualunque tipo).

Le sentinelle al primo prelievo devono risultare negative nei confronti del virus della WND.

Gli operatori devono prelevare per ciascun animale 2 campioni di sangue da porre in 2 provette: una senza anticoagulante e una con EDTA (minimo 2 ml di sangue per provetta da conservare a temperatura di +4 °C).

I campioni di sangue devono essere inviati al CESME mediante scheda W01 pre-compilata nella parte anagrafica.

Sorveglianza negli equidi

Dovranno essere campionati almeno 60 capi ogni 400 km² (utilizzando la ripartizione territoriale in celle utilizzata per la sorveglianza della Blue Tongue). Tali prelievi potranno essere fatti anche in concomitanza con prelievi eseguiti per altri motivi (Anemia Infettiva equina, Morbo coitale maligno), volti ad evidenziare fenomeni precoci d'infezione (evidenza sierologica di anticorpi precoci [IgM] verso il virus della WND).

Tali campioni dovranno essere inviati al CESME, per le opportune indagini, accompagnati dalla scheda W03 pre-compilata nella parte anagrafica scegliendo Motivo del prelievo [6]: «controllo a campione».

In caso di positività verranno eseguite le attività riportate nel capitolo dedicato. Per le definizioni di sospetto e di conferma si rimanda all'art. 1 dell'O.M. 4 agosto 2011 e successive modifiche.

Per quanto riguarda la sorveglianza clinica su casi sospetti di encefalite si rimanda a quanto riportato nel capitolo dedicato.

Sorveglianza entomologica

Allo scopo di rilevare precocemente il virus nelle specie di zanzare, qualora si verificasse la circolazione del virus in tali zone, di definire la composizione della fauna culicidica, il ruolo delle specie vettori e l'overwintering devono essere eseguite catture entomologiche in 2 aziende per ciascuna unità geografica di riferimento, in cui sia attiva la sorveglianza sierologica sugli equini.

Per ciascuna azienda vengono installate:

- 1 trappola di tipo CO₂-CDC;
- 1 trappola del tipo BG sentinel.

Contestualmente alle catture eseguite con le trappole, devono essere effettuate in ogni azienda catture di zanzare adulte tramite aspirazione nei ricoveri degli animali.

Le catture vengono effettuate una volta al mese nel corso di tutto l'anno.

La BG sentinel deve essere attiva per due giorni e due notti consecutive e le catture sono ritirate al termine delle due giornate. La CO₂-CDC deve essere attiva per due notti (dal crepuscolo alla mattina successiva) di seguito e le catture sono ritirate al termine di ogni notte di cattura.

I campioni devono essere inviati, accompagnati dalla scheda W05 pre-compilata nella parte anagrafica qualora si tratti di aziende zootecniche, scegliendo come Motivo del prelievo [1]: «cattura da piano». al CESME.

Sorveglianza clinica negli equidi

Tutti i casi di sintomatologia nervosa negli equidi devono essere notificati e sottoposti ad indagini approfondite per escludere o confermare la WND.

Sintomi tipici della malattia negli equidi sono i seguenti:

movimenti in circolo,

debolezza arti posteriori,

incapacità a mantenere la stazione quadrupedale,

paralisi/paresi agli arti,

fascicolazioni muscolari,

deficit propriocettivi,

cecità,

ptosi labbro inferiore o paresi/paralisi dei muscoli labiali o facciali,
digrignamento dei denti.

Nel caso di sospetta sintomatologia neurologica in equidi, il servizio veterinario dell'ASREM competente per territorio provvede a darne immediata comunicazione alla Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario ed al servizio veterinario della Regione. Il servizio veterinario dell'ASREM provvede altresì ad informare l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e Molise e il CESME, e ad eseguire prelievi di sangue sugli equidi che manifestano sintomatologia clinica riferibile a WND. Per ciascun animale devono essere prelevati due campioni di sangue da porre in due provette: una senza anticoagulante ed una con EDTA (almeno 8 ml di sangue per provetta da conservare a temperatura di +4 °C).

I campioni di sangue devono essere inviati all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale con la relativa scheda W03 per il successivo inoltro al CESME scegliendo come Motivo del prelievo : «equidi con sintomi clinici».

Qualora il sospetto riguardi animali deceduti o soppressi in seguito a sindrome neurologica, il servizio veterinario dell'ASREM competente per territorio, in collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e Molise effettua l'esame anatomico-patologico ed il prelievo del cervello e del midollo spinale, del cuore e della milza che devono essere inviati immediatamente al CESME in quantità idonea, perfettamente confezionati e conservati, accompagnati dalla scheda

W03 - Motivo del prelievo : «controllo su equidi deceduti/abbattuti» - debitamente compilata.

In caso di positività confermata dagli esami di laboratorio eseguiti dal CESME, il servizio veterinario dell'ASREM provvederà ad eseguire prelievi di sangue sugli equidi presenti in azienda con una numerosità campionaria riportata nella **Tabella 2**. I campioni di sangue sono inviati all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di competenza con la relativa scheda W03 - scegliendo come Motivo del prelievo [4] : «controllo su equidi presenti nella stessa azienda in cui si trova il caso confermato» - per il successivo inoltro al CESME.

Sorveglianza sulla mortalità negli uccelli selvatici

La sorveglianza passiva sull'avifauna selvatica dovrà essere intensificata durante il periodo di attività degli insetti vettori. Ogni individuo trovato morto ed appartenente alle specie: Merlo (*Turdus merula*), Storno (*Sturnus vulgaris*), Taccola (*Corvus monedula*), Gazza (*Pica pica*), Ghiandaia (*Garrulus glandarius*), Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*) e Tortora dal collare orientale (*Streptopelia decaocto*) dovrà essere obbligatoriamente raccolto e inviato all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e Molise che, una volta effettuato l'esame anatomico-patologico, invia i campioni di organo (cuore, cervello, rene e milza) al CESME per la ricerca del virus. I campioni devono essere inviati secondo le raccomandazioni indicate nella Circolare n. 3 dell'8 maggio 2003 e accompagnati dalle scheda W02 debitamente compilata. Per ogni specie di uccello prelevata va compilata una distinta scheda W02 di accompagnamento

Analogamente si dovrà procedere in tutti gli episodi di mortalità anomala o di aumento dell'incidenza della mortalità nell'avifauna selvatica, segnalati per ogni altra specie nelle aree di presenza e durante il periodo di attività dei vettori

MISURE DA ADOTTARE IN CASO DI POSITIVITÀ NELLE AREE ESTERNE

Positività in allevamenti avicoli rurali e all'aperto o attraverso il posizionamento di gruppi di animali sentinella

In caso di positività confermate il servizio veterinario dell'ASREM provvede ad abbattere gli animali positivi ed ad inviarli, accompagnati dalla scheda W01, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e Molise. Quest'ultimo, eseguiti gli esami anatomico-patologici su tutti i soggetti, preleva su tutti gli animali campioni di rene, cuore, milza e cervello e li invia al CESME, contestualmente a copia della scheda W01 pre-compilata.

Inoltre, se gli esami virologici o di ricerca del genoma virale (PCR) confermano ulteriormente le positività negli organi, il servizio veterinario dell'ASReM competente per territorio provvede a:

- effettuare catture esaustive dei culicidi presenti nell'azienda
- sottoporre a prelievo di sangue e siero un numero rappresentativo degli animali presenti nell'azienda avicola
- sottoporre a prelievo un campione di equidi presenti nel raggio di 4 km dall'allevamento avicolo o gruppo di animali sentinella con esiti positivi.

Il campione di animali da prelevare è calcolato sulla base della **Tabella 2**. I campioni di sangue sono inviati all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di competenza con la relativa scheda W03 - Motivo del prelievo [3]: «controllo a campione su equidi stanziali presenti nelle aziende a 4 Km rispetto al focolaio» - per il successivo inoltro al CESME.

Positività negli equidi

In caso di sieroconversione, di positività diagnostica confermata (IgM e/o SN) o qualora un sospetto clinico sia confermato dagli esami di laboratorio, il servizio veterinario dell'ASReM, ricevuta la comunicazione della conferma di positività, provvede a:

- sottoporre a visita clinica tutti gli equidi presenti in azienda;
- effettuare un prelievo di sangue e siero in tutti gli equidi presenti in azienda ed inviarlo al CESME. I campioni di sangue sono inviati all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di competenza con la relativa scheda W03 - Motivo del prelievo [4]: «controllo su equidi presenti nella stessa azienda in cui si trova il caso confermato» - per il successivo inoltro al CESME;
- effettuare catture esaustive dei culicidi presenti nell'azienda;
- sottoporre a prelievo un campione di equidi presenti nel raggio di 4 km dall'allevamento di equidi con esiti positivi. . Il campione di animali da prelevare è calcolato sulla base della Tabella 2. I campioni di sangue sono inviati all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di competenza con la relativa scheda W03 - Motivo del prelievo [3]: «controllo a campione su equidi stanziali presenti nelle aziende a 4 Km rispetto al focolaio» - per il successivo inoltro al CESME. Positività entomologica o positività nell'avifauna

In caso di positività confermate, il servizio veterinario dell'ASREM competente per territorio provvede a:

- sottoporre a visita clinica tutti gli equidi presenti nel raggio di 4 km dal sito in cui la positività è stata rilevata;
- sottoporre a prelievo un campione di equidi presenti nel raggio di 4 km dal sito in cui la positività è stata rilevata. Il campione di animali da prelevare è calcolato sulla base della Tabella 2. I campioni di sangue sono inviati all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di competenza con la relativa scheda W03 - Motivo del prelievo [3]: «controllo a campione su equidi stanziali presenti nelle aziende a 4 Km rispetto al focolaio» - per il successivo inoltro al CESME.

SOSPETTO DI CIRCOLAZIONE VIRALE

Il sospetto di circolazione virale può essere emesso in seguito a:

- segnalazione negli equidi di sintomatologia clinica riferibile a West Nile Disease;
- riscontro di una sieropositività evidenziata dall'esito positivo dell'ELISA IgG negli equidi e/o nelle specie avicole.

SEGNALAZIONE DI SINTOMATOLOGIA CLINICA COMPATIBILE NEGLI EQUIDI

Segnalazione/attivazione accesso

In caso di segnalazione di sospetto di WND, il Veterinario Ufficiale, o altro personale del Servizio Veterinario dell'ASReM, registra immediatamente le seguenti informazioni:

-
- data e ora della segnalazione;
 - nome, cognome e qualifica di chi ha fatto la comunicazione (veterinario ASREM, veterinario aziendale, veterinario libero professionista, allevatore, commerciante, ecc.);
 - nome dell'allevatore, codice azienda, indirizzo e numero telefonico, ecc.;
 - ubicazione, tipologia, specie animali presenti e consistenza dell'allevamento;
 - sintomi rilevati ed eventuali morti;
 - possibile imminente movimentazione di animali;
 - eventuale utilizzo in allevamento di insetticidi.

Il Veterinario Ufficiale, in caso di sospetto segnalato da altri o evidenziato in prima persona durante lo svolgimento dei compiti d'istituto, impartisce le prime istruzioni per impedire lo spostamento di animali da e per l'allevamento. Inoltre:

- avvisa il Responsabile del Servizio Veterinario dell'ASReM;
- dà immediata comunicazione alla Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario e al Servizio Veterinario della Regione;
- informa l'IZS dell'Abruzzo e Molise e il CESME;
- recupera il kit n. 1 contenente il materiale necessario per il sopralluogo e i documenti amministrativi comprensivi della modulistica necessaria per l'alimentazione del Sistema Informativo Malattie Animali Nazionale (SIMAN), per la West Nile Disease.

Accesso in allevamento

Il Veterinario Ufficiale, si reca immediatamente nell'allevamento.

Il numero delle persone che entrano nell'azienda sospetta deve essere lo stretto indispensabile ed entrare contemporaneamente.

Quando i veterinari giungono in azienda, dovranno:

- parcheggiare la propria autovettura all'esterno dell'azienda o comunque a debita distanza;
- indossare l'abbigliamento monouso in equipaggiamento presente nei kit, avendo cura di riporre nella zona dove è avvenuto il cambio dei vestiti 2 sacchi di plastica capienti, del disinfettante, un paio di guanti in lattice;
- portarsi al seguito il rimanente materiale dei kit 1.

Verifica del sospetto

Il Servizio Veterinario dell'ASREM provvede a:

- verificare la presenza o meno di sintomi riferibili West Nile Disease;
- sottoporre a visita clinica tutti gli animali presenti in azienda;

Qualora il sospetto riguardi animali deceduti o soppressi in seguito a sindrome neurologica, il Servizio Veterinario dell'ASREM in collaborazione con l'IZS dell'Abruzzo e Molise provvede ad effettuare l'esame anatomico-patologico.

Infondatezza del sospetto

Quando, con la visita clinica e gli eventuali esami anatomico-patologici sugli equidi, sia possibile escludere la presenza di West Nile Disease e di qualsiasi malattia denunciabile secondo la legislazione vigente, il Veterinario Ufficiale lascia l'allevamento senza applicare alcuna misura di restrizione.

Fondatezza del sospetto

Quando i sintomi osservati o l'esame anatomico-patologico evidenziano segni riferibili a West Nile Disease, il Veterinario Ufficiale procede a:

- eseguire i prelievi di sangue su tutti i cavalli presenti in azienda e di campioni di organi dagli animali deceduti o soppressi in seguito a sindrome neurologica;

-
- sentito il CESME e in collaborazione con il referente per l'entomologia dell'IZS dell'Abruzzo e Molise, posizionare nell'allevamento una trappola per gli insetti vettori;
 - porre l'azienda sotto sequestro cautelativo con il divieto di spostamento degli animali all'interno dell'allevamento e di movimentazione degli animali delle specie recettive da e per l'allevamento sino , tenendo conto del ruolo dei vettori;
 - effettuare il censimento ufficiale degli animali, con indicazione, per ciascuna specie, del numero di animali già morti, infetti o suscettibili di essere infetti avendo cura di raccogliere le informazioni previste dalla normativa vigente;
 - registrare il sospetto focolaio nel Sistema Informativo Malattie Animali Nazionale (SIMAN), tenendo aggiornata la situazione degli animali presenti, dei casi, morti e distrutti;
 - effettuare un'attenta indagine;
 - censire i luoghi che possono favorire la sopravvivenza del vettore o che possono contenerlo e, in particolare, dei siti propizi alla sua riproduzione;
 - disporre, se ritenuto utile in funzione della situazione riscontrata, il trattamento degli animali con insetticidi autorizzati per gli stessi, nonché il trattamento all'interno e nei dintorni dei fabbricati di stabulazione, in particolar modo nei luoghi ecologicamente propizi all'insediamento di colonie di culicidi;
 - disporre la distruzione, l'eliminazione, l'incenerimento o il sotterramento delle carcasse degli animali morti nell'azienda.

Tutti i campioni inviati all'IZS dell'Abruzzo e Molise o al CESME devono essere accompagnati dalla scheda W03 con l'indicazione del "Motivo del prelievo [1]: «equidi con sintomi clinici» nel caso di sangue e del "Motivo del prelievo [5]: «controllo su equidi deceduti/abbattuti» - nel caso di organi di equidi e dalla scheda W05 nel caso di insetti. Ciascuna scheda deve essere completa di tutte le informazioni richieste.

CONFERMA DELLA CIRCOLAZIONE VIRALE

La conferma di circolazione virale può avvenire in seguito a:

- positività laboratoristica ai test di conferma effettuati dal CESME su campioni di sangue (ELISA IgM, SN, PCR) provenienti da equidi con sintomatologia clinica riferibile a West Nile Disease e/o su campioni di organo (PCR) provenienti da equidi deceduti o soppressi in seguito a sindrome neurologica;
- riscontro di una sieroconversione confermata dal CESME in equidi e/o in specie avicole sentinella. La sieroconversione è confermata quando i campioni di siero, negativi ad un primo prelievo, risultano, ad un secondo prelievo, positivi all'ELISA IgG e alla SN;
- presenza del virus o di materiale genetico del virus in insetti vettori e/o nell'avifauna (PCR).

In ogni caso il servizio veterinario dell'ASREM competente per territorio conferma il sospetto del focolaio registrato nel SIMAN.

In caso di conferma della circolazione virale il CESME ne dà immediata comunicazione alla Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario, ai Servizi Veterinari della Regione e al richiedente.

REVOCA DEL SOSPETTO

Quando gli esami sierologici e virologici escludono la presenza del virus della WND, il Veterinario Ufficiale revoca i provvedimenti di cui al punto "Fondatezza del sospetto". Inoltre il Responsabile del Servizio Veterinario della ASREM provvede a comunicare la revoca del sospetto al Ministero della Salute, al Servizio Veterinario Regionale ed all'IZS competente tramite cancellazione del sospetto focolaio dal SIMAN.

ESTINZIONE DEL FOCOLAIO

Il focolaio risulta estinto quando nell'azienda di equidi non sono segnalati nuovi casi di WND da tre mesi.

CAMPIONI PER GLI ESAMI DI LABORATORIO

Campioni da prelevare in caso di sospetto focolaio

Devono essere prelevati i seguenti campioni:

- a. siero di sangue;
- b. sangue intero;
- c. cervello, midollo spinale, cuore, rene, milza;
- d. carcasse di animali;
- e. insetti.

Modalità di conservazione e invio dei Campioni

Siero di sangue: i campioni devono essere separati dal coagulo, essere raccolti in provette sterili di plastica o di altro materiale infrangibile ed identificati singolarmente. Quantità minima da inviare: 8 ml. I campioni devono essere conservati a 4° C.

Sangue intero: i campioni devono essere prelevati con EDTA e identificati individualmente. Quantità minima da inviare: 8 ml. I campioni devono essere conservati a 4° C.

Cervello, midollo spinale, cuore, rene, milza: i campioni devono essere inviati in contenitori a tenuta stagna, ad una temperatura di 4°-8°C all'IZS dell'Abruzzo e Molise che procederà all'immediato invio al CESME. I campioni inviati oltre le 48 ore devono essere conservati a – 80° C. Si raccomanda di adottare nelle fasi di manipolazione e confezionamento le norme igienico-sanitarie necessarie a evitare la contaminazione del campione e, in caso di rischio biologico, le norme di sicurezza, per evitare possibili e pericolose contaminazioni durante il trasporto e la consegna (Ministero della Salute – Circolare 8 maggio 2003, n. 3).

Carcasse di animali: quando non è possibile effettuare in campo l'esame necroscopico o il prelievo di organi le carcasse sono trasportate in sacchi di plastica ben chiusi o in contenitori a tenuta stagna, ad una temperatura di 4°–8° C, all'IZS dell'Abruzzo e Molise, che procederà alla raccolta dei campioni e all'invio al CESME. I campioni inviati oltre le 48 ore devono essere conservati a – 80°C. In entrambi i casi durante la spedizione va garantita la catena del freddo.

Insetti: i culicidi adulti collezionati devono essere conservati per l'invio a – 80° C o in azoto liquido. In alternativa possono essere storditi con la CO₂ oppure un minuto in congelatore e quindi riposti in provette tipo Falcon, tra due strati di cotone idrofilo non eccessivamente pigiato.

Gli esemplari vanno introdotti in numero non superiore a 10–20 per provetta da 15 ml o 20–30 per provetta da 50 ml. I due strati di cotone dovranno esser posti in maniera tale che i campioni non si muovano durante la spedizione perdendo i caratteri utili all'identificazione, ma senza che i due strati schiaccino i campioni stessi.

I campioni (non conservati a – 80° C o in azoto liquido) dovranno essere inviati a temperatura di + 4° C.

Le larve prelevate dovranno essere poste in alcool al 70% in provette sufficientemente capienti, a chiusura ermetica e dovranno essere conservate per l'invio a temperatura ambiente.

Tutti i campioni per gli esami di laboratorio devono pervenire al CESME entro 48 ore dal prelievo e durante la spedizione va garantita la catena del freddo.

MODALITÀ DI CATTURA DEL CAMPIONE ENTOMOLOGICO

Le trappole che vengono utilizzate per la cattura dei culicidi adulti sono le seguenti:

– CDC light-trap con CO₂:

è composta da un sistema di aspirazione costituito da un tubo cilindrico alla cui sommità è posta una apertura tale da consentire l'entrata alle zanzare. Nella parte opposta del tubo c'è una ventola (per spingere le zanzare dentro la sacca sottostante) azionata da un motorino elettrico a batterie (4 pile torcia).

È utilizzata per catturare esemplari adulti appartenenti a differenti specie di culicidi.

Preferibilmente deve essere posizionata ad 1½ metro di altezza, in prossimità dei ricoveri degli animali presenti in azienda o dove gli stessi stazionano più frequentemente.

La luce rappresenta l'attrattivo per la cattura delle specie notturne, la CO₂ (che può essere aggiunta alla CDC all'interno di un thermos da appendere vicino al sito d'ingresso delle zanzare) può essere utilizzata per le catture notturne in aggiunta alla luce per potenziare il potere attrattivo della trappola.

In questo caso la trappola deve essere attivata per due notti consecutive (dal crepuscolo alla mattina successiva); le catture vengono ritirate al termine di ogni notte (2 raccolte distinte).

La CO₂ può anche essere utilizzata da sola come attrattivo per le catture delle specie diurne. In questo caso va attivata la mattina e disattivata la sera.

– Gravid trap:

è composta da un sistema di aspirazione (tubo cilindrico dotato da una parte di ventola e dalla parte opposta di una retina per la raccolta delle zanzare simile a quello della CDC light-trap) che poggia su un catino al cui interno vi è dell'acqua stagnante utilizzata come attrattivo (miscela composta da: acqua, lievito di birra e fieno, il tutto lasciato a macerare almeno da 1 o 2 giorni prima).

Viene usata per catturare le femmine gravide (soprattutto del genere *Culex*) che, dovendo deporre le uova, si avvicinano all'acqua. In questo modo è possibile collezionare femmine che quasi sicuramente hanno fatto il pasto di sangue (forse infetto).

Preferibilmente deve essere posizionata in zone protette da condizioni ambientali avverse (forte vento, sole diretto o pioggia diretta) e in vicinanza dei ricoveri degli animali. Posizionate nel tardo pomeriggio sono attrattive soprattutto per *Culex* spp., durante le ore mattutine possono anche attrarre altre specie come *Ochlerotatus* spp. e *Aedes* spp.

In questo caso la trappola deve rimanere attiva per due giorni e due notti consecutive; le catture vengono ritirate al termine delle due giornate (1 sola raccolta).

– BG sentinel:

originariamente progettata per catturare la zanzara responsabile della febbre gialla (*Aedes aegypti*), ma efficace anche nei confronti di altre zanzare quali *Aedes albopictus* (zanzara tigre), *Aedes polynesiensis*, *Culex pipiens*, *Culex quinquefasciatus*, *Anopheles* spp., ecc.

Deve essere posizionata a terra e preferibilmente in vicinanza dei ricoveri degli animali.

E' dotata di un sistema di aspirazione e normalmente è usata in combinazione con un attrattivo artificiale che simula il sudore umano (combinazione di acido lattico, ammoniaca e altre sostanze organiche). L'attrattivo viene inserito all'interno della trappola, nell'apposito alloggiamento. La miscela di odori attrattivi che viene emanata si diffonde nell'ambiente attraverso la garza che copre la trappola. Al centro della garza si trova un'apertura che permette di applicare un imbuto nero. In tal modo le zanzare vengono guidate nel sacchetto di cattura situato sotto l'apertura.

La forma ed il colore bianco aumentano notevolmente le sue capacità di cattura.

Inoltre, l'eventuale impiego di CO₂ (anidride carbonica - ghiaccio secco) ne potenzia le capacità di cattura.

In questo caso la trappola deve essere attivata per due giorni e due notti consecutive; le catture vengono ritirate o al termine di ogni notte (quindi 2 raccolte distinte) o al termine dei due giorni (1 unica raccolta).

Catture larvali

La cattura delle forme larvali è effettuata mediante un apposito “pescalarve” standard (in alternativa anche contenitori di plastica o mestoli) montati su manici di lunghezza appropriata per prelevare l'acqua con le larve dal focolaio. In presenza di raccolte d'acqua estese quali stagni, impaludamenti, canali di bonifica, ecc. gli stadi acquatici delle zanzare vanno cercati solamente lungo i bordi erbosi o in pozze isolate dal corso d'acqua principale. Usualmente solo le larve di quarto stadio (cioè quelle di maggiori dimensioni) sono utili per l'identificazione della specie.

Le larve prelevate devono essere poste in alcool etilico al 70% in provette sufficientemente capienti, a chiusura ermetica.

Aspirazioni

Questo metodo è utilizzato per collezionare femmine adulte ingorgate (cioè che hanno fatto il pasto di sangue e che cominciano a digerirlo) all'interno dei siti di riposo (soprattutto lungo le pareti/soffitti di box, di pollai o di ogni tipo di ricovero animale) durante le prime ore della mattina.

Si può utilizzare un aspiratore a bocca o elettrico. L'aspiratore a bocca è costituito essenzialmente da un tubo di plexiglass di ~ 1,5 cm. Ø e di ~ 40 cm. di lunghezza collegato con un tubo flessibile di gomma per l'aspirazione; tra i due viene posto velo di tulle come filtro. Una volta catturate, le zanzare vengono riposte in un bicchiere di carta/plastica chiuso superiormente con del tulle fissato con un elastico e sul cui fondo è stato praticato un foro tale da permettere l'inserimento del tubo dell'aspiratore: il foro poi si può riempire con cotone o carta per impedire la fuga delle zanzare.

In caso di circolazione virale si devono effettuare, il più rapidamente possibile dalla comunicazione della positività, delle «catture esaustive» volte sia a determinare la composizione della fauna Culicidica del posto, sia a ricercare il virus nelle zanzare, per poter identificare le specie responsabili della trasmissione del WNV. Per il raggiungimento di quest'obiettivo si utilizzano le seguenti tipologie cattura:

CDC light-trap con CO₂,

Gravid trap

BG sentinel trap

Aspirazione

Catture larvali

È possibile anche utilizzare altre tipologie di cattura, che vanno concordate con il CESME (ad esempio trappole ad esca come le bird baited traps).

In caso di catture in seguito a positività, le zanzare adulte devono essere uccise preferibilmente a -80°C, o in alternativa stordite/uccise a -20°C per pochi minuti, per evitare di uccidere anche il virus eventualmente presente e compromettere l'isolamento virale. I campioni devono poi essere conservati ed inviati refrigerati (+4°C). I campioni devono essere etichettati (tipo di trappola, luogo e data) e accompagnati dalla scheda W05 con l'indicazione del “Motivo del prelievo [2]: «cattura in seguito a positività» . Va utilizzata una scheda W05 per ogni data di cattura. Per data di cattura si intende la data della mattina in cui si raccolgono gli insetti (es. trappola BG-Sentinel accesa il 1° gennaio, insetti raccolti il 3 gennaio: data cattura 3 gennaio).

REGISTRAZIONE DEI DATI E FLUSSI INFORMATIVI

Tutti i campioni prelevati per la diagnosi di WND vengono analizzati dal CESME.

Allevamenti avicoli / gruppi di animali sentinella delle specie aviarie

Per quanto riguarda gli allevamenti avicoli rurali o all'aperto, questi debbono essere preventivamente registrati presso la BDN, anche per il tramite del Sistema Informativo Veterinario (http://sorveglianza.izs.it/emergenze/west_nile/caricamento_dati.htm).

Per quanto concerne i gruppi di animali sentinella delle specie aviarie, nel caso in cui le sentinelle siano posizionate all'interno di aziende zootecniche, il gruppo verrà identificato dallo stesso codice aziendale attribuito all'azienda zootecnica ospitante e registrato in BDN. In caso contrario il gruppo di sentinelle dovrà comunque essere registrato in BDN come struttura sentinella assegnandogli un codice aziendale.

A ciascun sottogruppo è attribuito un numero progressivo di identificazione, da mantenere fisso per tutta la durata dei controlli. Ogni singolo animale dovrà essere contraddistinto da un numero univoco (per esempio utilizzando un anello da posizionare alla zampa), che sarà utilizzato per tutta la durata del campionamento.

I campioni devono essere accompagnati dalla scheda W01 precompilata per tutti i dati anagrafici ci, che potrà essere stampata dalla BDN anche per il tramite del sistema informativo nazionale.

Sorveglianza su uccelli stanziali appartenenti a specie bersaglio

I campioni prelevati da uccelli appartenenti a specie bersaglio devono essere accompagnati dalla scheda W02 debitamente compilata.

Controlli a campione su sieri di equidi prelevati per altri motivi

Il Servizio Veterinario dell'ASL consegna i campioni di siero, prelevati nell'ambito di altri piani di sorveglianza (Anemia Infettiva, Morbo Coitale Maligno), all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale territorialmente competente che provvede ad inviarli al CESME. I campioni devono essere accompagnati dalla scheda W03 pre-compilata per tutti i dati anagrafici. Tutti i capi prelevati devono essere identificati con codice identificativo il microchip o il passaporto.

Equidi - sorveglianza sindromica (sindromi neurologiche e equidi deceduti o soppressi)

Il Servizio Veterinario dell'AUSL preleva, secondo le modalità descritte nel presente documento, i campioni di siero, sangue e organi nelle aziende equine dove si sono verificati casi riferibili a WND. I campioni devono essere accompagnati dalla scheda W03 e consegnati all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale territorialmente competente che li invia al CESME.

Insetti

Il Servizio Veterinario dell'AUSL preleva i campioni di insetti nelle aziende prescelte. I campioni devono essere accompagnati dalla scheda W05 e consegnati all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale territorialmente competente che li invia al CESME.

COMPOSIZIONE DEL KIT N. 1 – VETERINARIO UFFICIALE (ASREM)

Documenti amministrativi

- scheda anagrafica dell'allevamento
- manuale operativo con modulistica allegata

-
- schede di alimentazione Sistema Informativo Nazionale West Nile Disease disponibili on-line sul sito www.izs.it.

Materiale

- N° 10 tute tivec con cappuccio (XL, XXL)
- N° 10 scarpe tivec con suola pvc
- N° 10 calzari in plastica
- N° 20 mascherine da chirurgo
- N° 5 cuffie copricapo
- N° 1 cf guanti monouso
- N° 1 cf salviette monouso
- N° 5 sacchi in plastica autoclavabili (da 5 Kg)
- N° 5 sacchi per materiale patologico
- N° 100 venojet 10 ml
- N° 100 venojet 10 ml con EDTA
- N° 100 aghi vacutainer
- N° 5 camicie per venojet
- N° 20 siringhe 10 ml (con ago)
- N° 20 siringhe 20 ml (con ago)
- N° 2 penne biro
- N° 1 blocco notes medio a quadretti
- N° 1 cf buste per alimenti
- N° 1 saponette disinfettanti
- N° 5 termometri clinici per grossi animali
- N° 1 torcia
- N° 5 aghi salasso
- lettore microchip
- sedativi
- tanax
- pistola a proiettile captivo
- telefono o radiotrasmittente

Segnaletica

- nastro plastificato bianco e rosso

COMPOSIZIONE DEL KIT N. 2 - VETERINARIO IZS

- N° 2 pinze a manina sterili
- N° 2 pinze dente di topo sterili
- N° 2 pinze anatomiche piatte
- N° 1 coltello
- N° 1 disinfettante per uso esterno
- N° 1 sc. cerotti
- N° 2 camicie per vacutainer
- N° 20 siringhe monouso ml 10
- N° 1 conf. bustine alimenti
- N° 20 sacchetti di plastica autoclavabili grandi
- N° 3 tute monouso
- N° 10 scarpe tyvek con suola pvc
- N° 10 calzari plastica
- N° 5 mascherine
- N° 2 paia soprascarpe
- N° 2 paia guanti in gomma
- N° 1 conf. guanti monouso
- N° 10 sacchi di plastica nera
 - elastici
 - spruzzatore
 - cotone idrofilo
 - forbici
 - sacchetti di plastica autoclavabili piccoli
 - frigorifero portatile
 - borsa termica
 - spillatrice più puntine
 - Provette sterili con tappo a vite e terreno di trasporto (PBS antibiotato)
 - Tamponi sterili

Tabella 1. Numero di allevamenti da sottoporre a prelievo per la ricerca del WNV

N. totale di allevamenti sul territorio	N. di allevamenti da campionare
≤ 34	tutti
35 – 50	35
51 – 80	42
81 – 250	53
≥ 250	60

Tabella 2. Numero di capi da sottoporre a prelievo per la ricerca di WNV

Popolazione ³	N. di capi da prelevare
≤ 10	tutti
11	10
12	11
13 – 14	12
15 – 16	13
17 – 18	14
19 – 20	15
21 – 23	16
24 – 26	17
27 – 30	18
31 – 35	19
36 – 41	20
42 – 48	21
49 – 58	22
59 – 72	23
73 – 93	24
94 – 128	25
129 – 199	26
200 – 418	27
≥ 419	28

MALATTIA VESCICOLARE SUINA



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Decisione della Commissione 2005/779/CE dell'8 novembre 2005
- D.P.R. del 17 maggio 1996, n. 362
- O.M. Salute 26 luglio 2001;
- D.Lvo 146/2001;
- D.M. 28 marzo 2007
- O.M. Salute 12 aprile 2008, "Misure sanitarie di eradicazione della malattia vescicolare del suino e di sorveglianza della peste suina classica"
- O.M. Salute 12 aprile 2008, "Norme concernenti l'identificazione, la registrazione delle aziende, dei capi suini, nonché le relative movimentazioni"
- Circolare esplicativa (Prot: 14121 - 30/06/2008 DGSA/P) dell'O.M. 12 aprile 2008
- Nota di chiarimenti ed indicazioni operative (Prot: 0016479-07/08/2008 DGSA/P) dell'O.M. 12 aprile 2008
- Nota di chiarimenti (Prot: DGSAFV III / 19965/P - 08/10/2008) dell'O.M. 12 aprile 2008
- D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 200;
- D.Lvo n. 53/2004 (benessere animale);
- Nota Direzione Generale prot. DGSA-P n. 758 del 19 gennaio 2011 di proroga dell'applicazione delle misure contenute nell'O.M. 12 aprile 2008 "MVS", compresi gli allegati

11. PIANO DI CONTROLLO DELLA MALATTIA VESCICOLARE DEL SUINO

PREMESSA

La Regione Molise, ai sensi della Decisione della Commissione europea 2005/779/CE, e secondo quanto riportato nell'Allegato I dell'O.M. 12 aprile 2008 "Piano nazionale di eradicazione e sorveglianza della malattia vescicolare e sorveglianza della peste suina classica" rientra nell'elenco delle Regioni italiane accreditate per la malattia vescicolare del suino.

Tuttavia, nel periodo compreso tra il mese di dicembre del 2011 e di aprile del 2012, sono stati registrati 7 focolai, di cui 5 in Provincia di Campobasso e 2 focolai in provincia di Isernia.

Le misure di emergenza messe in atto hanno consentito di estinguere tutti i focolai e di revocare le misure restrittive adottate entro agosto 2012.

A seguito della presenza della malattia sul territorio regionale, in data 17-18 maggio 2012 membri della Task Force MVS hanno effettuato una visita ispettiva con lo scopo di:

- Valutare lo stato di avanzamento delle attività correlate alla riacquisizione dell'accreditamento regionale per MVS;
- Individuare e correggere le principali criticità connesse all'applicazione sul territorio regionale;
- Effettuare un sopralluogo in alcune aziende coinvolte nei focolai di MVS, al fine di valutare le attività di risanamento messe in atto, l'esistenza dei requisiti di biosicurezza previsti dalla normativa vigente (strutturali e gestionali), la corrispondenza con i dati presenti (registri di carico e scarico, Mod. 4, consistenza allevamento, etc.);
- Concordare con il Servizio veterinario regionale ed il Servizio Veterinario dell'Azienda sanitario regionale (ASReM) le eventuali azioni correttive da intraprendere per un più efficace controllo sanitario negli allevamenti suini.

Le proposte operative e le misure concordate con la Task Force MVS sono alla base del presente Piano Regionale redatto in conformità con l'OM 12 aprile 2008 "Piano nazionale di eradicazione e sorveglianza della malattia vescicolare e sorveglianza della peste suina classica" ed ha l'obiettivo di definire procedure per la sorveglianza della Malattia Vescicolare del Suino (MVS) nella Regione Molise per il triennio 2012–2014.

1. OBIETTIVI

Il presente Piano regionale stabilisce le misure sanitarie da applicarsi nei confronti della Malattia Vescicolare del Suino negli allevamenti suinicoli e comunque su tutti gli animali della specie suina.

Le attività sanitarie del presente Piano saranno effettuate dal personale dell'ASREM e sono volte:

- a) al mantenimento dello stato di Regione accreditata per MVS;
- b) alla tutela sanitaria del patrimonio suinicolo regionale;
- c) alla verifica della situazione epidemiologica per MVS;
- d) alla garanzia della sicurezza alimentare nel circuito commerciale.

Ai fini del presente Piano, le aziende da sottoporre a controllo, secondo le modalità di cui al capitolo 6, sono quelle identificate al successivo capitolo 2. Sono altresì soggetti all'attività del presente Piano gli stabilimenti di macellazione e le ditte autorizzate per l'autotrasporto.

2. DEFINIZIONI

Ai fini del presente piano si intende per:

-
- a) **Azienda:** qualsiasi stabilimento agricolo, costruzione o altro luogo, anche all'aria aperta, in cui gli animali sono tenuti, allevati o commercializzati, comprese le stalle di sosta dei commercianti ed i mercati;
- b) **Allevamento:** un animale o l'insieme di più animali della stessa specie e dello stesso proprietario, tenuti in un'azienda;
- c) **Azienda da riproduzione:** l'azienda in cui sono detenuti verri e scrofe destinati alla produzione di suinetti;
- d) **Azienda da riproduzione a ciclo aperto:** azienda in cui sono presenti riproduttori e suini in accrescimento, nati in azienda ovvero provenienti da un'altra azienda e allevati fino alla fine dello svezzamento e/o magronaggio destinati a un'azienda da ingrasso o alla macellazione.
- e) **Azienda da riproduzione a ciclo chiuso:** azienda in cui sono presenti riproduttori e suini in accrescimento, nati in azienda e allevati fino alla fase di ingrasso, destinati esclusivamente alla macellazione.
- f) **Azienda da ingrasso:** azienda in cui sono presenti suini in accrescimento dalla fase dello svezzamento e/o magronaggio fino alla fine del ciclo produttivo, destinati esclusivamente alla macellazione.
- g) **Azienda da ingrasso familiare:** azienda da ingrasso che detiene fino ad un massimo di quattro suini in accrescimento non a scopo commerciale e che non movimentata animali verso altri allevamenti.
- h) **Stalle di sosta:** sono le aziende dei commercianti autorizzate ai sensi dell'articolo n. 17 del DPR n. 320/1954, come specificato all'art. 11 del D.Lgs. n. 196/1999, nelle quali vi sia un regolare avvicendamento degli animali comprati e venduti entro 30 giorni. Secondo quanto previsto dall'allegato I del D.Lgs. n. 200 del 26 ottobre 2010, esse si dividono in stalle di sosta:
- da macello, che movimentano esclusivamente verso il macello;
 - da vita, che movimentano anche verso altri allevamenti (da ingrasso e familiari).
- i) **Aziende con attività assimilabile alle stalle di sosta:** in tali aziende i suini permangono per periodi uguali o superiori ai 30 giorni e sono movimentati non solo verso il mattatoio ma anche verso altre aziende da ingrasso e/o familiari. Le attività negli allevamenti assimilabili alle stalle di sosta devono essere gestite per partita, applicando per ognuna di esse la pratica del tutto pieno/tutto vuoto. Il vuoto sanitario deve essere di almeno due giorni.
- j) **Sistema di allevamento multi-sito:** sistema che prevede un ciclo di produzione integrato e organizzato in 3 siti che costituiscono un'unica filiera produttiva:
- sito 1 (riproduzione),
 - sito 2 (svezzamento/magronaggio),
 - sito 3 (ingrasso).
- Ciascuna filiera dovrà comunicare all'ASReM competente l'elenco dei propri Siti e le successive variazioni.
- k) **Centri di raccolta:** i centri di cui all'art.1, comma 2, del D.lgs. 22 maggio 1999, n 196.
- l) **Vuoto sanitario:** periodo che va dal termine delle operazioni di pulizia e disinfezione all'introduzione di nuovi animali.
- m) **CERVES:** Centro di Referenza Nazionale per le malattie vescicolari con sede a Brescia presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e l'Emilia Romagna.
- n) **Suino singleton reactor:** suino il cui siero produce una reazione aspecifica reagendo positivamente al virus della MVS pur non avendo avuto precedenti contatti con il virus e non avendo dato evidenza alcuna di trasmissione dell'infezione ad altri suini.

o) **BDN**; la Banca Dati Nazionale, di cui al D.lgs. 22 maggio 1999 n. 196.

p) **ICT**: Istituto “G. Caporale” Teramo.

q) **CEREP**: Centro di referenza nazionale per le pesti suine con sede a Perugia presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche.

3. ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO

Il Servizio veterinario ASReM ha l'obbligo di:

- a) georeferenziare e attribuire un codice di identificazione aziendale a tutte le aziende presenti sul territorio, incluse quelle familiari, anche se possiedono un solo capo destinato all'autoconsumo;
- b) registrare in BDN tutte le aziende presenti sul territorio, incluse quelle da autoconsumo, entro cinque giorni lavorativi dall'attribuzione del codice aziendale, specificando anche la qualifica sanitaria secondo quanto previsto dal D.lgs. n.200/2010;
- c) entro il 31 marzo e il 30 settembre di ogni anno, effettuare il censimento nelle aziende, registrando il dato in BDN e segnalando anche le aziende aperte che non hanno animali presenti in stalla.

Ad ogni ingresso in stalla finalizzato ai controlli diagnostici nei confronti della MVS, i Servizi Veterinari di Sanità animale e di Igiene degli Allevamenti devono:

- controllare il registro aziendale e gli identificativi sugli animali prima dell'espletamento delle normali attività con lo scopo di accertare la corrispondenza tra l'effettivo riportato nel registro e la reale consistenza aziendale e di verificarne la congruenza con le movimentazioni delle partite in entrata ed uscita trascritte;
- controllare la presenza e verificare l'aggiornamento del registro delle disinfezioni;
- effettuare i controlli sul benessere animale, almeno due volte all'anno;
- verificare la corretta applicazione nelle aziende delle norme di bio-sicurezza previste dalla normativa vigente, di cui al successivo Paragrafo 3, almeno una volta all'anno;
- assicurarsi che tutti i capi presenti siano identificati ai sensi del D.lgs n. 200/2010; inoltre sui capi prelevati nel corso delle attività di sorveglianza vanno applicate marche auricolari in modo da poter identificare singolarmente ciascun capo, con un codice da riportare sulla scheda di accompagnamento campioni nella sezione “identificazione dei suini campionati in allevamento” (nella colonna identificativo suini).

Le operazioni di prelievo saranno registrate nell'applicativo “SANAN Suini”, attraverso il quale sarà possibile anche produrre tutta la modulistica utile ad accompagnare i campioni per l'inoltro all'ICT. In particolare, il Servizio Veterinario dovrà registrare nell'applicativo “SANAN Suini” le informazioni acquisite in azienda e riportate sulla scheda di accompagnamento campioni al momento del controllo, e precisamente:

Dati relativi alla situazione attuale dell'azienda:

- indirizzo produttivo,
- n. capi presenti,
- n. riproduttori presenti, nel caso di aziende da riproduzione;

Dati relativi al controllo:

- motivo del campionamento,
- tipo di campione,
- data prelievo campioni,
- identificazione dei suini campionati e risultati positivi per uno o più esami diagnostici (matricola del marchio auricolare e categoria),
- esiti degli esami diagnostici per i capi risultati positivi.

3.1. Registrazione delle Stalle di sosta da vita

Per quanto attiene le stalle di sosta da vita, ci si atterrà alla seguente procedura.

Il Servizio Veterinario Regionale, tenuto conto della realtà zootecnica del territorio regionale, può autorizzare le stalle di sosta di suini da vita secondo quanto previsto dal D.lgs n. 200/2010, previo **parere sanitario congiunto positivo** da parte dei Servizi veterinari ASReM di Sanità animale con riguardo alla situazione epidemiologica nei confronti della malattia vescicolare del suino, e di Igiene degli Allevamenti, con riguardo al rispetto dei requisiti per il benessere animale, e sulla base del possesso dei requisiti minimi, previsti dall'O.M. 12/04/2008 "Misure sanitarie di eradicazione della malattia vescicolare del suino e di sorveglianza della peste suina classica", che si riportano di seguito, in assenza dei quali non si procederà al rilascio dell'autorizzazione.

- 1) Essere sottoposti costantemente al controllo del veterinario ufficiale che garantisca il rispetto delle prescrizioni dell'O.M. "Anagrafe";
- 2) Possedere adeguati impianti che consentano di caricare, scaricare ed ospitare opportunamente i suini, di abbeverarli, di nutrirli e di somministrare loro tutte le cure necessarie: tali impianti devono poter essere puliti e disinfettati facilmente;
- 3) Possedere idonei dispositivi per il lavaggio, la pulizia e la disinfezione dei locali;
- 4) Possedere idonei dispositivi per il lavaggio, la pulizia e la disinfezione degli automezzi;
- 5) Possedere disinfettanti di comprovata efficacia nei confronti del virus della malattia vescicolare del suino;
- 6) Possedere adeguate zone di raccolta del foraggio, dei mangimi, dello strame e del letame;
- 7) Possedere un adeguato sistema di raccolta delle acque di scolo;
- 8) Possedere celle frigorifere per gli animali morti o metodo alternativo.

I Responsabili dei Servizi Veterinari ASReM di Sanità animale e di Igiene degli Allevamenti:

- a) Effettuano il sopralluogo nell'azienda interessata, verificando il possesso dei requisiti igienico-strutturali, sanitari e relativi al rispetto del benessere degli animali, nonché la rispondenza delle misure di biosicurezza previste;
- b) trasmettono al Servizio Veterinario Regionale il parere congiunto sulla struttura interessata;
- c) segnalano al Servizio Regionale un veterinario ASReM responsabile della struttura, indicandone le generalità e i recapiti;
- d) segnalano al Servizio Regionale l'eventuale mancato rispetto delle disposizioni sopra riportate o delle disposizioni previste dalle altre normative vigenti ai fini della sospensione o revoca dell'autorizzazione, accertano e segnalano la rimozione delle cause che hanno determinato la sospensione ai fini del ripristino dell'autorizzazione stessa.

Il Servizio Veterinario Regionale:

- a) Acquisisce il parere favorevole congiunto del Responsabile dei Servizi Veterinari ASReM di Sanità animale e di Igiene degli Allevamenti ai fini dell'autorizzazione;
- b) Ne dà comunicazione al Ministero della Salute;
- c) Sospende l'autorizzazione, in caso di segnalazione dell'eventuale mancato rispetto delle disposizioni sopra riportate o delle disposizioni previste dalle altre normative vigenti: l'autorizzazione è ripristinata solo quando i Servizi veterinari ASReM accertano la rimozione delle cause che ne hanno determinato la sospensione;
- d) Revoca l'autorizzazione nel caso vengano segnalate reiterate violazioni al presente provvedimento o ad altre normative veterinarie ovvero qualora la violazione comporti rischi per la salute pubblica o per la sanità animale;
- e) Revoca definitivamente l'autorizzazione alle stalle di sosta da vita che per 2 volte vengono individuate come focolaio primario di malattia vescicolare del suino;
- f) L'autorizzazione ha validità biennale e viene rinnovata previa acquisizione di nuovo parere favorevole di cui al punto a), a seguito di sopralluogo degli stessi Servizi veterinari ASReM.

4. NORME DI BIOSICUREZZA

4.1. Requisiti

A) Allevamenti con attività assimilabile alle stalle da sosta e Stalle di sosta

Tali allevamenti devono garantire il rispetto dei seguenti requisiti minimi strutturali e gestionali:

- ✓ Presenza di cancelli o sbarre che consentano di regolamentare l'accesso di mezzi e persone;
- ✓ Presenza all'ingresso di cartelli ben visibili di divieto di accesso per le persone non autorizzate;
- ✓ Registrazione dell'ingresso di visitatori ed automezzi;
- ✓ Disponibilità di indumenti utilizzati esclusivamente in azienda da parte del personale e di vestiario e calzari monouso per i visitatori (presenti in quantitativi sufficienti);
- ✓ Presenza di una piazzola di disinfezione con apparecchiature fisse a pressione per la disinfezione degli automezzi in ingresso. Qualora l'allevamento non disponga di idoneo impianto di lavaggio e disinfezione, gli automezzi possono essere destinati, previa autorizzazione del Servizio Veterinario, ad un impianto posto nelle immediate vicinanze;
- ✓ Disponibilità in quantità sufficienti di disinfettanti di provata efficacia nei confronti del virus della MVS (es. glutaraldeide ed aldeidi affini);
- ✓ Presenza di modalità operative o strutture che garantiscano che gli scarti vengano caricati esclusivamente all'esterno del perimetro aziendale;
- ✓ Presenza di una cella frigorifera per la conservazione dei morti e di modalità operative o strutture che garantiscano il carico delle carcasse senza che gli automezzi per il loro trasporto entrino nel perimetro aziendale oppure prevedere metodi alternativi di smaltimento;
- ✓ Prima di ogni nuova introduzione, i box o i settori dove vengono immessi i suini devono essere puliti e disinfettati e deve essere rispettato un vuoto sanitario di almeno 2 giorni.

B) Impianti di lavaggio e disinfezione automezzi

Gli impianti di lavaggio e disinfezione degli automezzi adibiti al trasporto dei suini devono essere dotati dei seguenti requisiti minimi strutturali e gestionali:

- attrezzature e spazi idonei a garantire la rimozione, lo stoccaggio e l'eliminazione dello strame;
- attrezzature idonee al lavaggio a pressione dell'automezzo;
- attrezzature idonee alla disinfezione dell'automezzo;
- quantità sufficienti di disinfettanti di provata efficacia nei confronti del virus della MVS (Allegato A);
- strutture per la raccolta e lo stoccaggio delle acque di lavaggio e disinfezione;
- adeguate procedure per l'esecuzione delle operazioni di lavaggio e disinfezione.

C) Impianti di macellazione

Presso gli impianti di macellazione dei suini deve essere garantito il rispetto delle seguenti disposizioni:

- i macelli di suini devono garantire l'accurata pulizia e disinfezione dei locali adibiti alla sosta degli animali prima della macellazione; a tal fine, con cadenza almeno settimanale, devono provvedere allo svuotamento di tali locali mediante macellazione di tutti gli animali ivi presenti;
- qualora il macello non disponga di idoneo impianto di lavaggio e disinfezione, gli automezzi possono essere destinati, previa autorizzazione del Servizio Veterinario, ad un impianto posto nelle immediate vicinanze; in questo caso gli automezzi devono essere sigillati dal Servizio Veterinario del macello e la dichiarazione di avvenuto lavaggio deve essere sottoscritta da un Veterinario Ufficiale;
- i sottoprodotti di origine animale (SOA), devono essere raccolti, conservati e spediti, in base alle Categorie di appartenenza, nel rispetto di quanto previsto dal Reg. CE n.1069/2009;
- verifica che gli scarti siano identificati, oltre che secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 317/96, anche mediante l'apposizione di marca auricolare riportante il "codice aziendale" dell'allevamento da cui sono stati spediti;
- è vietato in ogni caso di allevare suini in strutture annesse ad impianti che effettuano macellazioni conto terzi.

4.2. Piano per la Biosicurezza

Nell'ambito della programmazione annuale delle attività inerenti il presente Piano, il Servizio Veterinario dell'ASReM stila un elenco di aziende che, per le dimensioni, il tipo di attività svolta, la tipologia della struttura, le modalità gestionali, presentano un livello di rischio maggiore, categorizzandole come "Aziende ad alto rischio". L'elenco, aggiornato di anno in anno, va trasmesso al Servizio veterinario regionale entro il 31 dicembre. In tale elenco, vanno in ogni caso inserite le stalle di sosta e le aziende con attività assimilabile alle stalle di sosta.

Queste aziende sono tenute a redigere obbligatoriamente un proprio piano per la biosicurezza che deve essere validato congiuntamente dai Servizi Veterinari di Sanità animale e di Igiene degli allevamenti dell'ASReM. Si precisa, in proposito, che vanno rispettate le norme minime riportate nell'allegato A.

5. RICONOSCIMENTO DELLE AZIENDE

Il Servizio Veterinario dell'ASReM conferisce per la prima volta la qualifica di azienda accreditata per MVS in presenza dei seguenti requisiti:

Azienda da riproduzione:

- regolare adempimento alla normativa sull'anagrafe suina;
- esito negativo di due controlli sierologici effettuati ad un intervallo compreso fra 28 e 40 giorni su un numero di suini sufficiente a rilevare una prevalenza d'infezione del 5% con un livello di confidenza del 95% (Allegato C);
- rispetto dei requisiti di biosicurezza.

Azienda da ingrasso:

- regolare adempimento alla normativa sull'anagrafe suina;
- tutti i suini provengono da aziende accreditate per MVS. Le aziende da ingrasso sono pertanto accreditate per induzione;
- rispetto dei requisiti di biosicurezza.

6. PROGRAMMA DI SORVEGLIANZA DELLA MALATTIA VESCICOLARE DEL SUINO E MODALITÀ DI CAMPIONAMENTO NELLE AZIENDE

Il programma regionale dei controlli per MVS prevede attività di controllo volte alla conferma (mantenimento) dell'accreditamento delle aziende suine. In relazione all'orientamento produttivo delle aziende e del livello di rischio sanitario, i Servizi veterinari ASReM eseguono i controlli di cui al presente piano.

Azienda da riproduzione a ciclo aperto: tutte le aziende da riproduzione a ciclo aperto devono essere sottoposte a controllo sierologico ogni sei mesi. In ciascuna azienda devono essere prelevati campioni per le prove sierologiche su un numero di suini da riproduzione sufficiente a rilevare una prevalenza d'infezione del 10% con un intervallo di confidenza del 95% (Allegato D).

Azienda da riproduzione a ciclo chiuso: tutte le aziende da riproduzione a ciclo chiuso devono essere sottoposte a controllo sierologico annuale, con le stesse modalità di campionamento previste per gli allevamenti da riproduzione a ciclo aperto.

Aziende da ingrasso: in tali aziende, compreso quelle che introducono partite di suini (soccide) con unica destinazione il macello, dovrà essere sottoposto a controllo sierologico semestrale un numero di suini sufficiente a rilevare una prevalenza d'infezione del 5% con un intervallo di confidenza del 95% (Allegato C).

Per il primo anno, in considerazione della loro consistenza in Regione, va controllato un numero di aziende da ingrasso non inferiore a 180. Gli allevamenti da sottoporre a controllo devono essere scelti in base ai seguenti fattori di rischio:

-
1. introduzione di animali da più allevamenti con flussi commerciali non consolidati;
 2. consistenza capi;
 3. provenienza extraregionale;
 4. carenze strutturali e/o gestionali che non garantiscono il rispetto delle misure di biosicurezza durante le fasi di carico/scarico degli animali e/o durante il carico degli animali morti o che non permettono efficaci operazioni di pulizia e disinfezione degli automezzi.

Il numero di aziende da controllare verrà rimodulato di anno in anno in funzione dell'andamento epidemiologico della malattia e della valutazione del rischio.

Il prelievo per la rilevazione dei titoli anticorpali deve essere effettuato dopo almeno 28 giorni dall'introduzione dei capi in azienda.

Aziende da ingrasso familiari: queste aziende non sono sottoposte a controllo.

Sistema di allevamento multi-sito: i siti 1 sono sottoposti a controllo conformemente a quanto previsto per le aziende da riproduzione ciclo aperto, i siti 3 a quanto previsto per le aziende da ingrasso. Nei siti 2, accreditati per induzione, ogni ciclo produttivo è composto da suini in svezzamento/magronaggio uniformi per tipologia, stato sanitario e provenienza, allevati e commercializzati all'interno dello stesso circuito. Pertanto, nel sito 2 non sono previsti controlli in fase ordinaria in quanto rappresenta una fase intermedia del ciclo di allevamento all'interno del sistema multi-sito.

Stalle di sosta e aziende con attività assimilabile alle stalle di sosta: devono essere sottoposte a un controllo sierologico e virologico nei confronti della MVS secondo le seguenti modalità:

- 1) Controllo sierologico mensile dei suini presenti nell'azienda in un numero di soggetti in grado di rilevare una prevalenza della sieropositività $\geq 5\%$ con un intervallo di confidenza del 95% (Allegato C) gli animali da sottoporre a prelievo devono essere selezionati in modo da costituire un campione rappresentativo di tutte le partite presenti in allevamento.
- 2) Controllo virologico mensile su feci ambientali da prelevare in ciascun locale di stabulazione dei suini. Il prelievo dei campioni di feci va effettuato contestualmente a quello del sangue.

7. SINGLETON REACTOR

Il sospetto della presenza di un singleton reactor si ha quando la singola sieropositività è accompagnata da:

- a) assenza di segni clinici di malattia nei capi dell'azienda;
- b) nessun caso precedente di malattia nell'azienda;
- c) assenza di correlazione epidemiologica dell'azienda o del soggetto sieropositivo con un focolaio di MVS o altra azienda sieropositiva.

2. La conferma di singleton reactor si ha in caso di:

- a) assenza di sieroconversione di altri soggetti dell'azienda;
- b) assenza di incremento del titolo anticorpale del capo sieropositivo.

8. MACELLAZIONE DEI SOGGETTI SIEROPOSITIVI

1. I suini sieropositivi devono essere macellati entro il termine massimo di cinque giorni dall'emissione dell'ordinanza di abbattimento, in un macello posto sul territorio regionale.
2. I suini sieropositivi destinati al macello devono essere identificati individualmente.
3. L'invio al macello dei suini sieropositivi deve essere notificato dal Servizio Veterinario ASReM di partenza a quello di destinazione, almeno quarantotto ore prima della partenza. Il certificato di provenienza degli animali (Modello IV) deve riportare, in aggiunta ai codici identificativi degli animali, la dicitura «Suini sieropositivi per MVS».

4. Il Veterinario Ufficiale responsabile del macello di destinazione degli animali annota in calce sul Modello IV l'avvenuta macellazione e la comunica tempestivamente al Servizio veterinario competente sul luogo di origine degli animali.

5. I suini sieropositivi, inclusi i singleton reactor, devono essere trasportati, mantenuti e macellati separatamente dagli altri suini e le loro carni sono trattate conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362 e s.m. e i. La testa e il pacchetto intestinale di tali suini devono essere distrutti e le loro carni sono destinate esclusivamente al mercato regionale.

9. MANTENIMENTO, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA QUALIFICA AZIENDALE

1. Un'azienda accreditata per MVS mantiene la sua qualifica ottenuta in base ai requisiti previsti al paragrafo 4, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) sono state effettuate le attività di controllo sierologico previste dal piano con esito negativo come previsto dal programma di sorveglianza di cui al paragrafo 5;
- b) i suini di nuova introduzione provengono tutti da aziende accreditate.

2. La qualifica di azienda accreditata per MVS è sospesa qualora, in sede di verifiche svolte dalle Autorità competenti, siano rilevate irregolarità documentali nella tenuta del registro aziendale o in BDN, nonché nel caso in cui siano presenti animali non correttamente identificati. Tale stato perdura fino alla completa regolarizzazione dello stesso e sino all'avvenuto controllo sierologico con esito negativo di un campione di animali secondo l'Allegato C.

3. La qualifica di una azienda accreditata per MVS è sospesa qualora nell'esecuzione del piano sia rilevata una singola sieropositività al controllo di screening effettuato presso l'ICT anche prima della conferma del CERVES; in tal caso la ASL dispone:

- a) la sospensione della qualifica;
- b) il sequestro cautelativo dell'azienda e il blocco della movimentazione degli animali presenti nella stessa attraverso disposizioni scritte all'allevatore;
- c) la registrazione del sospetto focolaio nel SIMAN;
- d) la comunicazione all'Autorità sanitaria locale (modello 1)
- e) l'esecuzione di un'indagine epidemiologica;
- f) l'esecuzione di un secondo prelievo di sangue dal capo sieropositivo e da un numero significativo di suini a contatto, dopo sette giorni dal prelievo dei precedenti campioni;
- g) nel caso in cui la sieropositività è confermata come singleton reactor, il capo sieropositivo deve essere macellato (modello 2) con le modalità indicate al paragrafo 7; in tal caso, l'azienda riacquista la qualifica subito dopo la macellazione del capo sieropositivo e le misure restrittive vengono revocate (modello 3).

4. La qualifica di azienda accreditata per MVS è revocata nel caso in cui sia rilevata la presenza di suini privi di certificati che ne attestino la provenienza o presenza di documentazione o identificazione contraffatte. In tal caso l'autorità sanitaria locale dispone il sequestro dell'azienda ed il blocco della movimentazione degli animali presenti nella stessa.

5. Se la sieropositività non è imputabile a singleton reactor, la qualifica dell'azienda viene revocata e l'autorità sanitaria locale a seguito di proposta dei Servizi Veterinari (modello 4) applica le misure necessarie a confermare o ad escludere la presenza della malattia e in tal caso dispone:

- a) il sequestro dell'azienda ed il blocco della movimentazione degli animali presenti nella stessa;
- b) l'esecuzione di un prelievo di feci dalle diverse strutture dell'azienda e prelievi di campioni di sangue dai suini:

I. Nel caso in cui si tratti di azienda da riproduzione, il prelievo di sangue di tutti i riproduttori non ancora controllati e di un campione di suini all'ingrasso pari a quello indicato nella tabella di cui all'Allegato C;

II. Nel caso in cui si tratti di azienda da ingrasso, il prelievo di sangue a campione in un numero di soggetti pari a quello indicato nella tabella di cui all' Allegato C. Nel gruppo degli animali campionati devono essere inclusi anche capi a contatto con i capi sieropositivi.

6. Qualora sia evidenziata l'esclusiva sieropositività, in assenza di trasmissione dell'enterovirus della MVS, l'autorità sanitaria locale ordina la macellazione (modello 5):

- a) dei riproduttori sieropositivi;
- b) di tutti i capi da ingrasso a seconda della tipologia produttiva interessata dalla sieropositività.

10. MISURE IN CASO DI FOCOLAIO

Nel caso in cui con i controlli effettuati si dimostri la circolazione dell'enterovirus della MVS, l'azienda è dichiarata focolaio e l'autorità sanitaria locale applica le norme previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362 e s.m.i.:

- Conferma del focolaio nel SIMAN con stampa del mod. 1 sez. A;
- Notifica cartacea al Ministero e Regione via fax o e mail certificata (modello 6);
- Proposta di ordinanza sindacale a seguito alla conferma di focolaio (modello 7)
- Indagine epidemiologica da effettuare entro 10 giorni e da trasmettere al Ministero, alla Regione ed al CERVES (modello 8);
- Ordinanza di abbattimento e di distruzione (modello 9);
- Verbale di esecuzione Ordinanza Sindacale;
- Acquisizione dei preventivi delle Ditte autorizzate alla termodistruzione;
- Valutazione dei capi ai fini dell'indennizzo da far controfirmare all' allevatore;
- Richiesta di indennizzo con codice IBAN, ecc;
- Modelli IIaIIb III IV e V Reg CE 349/2005 del 28.02.2005;
- Modelli per la movimentazione in deroga Dec. 2005/779/2005, Dec. CE 18.12.2006, Dec.CE del 27/03/2009;
- Emanazione del D.P.G.R. con l'istituzione delle zone di "Protezione" e "Sorveglianza";
- Abbattimento "in loco" di tutti i suini presenti in allevamento;
- Distruzione "in loco" tramite infossamento dei suini abbattuti oppure trasferimento controllato in stabilimento di distruzione;
- Applicazione delle norme di bio-sicurezza con interventi di pulizia e disinfezione delle stalle, dei liquami e degli spazi adiacenti;
- Esame clinico di tutti i suini presenti nella "Zona di Protezione" ed in quella di "Sorveglianza";
- Prelievo sierologico di un campione di suini presenti nella "Zona di Protezione" e nella "Zona di Sorveglianza", da effettuare trascorsi 28 giorni dalle operazioni di pulizia e disinfezione;
- Proposta revoca dei D.P.G.R. da parte del Servizio Veterinari ASREM
- Revoca dei D.P.G.R.;
- Indennizzo dei suini abbattuti, se ricorrono le condizioni.

11. PROCEDURE PER LA RIACQUISIZIONE DELL'ACCREDITAMENTO AZIENDALE

1. Per riacquisire l'accreditamento:

a) **delle aziende con sieropositività multipla:** si procede al prelievo di un numero di campioni di sangue pari a quanto indicato nella tabella di cui all' Allegato C, effettuato su altrettanti riproduttori, trascorsi almeno ventotto giorni dalla macellazione dei sieropositivi. Nel caso di abbattimenti parziali (aziende da riproduzione), tra gli animali da campionare devono anche essere inclusi i capi che erano stati a contatto con i sieropositivi;

b) **delle aziende presenti in zone di protezione,** istituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362: si procede ad un prelievo di due campioni di sangue, di cui il

secondo effettuato in un periodo compreso tra i ventotto e i quaranta giorni dal primo, su un numero di soggetti pari a quello indicato nella tabella di cui all' Allegato III;

c) **delle aziende presenti in zone di sorveglianza:** istituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362, si procede ad un prelievo di un unico campione di sangue in tutte le aziende, effettuato su un numero di soggetti pari a quello indicato nella tabella di cui all'Allegato C.

2. Le aziende in fase di riaccreditamento non possono movimentare i suini verso altre aziende e/o mattatoi, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 7.

3. Alle stalle di sosta, allevamenti da ingrasso familiare e intermedio che per 2 volte vengono individuate come focolaio primario di malattia vescicolare del suino viene revoca definitivamente l'autorizzazione.

12. INVIO DEI CAMPIONI E MODULISTICA

1. Le operazioni di prelievo devono essere registrate nell'applicativo "SANAN Suini", tramite il quale deve essere prodotto il modello che deve accompagnare i campioni per l'inoltro all'ICT. 2. I campioni di feci saranno inviati dalla ASReM all'ICT che provvede al successivo invio al CERVES.

2. Quando nel corso di un ingresso mensile in stalle di sosta il servizio veterinario non rileva animali e non può procedere con il prelievo dei campioni, tale attività di controllo deve essere comunque registrata nell'applicativo "SANAN Suini" per permettere una corretta rendicontazione delle attività al CERVES. 4. I campioni di sangue e feci possono essere sottoposti, oltre che alle prove sierologiche e virologiche nei confronti della MVS, anche ad altri test previsti da altri piani di controllo delle malattie del suino.

13. CONTROLLI SU PARTITE DI SUINI PROVENIENTI DA STATI MEMBRI DELLA UNIONE EUROPEA

1. Le partite di suini provenienti dagli Stati membri devono essere sottoposte a controlli non discriminatori, ai sensi del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28.

2. Il campionamento riguarda le partite di suini da produzione e riproduzione ed è effettuato al momento dello scarico degli animali dal mezzo di trasporto. Sono escluse dal predetto campionamento le partite di suini da macello.

3. Per ciascuna partita è effettuato un prelievo di sangue su un numero di suini secondo la tabella di cui all' Allegato C, associato ad un prelievo di campioni di feci nei diversi scomparti del mezzo di trasporto.

4. Ogni campione di sangue e di feci deve essere quantitativamente sufficiente a consentire all'ICT di costituire due aliquote; di queste una deve essere conservata per almeno un mese in adeguate condizioni che ne permettano l'utilizzo in caso di contenzioso con lo speditore.

14. MOVIMENTAZIONI

1. Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 7, è vietato il trasporto di suini vivi da aziende non accreditate per MVS anche se destinati a stabilimenti di macellazione.

2. Tutti i suini che si spostano da un allevamento situato nella regione Molise devono essere sottoposti a visita clinica nelle 48 ore precedenti il carico. Sul Modello IV4 il veterinario ufficiale deve indicare l'esito favorevole della visita e l'ultima data di controllo sierologico dell'azienda nei confronti della MVS.

3. Tutte le partite di suini da trasportare debbono essere avviate direttamente al luogo di destinazione, senza tappe intermedie presso altre strutture.

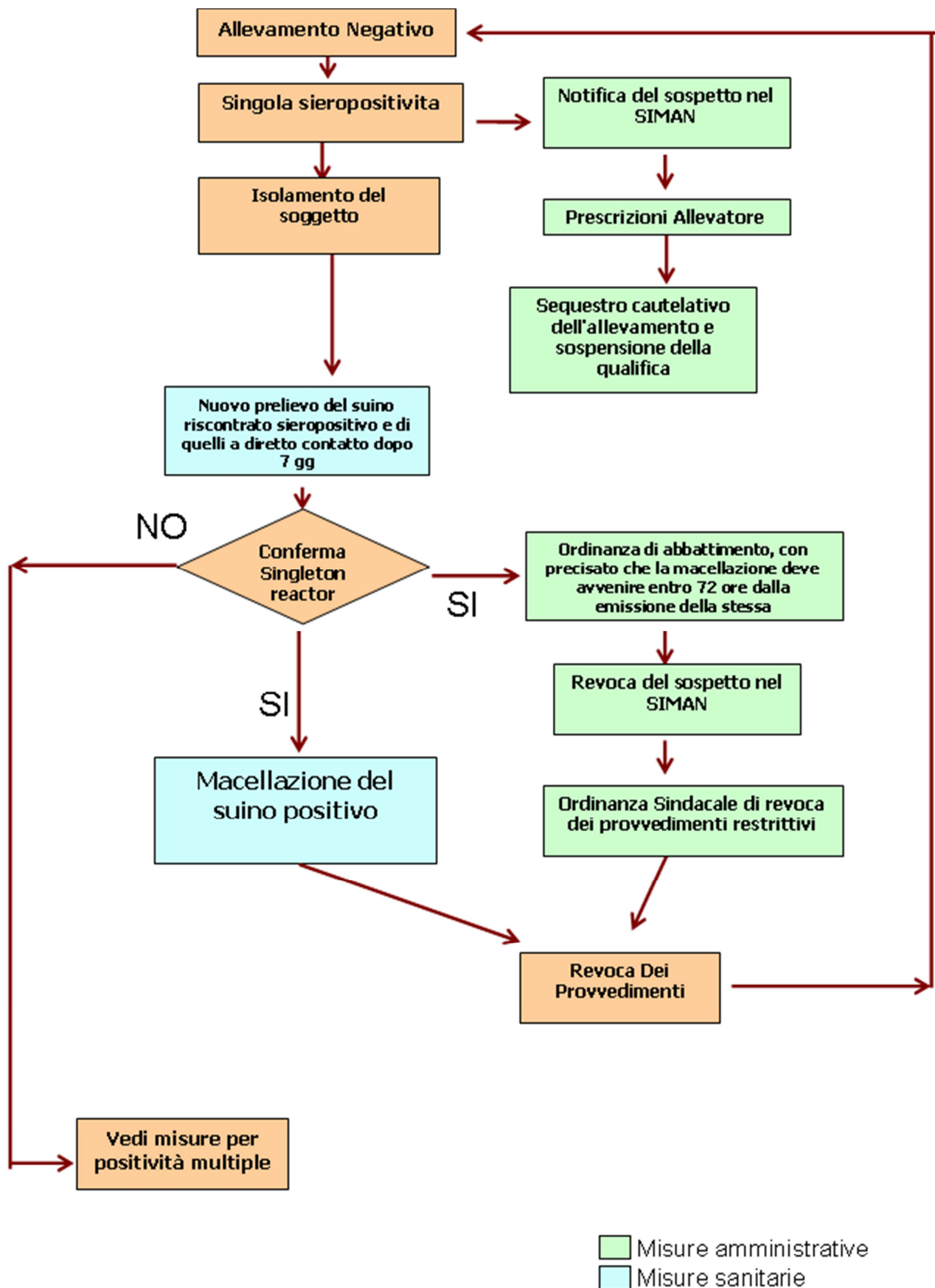
-
4. I suini introdotti nelle “stalle di sosta da macello” possono essere successivamente destinati esclusivamente e direttamente ad un impianto di macellazione.
5. Gli allevamenti da ingrasso intermedio possono movimentare gli animali alle seguenti condizioni:
- effettuazione dei controlli sanitari con la frequenza prevista al paragrafo 5;
 - trascorsi almeno 30 giorni dal loro ingresso in allevamento;
 - prima di ogni nuova introduzione, i box/settori dove sono introdotti i suini devono essere puliti e disinfettati e rispettare un vuoto sanitario di almeno 2 giorni;
 - verifica dei requisiti minimi di biosicurezza di cui al presente piano (paragrafo 3) da parte del competente Servizio Veterinario, in occasione dell'accertamento virologico e sierologico mensile.
6. Gli scarti (animali sottopeso o con patologie o relativi esiti che ne determinano l'invio alla macellazione) e gli animali da riforma (animali da riproduzione a fine carriera) non possono transitare attraverso stalle di sosta, ingrassi familiari, né ingrassi intermedi, nemmeno se destinati fuori dal territorio regionale; tale animali devono essere:
- movimentati dall'allevamento con destinazione esclusiva e diretta al macello;
 - identificati, oltre che secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 317/96, anche mediante l'apposizione di marca auricolare riportante il “codice aziendale” dell'allevamento da cui sono stati spediti.
7. Dopo ogni scarico e comunque prima dell'ingresso in allevamento, gli automezzi adibiti al trasporto degli animali devono essere lavati e disinfettati, con dichiarazione al seguito (Allegato E), da conservare, a cura del trasportatore, per un anno; una copia di tale dichiarazione deve restare agli atti, per almeno un anno, anche presso l'allevamento dove avviene il carico e presso l'impianto di macellazione dove sono avvenute tali operazioni.
8. Il registro di carico e scarico delle aziende che detengono suini deve essere puntualmente e correttamente aggiornato.
9. Ai fini della registrazione in BDN, la comunicazione delle movimentazioni, per partita, deve essere trasmessa all'ente delegato entro 7 giorni dall'evento.
10. I Siti 2 e gli allevamenti da ingrasso sono aziende accreditate per induzione.
11. I suini provenienti da regioni non accreditate devono essere sottoposti ad accertamento sierologico trascorsi 28 giorni dall'ingresso nell'allevamento di destinazione e comunque non oltre 40 giorni. In ogni caso i suini non possono essere movimentati prima della esecuzione di tale accertamento.

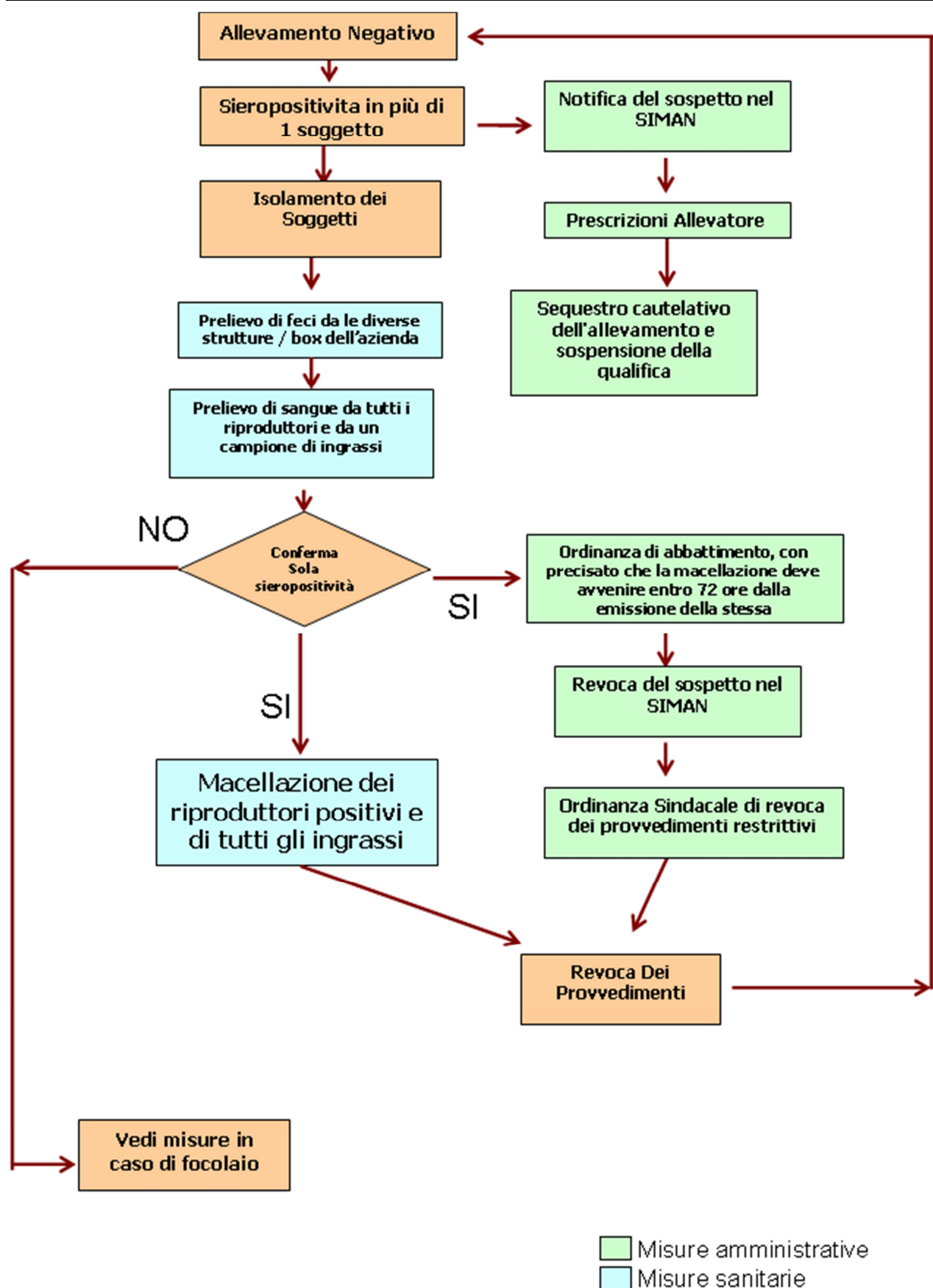
15. PULIZIA E DISINFEZIONE

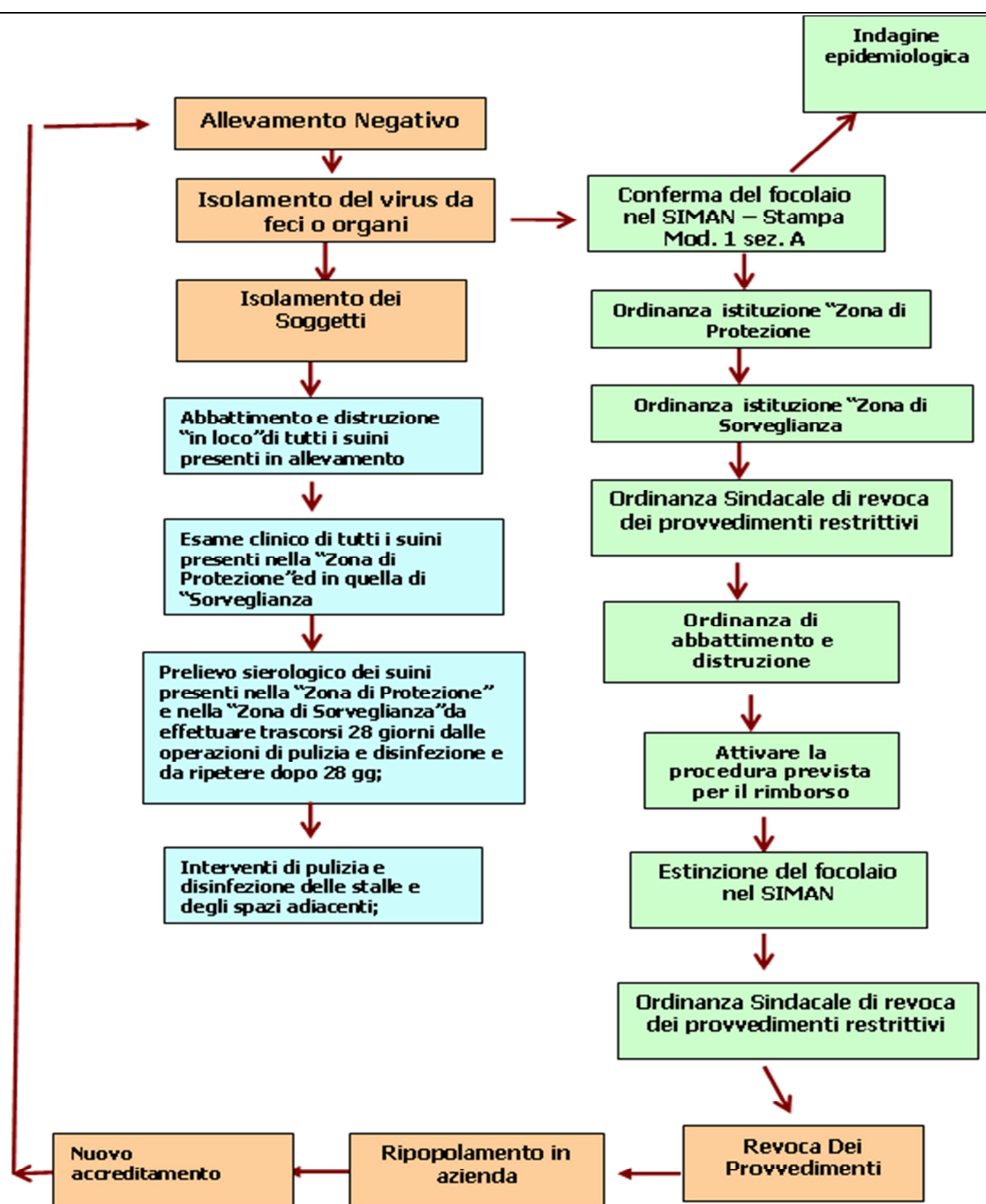
1. Le stalle di sosta, i centri di raccolta, gli allevamenti da ingrasso rurale e da ingrasso intermedio, nonché i veicoli utilizzati per il trasporto degli animali devono essere sottoposti ad accurata pulizia e disinfezione secondo le procedure di cui all'Allegato B ed utilizzando prodotti di provata efficacia nei confronti della MVS elencati nell' Allegato A.
2. L'avvenuto lavaggio e la disinfezione degli automezzi sono certificate come da modello di cui all'Allegato E.

PIANO DI ERADICAZIONE E SORVEGLIANZA DELLA MALATTIA VESCICOLARE

DIAGRAMMA DI FLUSSO DELLE PROCEDURE OPERATIVE







■ Misure amministrative
■ Misure sanitarie

PESTE SUINA CLASSICA



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- DPR 17 maggio 1996, n. 362
- D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 55
- D.M. Salute 28 marzo 2007
- O.M. 12 aprile 2008, “Misure sanitarie di eradicazione della malattia vescicolare del suino e di sorveglianza della peste suina classica”
- Circolare esplicativa (Prot: 14121 – 30/06/2008 DGSA/P) dell’O.M. 12 aprile 2008
- Nota di chiarimenti ed indicazioni operative (Prot: 0016479–07/08/2008 DGSA/P) dell’O.M. 12 aprile 2008
- Nota di chiarimenti (Prot: DGSAFV III / 19965/P - 08/10/2008) dell’O.M. 12 aprile 2008 “MVS”
- D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 200
- Nota Direzione Generale prot. DGSA-P n.758 del 19 gennaio 2011 che ha prorogato l'applicazione delle misure contenute nell’O.M. 12 aprile 2008 “MVS”, compresi gli allegati

12. SORVEGLIANZA PER LA PESTE SUINA CLASSICA (PSC)

Nell'ambito del Piano MVS è eseguito un programma di sorveglianza nei confronti della peste suina classica.

L'ICT sottopone i campioni di sangue prelevati, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente ad una prova sierologica per peste suina classica. Le positività agli esami sierologici devono essere comunicati tempestivamente al Servizio veterinario ASReM, alla Regione ed al Centro di referenza per le pesti suine (CEREP) presso l'IZS di Perugia.

L'ICT provvederà ad inviare i campioni positivi agli esami sierologici per peste suina classica al CEREP per l'esame di conferma. In caso di sieropositività per peste suina classica confermata dal CEREP ulteriori approfondimenti diagnostici andranno concordati tra il Servizio veterinario ASReM, l'ICT e il CEREP, al fine della conferma o dell'esclusione della presenza dell'infezione.

Le prove di conferma sierologica eseguite dal CEREP devono essere trasmesse al Ministero della Salute, alla Regione, all'ICT, al Servizio veterinario ASReM.

Il Servizio veterinario ASReM svolgerà altresì appropriata indagine epidemiologica al fine di individuare ed evidenziare eventuali fattori di rischio. Le risultanze dell'indagine epidemiologica devono essere immediatamente inviate al Servizio regionale che provvederà a trasmetterle al Ministero della Salute e, eventualmente, ai Servizi veterinari delle Regioni e Province autonome interessate.

In attesa degli esiti degli approfondimenti diagnostici, il Servizio veterinario ASReM applica negli allevamenti sospetti le misure previste dal d.lgs n. 55/2004.

DURATA DEL PIANO

La durata del presente Piano è triennale, salvo integrazioni e proroghe che dovessero rendersi necessarie, anche in funzione dell'aggiornamento della vigente normativa in materia. Sulla base della verifica dell'attività svolta attraverso la consultazione della BDN, della Banca dati del CERVES, delle comunicazioni dei Servizi veterinari ASReM circa le richieste di autorizzazione per le aziende di sistemi di allevamento multi-sito e le stalle di sosta da vita, il Servizio veterinario regionale può disporre modifiche ed integrazioni del presente Piano, che andranno trasmesse al Ministero della Salute – Direzione generale per la Sanità animale e il Farmaco veterinario.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Piano, si rimanda alle vigenti disposizioni di legge.

MISURE IN CASO SI SOSPETTO

Un'azienda può essere definita sospetta di infezione di peste suina classica sulla base dei segni clinici e/o dei risultati di laboratorio dei campioni prelevati nell'ambito del piano di sorveglianza. Il sospetto deve essere immediatamente denunciato dal veterinario ufficiale al Sindaco e all'Azienda dell'unità sanitaria locale interessata. Il veterinario ufficiale, inoltre, deve compilare apposito modello di notifica di sospetto su SIMAN. In caso di positività sierologica, gli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio inviano i campioni positivi al centro di referenza nazionale per le pesti suine (CEREP) per l'esame di conferma e comunicano la positività al Ministero della salute, all'Azienda sanitaria locale e alla regione.

Nell'attesa degli esiti degli esami di laboratorio da parte del CEREP il veterinario ufficiale adotta tutte le misure atte ad evitare il diffondersi della malattia e applica immediatamente le procedure di indagine ufficiali atte a confermare o ad escludere la presenza della malattia. Nel corso dell'ispezione nell'azienda il veterinario ufficiale procede anche al controllo del registro e dei marchi di identificazione dei suini.

Qualora dalla visita clinica degli animali in azienda non sia possibile escludere il sospetto della malattia, e/o in caso di positività agli esami di laboratorio dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e Molise e nell'attesa della conferma da parte del CEREP, l'autorità competente dispone che l'azienda sia sottoposta a sorveglianza ufficiale e ordina, in particolare:

- il censimento di tutte le categorie di suini dell'azienda, precisando per ciascuna di esse il numero di suini già malati, morti o potenzialmente infetti; il censimento è aggiornato per tener conto anche dei suini nati e morti durante il periodo di sospetta infezione; i dati di tale censimento sono esibiti a richiesta e possono essere controllati ad ogni visita;
- che tutti i suini dell'azienda siano trattenuti nei loro locali di stabulazione o confinati in altri luoghi che ne permettano l'isolamento;
- il divieto di entrata e di uscita dei suini dall'azienda;
- il divieto di trasporto, al di fuori dell'azienda, delle carcasse di suini, salvo autorizzazione rilasciata dall'autorità competente;
- il divieto di uscita dall'azienda di carni e prodotti a base di carni suine, sperma, ovuli ed embrioni di suini, di alimenti per animali, di utensili, di materiali o rifiuti che possono trasmettere la peste suina classica, salvo autorizzazione rilasciata dall'autorità competente nonché ai fini degli scambi intracomunitari, di carni e prodotti a base di carni suine, sperma, ovuli ed embrioni;
- che il movimento di persone e veicoli in provenienza o a destinazione dell'azienda sia subordinato all'autorizzazione dell'autorità competente;
- presso le entrate e le uscite dei fabbricati di stabulazione dei suini e dell'azienda, appropriati metodi di disinfezione; chiunque entra o esce da aziende suinicole deve adottare opportune norme igieniche intese a ridurre il rischio di propagazione della peste suina classica; inoltre, prima di lasciare l'azienda, tutti i mezzi di trasporto devono essere accuratamente disinfettati;
- un'indagine epidemiologica riguardante i casi sospetti della malattia, utilizzando appositi questionari predisposti nell'ambito dei piani di emergenza.

Tali misure sono revocate da parte dell'autorità competente soltanto quando il sospetto di peste suina classica sia stato ufficialmente escluso.

PROCEDURE PER L'ESAME CLINICO ED IL PRELIEVO DI CAMPIONI SU SUINI NELLE AZIENDE SOSPETTE

Quando un veterinario ufficiale visita un'azienda sospetta al fine di confermare o escludere la peste suina classica, egli deve:

- verificare i registri, se disponibili, relativi alla produzione e allo stato sanitario dell'azienda,
- ispezionare ciascuna sottounità dell'azienda per selezionare i capi da sottoporre ad esame clinico.

L'**ESAME CLINICO** deve comprendere la misurazione della temperatura corporea e interessa in primo luogo i suini o gruppi di suini

- suini malati o anoressici,
- suini recentemente guariti da una malattia,
- suini introdotti da poco nell'azienda in provenienza da focolai confermati o da altre origini sospette,
- suini alloggiati in sottounità nelle quali sono recentemente entrati visitatori esterni che hanno avuto contatti immediati e recenti con suini sospetti o infetti da peste suina classica
- suini già sottoposti a campionamento e ad esame sierologico per l'individuazione della peste suina classica, qualora i risultati di tali esami non permettano di escludere la presenza della malattia, nonché suini in contatto.

Se l'ispezione condotta nell'azienda sospetta non ha rivelato la presenza di suini o gruppi di suini rispondenti alle caratteristiche di cui sopra, l'autorità competente provvede a svolgere l'esame clinico nell'azienda sospetta su animali scelti a caso nelle sottounità che presentano un rischio d'introduzione del virus della peste suina classica.

Il numero minimo di suini da esaminare nelle suddette sottounità deve essere sufficiente a rivelare un tasso di prevalenza della malattia del 10 % con un'affidabilità del 95 %.

Tuttavia, se si tratta di:

- scrofe riproduttrici, il numero minimo di capi da esaminare deve poter rivelare un tasso di prevalenza della malattia del 5 % con un'affidabilità del 95 %,
- un centro di raccolta dello sperma, tutti i verri devono essere esaminati

Se in un'azienda sospetta vengono trovati suini morti o moribondi, si procederà ad un **ESAME POST MORTEM**, prelevando campioni da sottoporre ad esami virologici su un minimo di cinque animali e in particolare quelli:

- che prima del decesso manifestavano segni evidenti di malattia
- con febbre alta
- appena morti

Se in un'azienda sospetta vengono rilevati ulteriori segni clinici o lesioni non sufficienti a confermare un focolaio di peste suina classica, l'autorità competente procede al **PRELIEVO DI CAMPIONI EMATICI** dai suini sospetti e da altri capi in ciascuna delle sottounità in cui si trovano suini sospetti.

Il numero minimo di campioni da prelevare per gli esami sierologici in ciascuna sottounità deve essere sufficiente a rivelare un tasso di sieroprevalenza del 10 % con un'affidabilità del 95 %.

Tuttavia, se si tratta di:

- scrofe riproduttrici, il numero minimo di capi da campionare deve poter rivelare un tasso di sieroprevalenza del 5 % con un'affidabilità del 95 % (1),
- un centro di raccolta dello sperma, tutti i verri devono essere campionati.

Se il sospetto di peste suina classica nell'azienda in questione è fondato sui risultati di precedenti esami sierologici dai quali risultino sieropositive scrofe gravide è necessario sottoporre ad eutanasia almeno tre di questi animali, prelevare prima dell'uccisione un campione di sangue per ulteriori esami sierologici ed effettuare esame post mortem. I feti devono essere esaminati per la ricerca del virus della peste suina classica. Se i suini sieropositivi sono scrofe nutrici, si devono prelevare campioni ematici da tutti i suinetti e dalle scrofe.

PROCEDURA DI CAMPIONAMENTO IN CASO DI ABBATTIMENTO DI SUINI COME MISURA PREVENTIVA IN UN'AZIENDA SOSPETTA

Quando in un'azienda sospetta si procede all'abbattimento di suini a titolo preventivo, si devono prelevare campioni ematici per prove sierologiche e campioni di sangue o di tonsille per prove virologiche, al fine di confermare od escludere la presenza di peste suina classica e di ottenere ulteriori informazioni epidemiologiche. Il campionamento interessa in primo luogo:

- i suini che presentano segni o lesioni post mortem riconducibili alla peste suina classica e i suini in contatto con questi,
- altri suini che potrebbero aver avuto contatti rischiosi con animali infetti o sospetti o di cui si sospetta un contagio con il virus della peste suina classica.

Il numero minimo di campioni da prelevare per gli esami sierologici in ciascuna sottounità deve essere sufficiente a rivelare un tasso di sieroprevalenza del 10 % con una affidabilità del 95 %.

se si tratta di:

- scrofe riproduttrici, il numero minimo di capi da campionare deve poter rivelare un tasso di sieroprevalenza del 5 % con un'affidabilità del 95 %,
- un centro di raccolta dello sperma, tutti i verri devono essere campionati.

MISURE IN CASO DI CONFERMA IN AZIENDA

Si definisce “focolaio” l’azienda in cui sono stati confermati uno o più casi di peste suina classica. In caso di focolaio il veterinario ufficiale deve confermare il focolaio nel sistema informativo SIMAN con stampa del mod. 1 sez. A.

In caso di conferma ufficiale della presenza della malattia in un’azienda, il Sindaco emana il decreto di abbattimento degli animali e di distruzione delle carcasse: l’obbligo di abbattimento riguarda gli animali infetti, sospetti di infezione e di contaminazione. Ad integrazione delle misure previste in caso di sospetto l’autorità competente dispone:

- l'immediato abbattimento di tutti i suini presenti nell'azienda
- all'atto dell'abbattimento, il prelievo dai suini di un numero sufficiente di campioni, in modo da poter determinare il modo in cui il virus della peste suina classica e' stato introdotto nell'azienda e il periodo durante il quale esso può essere stato presente nell'azienda prima della denuncia della malattia;
- la trasformazione, sotto controllo ufficiale e in impianti autorizzati, delle carcasse di suini morti o abbattuti;
- che le carni di suini macellati nel periodo compreso fra la probabile introduzione della malattia nell'azienda e l'adozione delle misure ufficiali siano rintracciate e trasformate sotto controllo ufficiale in impianti autorizzati;
- che lo sperma, gli ovuli e gli embrioni di suini raccolti nell'azienda nel periodo compreso fra la probabile introduzione della malattia nell'azienda e l'adozione delle misure ufficiali siano rintracciati e distrutti sotto controllo ufficiale
- un trattamento idoneo ad assicurare la distruzione del virus della malattia per ogni materiale o rifiuto potenzialmente contaminato e distruzione di tutti i materiali monouso potenzialmente contaminati
- pulizia e disinfezione dei fabbricati di stabulazione dei suini dopo l’abbattimento e dei veicoli utilizzati per il trasporto degli animali e delle carcasse
- un’indagine epidemiologica riguardante i focolai della malattia
- l’istituzione di una zona di protezione e di una zona di sorveglianza dove vengono applicate misure di restrizione alle movimentazioni di animali e di prodotti animali che possono essere veicolo d’infezione. Le zone di protezione e di sorveglianza devono includere i territori dei Comuni situati rispettivamente nel raggio di 3 Km e 10 Km dall’azienda focolaio e sono istituite previa emanazione di decreti da parte del Sindaco o, nel caso di coinvolgimenti territoriali più ampi, da parte delle Regioni. Qualora l’epidemia interessi più regioni il decreto viene emesso dal Ministero della Salute.

Conferma della malattia in aziende comprendenti due o più unità di produzione distinte: in questo caso, l’autorità competente, per consentire che sia portato a termine l’ingrasso dei suini, può derogare all’abbattimento dei suini allevati nell’unità di produzione non interessate dall’infezione, purché il veterinario ufficiale abbia confermato che la struttura, le dimensioni di dette unità di produzione e la distanza tra le stesse, nonché le operazioni che vi sono effettuate, sono tali che, dal punto di vista della stabulazione, del governo e dell’alimentazione, le unità di produzione sono completamente distinte, tanto da rendere impossibile la propagazione del virus da un’unità di produzione all’altra.

PROCEDURE PER L'ESAME CLINICO ED IL PRELIEVO DI CAMPIONI SU SUINI NELLE AZIENDE FOCOLAIO

In seguito alla conferma di un focolaio di peste suina classica, si devono prelevare dai suini, con scelta casuale al momento dell'abbattimento, campioni ematici per prove sierologiche, secondo le seguenti modalità:

- Il numero minimo di suini da campionare in ciascuna sottounità deve essere sufficiente a rivelare un tasso di sieroprevalenza del 10 % con un'affidabilità del 95 %.

MISURE DA APPLICARE NELLE AZIENDE CHE HANNO AVUTO CONTATTI

Sono definite aziende che hanno avuto contatti quelle aziende per le quali il veterinario ufficiale riscontri o ritenga, sulla base dell'indagine epidemiologica, che il virus della malattia possa essere stato introdotto

- da altre aziende nell'azienda sospetta o nell'azienda focolaio
- dall'azienda sospetta o dall'azienda focolaio in altre aziende

In tali aziende si applicano le disposizioni previste per il sospetto della malattia fino a quando questo sia ufficialmente escluso.

Qualora la situazione epidemiologica lo richieda, l'autorità competente applica nelle aziende che hanno avuto contatti le disposizioni previste in caso di focolaio: i criteri e i fattori di rischio da valutare ai fini dell'applicazione da parte della autorità competente di tali disposizioni sono riportati in tabella 1.

Per poter confermare o escludere la presenza del virus della malattia in tali aziende, all'atto dell'abbattimento viene prelevato dai suini un numero sufficiente di campioni.

Tabella 1: Principali criteri e fattori di rischio da valutare ai fini della decisione di abbattere suini nelle aziende che hanno avuto contatti

Criteri	Decisione	
	A favore dell'abbattimento	Contro l'abbattimento
Si riscontrano segni clinici di peste suina classica nelle aziende che hanno avuto contatti	Sì	No
Dopo la data probabile di introduzione del virus nell'azienda infetta vi sono stati movimenti di suini dal focolaio verso aziende che hanno avuto contatti	Sì	No
Le aziende che hanno avuto contatti sono ubicate in una zona ad elevata densità di suini	Sì	No
Probabilità di propagazione del virus dal focolaio prima dell'attuazione delle misure di eradicazione	Molto elevata/ignota	Limitata
Le aziende che hanno avuto contatti sono ubicate in un raggio di 500 metri (1) dal focolaio	Sì	No
Le aziende che hanno avuto contatti sono situate in prossimità di più di un focolaio	Sì	No
Numero di suini presenti nel focolaio e/o nelle aziende che hanno avuto contatti	Elevato	Basso
(1) Per le zone ad elevatissima densità di suini occorre prevedere una distanza maggiore		

La reintroduzione dei suini nelle aziende non può avvenire prima che siano trascorsi trenta giorni dalla fine delle operazioni di pulizia e disinfezione ed è effettuata secondo le seguenti disposizioni:

- se si tratta di un allevamento all'aperto, la reintroduzione dei suini inizia con l'introduzione di suini sentinella preventivamente sottoposti ad esame, con esito negativo, per quanto concerne la presenza di anticorpi del virus della peste suina classica o provenienti da aziende non soggette a restrizioni inerenti alla stessa. I suini sentinella sono distribuiti, conformemente alle condizioni stabilite dall'autorità competente, sull'intera azienda infetta e sono sottoposti a campionamento dopo quaranta giorni dall'introduzione nell'azienda, per rilevare l'eventuale presenza di anticorpi, in conformità del manuale di diagnostica. Se in nessuno dei suini è stata riscontrata la presenza di anticorpi del virus della peste suina classica si può procedere al ripopolamento totale dell'azienda. I suini possono lasciare l'azienda solo se l'esame sierologico ha fornito risultati negativi;
- per tutti gli altri tipi di allevamento, la reintroduzione dei suini si effettua in alternativa mediante ripopolamento totale, solo se:

1) tutti i suini arrivano in un arco di tempo di 20 giorni e provengono da aziende non soggette a restrizioni inerenti alla malattia;

2) i suini dell'allevamento ripopolato sono sottoposti a un esame sierologico effettuato non prima di 40 giorni dall'arrivo degli ultimi suini;

3) i suini possono lasciare l'azienda solo se l'esame sierologico ha fornito risultati negativi.

Tuttavia, se sono trascorsi più di sei mesi dal completamento delle operazioni di pulizia e disinfezione nell'azienda, l'autorità competente può autorizzare deroghe a tali disposizioni tenendo conto della situazione epidemiologica.

MISURE IN CASO DI SOSPETTO O CONFERMA IN UN MACELLO O NEI MEZZI DI TRASPORTO

Nel caso in cui si sospetta la presenza della malattia in un macello o in mezzi di trasporto, il veterinario ufficiale mette immediatamente in atto tutti i mezzi ufficiali di indagine per confermare o per escludere la presenza della malattia, conformemente alle procedure definite nel manuale di diagnostica di cui alla decisione 2002/106/CE.

2. Se viene individuato un caso di malattia in un macello o in mezzi di trasporto, l'autorità competente dispone:

- a) l'immediato abbattimento, sotto il controllo del veterinario ufficiale, di tutti gli animali esposti all'infezione presenti nel macello o nei mezzi di trasporto di cui trattasi;
- b) la distruzione, sotto controllo ufficiale, delle carcasse, delle frattaglie e dei rifiuti di animali che possono essere stati infettati o contaminati;
- c) l'effettuazione, sotto il controllo del veterinario ufficiale delle operazioni di pulizia e di disinfezione degli edifici e delle attrezzature, veicoli inclusi;
- d) l'effettuazione di un'indagine epidemiologica;
- e) di sottoporre l'isolato del virus della malattia alla procedura di laboratorio definita nel manuale di diagnostica ai fini dell'identificazione del tipo genetico del virus;
- f) l'applicazione delle misure previste per le aziende che hanno avuto contatti, nell'azienda da cui provengono i suini o le carcasse infette e nelle altre aziende che hanno avuto contatti; salvo diversa indicazione risultante dall'indagine epidemiologica, le misure previste in caso di conferma, sono applicate nell'azienda d'origine dei suini o delle carcasse infette;
- g) la non reintroduzione nell'azienda di animali destinati al macello o al trasporto per un periodo di almeno 24 ore dal completamento delle operazioni di pulizia e di disinfezione.

PROCEDURA DI CAMPIONAMENTO NELLE AZIENDE SITUATE NELLA ZONA DI PROTEZIONE PRIMA DELLA REVOCA DELLE MISURE DI RESTRIZIONE

Affinché le misure di restrizione possano essere revocate in una zona di protezione, è necessario che in tutte le aziende della zona sia effettuato un esame clinico secondo la procedura descritta in caso di sospetto.

Inoltre, devono essere prelevati campioni ematici in ciascuna sottounità in numero sufficiente a rivelare un tasso di sieroprevalenza del 10 % con un'affidabilità del 95 %.

Tuttavia, se si tratta di:

- scrofe riproduttrici, il numero minimo di campioni da prelevare deve poter rivelare un tasso di sieroprevalenza del 5 % con un'affidabilità del 95 %,
- un centro di raccolta dello sperma, tutti i verri devono essere campionati.

PROCEDURA DI CAMPIONAMENTO NELLE AZIENDE SITUATE NELLA ZONA DI SORVEGLIANZA PRIMA DELLA REVOCA DELLE MISURE DI RESTRIZIONE

Affinché le restrizioni possano essere revocate in una zona di sorveglianza, è necessario che in tutte le aziende della zona sia effettuato un esame clinico dei suini seguendo le prescrizioni previste in caso di sospetto.

Inoltre, devono essere prelevati campioni ematici per esame sierologico:

- in tutte le aziende in cui non sono allevati suini di età compresa tra due e otto mesi,
- ogniqualvolta l'autorità competente sospetti che la peste suina classica possa aver contaminato scrofe riproduttrici restando inosservata,
- in qualsiasi altra azienda in cui il campionamento sia ritenuto necessario dall'autorità competente,
- in tutti i centri di raccolta dello sperma.

Se l'autorità competente sospetta che la peste suina classica possa aver contaminato scrofe riproduttrici restando inosservata, il campionamento può essere effettuato unicamente nelle sottounità in cui si trovano le scrofe.

VACCINAZIONE D'EMERGENZA: l'impiego, la manipolazione, la fabbricazione, il magazzinaggio, la fornitura, la distribuzione e la vendita di vaccini contro la malattia sono vietati ed effettuati in deroga sotto controllo ufficiale qualora in determinate aziende suinicole, confermata la presenza della malattia, si evidenzino dai dati epidemiologici disponibili un rischio di propagazione.

I principali fattori di rischio da valutare ai fini di praticare la vaccinazione d'emergenza sono indicati in Tabella 2.

Tabella 2: Principali criteri e fattori di rischio da valutare ai fini della decisione di praticare la vaccinazione d'emergenza nelle aziende suinicole

Criteri	Decisione	
	A favore della vaccinazione	Contro la vaccinazione
Numero/curva di incidenza dei focolai nei precedenti 10-20 giorni	Elevato/fortemente ascendente	Basso/stabile o leggermente ascendente
Le aziende in cui potrebbe essere praticata la vaccinazione sono ubicate in una zona ad elevata densità di suini	Sì	No
Probabilità di insorgenza di nuovi focolai nella zona considerata nei due mesi successivi o oltre tale periodo	Molto elevata	Irrilevante
Insufficiente capacità di trasformazione	Sì	No

RIPOPOLAMENTO DELLE AZIENDE

La reintroduzione dei suini nelle aziende non può avvenire prima che siano trascorsi trenta giorni dalla fine delle operazioni di pulizia e disinfezione ed è effettuata secondo le seguenti disposizioni:

- se si tratta di un allevamento all'aperto, la reintroduzione dei suini inizia con l'introduzione di suini sentinella preventivamente sottoposti ad esame, con esito negativo, per quanto concerne la presenza di anticorpi del virus della peste suina classica o provenienti da aziende non soggette a restrizioni inerenti alla stessa. I suini sentinella sono distribuiti, conformemente alle condizioni stabilite dall'autorità competente, sull'intera azienda infetta e sono sottoposti a campionamento dopo quaranta giorni dall'introduzione nell'azienda, per rilevare l'eventuale presenza di anticorpi, in conformità del manuale di diagnostica. Se in nessuno dei suini è stata riscontrata la presenza di anticorpi del virus della peste suina classica si può procedere al ripopolamento totale dell'azienda. I suini possono lasciare l'azienda solo se l'esame sierologico ha fornito risultati negativi;
- per tutti gli altri tipi di allevamento, la reintroduzione dei suini si effettua in alternativa mediante ripopolamento totale, solo se:
 - 1) tutti i suini arrivano in un arco di tempo di 20 giorni e provengono da aziende non soggette a restrizioni inerenti alla malattia;

-
- 2) i suini dell'allevamento ripopolato sono sottoposti a un esame sierologico conformemente al manuale di diagnostica. Il campionamento per tale esame deve essere effettuato non prima di 40 giorni dall'arrivo degli ultimi suini;
 - 3) i suini possono lasciare l'azienda solo se l'esame sierologico ha fornito risultati negativi.

Tuttavia, se sono trascorsi più di sei mesi dal completamento delle operazioni di pulizia e disinfezione nell'azienda, l'autorità competente può autorizzare deroghe alle disposizioni di cui al comma 2, tenendo conto della situazione epidemiologica.

PROCEDURA DI CAMPIONAMENTO IN CASO DI RIPOPOLAMENTO

- In caso di reintroduzione di suini sentinella, si devono prelevare con scelta casuale campioni ematici per prove sierologiche da un numero di capi sufficiente a rivelare un tasso di sieroprevalenza del 10 % con un'affidabilità del 95 % in ciascuna sottounità dell'azienda,
- in caso di ripopolamento totale, si devono prelevare con scelta casuale campioni ematici per prove sierologiche da un numero di capi sufficiente a rivelare un tasso di sieroprevalenza del 20 % con un'affidabilità del 95 % in ciascuna sottounità dell'azienda.

Tuttavia, se si tratta di scrofe o verri da riproduzione, il numero di campioni da prelevare deve poter rivelare un tasso di sieroprevalenza del 10 % con un'affidabilità del 95 %.

Dopo la reintroduzione dei suini, l'autorità competente provvede affinché, in qualunque caso di malattia o di decesso dei suini dell'azienda per cause ignote, i suini in questione siano immediatamente esaminati per la ricerca della peste suina classica. Tali disposizioni si applicano fino alla completa revoca delle restrizioni.

PIANO DI SORVEGLIANZA DELLA PESTE SUINA CLASSICA NEI SUINI SELVATICI

Le regioni, di concerto con il CEREP e l'Istituto nazionale della fauna selvatica, individuano i territori in cui effettuare i controlli sierologici e virologici sui cinghiali selvatici ed i criteri minimi di campionamento sulla base dei seguenti fattori di rischio:

1. l'eventuale accertamento negli ultimi cinque anni di focolai di peste suina classica in aree connotate da presenza di cinghiali selvatici anche situate su territori di Paesi membri e Paesi terzi confinanti;
2. l'entità e la provenienza del flusso di cinghiali da ripopolamento, introdotti nelle aree di particolare interesse faunistico e venatorio;
3. la presenza e la densità di insediamenti agrituristici, ove si esercita l'allevamento di suini o cinghiali in zone connotate dalla presenza di cinghiali selvatici.

MISURE IN CASO DI SOSPETTO O CONFERMA IN POPOLAZIONI DI SUINI SELVATICI

In caso di sospetto di infezione della malattia nei suini selvatici, l'autorità competente dispone che:

- siano messe in atto tutte le misure necessarie per confermare o escludere la presenza della malattia
- siano fornite informazioni ai proprietari di suini e ai cacciatori
- siano sottoposti ad esame, anche mediante analisi di laboratorio, tutti i suini selvatici uccisi o trovati morti.

In caso di conferma, al fine di contenere la diffusione della malattia, l'autorità competente provvede:

- ad istituire un gruppo di esperti comprendente veterinari, cacciatori, biologi ed epidemiologi specializzati nella fauna selvatica che assiste l'autorità competente nello studio della situazione epidemiologica, nella definizione di misure da applicare nella zona infetta, nella stesura del piano di

eradicazione e nell'esecuzione di verifiche intese ad accertare l'efficacia delle misure adottate ai fini dell'eradicazione della malattia dalla zona infetta;

- affinché siano sottoposte a sorveglianza ufficiale le aziende ubicate nella zona definita infetta ordinando, in particolare:

- 1) il censimento ufficiale di tutte le categorie di suini presenti nelle varie aziende; per quanto riguarda gli allevamenti all'aperto, il primo censimento può essere effettuato sulla base di una stima;
- 2) che tutti i suini dell'azienda non possono essere movimentati dai locali di stabulazione, o confinati in altri luoghi che consentano di isolarli dai suini selvatici, i quali non debbono avere accesso ad alcun materiale che possa in seguito entrare in contatto con i suini dell'azienda;
- 3) il divieto di entrata e di uscita dei suini dall'azienda, salvo autorizzazione dell'autorità competente in funzione della situazione epidemiologica;
- 4) appropriati metodi di disinfezione presso le entrate e le uscite dei fabbricati di stabulazione dei suini e dell'azienda;
- 5) per chiunque venga a contatto con suini selvatici, adeguate misure igieniche intese a ridurre il rischio di diffusione del virus della malattia; tali misure possono includere un divieto temporaneo di accesso ad un'azienda suinicola per le persone che sono venute a contatto con suini selvatici;
- 6) il controllo della presenza della malattia in tutti i suini morti o ammalati nell'azienda che presentano sintomi di peste suina classica;
- 7) il divieto di entrata nell'azienda di qualsiasi parte di suino selvatico ucciso o trovato morto e di qualsiasi materiale o attrezzatura potenzialmente contaminati dal virus della malattia;
- 8) che dalla zona infetta non escano suini, sperma, ovuli e embrioni a fini degli scambi intracomunitari;

- a sottoporre ad ispezione, a cura del veterinario ufficiale, tutti i suini selvatici trovati morti o uccisi nella zona definita infetta, nonché ad un esame inteso ad accertare la presenza della malattia. Le carcasse di tutti gli animali risultati positivi agli esami per la malattia e di tutti i suini selvatici ritrovati morti sono trasformate sotto controllo ufficiale.
- a disporre che l'isolato del virus della malattia sia sottoposto alla procedura di laboratorio ai fini dell'identificazione del tipo genetico del virus.

In caso di sorveglianza sierologica dei suini selvatici in zone con presenza sospetta o confermata di peste suina classica, sono definiti previamente la dimensione e il territorio geografico della popolazione bersaglio da sottoporre a campionamento, in modo da poter stabilire il numero di campioni che devono essere prelevati. La dimensione del campione deve essere determinata in funzione del numero stimato di animali viventi e non degli animali abbattuti dai cacciatori. Se non si dispone di dati sulla densità e l'entità della popolazione, occorre definire l'area geografica entro la quale deve essere effettuato il campionamento, tenendo conto della presenza costante di suini selvatici e dell'esistenza di barriere naturali o artificiali atte ad impedire massicci e continui spostamenti di animali. Se tali condizioni non si verificano o se il territorio è particolarmente esteso, è consigliato delimitare zone di campionamento di non più di 200 km², abitate solitamente da una popolazione di circa 400–1000 suini selvatici.

Il numero minimo di suini da campionare nella zona di campionamento così definita deve essere sufficiente per rivelare una sieroprevalenza del 5 % con un'affidabilità del 95 %. A questo scopo devono essere campionati almeno 59 animali in ciascuna zona di campionamento.

Nelle zone in cui la caccia è più intensa e frequente, o nelle quali viene praticata una caccia selettiva come misura di lotta contro le malattie, il 50 % circa degli animali campionati deve appartenere alla classe di età compresa fra tre mesi e un anno, il 35 % a quella tra uno e due anni e il 15 % sia di età superiore a 2 anni; nelle zone in cui la caccia è sporadica o inesistente, devono essere campionati entro un mese al massimo almeno 32 animali di ciascuna delle tre classi di età, identificata dalla dentizione.

La sorveglianza virologica sui cinghiali abbattuti deve interessare gli animali di età compresa fra tre mesi e un anno.

PIANI DI EMERGENZA

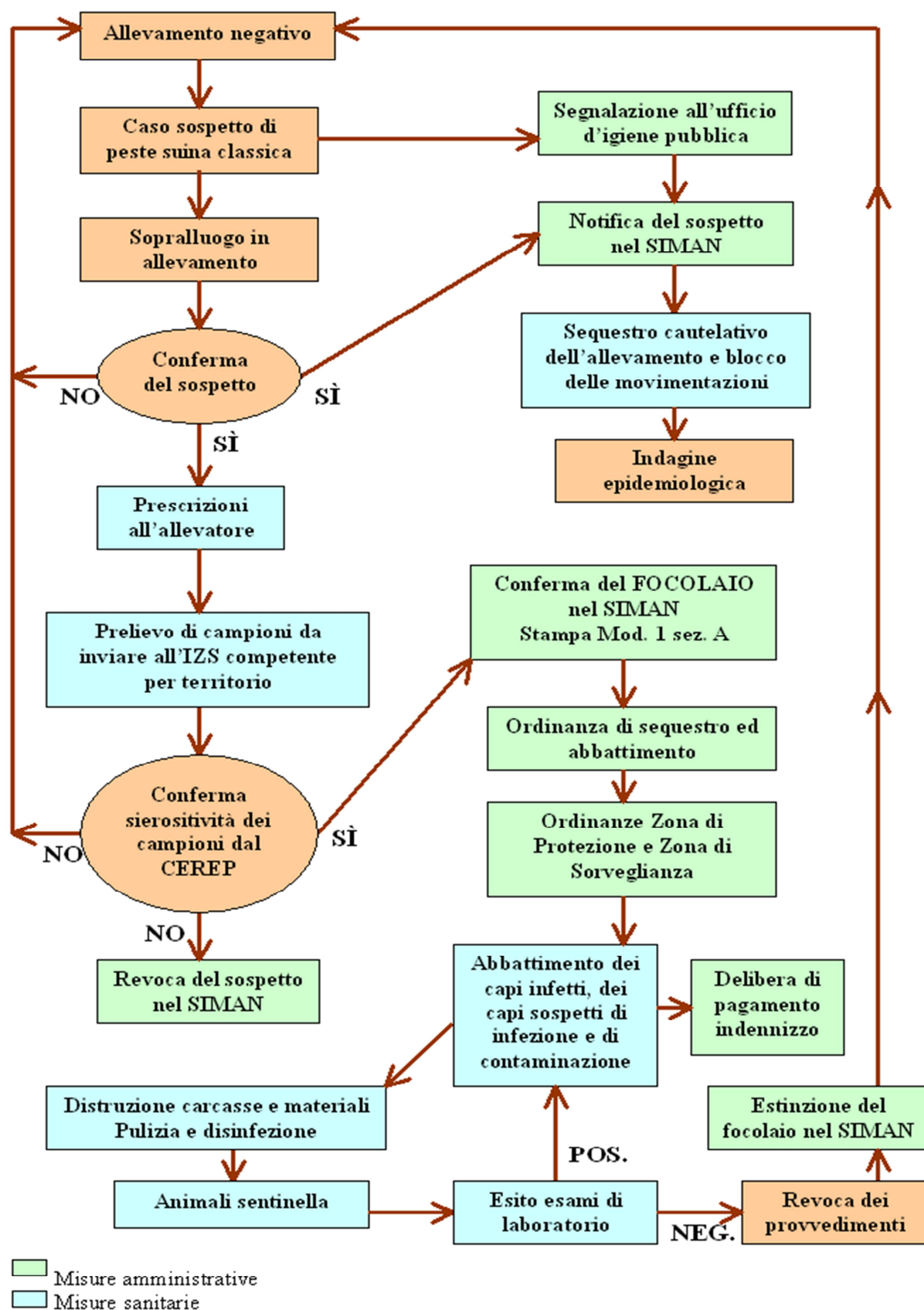
In caso di comparsa della malattia, Il Ministero della salute adotta un piano di emergenza nel quale vengono specificate le misure nazionali da applicare, al fine di garantire rapidità ed efficacia nell'eradicazione e nel controllo della malattia. Sono individuati alcuni organismi decisionali, rappresentati da:

- il direttore generale della direzione generale sanità veterinaria e degli alimenti del Ministero della salute
- un responsabile individuato dai servizi veterinari della regione o delle regioni interessate
- il direttore del centro di referenza nazionale per l'epidemiologia

Tali organismi hanno i seguenti compiti:

- predisporre, assicurandone la diffusione, un manuale operativo per le emergenze, che indica tutte le procedure e le misure di lotta da applicare in caso di comparsa della malattia
- assicurare il collegamento e l'interazione con l'unità di crisi centrale, regionale e locale, istituite rispettivamente dal Ministero della Salute e dalle autorità veterinarie competenti regionali e locali, che provvedono ad attuare le disposizioni adottate dal citato organo
- verificare la corretta applicazione, da parte delle unità di crisi delle misure disposte.

PIANO DI SORVEGLIANZA DELLA PESTE SUINA CLASSICA
DIAGRAMMA DI FLUSSO DELLE PROCEDURE OPERATIVE



Malattia di Aujeszky

Pseudorabbia



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- D.M. 1° aprile 1997- Piano nazionale di controllo della Malattia di Aujeszky nella specie suina;
- DM 4/10/1999 Centri di referenza nazionali nel settore veterinario;
- Decisione della Commissione 2001/618/CE;
- DM 8/5/2002 istituzione di nuovi Centri di Referenza Nazionali nel settore veterinario;
- Decisione della Commissione 2008/185/CE
- DM del 30/12/2010 modifiche ed integrazioni al decreto 1° aprile 1997 recante il Piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky nella specie suina;
- Nota Ministero della Salute n. DGSA e FV III/3414/P del 23/02/2011 Malattia di Aujeszky. Decreto Ministeriale 30/10/2010 "modifiche ed integrazioni al decreto 1° aprile 1997 recante il Piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky nella specie suina. Chiarimenti e modifiche;
- D.M. del 4 agosto 2011.

13. PIANO DI MONITORAGGIO DELLA MALATTIA DI AUJESZKY

PREMESSE

Considerato che la maggior parte dei Paesi europei ha raggiunto lo status sanitario di indennità per malattia di Aujeszky si è ravvisata nell'anno 2010 la necessità di adottare un piano straordinario di controllo volto ad ottenere sieroprevalenze in grado di avviare un piano di eradicazione conforme alla Decisione 2008/185/CE, anche in considerazione delle peculiarità produttive dell'allevamento suino italiano. Con il D.M. 4 agosto 2011 infine si è ritenuto di armonizzare e rendere più efficaci le misure sanitarie per l'eradicazione della malattia

OBBIETTIVI

Definire un periodo di tempo minimo affinché, dall'attuazione delle misure di profilassi diretta ed indiretta contenute nel decreto DM 30/12/2010 "modifiche ed integrazioni al decreto 1° aprile 1997" recante il Piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky nella specie suina, le aziende suinicole possano diventare indenni dalla malattia di Aujeszky, consentendo al territorio provinciale di riferimento di ottenere il riconoscimento comunitario. Inoltre dal 1 gennaio 2013 è obbligatorio destinare alla riproduzione solo animali provenienti da allevamenti indenni dalla malattia.

MONITORAGGIO SIEROLOGICO

Tutti gli allevamenti da riproduzione e gli allevamenti da ingrasso, individuati nell'ambito del Piano di sorveglianza per la malattia vescicolare del suino, devono essere sottoposti a controllo sierologico secondo lo schema e la numerosità campionaria previsti da tale piano.

Allevamenti da riproduzione a ciclo chiuso e a ciclo aperto		Allevamenti da ingrasso
Numero capi in azienda	Numero capi da controllare	Numero capi da controllare
Fino a 10	Tutti	Tutti
11	10	Tutti
12	11	Tutti
13-14	12	Tutti
15-16	13	Tutti
17-18	14	Tutti
19-20	15	Tutti
21-23	16	Tutti
24-26	17	24

27-29	18	26
30-34	19	28
35-39	20	31
40-46	21	34
47-55	22	37
56-67	23	40
68-85	24	43
86-113	25	46
114-163	26	50
164-282	27	54
283-917	28	58
918 e oltre	29	59

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e Molise (IZSAM) provvede ad eseguire le prove sierologiche anche per la malattia di Aujeszky sui campioni ricevuti nell'ambito del piano di sorveglianza della malattia vescicolare del suino secondo la numerosità campionaria prevista.

I risultati del monitoraggio sono inseriti nel sistema informativo (SIMAN) predisposto per la malattia vescicolare del suino.

1. OTTENIMENTO DELLA QUALIFICA DI ALLEVAMENTO INDENNE DA MALATTIA DI AUJESZKY PER UN ALLEVAMENTO DA RIPRODUZIONE O RIPRODUZIONE ED INGRASSO - Allegato VII DM 30/12/2010:

Un allevamento di suini da riproduzione o riproduzione ed ingrasso può ottenere la qualifica di indenne da malattia di Aujeszky quando:

- 1-a) viene attuato un programma di vaccinazione conformemente al programma di controllo;
- 1-b) non sono stati riscontrati sintomi o lesioni della malattia nei precedenti dodici mesi;
- 1-c) a distanza di non meno di 28 giorni l'uno dall'altro sono stati eseguiti due controlli sierologici per anticorpi verso la glicoproteina E con esito favorevole su un campione statisticamente significativo di riproduttori o suini di età uguale o superiore ai cinque mesi (prevalenza attesa 5% - IC 95%);
- 1-d) gli animali sottoposti a controllo sierologico devono essere identificati singolarmente.
- 1-e) è stata verificata la corretta esecuzione del programma vaccinale come previsto dall'art. 1 comma 5 del DM 30/12/2010.

2. MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA DI ALLEVAMENTO INDENNE DA MALATTIA DI AUJESZKY PER UN ALLEVAMENTO A CICLO APERTO E A CICLO CHIUSO:

Il mantenimento della qualifica di allevamento indenne da malattia di Aujeszky è subordinato:

2-a) alla sussistenza delle condizioni di cui ai punti 1-a), 1-b) e 1-e) dell' allegato VII del D.M. 30/12/2010;

2-b) all'esito favorevole di controlli sierologici per anticorpi verso la glicoproteina E effettuati con cadenza quadrimestrale su 30 campioni;

2-c) all'introduzione di suini provenienti da allevamenti di pari qualifica sanitaria.

2-d) al divieto di introduzione di animali provenienti da stalle di sosta, fiere e mercati.

3. OTTENIMENTO E MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA DI ALLEVAMENTO INDENNE DA MALATTIA DI AUJESZKY PER UN ALLEVAMENTO DA SVEZZAMENTO

Un allevamento di suini da svezzamento può ottenere e mantenere la qualifica di indenne da malattia di Aujeszky quando:

3-a) viene attuato un programma di vaccinazione conformemente al piano di controllo di cui al presente Piano;

3-b) non sono stati riscontrati sintomi o lesioni della malattia nei precedenti dodici mesi;

3-c) sono introdotti suini provenienti da allevamenti da riproduzione indenni;

3-d) è stata verificata la corretta esecuzione del programma vaccinale come previsto dall'art. 1 comma 5 di cui al DM del 30/12/2010;

3-e) è fatto divieto di introdurre animali provenienti da stalle di sosta, fiere e mercati.

4. OTTENIMENTO E MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA DI ALLEVAMENTO INDENNE DA MALATTIA DI AUJESZKY PER UN ALLEVAMENTO DA INGRASSO

Un allevamento di suini da ingrasso può ottenere e mantenere la qualifica di indenne da malattia di Aujeszky quando:

4-a) viene attuato un programma di vaccinazione conformemente al piano di controllo di cui al presente Piano;

4-b) non sono stati riscontrati sintomi o lesioni della malattia nei precedenti dodici mesi;

4-c) sono introdotti suini provenienti da allevamenti da riproduzione o da svezzamento indenni;

4-d) si è avuto un esito favorevole di controlli sierologici per anticorpi verso la glicoproteina E effettuati con cadenza quadrimestrale su 30 campioni di cui 15 magroni (verifica svezzamento e trasporto) e 15 suini fine ciclo (verifica ingrasso);

4-e) è stata verificata la corretta esecuzione del programma vaccinale come previsto dall'art. 1 comma 5 del DM 30/12/2010 ;

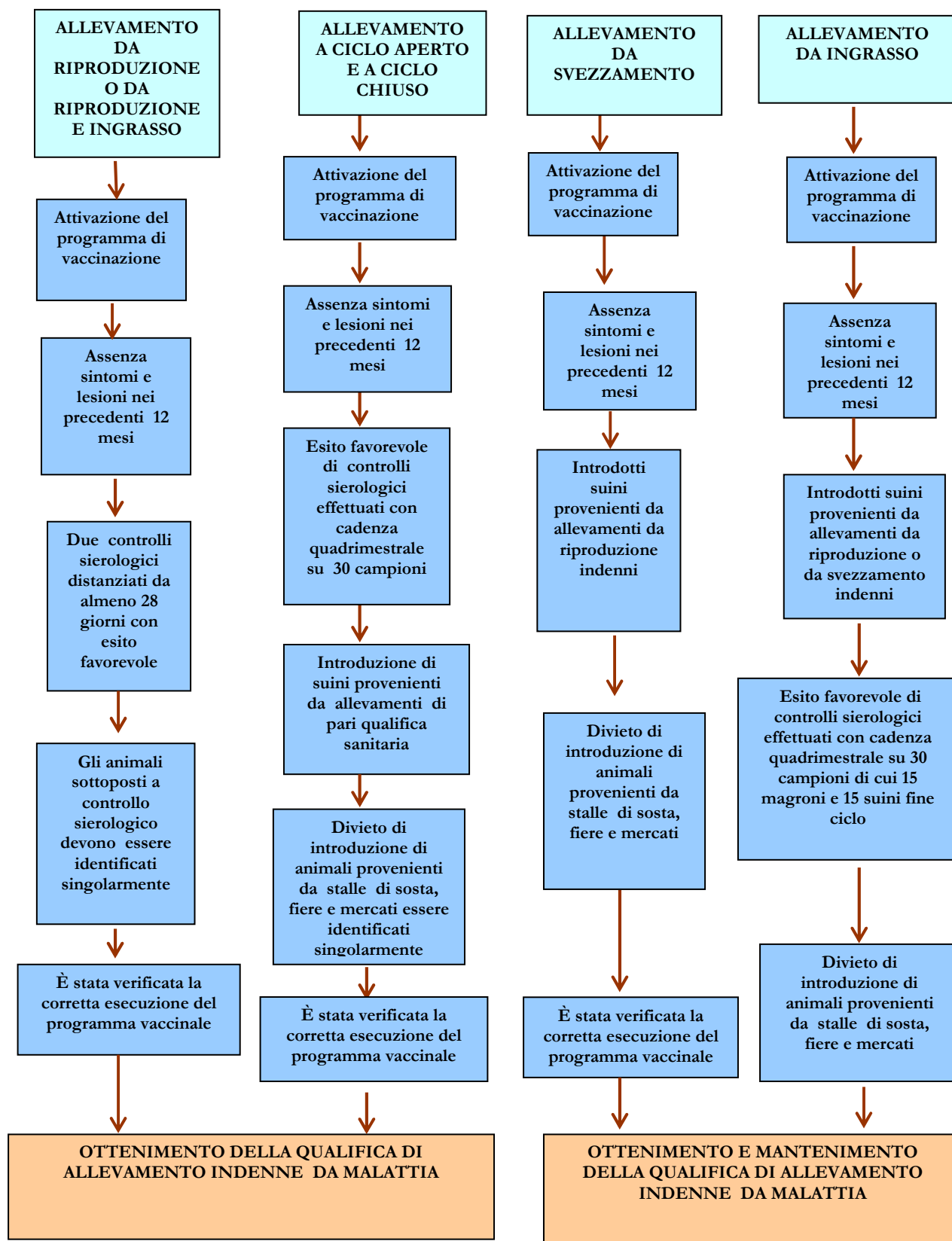
4-f) è fatto vietato di introdurre animali provenienti da stalle di sosta, fiere e mercati.

Negli allevamenti che applicano un ciclo "tutto pieno tutto vuoto", in deroga al precedente punto 4-d), il controllo sierologico è effettuato una volta sola su 30 campioni prelevati dopo la terza vaccinazione.

In caso di sieropositività in diversi cicli produttivi di queste aziende, il Servizio veterinario della ASREM può non concedere la deroga e il controllo è svolto con cadenza quadrimestrale con le modalità di cui al precedente punto 4-d).

PIANO DI MONITORAGGIO DELLA MALATTIA DI AUJESZKY

DIAGRAMMA DI FLUSSO DELLE PROCEDURE OPERATIVE



SALMONELLOSI



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Reg. CE n. 2160/2003 del 17 novembre 2003
- Dec. 2008/425/CE del 25 aprile 2008
- Reg. CE n. 584/2008 del 20 giugno 2008
- Reg. CE n. 213/2009 del 18 marzo 2009
- Dec. 2012/761/CE del 30 novembre 2012
- Legge 23 Gennaio 1968 n. 34
- DM 4 ottobre 1999
- DPR 3 marzo 1993, n. 587
- Circolare n. 1 del Ministero della Salute del 12 gennaio 1995
- OM della Salute 26 agosto 2005
- D.lgs. 4 aprile 2006, n. 191
- Piano nazionale di controllo di *Salmonella* Enteritidis e Typhimurium nelle ovaiole anno 2013 ai sensi della Dec. 2012/761/CE
- Piano nazionale di controllo delle salmonellosi da *S. Enteritidis* e Typhimurium, nei polli da carne della specie *Gallus gallus* anno 2013 ai sensi della Dec. 2012/761/CE
- Piano nazionale di controllo di *Salmonella* Enteritidis e Typhimurium, nei tacchini da ingrasso e nei tacchini riproduttori anno 2013 ai sensi della Dec. 2012/761/CE

14. PIANO DI CONTROLLO DI *SALMONELLA ENTERITIDIS* E *TYPHIMURIUM*

REGISTRAZIONE DEGLI ALLEVAMENTI

È obbligatoria la registrazione degli allevamenti avicoli al di sopra dei 250 capi nella Banca Dati Nazionale (BDN). I Servizi Veterinari ASREM sono responsabili della registrazione degli allevamenti avicoli in BDN e di qualsiasi modifica sopravvenuta (apertura e chiusura, variazione della ragione sociale) relativa agli allevamenti stessi e agli incubatoi nell'area di competenza. Al proprietario o detentore degli animali spetta il compito di comunicare alla BDN i dati riguardanti la consistenza dell'allevamento.

Il programma di monitoraggio si basa sullo schema di monitoraggio stabilito dalla normativa europea, riportato nello specifico nei piani annuali, che prevede campionamenti da effettuarsi su iniziativa dell'allevatore (autocontrollo) e controlli ufficiali, da eseguirsi presso l'allevamento.

NORME DI BIOSICUREZZA

I Servizi Veterinari, con la frequenza stabilita a livello regionale, devono verificare la corretta applicazione delle misure di biosicurezza.

SISTEMA INFORMATIVO DEI PIANI NAZIONALI DI CONTROLLO DELLE SALMONELLOSI (www.zoonosi.izs.it)

Nel sistema informativo dei programmi di controllo delle salmonellosi zoonotiche, **con frequenza almeno trimestrale**, devono essere registrati i dati relativi ai singoli controlli: la registrazione dei controlli ufficiali sarà effettuata dai servizi veterinari responsabili degli stessi; la registrazione dei campionamenti in autocontrollo è effettuata dall'allevatore o da persona da lui specificatamente designata. In caso di riscontro di positività saranno registrati anche i dati relativi alla gestione focolai.

14.a. PIANO NAZIONALE DI CONTROLLO DI *SALMONELLA ENTERITIDIS* E *TYPHIMURIUM*, NELLE GALLINE OVAIOLE DELLA SPECIE *GALLUS GALLUS*



OBIETTIVO

Il programma si propone di ridurre la prevalenza dei sierotipi di *Salmonella* Enteritidis e Typhimurium (ivi compresa la variante monofasica con formula antigenica 1,4[5],12:i:-), nei gruppi di ovaiole di *Gallus gallus* almeno del 10% rispetto ai risultati ottenuti nel 2012. Il programma si basa sullo schema di monitoraggio stabilito in accordo al Regolamento (CE) 2160/2003 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare al Regolamento UE n. 517/2011, e prevede campionamenti da effettuarsi su iniziativa dell'allevatore (autocontrollo) e controlli ufficiali

FASI DI PRODUZIONE INCLUSE NEL PROGRAMMA:

- ☐ pulcini di 1 giorno;
- ☐ pollastre;
- ☐ adulti in deposizione.

MISURE DEL PROGRAMMA

Le misure di controllo previste sono:

- controllo veterinario sistematico in allevamento
- campionamenti ufficiali e di autocontrollo
- vaccinazione dei gruppi destinati al ripopolamento;
- misure in caso di riscontro di positività
- ottimizzazione delle misure di biosicurezza

CONTROLLI UFFICIALI IN ALLEVAMENTO

Campionamento per:

- a) Controllo routinario - entro 9 settimane (circa due mesi) dalla data prevista per la macellazione (o comunque nel gruppo più vicino alla data stessa) almeno un controllo in un gruppo una volta all'anno per allevamento con capacità uguale o superiore a 1000 capi
- b) Controllo nei gruppi presenti in capannoni in cui era stata isolata *S. Enteritidis* o Typhimurium nel ciclo precedente – campionamento all'età di 22-26 settimane;
- c) Controllo in caso di sospetta infezione da *S. Enteritidis* o Typhimurium sulla base dell'indagine epidemiologica, anche riferita a focolai di tossinfezione alimentare, in questo caso il protocollo di

campionamento è quello di cui al punto 4(b), parte D dell'Allegato II del Regolamento (CE) 2160/2003)

- d) Controllo in tutti gruppi dell'allevamento dopo isolamento di *S. Enteritidis* o *Typhimurium* in un gruppo
- e) Controllo nei casi ritenuti appropriati dalla ASREM.
- f) Controllo di conferma di esiti positivi riscontrati in autocontrollo
- g) Controllo di conferma, in casi eccezionali, di esiti positivi riscontrati in campioni ufficiali di routine.
- h) Controllo ambientale dell'avvenuta disinfezione dei locali a seguito di precedente positività per *S. Enteritidis* o *Typhimurium*.
- i) Ricerca inibenti

Un campionamento ufficiale di routine può sostituire un campionamento in autocontrollo in animali in deposizione.

Il campionamento di mangime è eseguito in accordo a quanto previsto dal Piano Nazionale di vigilanza e controllo sanitario sull'alimentazione degli animali (PNAA) attualmente in vigore e comunque ogni qualvolta il Servizio Veterinario lo consideri opportuno.

MISURE IN CASO DI RISULTATI POSITIVI

Riscontro di Salmonelle diverse da Enteritidis e Typhimurium a seguito di campionamento ufficiale

Il Servizio veterinario di competenza in collaborazione con il veterinario aziendale deve condurre una indagine epidemiologica al fine di verificare l'efficacia delle misure finalizzate ad impedire l'ingresso e la diffusione di salmonelle all'interno dell'allevamento (misure di Biosicurezza).

Sulla base dei risultati della stessa indagine, i Servizi Veterinari possono decidere di richiedere modifiche/integrazioni delle misure di biosicurezza ed eventualmente di intensificare la frequenza dei controlli ufficiali al fine di verificare l'efficacia delle misure sanitarie adottate.

Nel caso in cui nel medesimo allevamento, anche a seguito dell'applicazione di misure aggiuntive, vengano isolate, a seguito di campionamenti successivi, salmonelle appartenenti a sierotipi non rilevanti, l'Autorità competente, valutando caso per caso, anche sulla base dei risultati delle analisi eseguite in autocontrollo, potrà limitarsi ad aggiornare sinteticamente l'indagine epidemiologica già svolta.

Riscontro di Salmonelle Enteritidis e Typhimurium

1. A seguito di campionamento in autocontrollo, il responsabile dell'allevamento ed il laboratorio che ha effettuato l'analisi devono darne immediata comunicazione al Servizio Veterinario, il quale dichiara sospetto il gruppo, lo pone in vincolo sanitario e preleva nel più breve tempo possibile un nuovo campione per la conferma ufficiale, che deve essere analizzato unicamente presso un laboratorio ufficiale.

Se la positività è ufficialmente confermata il gruppo è dichiarato positivo e sono applicate le misure previste.

2. A seguito di *campionamento ufficiale*, il gruppo è direttamente dichiarato positivo e le misure sono applicate immediatamente.

Quando la ASREM dispone il campione in casi eccezionali (opportunamente motivati e documentati), il gruppo è dichiarato sospetto e posto in vincolo sanitario, sino al risultato delle analisi.

Gli animali del gruppo positivo per *S. Enteritidis* o *S. Typhimurium*

1. sono sottoposti, sin dal sospetto di positività, a vincolo sanitario dalla ASREM e misure sanitarie al fine di evitare o limitare la diffusione della malattia.
2. Dopo l'esito ufficiale devono essere abbattuti e successivamente distrutti ai sensi del Regolamento 1069/2009/CE, e successive modifiche ed integrazioni, oppure possono essere destinati alla macellazione mettendo in atto misure finalizzate ad evitare il rischio di diffusione di salmonelle. In accordo a quanto previsto dal suddetto Regolamento 1237/2007, e successive modifiche ed integrazioni, i gruppi di ovaiole identificati come positivi a sierotipi rilevanti, che *producono uova destinate alla pastorizzazione*, possono essere portati a fine ciclo, fatto salvo il mantenimento della destinazione delle uova e le misure previste per i gruppi positivi.

3. Macellazione dei gruppi positivi - gli animali dei gruppi risultati positivi per *S. Enteritidis* e/o *S. Typhimurium* sono inviati al macello in vincolo sanitario. Il Veterinario Ufficiale dispone che la macellazione degli animali positivi avvenga a fine giornata di macellazione in modo da consentire la corretta separazione tra partite, inoltre devono essere adottate misure atte a garantire procedure di sanificazione degli ambienti e delle attrezzature. Presso lo stabilimento di macellazione vengono applicate le misure previste dal Reg.1086/2011 o in alternativa i gruppi positivi possono essere destinati direttamente al trattamento termico. Dopo la macellazione o l'eliminazione di un gruppo positivo per *S. Enteritidis* e/o *Typhimurium* il

capannone che lo ospitava deve essere ripopolato solo con animali vaccinati nei confronti del sierotipo isolato, dopo aver disinfettato gli ambienti (*modalità descritte nel capitolo "Disinfezione degli ambienti"*).

Dopo la macellazione o l'eliminazione di un gruppo positivo per *S. Enteritidis* e/o *Typhimurium* il capannone che lo ospitava deve essere ripopolato solo con animali vaccinati, dopo aver disinfettato gli ambienti (*modalità descritte nel capitolo "Disinfezione degli ambienti"*).

- Se il gruppo di animali è di provenienza estera, il Servizio Veterinario che ha eseguito i controlli deve dare immediata comunicazione dell'esito dell'accertamento microbiologico al Ministero della Salute e al Servizio Veterinario Regionale, trasmettendo tutti i dati riguardanti il gruppo di animali e segnalando l'intenzione di inviarli alla macellazione.

- Il Servizio Veterinario di competenza, in collaborazione con il veterinario aziendale, deve condurre una indagine epidemiologica al fine di verificare l'efficacia delle misure finalizzate ad impedire l'ingresso e la diffusione di salmonelle all'interno dell'allevamento (misure di biosicurezza).

I risultati dell'indagine epidemiologica devono essere inseriti in SIMAN.

Sulla base dei risultati della stessa indagine, i Servizi Veterinari possono decidere di richiedere modifiche/integrazioni delle misure di biosicurezza ed eventualmente di intensificare la frequenza dei controlli ufficiali al fine di verificare l'efficacia delle misure sanitarie adottate.

Destino delle uova

Le uova provenienti da gruppi di ovaiole di cui non sia nota la qualifica sanitaria, da gruppi sospetti di infezione, anche nel tempo che intercorre tra il sospetto e l'eventuale conferma di positività, o da gruppi dichiarati positivi per *Salmonella Enteritidis* e *Typhimurium*, o che sono fonte di infezione in un focolaio di tossinfezione alimentare nell'uomo:

- a) devono essere considerate di categoria B, ai sensi del Regolamento (CE) 589/2008, e sono identificate come indicato dallo stesso Regolamento;
- b) non possono entrare in centri di imballaggio, a meno che il Servizio veterinario non consideri soddisfacenti le misure applicate per prevenire contaminazioni crociate con uova di altri gruppi, ai sensi del Regolamento (CE) 1237/2007, e successive modifiche ed integrazioni.

INDAGINE EPIDEMIOLOGICA

L'indagine epidemiologica è volta a:

- a) determinare le possibili origini e vie di diffusione della malattia, attraverso l'esame delle movimentazioni in entrata ed uscita degli animali, alimenti, attrezzature;
- b) indagare se sono state infettati altri allevamenti correlati a quello positivo;
- c) verificare l'idoneità delle misure di biosicurezza presenti;
- d) raccogliere informazioni relative ad eventuali vaccinazioni (con indicazione del tipo di vaccino utilizzato);

Durante l'indagine possono essere prelevati campioni di mangime con l'obiettivo di chiarirne il ruolo nell'ingresso/diffusione delle salmonelle.

I risultati delle indagini epidemiologiche devono essere inseriti nel sistema informativo di notifica delle malattie animali (SIMAN).

DISINFEZIONI DEGLI AMBIENTI

I capannoni presso i quali erano stabulati gli animali positivi per *S. Enteritidis* o *Typhimurium* devono essere sottoposti ad un'accurata disinfezione e disinfestazione, eseguite sotto controllo ufficiale.

L'avvenuta decontaminazione dovrà essere confermata da un controllo microbiologico ambientale, con almeno 5 tamponi ambientali (spugnette), da effettuarsi almeno 10 giorni prima dell'immissione dei nuovi gruppi che potrà essere autorizzata solo in seguito ad esito negativo per *Salmonella* spp

VACCINAZIONI

La vaccinazione per il controllo delle salmonelle zoonotiche non è obbligatoria in ottemperanza al Regolamento (CE) n. 1177/2006, ma consentita, con l'eccezione dell'uso di vaccini vivi non distinguibili dai ceppi di campo.

La vaccinazione è obbligatoria quale misura di controllo prevista nel presente piano per gli animali utilizzati per ripopolare un capannone che ospitava durante il ciclo precedente un gruppo positivo per *S. Enteritidis* o *Typhimurium*. Lo schema di vaccinazione è scelto dal veterinario d'azienda.

E' possibile utilizzare solo vaccini registrati. La legislazione in vigore sui farmaci veterinari, ivi compresi i vaccini, prevede sorveglianza e controllo sulla distribuzione, detenzione e somministrazione da parte del Servizio Veterinario competente.

ANTIMICROBICI

L'uso di antibiotici per il controllo delle salmonelle nelle ovaiole è vietato, ma può essere consentito in deroga a seguito dell'autorizzazione da parte dell'Autorità Competente e sotto la supervisione del Centro di Referenza Nazionale per le Salmonellosi in circostanze eccezionali come riportato nel Regolamento (CE) 1177/2006.

NORME DI BIOSICUREZZA

Negli allevamenti di ovaiole i Servizi Veterinari, devono verificare la corretta applicazione delle misure di biosicurezza definite dal Decreto Legislativo n 9 del 25 gennaio 2010 e dall'Ordinanza Ministero della Salute 26 agosto 2005, e successive modifiche ed integrazioni.

Le misure di biosicurezza hanno dei criteri, da rispettare obbligatoriamente, ben definiti dalla normativa vigente. E' opportuno che l'Autorità Competente utilizzi proprie liste di riscontro in allevamento nella verifica dell'adozione di tali criteri.

CONTROLLO VETERINARIO SISTEMATICO NELLE AZIENDE

Il Servizio Veterinario effettua sistematicamente ispezioni e visite, almeno una volta l'anno, in tutti gli allevamenti di ovaiole sottoposti al piano al fine di verificare il rispetto di quanto previsto dal programma stesso. In particolare verifica i dati anagrafici e le altre registrazioni aziendali; controlla il rispetto delle norme di biosicurezza e delle misure igieniche. Inoltre approva il Piano di autocontrollo aziendale e ne verifica l'attuazione.

La frequenza è comunque modulata caso per caso, secondo la valutazione del rischio attribuito all'allevamento dal Servizio Veterinario stesso sulla base di parametri epidemiologici, condizioni di biosicurezza, dimensioni numeriche del gruppo e di altre condizioni rilevanti.

Tali visite, condotte per le specifiche previste dai Piani, vanno registrate dalle ASL e di esse deve essere conservata traccia presso l'allevamento.

Se lo ritiene opportuno, il Servizio Veterinario può richiedere modifiche/integrazioni delle misure di biosicurezza ed intensificare la frequenza dei controlli ufficiali al fine di verificare l'efficacia delle misure sanitarie adottate. I controlli ed i campionamenti di routine devono essere eseguiti secondo quanto riportato nel relativo capitolo. Se il Veterinario Ufficiale effettua ispezioni e visite nell'azienda per ragioni di benessere; per eseguire altre tipologie di campionamento (esempio: piano residui); per i controlli sulla tenuta e utilizzo di farmaci, tali visite, se non integrate dall'applicazione di attività specifiche legate all'attuazione del presente Piano, non possono essere considerate ai fini del Piano stesso.

LEGISLAZIONE RELATIVA ALLA REGISTRAZIONE DEGLI ALLEVAMENTI

In accordo all'art. 4 del Decreto Legislativo n 9 del 25 gennaio 2010 è obbligatoria la registrazione degli allevamenti avicoli nella Banca Dati Nazionale (BDN)

I Servizi Veterinari ASREM, responsabili della registrazione degli allevamenti avicoli in BDN devono aggiornare costantemente l'apertura, la chiusura e variazione della ragione sociale relativa agli allevamenti stessi e agli incubatoi nell'area di competenza.

Al proprietario o detentore degli animali spetta il compito di comunicare alla BDN i dati riguardanti la consistenza dell'allevamento ed il numero di gruppi totale .

DOCUMENTAZIONE TENUTA PRESSO LE AZIENDE

- Piano di autocontrollo autorizzato dall'autorità competente; gli esiti dei campionamenti effettuati in esecuzione dello stesso da conservare per almeno 3 anni.
- documentazione relativa alle movimentazioni degli animali in entrata ed in uscita, nonché delle mortalità;
- documentazione relativa ai trattamenti farmacologici;
- documentazione relativa a disinfezioni, disinfestazioni e/o trattamenti sanificanti;
- documentazione relativa all'ovodeposizione;
- documentazione relativa allo smaltimento di rifiuti e sottoprodotti
- documentazione relativa alle indagini epidemiologiche per positività a salmonelle

CAMPO DI APPLICAZIONE E OGGETTO DEL CAMPIONAMENTO

Il controllo riguarda tutti i gruppi di ovaiole *Gallus gallus*. Sono esclusi gli allevamenti di tipo familiare e quelli con capacità inferiore a 250 capi.

Il gruppo è l'unità di riferimento del piano ed è definito come l'insieme di animali allevati nello stesso ciclo, quindi con la medesima data di accasamento, nello stesso locale o recinto, per convenienza chiamato capannone. Lo stesso capannone deve essere identificato, con lettere o numeri, chiaramente e nello stesso modo per tutta la durata dell'anno di riferimento del piano. Il numero di gruppi totali, ossia che si intendono produrre in allevamento nell'anno, deve essere correttamente registrato in BDN e riportato nel piano di autocontrollo approvato dalla ASL competente .

Ogni variazione di tale numero deve essere tempestivamente registrata in BDN e, quale aggiornamento, nel Piano di autocontrollo.

MISURE ATTUATE

I gruppi di ovaiole *Gallus gallus* di tutti gli allevamenti oggetto del programma, sono sottoposti a controllo veterinario sistematico, a campionamento nell'ambito del Piano di autocontrollo aziendale approvato ed a un programma di campionamenti ufficiali.

AUTOCONTROLLO

Piano di autocontrollo

Il responsabile dell'allevamento redige il proprio piano di autocontrollo aziendale, che deve contenere indicazioni almeno in merito a:

- dati anagrafici dell'azienda
- veterinario responsabile del piano di autocontrollo;
- struttura e descrizione dell'allevamento, in particolare con indicazione del numero di gruppi totale (le caratteristiche anagrafiche devono corrispondere con quanto registrato nella BDN dell'anagrafe avicola). L'identificazione dei capannoni non può variare nel corso dell'anno;
- applicazione delle misure di biosicurezza;
- informazioni sul mangime, come previsto dal PNAA;
- piano di campionamento per la ricerca di *Salmonella* spp.;
- indicazione dei laboratori accreditati che ricevono i campioni e che eseguono le analisi e indicazione dei metodi utilizzati
- gestione delle positività.

Il piano di autocontrollo deve essere presentato all'Autorità competente, che provvede alla sua approvazione, previa eventuale richiesta di modifiche o integrazioni.

In esso deve essere chiaramente indicato il laboratorio utilizzato per le analisi in modo da garantire il rispetto di quanto riportato al capitolo "Laboratori".

Il laboratorio scelto, accreditato, ma non per la matrice necessaria ai fini del controllo, (per esempio: ricerca di salmonella in campioni di feci), può far eseguire l'esame specifico da altro laboratorio accreditato per la prova e per la matrice richiesta. Il procedimento deve essere esplicitato nel Piano di autocontrollo.

Copia del piano di autocontrollo approvato deve essere conservata oltre che dal responsabile dell'azienda anche dall'Autorità competente.

Campionamento in autocontrollo

I campioni di autocontrollo sono prelevati sotto la responsabilità del veterinario aziendale e sono esaminati presso un laboratorio accreditato.

Sono effettuati in tutti i gruppi degli allevamenti di ovaiole *Gallus gallus* a carattere commerciale e/o con capacità uguale o superiore a 250 capi, in presenza di Piani autocontrollo approvati dall'Autorità Competente.

PROGRAMMAZIONE AUTOCONTROLLI GALLINE OVAIOLE

Controlli

- pulcini di un giorno all'arrivo in allevamento
- gruppi di pollastre due settimane prima dell'entrata in deposizione
- gruppi di ovaiole adulte almeno ogni 15 settimane, a partire da quando gli animali hanno un'età di 22-26 settimane.

PROTOCOLLO DI PRELIEVO DEI CAMPIONI

A. prelievi di routine in gruppi di ovaiole adulte

Autocontrollo

Il campione è composto almeno da:

a) *nei gruppi in gabbia* devono essere prelevati due pool di feci fresche di 150 grammi l'uno, dopo aver fatto azionare il sistema di rimozione della pollina per qualche minuto; nel caso in cui non siano presenti sistemi di rimozione della pollina devono essere prelevati almeno due campioni di feci fresche, ognuno di 150 grammi presi da 60 posti diversi, nelle fosse di deiezione al di sotto delle gabbie.

I campioni vanno riuniti in un unico pool per l'analisi.

b) *Nei gruppi allevati a terra* le feci devono essere prelevate utilizzando almeno due paia di *soprascarpe* per gruppo e comunque in numero tale da garantire la rappresentatività di tutta la superficie calpestabile del capannone, o dei locali separati all'interno dello stesso capannone, ospitante il gruppo campionato. Devono essere utilizzate soprascarpe di materiale sufficientemente assorbente, umidificate prima dell'uso con soluzione fisiologica oppure acqua, peptonata o sterile, in ogni caso non contenente antimicrobici o disinfettanti.

Nei campioni ufficiali

In aggiunta ai campioni prelevati come sopra, ne deve essere prelevato almeno un altro ufficiale usando il medesimo protocollo.

L'Autorità Competente può decidere di aumentare il numero minimo di campioni per assicurare la rappresentatività del campionamento sulla base della valutazione, caso per caso, dei parametri epidemiologici, delle condizioni di biosicurezza, delle dimensioni numeriche del gruppo e di altre condizioni rilevanti.

In caso di campionamenti riferiti ai punti b) c) d) ed e) la ASL può effettuare ulteriori controlli, documentali e/o di laboratorio, per garantire che nel gruppo in esame non siano stati utilizzati antimicrobici.

Il Servizio Veterinario può sostituire un campione fecale o un paio di soprascarpe con un campione di polvere (100 grammi o tampone di tessuto pari 900 cm2)..

B) Prelievo di conferma ufficiale in caso di riscontro di positività per *S. Enteritidis* e *Typhimurium*, comprese la variante monofasica, in autocontrollo

Le modalità di prelievo sono le stesse previste per i campioni di routine (punto A).

C) Campionamento ufficiale di conferma in circostanze eccezionali

il Servizio Veterinario

Competente se ha ragione di dubitare dei risultati dei test (falsi positivi) può decidere di ripetere il

campionamento e le analisi. In questo caso sono prelevati cinque campioni di feci (o cinque paia di soprascarpe) e 2 campioni di polvere per ciascun gruppo. L'Autorità Competente deve inoltre verificare che non siano stati impiegati antimicrobici tali da poter inficiare il risultato delle analisi, tramite il test ricerca inibenti, descritto al successivo punto F. Il campionamento di conferma in circostanze eccezionali può essere effettuato solo previo rilascio di autorizzazione ministeriale da richiedere ai referenti della DGSAF, (Direzione Generale Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari).

Acquisita tale autorizzazione, i campioni (tranne gli animali per la ricerca inibenti) sono inviati al Centro di Referenza Nazionale per le Salmonellosi, previo contatto col Centro stesso, accompagnati da richiesta del Veterinario Ufficiale comprendente i motivi per i quali è stato deciso il campionamento. La scheda di accompagnamento deve riportare la dicitura: campione di conferma in circostanze eccezionali ai sensi del Piano nazionale di controllo 2013.

D) Campione di polvere – consiste in 100gr di polvere prelevata da più punti. In alternativa è costituito da uno o più tamponi di tessuto opportunamente idratato con superficie totale di almeno 900 cm², assicurandosi che ciascun tampone sia ben coperto di polvere.

E) Ricerca inibenti: inviare all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio 5 o più animali per gruppo su decisione dell'Autorità competente che può decidere di prelevare anche ulteriori campioni di feci, soprascarpe, polvere.

Nel caso in cui non venga identificata la presenza di sierotipi rilevanti, ma venga riscontrata la presenza di sostanze inibenti, il gruppo è considerato positivo a tutti gli effetti e sono applicate le misure sanitarie previste.

ESAME DEI CAMPIONI, SIA UFFICIALI CHE DI AUTOCONTROLLO**Scheda di prelievo dei campioni**

La scheda di prelievo dei campioni ufficiali deve essere conforme al modello in allegato e relativo

all'anno in corso (2013). Essa può essere stampata dalla BDN: in tal modo alcuni dati sono direttamente stampati sulla scheda da BDN ed è semplificata l'operazione di verifica, ed eventuale correzione, dei dati anagrafici dell'allevamento (per esempio: capacità strutturale e numero di gruppi totale).

La scheda deve essere compilata in modo corretto e completo. In particolare nella scheda deve essere riportato, nell'apposito campo, il nome commerciale del vaccino vivo attenuato eventualmente utilizzato per permettere all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio di effettuare tempestivamente il test discriminatorio nei confronti del ceppo vaccinale in caso di positività. Per gli autocontrolli in allegato è riportato anche un modello di scheda di campionamento che può essere utilizzato dagli allevatori. Gli stessi modelli sono disponibili anche sul portale internet www.vetifo.sanita.it -> settore "Zoonosi".

Trasporto

I campioni sono inviati ai laboratori di analisi, di cui all'articolo 11 del Regolamento (CE) 2160/2003, entro 24 ore dal prelievo. E' indispensabile che siano refrigerati se tale tempo viene superato. I campioni possono essere inviati per posta celere o tramite corriere; è possibile la consegna diretta a condizione che siano stati presi accordi con il laboratorio e siano garantiti tempi e modalità di

conservazione del campione stesso. Il trasporto può avvenire a temperatura ambiente, ma al riparo dal calore eccessivo (oltre i 25°) e dalla luce solare diretta.

Presso il laboratorio, i campioni devono essere conservati a temperatura di refrigerazione fino all'analisi, che deve essere in ogni caso effettuata entro 48 ore dal ricevimento e comunque entro 96 ore dal prelievo.

Preparazione dei campioni

I campioni ufficiali riferiti a ciascun gruppo, devono essere mantenuti distinti per tipologia (soprascarpe,

polvere o tamponi) per permettere al laboratorio di analizzare le matrici separatamente.

Nel caso di campioni in autocontrollo le differenti tipologie di campione per gruppo possono essere combinati in un unico test.

Procedura

1. Soprascarpe e campioni di polvere con tampone di tessuto

(a) le due o più paia di soprascarpe o i tamponi di tessuto con cui si è prelevata la polvere devono essere rimossi con cura dai rispettivi contenitori per non disperdere il materiale fecale adeso o la polvere, riuniti e immersi completamente in 225 ml di acqua peptonata tamponata (APT), a temperatura ambiente.

I campioni di soprascarpe devono essere analizzati separatamente dai campioni di polvere.

Nel caso vengano prelevati un numero superiore di campioni per gruppo, soprascarpe e polvere vanno comunque analizzati separatamente ed il laboratorio può procedere a raggruppare i campioni in pool per l'analisi.

(b) il campione deve essere agitato in modo tale che l'APT venga a contatto con tutta la massa

fecale/polvere. Dopo l'incubazione i campioni non devono essere agitati in alcun modo e sono analizzati

seguendo il metodo descritto al capitolo "metodi utilizzati per l'analisi dei campioni".

2. Pool di feci

I campioni di feci vanno riuniti in un unico pool e accuratamente omogenati, di seguito viene prelevato un sottocampione di 25 grammi (oppure 50 ml di sospensione contenente 25 grammi del campione iniziale).

Ad esso si aggiungono 225 ml di APT a temperatura ambiente. Segue quanto descritto al capitolo "metodi utilizzati per l'analisi dei campioni".

3. Campione di 100 grammi di polvere

Si preleva un sottocampione di 25 grammi dopo aver omogenato il campione iniziale. Ad esso si

aggiungono 225 ml di APT a temperatura ambiente. Segue quanto descritto al capitolo "metodi utilizzati per l'analisi dei campioni".

RISULTATI

I risultati delle analisi, ufficiali ed in autocontrollo, devono essere disponibili prima che gli animali siano inviati al macello (*vedi anche Regolamento 853/2004, all'Allegato II - sezione III: informazioni sulla catena alimentare*)

I controlli e le positività vanno registrate negli appositi sistemi informativi ed il Veterinario Ufficiale effettua la supervisione delle attività legate al Piano. Un gruppo di ovaiole è considerato positivo

quando viene riscontrata la presenza di *S. Enteritidis* e *Typhimurium*, compresa la variante monofasica, ad esclusione di ceppi vaccinali, in uno o più campioni anche se la positività è riscontrata solo nella polvere.

Il gruppo è considerato positivo anche se è individuata la sola presenza di agenti antimicrobici o di inibitori della crescita batterica, ricercati secondo quanto previsto dal Piano.

I gruppi positivi sono conteggiati una sola volta per ciclo, indipendentemente dal numero di campionamenti effettuati. Essi sono notificati alla Commissione soltanto nell'anno del primo campionamento positivo.

REPORTISTICA

Nel sistema informativo specifico (S.I.S.), accessibile sul portale internet www.vetinfo.sanita.it – settore Piani nazionali salmonellosi, devono essere registrati i dati relativi ai singoli controlli, ufficiali e di autocontrollo, con frequenza almeno trimestrale, come previsto anche dal Decreto Ministeriale 11 novembre 2011, articolo 1.

I risultati del piano ed ogni altra informazione rilevante implementano le informazioni richieste dalla Commissione Europea.

Il responsabile di ciascun allevamento sottoposto a Piano è obbligato:

1. alla tenuta del Piano di autocontrollo approvato dall'Autorità Competente, comprensivo di tutti gli esiti dei campionamenti;
2. alla registrazione in S.I.S. dei dati relativi alle analisi in autocontrollo con le modalità previste ed indicate nell'apposita sezione del sistema stesso.

Tutti i documenti relativi all'applicazione del presente piano devono essere conservati per almeno tre anni.

In S.I.S. va registrato il riscontro di qualsiasi salmonella, indicando la denominazione del sierotipo.

REGISTRAZIONE DELLE POSITIVITÀ A *S. ENTERITIDIS* E *TYPHIMURIUM*

L'isolamento di *S. Enteritidis* e *Typhimurium*, compresa la variante monofasica, deve essere registrato nel S.I.S. entro 7 giorni dalla comunicazione della positività stessa. Con tale registrazione è generato automaticamente un "sospetto focolaio" nel sistema di notifica delle malattie animali (SIMAN) disponibile sul portale Internet www.vetinfo.sanita.it.

Tale generazione automatica ha il solo scopo di favorire la notifica della positività, fermo restando le specifiche disposizioni in materia di notifica dei focolai di malattie animali.

Le ASL devono verificare costantemente i dati registrati in SIS e SIMAN.

In SIMAN vanno inseriti anche i risultati delle indagini epidemiologiche, va confermato o meno il focolaio e, se del caso, completato con le informazioni su tutte le azioni intraprese per consentirne la chiusura, entro due mesi dalla registrazione in SIMAN. La registrazione della chiusura dell'episodio è possibile solo dopo aver inserito nello stesso sistema, i seguenti dati:

- Indicazione dell'avvenuto depopolamento del gruppo (Si/No)
- Numero animali abbattuti e distrutti
- Numero animali macellati
- Numero dei test utilizzati per valutare l'efficacia delle disinfezioni;
- Quantità di uova distrutte (numero) con distinzione uova da cova incubate e non
- quantità di uova destiate alla trasformazione (numero) con distinzione uova da cova incubate e non;

-
- numero dosi vaccini utilizzati nel gruppo di ripopolamento (vaccinazioni obbligatorie ai sensi del Piano)
 - risultati delle indagini epidemiologiche

In caso di mancato o errato funzionamento del sistema, le Autorità Competenti locali contattano il Centro Servizi nazionale (numero verde 800 08 22 80; posta elettronica sizoo@izs.it) per consentire il ripristino della corretta funzionalità del sistema.

QUALIFICHE SANITARIE UFFICIALI DELLE AZIENDE

La qualifica sanitaria “accreditato per il controllo della salmonellosi” è attribuito dal Servizio Veterinario competente agli allevamenti ed incubatoi sottoposti, con esito favorevole, ai controlli ufficiali e di autocontrollo.

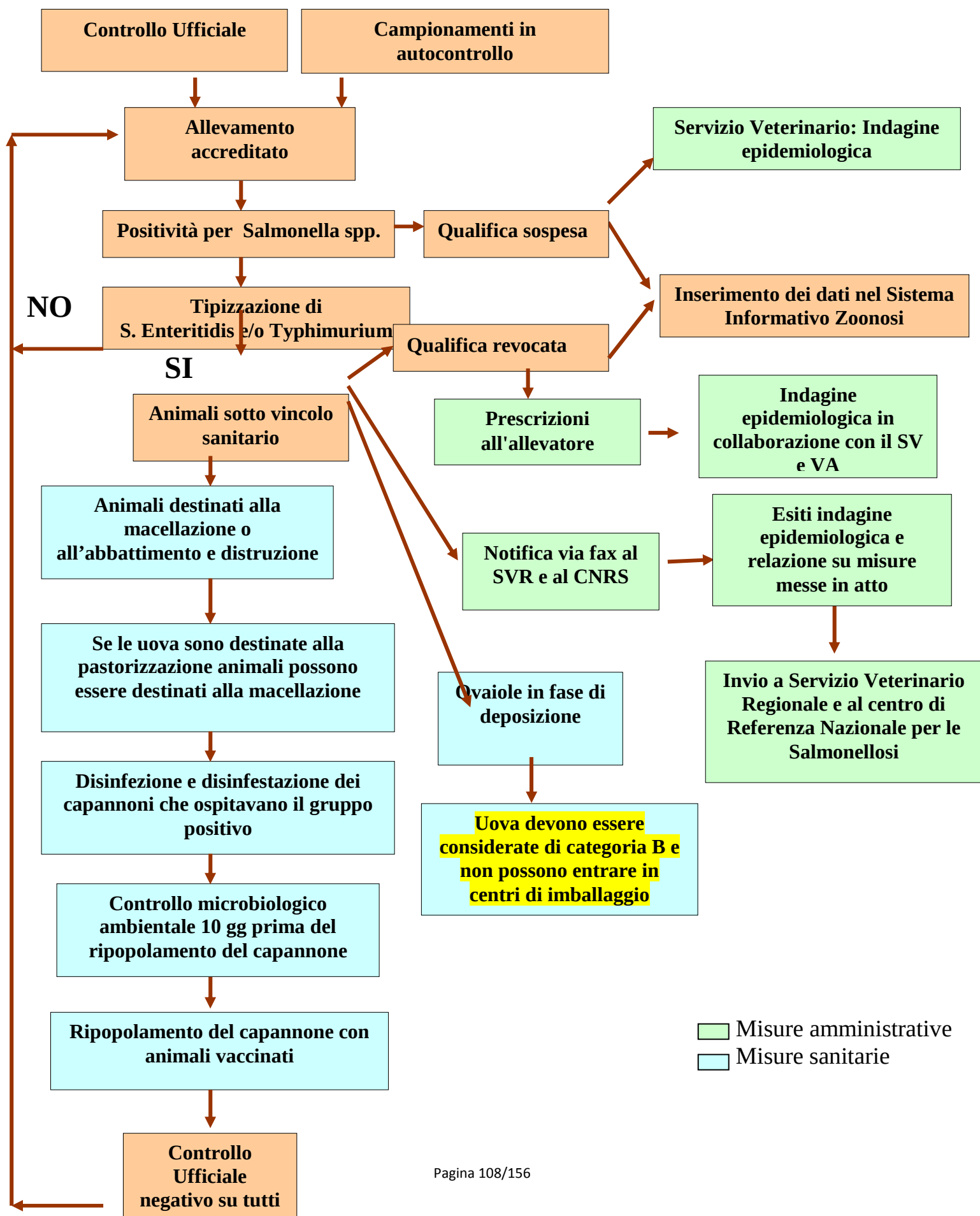
In particolare per le ovaiole il Regolamento (CE) 1237/2007, e successive modifiche ed integrazioni, prevede che le uova possono essere destinate al consumo umano diretto solo se provengono da un gruppo di ovaiole soggetto al programma nazionale di controllo per salmonelle zoonotiche e non sottoposto a restrizioni ufficiali.

L'accreditamento è sospeso in caso di riscontro di positività per *Salmonella* spp., fino alla sierotipizzazione ufficiale.

Se essa dimostra la presenza di *S. Enteritidis* e/o *Typhimurium*, compresa la variante monofasica, l'accreditamento è revocato e il gruppo positivo è abbattuto e distrutto oppure inviato alla macellazione in vincolo sanitario.

L'allevamento riacquista l'accreditamento a seguito di un controllo ufficiale favorevole effettuato su tutti i gruppi dello stesso allevamento.

DIAGRAMMA DI FLUSSO DELLE PROCEDURE OPERATIVE



14.b. PROGRAMMA DI CONTROLLO DELLE SALMONELLOSI DA *S. ENTERITIDIS*, *TYPHIMURIUM*, *HADAR*, *VIRCHOW* E *INFANTIS* NEI RIPRODUTTORI DELLA SPECIE *GALLUS GALLUS*



OBIETTIVO

OBIETTIVO

Il programma si propone di ridurre la prevalenza dei sierotipi di *Salmonella* Enteritidis, Typhimurium nei gruppi di riproduttori all'1% o meno entro il 31 dicembre 2013. Esso si basa sullo schema di monitoraggio stabilito in accordo al Regolamento (CE) 2160/2003, al Regolamento UE 200/2010, e successive modifiche ed integrazioni, al Regolamento (CE) 213/2009, e prevede campionamenti da effettuarsi su iniziativa dell'allevatore (autocontrollo) e controlli ufficiali .

MISURE DEL PROGRAMMA

Misure del programma

Le misure di controllo previste sono:

- controllo veterinario sistematico in allevamento
- campionamenti ufficiali e di autocontrollo
- vaccinazione dei gruppi destinati al ripopolamento;
- misure in caso di riscontro di positività
- ottimizzazione delle misure di biosicurezza

CONTROLLI UFFICIALI IN ALLEVAMENTO E SUI MANGIMI

Il campionamento ufficiale deve avvenire :

Campionamento per:

a) Controllo routinario in allevamento

in tutti i gruppi di riproduttori oggetto di programma con la seguente frequenza:

- entro quattro settimane dall'entrata in deposizione
- verso la fine del periodo di produzione, almeno otto settimane prima del termine del ciclo produttivo;
- in qualsiasi momento del ciclo di produzione sufficientemente distante dai punti precedenti

b) in tutti gli incubatoi di destinazione delle uova almeno due volte l'anno.

-
- c) Controllo nei gruppi presenti in capannoni in cui era stata isolata *S. Enteritidis* e *Typhimurium*, nel ciclo precedente;
 - d) Controllo in caso di sospetta infezione da *S. Enteritidis* e *Typhimurium*, sulla base dell'indagine epidemiologica;
 - e) Controllo in tutti gruppi dell'allevamento dopo isolamento di *S. Enteritidis* e *Typhimurium*, in un gruppo
 - f) Controllo nei casi ritenuti appropriati dalla Autorità Competente;
 - g) Controllo di conferma di esiti positivi per *S. Enteritidis* e *Typhimurium* riscontrati in autocontrollo
 - h) Controllo di conferma, in casi eccezionali, di sospetto di risultati errati riscontrati in campioni ufficiali di routine.
 - i) Controllo ambientale dell'avvenuta disinfezione
 - k) Ricerca inibenti
 - l) Controllo in allevamento a seguito di positività *S. Enteritidis* e *Typhimurium* in incubatoio, sia in autocontrollo che a seguito di controllo ufficiale.

Un campionamento ufficiale di routine (punto a) può sostituire un campionamento in autocontrollo.

Il campionamento di mangime è eseguito in accordo a quanto previsto dal Piano Nazionale di vigilanza e controllo sanitario sull'alimentazione degli animali (PNAA) attualmente in vigore e comunque ogni qualvolta il Servizio Veterinario lo consideri opportuno.

MISURE IN CASO DI RISULTATI POSITIVI

Riscontro di Salmonelle diverse da Enteritidis e Typhimurium a seguito di campioni ufficiali in allevamento

Il Servizio veterinario di competenza in collaborazione con il veterinario aziendale deve condurre una indagine epidemiologica al fine di verificare l'efficacia delle misure finalizzate ad impedire l'ingresso e la diffusione di salmonelle all'interno dell'allevamento (misure di biosicurezza). Sulla base dei risultati della stessa indagine, i Servizi Veterinari possono decidere di richiedere modifiche/integrazioni delle misure di biosicurezza ed eventualmente di intensificare la frequenza dei controlli ufficiali al fine di verificare l'efficacia delle misure sanitarie adottate.

Nel caso in cui nel medesimo allevamento, anche a seguito dell'applicazione di misure aggiuntive, vengano isolate, a seguito di campionamenti successivi, salmonelle appartenenti a sierotipi non rilevanti, l'Autorità competente, valutando caso per caso, anche sulla base dei risultati delle analisi eseguite in autocontrollo, potrà limitarsi ad aggiornare sinteticamente l'indagine epidemiologica già svolta.

Riscontro di Salmonelle Enteritidis e Typhimurium a seguito di campionamento in autocontrollo in allevamento

I risultati devono essere rendicontati secondo quanto previsto nel capitolo reportistica, ferma restando la possibilità del Servizio Veterinario competente di prevedere, nel Piano di autocontrollo approvato, la comunicazione di tutti gli esiti positivi degli autocontrolli aziendali, indipendentemente dai sierotipi isolati.

Riscontro di Salmonelle Enteritidis e Typhimurium in allevamento

1. A seguito di campionamento in autocontrollo, il responsabile dell'allevamento e/o il laboratorio che ha effettuato l'analisi devono darne immediata comunicazione al Servizio Veterinario, il quale dichiara sospetto il gruppo e preleva nel più breve tempo possibile un nuovo campione per la conferma ufficiale, che deve essere analizzato unicamente presso un laboratorio

ufficiale.

Se la positività è ufficialmente confermata il gruppo è dichiarato positivo e sono applicate le misure previste.

.2. A seguito di campionamento ufficiale, il gruppo è direttamente dichiarato positivo e le misure sono applicate immediatamente.

Quando la ASL dispone il campione in casi eccezionali (opportunamente motivati e documentati), il gruppo è dichiarato sospetto e posto in vincolo sanitario, sino al risultato delle analisi.

Gli animali del gruppo positivo per S. Enteritidis o S. Typhimurium

1. Sono sottoposti, fin dal sospetto di positività, a vincolo sanitario dalla ASL. Nell'allevamento sono applicate senza indugi opportune misure sanitarie al fine di evitare o limitare la diffusione dell'infezione o contaminazione (misure di biosicurezza);

2. sono abbattuti e successivamente distrutti ai sensi del Regolamento 1069/2009/CE, e successive modifiche ed integrazioni, oppure possono essere destinati alla macellazione mettendo in atto misure finalizzate ad evitare il rischio di diffusione di salmonelle.

3. Macellazione dei gruppi positivi - gli animali dei gruppi risultati positivi per *S. Enteritidis* e/o *S. Typhimurium* sono inviati al macello in vincolo sanitario. Il Veterinario Ufficiale dispone che la macellazione degli animali positivi avvenga a fine giornata di macellazione in modo da consentire la corretta separazione tra partite, inoltre devono essere adottate misure atte a garantire procedure di sanificazione degli ambienti e delle attrezzature.

Presso lo stabilimento di macellazione vengono applicate le misure previste dal Regolamento 1086/2011/UE o in alternativa i gruppi positivi possono essere destinati direttamente al trattamento termico.

Dopo la macellazione o l'eliminazione di un gruppo positivo per *S. Enteritidis* e/o *Typhimurium* il capannone che ospitava il gruppo positivo deve essere ripopolato solo con animali vaccinati nei confronti del sierotipo isolato dopo aver disinfettato gli ambienti (*modalità descritte nel capitolo*

"Disinfezione degli ambienti").

4. Se il gruppo di animali è di provenienza estera, il Servizio Veterinario che ha eseguito i controlli comunica immediatamente l'esito dell'accertamento microbiologico al Ministero della Salute e al Servizio Veterinario Regionale, trasmettendo tutti i dati relativi al gruppo di animali e segnalando l'intenzione di inviarli alla macellazione.

5. Il Servizio Veterinario di competenza in collaborazione con il veterinario aziendale deve eseguire un'accurata indagine epidemiologica. al fine di verificare l'efficacia delle misure finalizzate ad impedire l'ingresso e la diffusione di salmonelle all'interno dell'allevamento (misure di biosicurezza). I risultati dell'indagine epidemiologica devono essere inseriti in SIMAN.

Sulla base dei risultati dell'indagine epidemiologica i Servizi Veterinari possono decidere di intensificare la frequenza dei controlli ufficiali in allevamento e richiedere modifiche e/o integrazioni delle misure di biosicurezza

Destino delle uova – Qualora la positività sia riscontrata in un gruppo di animali in fase di deposizione, devono immediatamente essere identificati gli incubatoi di destinazione delle uova prodotte nonché gli allevamenti a cui vengono inviati i pulcini nati dalle stesse: il Servizio Veterinario competente sin dal sospetto deve informare i Servizi Veterinari responsabili di tali strutture per l'espletamento dei controlli necessari e per applicare misure sanitarie adeguate ad impedire o limitare la diffusione dell'infezione o la contaminazione.

Le uova dei gruppi risultati positivi a *S. Enteritidis* o *Typhimurium* ancora presenti nelle aziende di origine e/o destinazione sono distrutte.

Riscontro di Salmonelle Infantis, Hadar e Virchow in allevamento

A seguito di campionamento in autocontrollo il responsabile dell'allevamento e/o il laboratorio che ha effettuato l'analisi devono darne immediata comunicazione al Servizio Veterinario.

Le misure sanitarie sono le seguenti, sia per positività riscontrate in autocontrollo che a seguito di controlli ufficiali.

Misure per gruppi positivi a S. Infantis, Hadar e Virchow

Il Servizio veterinario di competenza in collaborazione con il veterinario aziendale deve eseguire un'accurata indagine epidemiologica al fine di verificare l'efficacia delle misure finalizzate ad impedire l'ingresso e la diffusione di salmonelle all'interno dell'allevamento (misure di biosicurezza) Sulla base dei risultati dell'indagine epidemiologica i Servizi Veterinari possono decidere di intensificare la frequenza dei controlli ufficiali in allevamento e richiedere modifiche

e/o integrazioni delle misure di biosicurezza.

A fine ciclo, il capannone che ospitava il gruppo positivo deve essere ripopolato solo dopo aver disinfettato gli ambienti (*modalità descritte nel capitolo "Disinfezione degli ambienti"*).

Riscontro di Salmonelle Enteritidis, Typhimurium, Infantis, Hadar e Virchow in incubatoio

Qualora la positività sia riscontrata in incubatoio, sia in autocontrollo che come controllo ufficiale, nei gruppi di riproduttori di provenienza delle uova deve essere effettuato senza indugi un campionamento ufficiale con le stesse modalità previste per quello ufficiale di routine. Se le uova sono di provenienza estera, il Servizio Veterinario che ha eseguito i controlli deve dare immediata comunicazione dell'esito dell'accertamento microbiologico al Ministero della Salute e al Servizio Veterinario Regionale, trasmettendo tutti i dati relativi alle uova e segnalando le misure restrittive applicate.

INDAGINE EPIDEMIOLOGICA

L'indagine epidemiologica è volta a:

- a) determinare le possibili origini e vie di diffusione della malattia, attraverso l'esame delle movimentazioni in entrata ed uscita degli animali, alimenti, attrezzature;
- b) indagare se sono state infettati altri allevamenti correlati a quello positivo;
- c) verificare l'idoneità delle misure di biosicurezza presenti;
- d) raccogliere informazioni relative ad eventuali vaccinazioni (con indicazione del tipo di vaccino utilizzato);

Durante l'indagine possono essere prelevati campioni di mangime con l'obiettivo di chiarirne il ruolo nell'ingresso/diffusione delle salmonelle.

I risultati delle indagini epidemiologiche devono essere inseriti nel sistema informativo di notifica delle malattie animali (SIMAN).

DISINFEZIONI DEGLI AMBIENTI

I capannoni in cui erano stabulati i gruppi di animali positivi per *S. Enteritidis* e *Typhimurium*, devono essere sottoposti ad un'accurata disinfezione e disinfestazione, effettuate sotto controllo ufficiale.

L'avvenuta decontaminazione dovrà essere confermata da un controllo microbiologico ambientale, con almeno 5 tamponi ambientali (spugnette), da effettuarsi almeno 10 giorni prima dell'immissione dei nuovi gruppi che potrà essere autorizzata solo in seguito a esito negativo per *Salmonella* spp.

VACCINAZIONI

La vaccinazione per il controllo delle salmonelle zoonotiche non è obbligatoria in ottemperanza al Regolamento (CE) n. 1177/2006, ma consentita, con l'eccezione dell'uso di vaccini vivi non distinguibili dai ceppi di campo.

La vaccinazione è obbligatoria quale misura di controllo prevista nel presente piano per gli animali utilizzati per ripopolare un capannone che ospitava durante il ciclo precedente un gruppo positivo per *S. Enteritidis* o *Typhimurium*. Lo schema di vaccinazione è scelto dal veterinario d'azienda.

E' possibile utilizzare solo vaccini registrati. La legislazione in vigore sui farmaci veterinari, ivi compresi i vaccini, prevede sorveglianza e controllo sulla distribuzione, detenzione e somministrazione da parte del Servizio Veterinario competente.

ANTIMICROBICI

L'uso di antibiotici per il controllo delle salmonelle nei riproduttori è vietato, ma può essere consentito in deroga a seguito dell'autorizzazione da parte dell'Autorità Competente e sotto la supervisione del Ministero della Salute e del Centro di Referenza Nazionale per le Salmonellosi in circostanze eccezionali come riportato nel Regolamento (CE) 1177/2006.

NORME DI BIOSICUREZZA

Negli allevamenti di riproduttori i Servizi Veterinari devono verificare la corretta applicazione delle misure di biosicurezza definite dal Decreto Legislativo n 9 del 25 gennaio 2010 e dall'Ordinanza Ministero della Salute 26 agosto 2005, e successive modifiche ed integrazioni.

Le misure di biosicurezza hanno dei criteri, da rispettare obbligatoriamente, ben definiti dalla normativa vigente. E' opportuno che l'Autorità Competente utilizzi proprie liste di riscontro in allevamento nella verifica dell'adozione di tali criteri.

CONTROLLO VETERINARIO SISTEMATICO NELLE AZIENDE

Il Servizio Veterinario ASREM effettua sistematicamente ispezioni e visite, almeno una volta l'anno, in tutti gli allevamenti di riproduttori sottoposti al piano al fine di verificare il rispetto di quanto previsto dal programma stesso. In particolare verifica i dati anagrafici e le altre registrazioni aziendali; controlla il rispetto delle norme di biosicurezza e delle misure igieniche.

Inoltre approva il Piano di autocontrollo aziendale e ne verifica l'attuazione.

La frequenza è comunque modulata caso per caso, secondo la valutazione del rischio attribuito all'allevamento dal Servizio Veterinario stesso sulla base di parametri epidemiologici, condizioni di biosicurezza, dimensioni numeriche del gruppo e di altre condizioni rilevanti.

Tali visite, condotte per le specifiche previste dai Piani, vanno registrate dalle ASL e di esse deve essere conservata traccia presso l'allevamento.

I controlli ed i campionamenti di routine devono essere eseguiti secondo quanto nel Piano nazionale 2013.

Se il Veterinario Ufficiale effettua ispezioni e visite nell'azienda per ragioni: di benessere; per eseguire altre tipologie di campionamento (esempio: piano residui); per i controlli sulla tenuta e utilizzo di farmaci. Tali visite, se non integrate dall'applicazione di attività specifiche legate all'attuazione del presente Piano, non possono essere considerate ai fini del Piano stesso.

LEGISLAZIONE RELATIVA ALLA REGISTRAZIONE DEGLI ALLEVAMENTI

In accordo all'art. 4 del Decreto Legislativo n 9 del 25 gennaio 2010 è obbligatoria la registrazione degli allevamenti avicoli nella Banca Dati Nazionale (BDN)

I Servizi Veterinari Locali, responsabili della registrazione in BDN, aggiornano qualsiasi modifica sopravvenuta (apertura e chiusura, variazione dei dati, ecc) relativa ad aziende ed allevamenti avicoli, compresi gli incubatoi, nell'area di competenza, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

Al proprietario o detentore degli animali spetta il compito di comunicare alla BDN i dati riguardanti la consistenza dell'allevamento ed il numero di gruppi totale .

DOCUMENTAZIONE TENUTA PRESSO LE AZIENDE

- Piano di autocontrollo autorizzato dall'autorità competente e gli esiti dei campionamenti effettuati in esecuzione dello stesso, da conservare per almeno 3 anni.
- documentazione relativa alle movimentazioni degli animali in entrata ed in uscita, nonché delle mortalità;
- documentazione relativa ai trattamenti farmacologici;
- documentazione relativa a disinfezioni, disinfestazioni e/o trattamenti sanificanti;
- documentazione relativa all'ovodeposizione;
- documentazione relativa allo smaltimento di rifiuti e sottoprodotti
- documentazione relativa alle indagini epidemiologiche per positività a salmonelle

CAMPO DI APPLICAZIONE E OGGETTO DEL CAMPIONAMENTO

Il controllo riguarda tutti i gruppi di riproduttori *Gallus gallus*. Sono esclusi gli allevamenti di tipo familiare e quelli con capacità inferiore a 250 capi (vedi anche comma 3 articolo 1 del Regolamento (CE) n 2160/2003.) Il gruppo è l'unità di riferimento del piano ed è definito come l'insieme di animali allevati nello stesso ciclo, quindi con la medesima data di accasamento, nello stesso locale o recinto, per convenienza chiamato capannone. Lo stesso capannone deve essere identificato chiaramente e nello stesso modo per tutta la durata dell'anno di riferimento del piano.

Il numero di gruppi totali, ossia che si intendono produrre in allevamento nell'anno, deve essere correttamente registrato in BDN e riportato nel piano di autocontrollo approvato dalla ASREM competente. Ogni variazione di tale numero deve essere tempestivamente registrata in BDN e, quale

aggiornamento, nel Piano di autocontrollo. E' prevista l'attuazione di un piano di autocontrollo approvato negli incubatoi di destinazione delle uova con frequenza di campionamento stabilita in base a parametri epidemiologici, condizioni di biosicurezza, capacità della struttura e altre condizioni rilevanti. Gli incubatoi, oltre ai campionamenti in autocontrollo, sono sottoposti a controllo ufficiale, con una frequenza minima pari a due volte all'anno, frequenza che può essere aumentata secondo il rischio attribuito alla struttura dal Servizio Veterinario.

MISURE ATTUATE

I gruppi di riproduttori *Gallus gallus* di tutti gli allevamenti oggetto del programma, sono sottoposti a controllo veterinario sistematico, a campionamento nell'ambito del Piano di autocontrollo aziendale approvato ed a un programma di campionamenti ufficiali .

AUTOCONTROLLO

Piano di autocontrollo

Il responsabile dell'allevamento deve redigere il proprio piano di autocontrollo aziendale, che deve contenere indicazioni almeno in merito a:

- dati anagrafici dell'azienda
- veterinario responsabile del piano di autocontrollo;
- struttura e descrizione dell'allevamento, in particolare con indicazione del numero di gruppi totale (le caratteristiche anagrafiche devono corrispondere con quanto registrato nella BDN dell'anagrafe avicola);
- applicazione delle misure di biosicurezza;
- informazioni sul mangime, come previsto dal PNAA;
- piano di campionamento per la ricerca di *Salmonella* spp.;
- indicazione dei laboratori accreditati che ricevono i campioni e che eseguono le analisi e indicazione dei metodi utilizzati
- gestione delle positività.

Il piano di autocontrollo deve essere presentato all'Autorità competente, che provvede alla sua approvazione, previa eventuale richiesta di modifiche o integrazioni. In esso deve essere chiaramente indicato il laboratorio utilizzato per le analisi in modo da garantire il rispetto di quanto riportato al capitolo "Laboratori" .

Il laboratorio scelto, se accreditato, ma non per la matrice necessaria ai fini del controllo (per esempio: ricerca di salmonella in campioni di feci), può far eseguire l'esame specifico da altro laboratorio accreditato per la prova e per la matrice richiesta. Il procedimento deve essere esplicitato nel Piano di autocontrollo.

Copia del piano di autocontrollo approvato deve essere conservata oltre che dal responsabile dell'azienda anche dalla ASREM.

Campionamento in autocontrollo

I campioni di autocontrollo sono prelevati sotto la responsabilità del veterinario aziendale e sono esaminati presso un laboratorio accreditato

Sono effettuati in tutti i gruppi degli allevamenti di riproduttori *Gallus gallus* a carattere commerciale e/o con capacità uguale o superiore a 250 capi, in presenza di Piani autocontrollo approvati dalla ASREM .

PROGRAMMAZIONE AUTOCONTROLLI

Riproduttori *Gallus gallus*

Controlli

- pulcini di un giorno all'arrivo in allevamento
- nei gruppi di animali a 4 settimane di età
- nei gruppi di animali due settimane prima del loro spostamento o dell'inizio della deposizione.
- nei gruppi di animali adulti almeno ogni 2 settimane.

E' prevista l'attuazione di un piano di autocontrollo approvato negli incubatoi di destinazione delle uova con frequenza di campionamento stabilito in base ad un'attenta analisi del rischio basata sui parametri epidemiologici, le condizioni di biosicurezza, le dimensioni numeriche del gruppo e altre condizioni rilevanti.

Gli incubatoi, oltre ai campionamenti in autocontrollo, sono sottoposti a controllo ufficiale, con una frequenza minima pari a due volte all'anno, frequenza che può essere aumentata secondo la valutazione del rischio attribuito alla struttura dal Servizio Veterinario.

In incubatoio deve essere prelevato almeno un campione per gruppo.

PROTOCOLLO DI PRELIEVO DEI CAMPIONI

A. prelievi di routine, sia ufficiali che in autocontrollo

Il campione è composto almeno da:

a) *pool di feci* ottenuti mescolando feci fresche prelevate da più punti, da ciascun punto almeno 1 grammo di materia, prelevati a caso in più parti del locale o recinto in cui è tenuto il gruppo di riproduttori.

In tabella è indicato il numero di punti da cui prelevare il materiale fecale in funzione del numero di capi del gruppo campionato per costituire un campione composito N. CAPI Per gruppo di riproduttori	N. Sub-unità campionarie da prelevare per gruppo
250-349	200
350-449	220
450-799	250
800-999	260
1.000 o più	300

Mescolare il materiale così prelevato e formare almeno due campioni compositi.

Oppure

b) *soprascarpe e/o campioni di polvere.*

- 5 paia di soprascarpe, rappresentanti ciascun paio il 20% circa della superficie del settore occupato dal gruppo in esame. Le soprascarpe possono essere inviate al laboratorio raggruppate in almeno due campioni compositi (pool)
- 1 paio di soprascarpe rappresentante l'intera superficie del capannone ed un campione di polvere prelevato in più punti del capannone su cui la polvere sia visibile.

Per il prelievo della polvere sono utilizzati uno o più tamponi di tessuto opportunamente idratato con superficie totale di almeno 900 cm².

Le soprascarpe devono essere sufficientemente assorbenti e prima del prelievo devono essere idratate utilizzando o acqua sterile o soluzione fisiologica in ogni caso non contenenti antimicrobici o

disinfettanti. Il prelievo deve essere rappresentativo dell'intera superficie calpestabile del capannone che ospita il gruppo.

Oppure

c) nei gruppi in gabbia devono essere prelevati due pool di feci fresche di 150 grammi l'uno, dopo aver fatto azionare il sistema di rimozione della pollina per qualche minuto; nel caso in cui non siano presenti sistemi di rimozione della pollina devono essere prelevati almeno due campioni di feci fresche, ognuno di 150 grammi, nelle fosse di deiezione al di sotto delle gabbie.

I campioni devono essere analizzati singolarmente.

B) Prelievo di conferma ufficiale in caso di riscontro di positività per S. Enteritidis e Typhimurium, comprese la variante monofasica, in autocontrollo

Le modalità di prelievo sono quelle previste per i campioni di routine.

Il servizio Veterinario, se lo ritiene opportuno, può prelevare ulteriori campioni per verificare che non siano stati impiegati antimicrobici o inibitori della crescita batterica (RICERCA INIBENTI).

C) Campionamento ufficiale di conferma in circostanze eccezionali Se il Servizio Veterinario Competente sospetta che i risultati dei test siano errati (falsi positivi o falsi negativi) può decidere di ripetere le analisi, prelevando i campioni con le stesse modalità descritte al punto A, pagina 14. L'Autorità Competente deve inoltre verificare che non siano stati impiegati antimicrobici tali da poter inficiare il risultato delle analisi, tramite il test ricerca inibenti.

Il campionamento **di conferma in circostanze eccezionali** può essere effettuato solo previo rilascio di autorizzazione ministeriale da richiedere per posta elettronica ai referenti della DGSAF, (Direzione Generale Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari).

Se autorizzati dalla DGSAF, i campioni sono inviati al Centro di Referenza Nazionale per le Salmonellosi, previo contatto col Centro stesso, accompagnati da richiesta del Veterinario Ufficiale comprendente i motivi per i quali è stato deciso il campionamento. La scheda di accompagnamento deve riportare la dicitura: campione di conferma ai sensi del Piano nazionale di controllo 2013.

D) Campione di polvere – è costituito da uno o più tamponi di tessuto opportunamente idratato con superficie totale di almeno 900 cm², assicurandosi che il campionamento sia rappresentativo e che ciascun tampone sia ben coperto di polvere.

E) Ricerca Inibenti: inviare all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio 5 o più animali per gruppo, su decisione dell'Autorità competente. Nel caso in cui non venga identificata la presenza di sierotipi rilevanti, ma venga identificata la presenza di sostanze inibenti, il gruppo è considerato positivo a tutti gli effetti e sono applicate le misure sanitarie previste.

PRELIEVO DEI CAMPIONI UFFICIALI, IN INCUBATOIO IN CASO DI CONTROLLI UFFICIALI

Il prelievo deve essere effettuato in un giorno di schiusa quando sono disponibili campioni di tutti i gruppi di tacchini da riproduzione di provenienza delle uova. Se questo non è possibile deve essere garantito il prelievo di campioni da ogni gruppo almeno ogni due settimane. Il campione, per ogni gruppo di cui sono presenti le uova in incubatoio al momento del prelievo, è composto almeno da:

a) rivestimenti interni, visibilmente sporchi di feci, di scatole trasporto pulcini, prelevati a caso da 5

diverse scatole o da 5 punti diversi dell'incubatoio, per una superficie totale di almeno un metro quadro; oppure

b) uno o più tamponi di tessuto opportunamente idratato, con superficie totale di almeno 900 cmq., immediatamente dopo il trasferimento degli animali, sull'intera superficie del fondo di almeno 5 scatole, o su lanugine raccolta in 5 punti, anche a terra, in ciascuno delle incubatrici (al massimo 5) contenenti uova schiuse del gruppo.

oppure

c) 10 gr. di gusci d'uovo rotti raccolti da 25 scatole diverse (quindi un campione iniziale di 250 gr) in un massimo di 5 incubatrici contenenti uova schiuse del gruppo, frantumati e mescolati per formare un sottocampione di 25 gr per il test.

Qualora l'incubatoio contenga più di 50.000 uova deposte dal gruppo in esame, per quel gruppo vanno prelevati due campioni.

ESAME DEI CAMPIONI, SIA UFFICIALI CHE DI AUTOCONTROLLO

Scheda di prelievo dei campioni

La scheda di prelievo dei campioni ufficiali deve essere conforme all'allegato e relativo all'anno in corso (2013). Essa può essere stampata dalla BDN: in tal modo alcuni dati sono direttamente stampati sulla scheda da BDN ed è semplificata l'operazione di verifica, ed eventuale correzione, dei dati anagrafici dell'allevamento (per esempio: capacità strutturale e numero di gruppi totale).

La scheda deve essere compilata in modo corretto e completo. In particolare nella scheda deve essere riportato, nell'apposito campo, il nome commerciale del vaccino vivo attenuato eventualmente utilizzato per permettere all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale che ha effettuato l'isolamento o la sierotipizzazione, di effettuare tempestivamente il test discriminatorio nei confronti del ceppo vaccinale, in caso di positività per *S. Enteritidis* e/o *Typhimurium*.

Per gli autocontrolli in allegato è riportato anche un modello di scheda di campionamento che può essere utilizzati dagli allevatori. Gli stessi modelli sono disponibili anche sul portale internet www.vetifo.sanita.it -> settore "Zoonosi".

Trasporto

I campioni sono inviati ai laboratori di analisi, di cui all'articolo 11 del Regolamento (CE) 2160/2003), entro 24 ore dal prelievo. E' indispensabile che siano refrigerati se tale tempo viene superato.

I campioni prelevati in autocontrollo sono inviati preferibilmente per posta celere o tramite corriere; è possibile la consegna diretta dei campioni, a condizione che siano stati presi accordi con il laboratorio e siano garantiti tempi e modalità di conservazione del campione stesso. Il trasporto può avvenire a temperatura ambiente, ma al riparo dal calore eccessivo (oltre i 25°) e dalla luce solare diretta.

Presso il laboratorio, i campioni devono essere conservati a temperatura di refrigerazione fino all'analisi, che deve essere in ogni caso effettuata entro 48 ore dal ricevimento e comunque entro 96 ore dal prelievo.

Preparazione dei campioni,

Preparazione dei campioni,

1. rivestimenti interni di scatole trasporto pulcini degli incubatoi: immergere il campione in un litro di acqua peptonata tamponata (APT) preriscaldata a temperatura ambiente e mescolare delicatamente.

2. gusci d'uovo rotti: prelevare un sub-campione da 25 grammi a partire dal campione iniziale di 250 grammi e aggiungere 225 ml di acqua peptonata tamponata (APT), a temperatura ambiente

Nel caso presso l'incubatoio vengano prelevati un numero maggiore di campioni per ciascun conferente il laboratorio può raggruppare i campioni in un unico pool per l'analisi. In ogni caso i campioni di ciascun conferente vanno analizzati separatamente.

3. campioni di soprascarpe e campioni di tampone di tessuto

(a) le soprascarpe ed i tamponi di tessuto devono essere rimossi con cura dai rispettivi contenitori per non disperdere il materiale fecale adesivo o la polvere.

Le 5 paia di soprascarpe possono essere raggruppate in due subcampioni per le analisi, a ciascun subcampione vanno aggiunti 225 ml di acqua peptonata tamponata (APT), a temperatura ambiente.

Nel caso di campionamento di un paio di soprascarpe ed un campione di polvere questi devono essere tenuti separati per le analisi e a ciascun campione vanno addizionati 225 ml di APT a temperatura ambiente.

Nel caso vengano prelevati un numero superiore di campioni per gruppo, soprascarpe e tamponi di tessuto vanno comunque analizzati separatamente ed il laboratorio può procedere di raggruppare i campioni in pool per l'analisi.

(b) il campione deve essere agitato in modo tale che l'APT venga a contatto con tutta la massa fecale/polvere. I campioni di soprascarpe devono essere analizzati separatamente dai campioni di polvere.

4. pool di feci

Da ciascun pool di feci, accuratamente omogenato, è prelevato un sottocampione di 25 grammi.

Tale sottocampione deve essere addizionato con 225 ml di APT a temperatura ambiente. I campioni, opportunamente preparati, sono successivamente analizzati seguendo quanto riportato nel capitolo "Metodi utilizzati per l'analisi dei campioni".

RISULTATI

I risultati delle analisi, ufficiali ed in autocontrollo, devono essere disponibili prima che gli animali siano inviati al macello (*vedi anche Regolamento 853/2004, all'Allegato II - sezione III: informazioni sulla catena alimentare*)

I controlli e le positività vanno registrate negli appositi sistemi informativi ed il Veterinario Ufficiale effettua la supervisione delle attività legate al Piano.

I gruppi positivi (caratterizzati da identificativo dell'allevamento; identificativo del capannone; data accasamento) sono conteggiati una sola volta per ciclo, indipendentemente dal numero di campionamenti effettuati. Essi sono comunicati alla Commissione soltanto nell'anno del primo campionamento positivo. Tuttavia se il campionamento durante il periodo di produzione è effettuato in due anni, i risultati di ciascun anno devono essere riportati separatamente.

REPORTISTICA

I dati relativi ai singoli controlli, ufficiali e di autocontrollo, devono essere registrati, come previsto anche dal Decreto Ministeriale 19 febbraio 2010, nel sistema informativo specifico (S.I.S.), accessibile sul portale internet www.vetinfo.sanita.it – settore Piani nazionali salmonellosi, con frequenza almeno trimestrale, tranne in caso di positività a sierotipi rilevanti (*vedi paragrafo seguente*) .

I risultati del piano ed ogni altra informazione rilevante implementano le informazioni richieste dalla Commissione Europea.

Il responsabile di ciascun allevamento sottoposto a Piano è obbligato:

1. alla tenuta del Piano di autocontrollo approvato dalla ASL competente, comprensivo di tutti gli esiti dei campionamenti;
2. alla registrazione in S.I.S. dei dati relativi alle analisi in autocontrollo con le modalità previste ed indicate nell'apposita sezione del sistema stesso.

Tutti i documenti relativi all'applicazione del presente piano devono essere conservati per almeno tre anni.

In S.I.S. va registrato il riscontro di qualsiasi salmonella, indicando la denominazione del sierotipo..

REGISTRAZIONE DELLE POSITIVITÀ

L'isolamento di *S. Enteritidis*, *Typhimurium*, compresa la variante monofasica, Hadar, Virchow e *Infantis*, ad eccezione dei ceppi vaccinali, deve essere registrato nel S.I.S entro 7 giorni dalla comunicazione della positività stessa. Con tale registrazione è generato automaticamente un “sospetto focolaio” nel sistema di notifica delle malattie animali (SIMAN) disponibile sul portale internet www.vetinfo.sanita.it. Tale generazione automatica ha il solo scopo di favorire la notifica della positività, fermo restando le specifiche disposizioni in materia di notifica dei focolai di malattie animali.

La ASREM servizio Veterinario deve verificare costantemente i dati registrati in SIS e SIMAN.

In SIMAN vanno inseriti anche i risultati delle indagini epidemiologiche, va confermato o meno il focolaio e, se del caso, completato con le informazioni su tutte le azioni intraprese per consentirne la chiusura, entro due mesi dalla registrazione in SIMAN.

La registrazione della chiusura dell'episodio è possibile solo dopo aver inserito nello stesso sistema, i seguenti dati:

- ☐ indicazione dell'avvenuto depopolamento del gruppo (Si/No);
- ☐ numero animali abbattuti e distrutti;
- ☐ numero animali macellati;
- ☐ numero dei test utilizzati per valutare l'efficacia delle disinfezioni;
- ☐ quantità di uova distrutte (numero) con distinzione uova da cova incubate e non;
- ☐ quantità di uova destiate alla trasformazione (numero) con distinzione uova da cova incubate

e non;

- ☐ numero dosi vaccini utilizzati nel gruppo di ripopolamento (vaccinazioni obbligatorie ai sensi del Piano);
- ☐ risultati delle indagini epidemiologiche.

In caso di mancato o errato funzionamento del sistema informatizzato, le Autorità Competenti locali contattano il Centro Servizi nazionale (telefonando al numero verde 800 08 22 80 o inviando una email all'indirizzo sizoo@izs.it) per consentire il ripristino della corretta funzionalità del sistema.

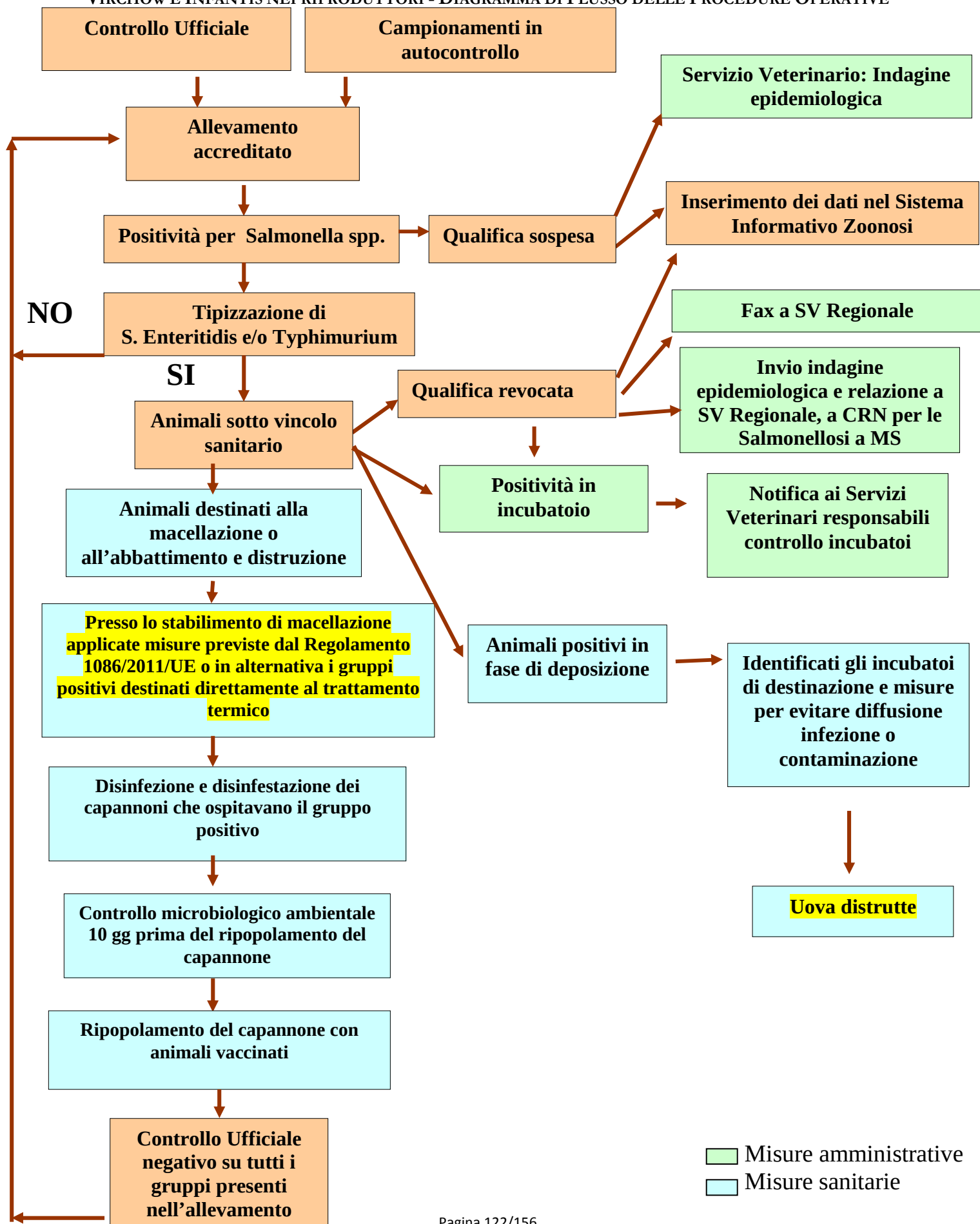
QUALIFICHE SANITARIE UFFICIALI DELLE AZIENDE

La qualifica sanitaria “accreditato per il controllo della salmonellosi” è attribuito dal Servizio Veterinario competente agli allevamenti ed incubatoi sottoposti, con esito favorevole, ovvero in cui

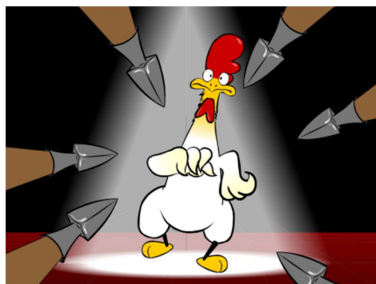
non sono stati identificati sierotipi rilevanti, ai controlli, ufficiali e di autocontrollo, previsti dal presente programma . L’accreditamento è revocato in caso di positività a S. Enteritidis e/o Typhimurium, compresa la variante monofasica, e il gruppo positivo è abbattuto e distrutto oppure inviato alla macellazione in vincolo sanitario.

L'allevamento riacquista l’accreditamento a seguito di un controllo ufficiale favorevole effettuato su tutti i gruppi della stessa azienda.

PROGRAMMA DI CONTROLLO DELLE SALMONELLOSI DA S. ENTERITIDIS, TYPHIMURIUM, HADAR, VIRCHOW E INFANTIS NEI RIPRODUTTORI - DIAGRAMMA DI FLUSSO DELLE PROCEDURE OPERATIVE



14.c. PROGRAMMA DI CONTROLLO DELLE SALMONELLOSI DA *S. ENTERITIDIS* E *TYPHIMURIUM*, NEI POLLI DA CARNE DELLA SPECIE *GALLUS GALLUS*



OBIETTIVO

OBIETTIVO

Il programma si propone di ridurre, entro il 31 dicembre 2013, la prevalenza dei sierotipi di *Salmonella* Enteritidis e Typhimurium nei gruppi di polli da carne di *Gallus gallus* all'1% o meno.

Il programma si basa sullo schema di monitoraggio stabilito dalla normativa europea che prevede campionamenti da effettuarsi su iniziativa dell'allevatore (autocontrollo) e controlli ufficiali, da eseguirsi presso l'allevamento.

MISURE DEL PROGRAMMA

Le misure di controllo previste sono:

- controllo veterinario sistematico in allevamento
- campionamenti ufficiali e di autocontrollo
- misure in caso di riscontro di positività
- ottimizzazione delle misure di biosicurezza

CONTROLLI UFFICIALI IN ALLEVAMENTO E SUI MANGIMI

Il campionamento ufficiale deve avvenire almeno:

CAMPIONAMENTI UFFICIALI

Polli da carne *Gallus gallus*

Campionamento per:

- a) Controllo routinario - almeno in un gruppo una volta all'anno nel 10% degli allevamenti con capacità – registrata in BDN- uguale o superiore a 5000 capi
- b) Controllo nei casi in cui il proprietario dell'allevamento ne faccia richiesta, in accordo a quanto previsto dal Programma
- c) Controllo per acquisizione dell'accreditamento in allevamenti con meno di 5000 capi, su richiesta del proprietario
- d) Controllo in tutti i casi in cui la ASL lo consideri opportuno
- e) Controllo ambientale dell'avvenuta disinfezione dei locali a seguito di precedente positività per *S. Enteritidis* o Typhimurium.

f) Ricerca inibenti

Un campionamento ufficiale può sostituire un campionamento in autocontrollo

Il campionamento di mangime deve essere eseguito in accordo a quanto previsto dal Piano Nazionale di vigilanza e controllo sanitario sull'alimentazione per gli animali e comunque ogni volta il Servizio Veterinario lo consideri opportuno.

MISURE IN CASO DI RISULTATI POSITIVI

Riscontro di Salmonelle diverse da Enteritidis e Typhimurium a seguito di campioni ufficiali

Il Servizio veterinario di competenza in collaborazione con il veterinario aziendale deve condurre una indagine epidemiologica al fine di verificare l'efficacia delle misure finalizzate ad impedire l'ingresso e la diffusione di salmonelle all'interno dell'allevamento (misure di biosicurezza).

Sulla base dei risultati della stessa indagine, i Servizi Veterinari possono decidere di richiedere modifiche/integrazioni delle misure di biosicurezza ed eventualmente di intensificare la frequenza dei controlli ufficiali al fine di verificare l'efficacia delle misure sanitarie adottate.

Nel caso in cui nel medesimo allevamento, anche a seguito dell'applicazione di misure aggiuntive, vengano isolate, a seguito di campionamenti successivi, salmonelle appartenenti a sierotipi non rilevanti, l'Autorità competente, valutando caso per caso, anche sulla base dei risultati delle analisi eseguite in autocontrollo, potrà limitarsi ad aggiornare sinteticamente l'indagine epidemiologica già svolta.

Riscontro di Salmonelle diverse da Enteritidis e Typhimurium a seguito di autocontrollo

I risultati devono essere rendicontati secondo quanto previsto nel capitolo reportistica, ferma restando la possibilità del Servizio Veterinario competente di prevedere, nel Piano di autocontrollo

approvato, la comunicazione di tutti gli esiti positivi degli autocontrolli aziendali, indipendentemente dai sierotipi isolati.

Riscontro di Salmonelle Enteritidis e Typhimurium

In caso di campionamento effettuato in autocontrollo, il responsabile dell'allevamento e/o il laboratorio che ha effettuato l'analisi devono darne immediata comunicazione al Servizio Veterinario, che dichiara il gruppo ufficialmente positivo (non è prevista la conferma ufficiale) e

applica le misure previste per prevenire conseguenze nella salute pubblica.

In caso di positività a *S. Enteritidis* e *Typhimurium* a seguito di campionamento ufficiale, il gruppo è dichiarato positivo.

Le misure applicate ai gruppi positivi per *S. Enteritidis* o *S. Typhimurium*, riscontrate a seguito di accertamenti in autocontrollo o in controlli ufficiali, sono uguali.

Gli animali del gruppo positivo per S. Enteritidis o S. Typhimurium:

1. sono posti in vincolo sanitario dalla ASL. Nell'allevamento sono applicate senza indugi opportune misure sanitarie al fine di evitare o limitare la diffusione dell'infezione o contaminazione (misure di biosicurezza);
2. sono destinati alla macellazione mettendo in atto misure finalizzate ad evitare il rischio di diffusione di salmonelle.

Macellazione dei gruppi positivi - gli animali dei gruppi risultati positivi per *S. Enteritidis* e/o *S. Typhimurium* sono inviati al macello in vincolo sanitario. Il Veterinario Ufficiale dispone che la macellazione degli animali positivi avvenga a fine giornata di macellazione in modo da consentire la corretta separazione tra partite, inoltre devono essere adottate misure atte a garantire procedure di sanificazione degli ambienti e delle attrezzature. Presso lo stabilimento di macellazione vengono applicate le misure previste dal Regolamento 1086/2011/UE o in alternativa i gruppi positivi possono essere destinati direttamente al trattamento termico.

3. Se il gruppo di animali è di provenienza estera, il Servizio Veterinario che ha eseguito i controlli deve dare immediata comunicazione dell'esito dell'accertamento microbiologico al Ministero della Salute e al Servizio Veterinario Regionale, trasmettendo tutti i dati relativi al gruppo di animali e segnalando l'intenzione di inviarli alla macellazione.

4. Il Servizio Veterinario di competenza in collaborazione con il veterinario aziendale deve eseguire un'accurata indagine epidemiologica al fine di verificare l'efficacia delle misure finalizzate ad impedire l'ingresso e la diffusione di salmonelle all'interno dell'allevamento (misure di biosicurezza).

I risultati dell'indagine epidemiologica devono essere inseriti in SIMAN. Sulla base dei risultati dell'indagine epidemiologica i Servizi Veterinari possono decidere di intensificare la frequenza dei controlli ufficiali in allevamento e richiedere modifiche e/o integrazioni delle misure di biosicurezza

Indagine epidemiologica

L'indagine epidemiologica è volta a:

- a) determinare le possibili origini e vie di diffusione della malattia, attraverso l'esame delle movimentazioni in entrata ed uscita degli animali, alimenti, attrezzature;
- b) indagare se sono stati infettati altri allevamenti correlati a quello positivo;
- c) verificare l'idoneità delle misure di biosicurezza presenti;
- d) raccogliere altre informazioni di interesse

Durante l'indagine possono essere prelevati campioni di mangime con l'obiettivo di chiarirne il ruolo nell'ingresso/diffusione delle salmonelle.

I risultati delle indagini epidemiologiche devono essere inseriti nel sistema informativo di notifica delle malattie animali (SIMAN).

DISINFEZIONI DEGLI AMBIENTI

I capannoni presso i quali erano stabulati gli animali positivi per *S. Enteritidis* o *Typhimurium* devono essere sottoposti ad un'accurata disinfezione e disinfestazione, eseguite sotto controllo ufficiale.

L'avvenuta decontaminazione dovrà essere confermata da un controllo microbiologico ambientale, con almeno 5 tamponi ambientali (spugnette), da effettuarsi almeno 10 giorni prima dell'immissione dei nuovi gruppi che potrà essere autorizzata solo in seguito a esito negativo per *Salmonella* spp.

ANTIMICROBICI

L'uso di antimicrobici per il controllo delle salmonelle è vietato ma in circostanze eccezionali può essere consentito in deroga come riportato nel Regolamento (CE) n. 1177/2006, a seguito dell'autorizzazione da parte dell'Autorità Competente e sotto la supervisione del Centro di Referenza Nazionale per le Salmonellosi.

NORME DI BIOSICUREZZA

Negli allevamenti di polli da carne i Servizi Veterinari con frequenza stabilita a livello regionale

devono verificare la corretta applicazione delle misure di biosicurezza definite dal Decreto Lgs. n. 9 del 25 gennaio 2010 e dall'Ordinanza Ministero della Salute 26 agosto 2005, e

successive modifiche ed integrazioni, 'Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile'.

Le misure di biosicurezza hanno dei criteri, da rispettare obbligatoriamente, ben definiti dalla normativa vigente. E' opportuno che l'Autorità Competente utilizzi proprie liste di riscontro in allevamento nella verifica dell'adozione di tali criteri.

CONTROLLO VETERINARIO SISTEMATICO NELLE AZIENDE

Il Servizio Veterinario ASREM effettua sistematicamente ispezioni e visite, almeno una volta l'anno, in tutti gli allevamenti di polli da carne sottoposti al piano al fine di verificare il rispetto di quanto previsto dal programma stesso. In particolare verifica i dati anagrafici e le altre registrazioni aziendali; controlla il rispetto delle norme di biosicurezza e delle misure igieniche. Inoltre approva il Piano di autocontrollo aziendale e ne verifica l'attuazione.

La frequenza è comunque modulata caso per caso, secondo la valutazione del rischio attribuito all'allevamento dal Servizio Veterinario stesso sulla base di parametri epidemiologici, condizioni di biosicurezza, dimensioni numeriche del gruppo e di altre condizioni rilevanti.

Tali visite, condotte per le specifiche previste dai Piani, vanno registrate dalle ASL e di esse deve essere conservata traccia presso l'allevamento.

Se lo ritiene opportuno, il Servizio Veterinario può decidere di richiedere modifiche/integrazioni delle misure di biosicurezza e di intensificare la frequenza dei controlli ufficiali al fine di verificare

l'efficacia delle misure sanitarie adottate. I controlli ed i campionamenti di routine devono essere eseguiti secondo quanto riportato nel relativo capitolo.

Se il Veterinario Ufficiale effettua ispezioni e visite nell'azienda per ragioni di benessere; per eseguire altre tipologie di campionamento (esempio: piano residui); per i controlli sulla tenuta e utilizzo di farmaci, tali visite, se non integrate dall'applicazione di attività specifiche legate all'attuazione del presente Piano, non possono essere considerate ai fini del Piano stesso.

LEGISLAZIONE RELATIVA ALLA REGISTRAZIONE DEGLI ALLEVAMENTI

In accordo all'art. 4 del Decreto Legislativo n. 9 del 25 gennaio 2010 è obbligatoria la registrazione degli allevamenti avicoli nella Banca Dati Nazionale (BDN)

I Servizi Veterinari ASREM, sono responsabili della registrazione degli allevamenti avicoli in BDN e di qualsiasi modifica sopravvenuta (apertura e chiusura, variazione della ragione sociale) relativa agli allevamenti stessi e agli incubatoi nell'area di competenza.

Al proprietario o detentore degli animali spetta il compito di comunicare alla BDN i dati riguardanti la consistenza dell'allevamento ed il numero di gruppi totale .

DOCUMENTAZIONE TENUTA PRESSO LE AZIENDE

- Piano di autocontrollo autorizzato dall'autorità competente; gli esiti dei campionamenti effettuati in esecuzione dello stesso da conservare per almeno 3 anni.
- documentazione relativa alle movimentazioni degli animali in entrata ed in uscita, nonché delle mortalità;
- documentazione relativa ai trattamenti farmacologici;

-
- documentazione relativa a disinfezioni, disinfestazioni e/o trattamenti sanificanti;
 - documentazione relativa allo smaltimento di rifiuti e sottoprodotti
 - documentazione relativa alle indagini epidemiologiche per positività a salmonelle.

CAMPO DI APPLICAZIONE E OGGETTO DEL CAMPIONAMENTO

Il controllo riguarda tutti i gruppi di polli da carne della specie *Gallus gallus*.

Sono esclusi gli allevamenti di tipo familiare e quelli con capacità inferiore a 250 capi (vedi anche comma 3 articolo 1 del Regolamento (CE) n 2160/2003.)

Il gruppo è l'unità di riferimento del piano ed è definito come l'insieme di animali allevati nello stesso ciclo, quindi con la medesima data di accasamento, nello stesso locale o recinto, per convenienza chiamato capannone. Lo stesso capannone deve essere identificato chiaramente e nello

stesso modo per tutta la durata dell'anno di riferimento del piano.

Il numero di gruppi totali, ossia che si intendono produrre in allevamento nell'anno, deve essere

correttamente registrato in BDN e riportato nel piano di autocontrollo approvato dalla ASREM. Ogni variazione di tale numero deve essere tempestivamente registrata in BDN e, quale aggiornamento, nel Piano di autocontrollo.

MISURE ATTUATE

I gruppi di polli da carne *Gallus gallus*, di tutti gli allevamenti oggetto del programma, sono sottoposti a controllo veterinario sistematico, a campionamento nell'ambito di un programma di autocontrollo con Piano di autocontrollo aziendale approvato ed a un programma di campionamenti ufficiali

AUTOCONTROLLO

Piano di autocontrollo

Il responsabile dell'allevamento deve redigere il proprio piano di autocontrollo aziendale, che deve contenere indicazioni almeno in merito a:

- dati anagrafici dell'azienda,
- veterinario responsabile del piano di autocontrollo;
- struttura e descrizione dell'allevamento, in particolare il numero di gruppi totale (le caratteristiche anagrafiche devono corrispondere con quanto registrato nella BDN dell'anagrafe avicola) l'identificazione dei capannoni non può variare nel corso dell'anno;
- applicazione delle misure di biosicurezza;
- informazioni sul mangime, come previsto dal PNAA;
- piano di campionamento per la ricerca di *Salmonella* spp.;
- indicazione dei laboratori accreditati che ricevono i campioni e che eseguono le analisi e indicazione dei metodi utilizzati;
- gestione delle positività.

Il piano di autocontrollo deve essere presentato all'Autorità competente, che provvede alla sua approvazione, previa eventuale richiesta di modifiche o integrazioni. In esso deve essere chiaramente indicato il laboratorio utilizzato per le analisi in modo da garantire il rispetto di quanto riportato al capitolo "Laboratori".

Copia del piano di autocontrollo approvato deve essere conservata oltre che dal responsabile dell'allevamento anche dall'Autorità competente.

Campionamento in autocontrollo

I campioni di autocontrollo sono prelevati sotto la responsabilità del veterinario aziendale e sono esaminati presso un laboratorio accreditato.

Sono effettuati in tutti i gruppi degli allevamenti di polli da carne a carattere commerciale e/o con capacità uguale o superiore a 250 capi, in presenza di Piani autocontrollo approvati dall'Autorità Competente.

PROGRAMMAZIONE AUTOCONTROLLI

Polli da carne *Gallus gallus*

Controlli

- entro tre settimane dalla data prevista di macellazione
- oppure**, con *autorizzazione formale del Servizio veterinario Asrem*,
- entro 6 settimane dalla data prevista di macellazione nei seguenti casi:
 - a) animali con ciclo vitale superiore ad 81 giorni;
 - b) animali di produzione biologica ai sensi del Regolamento CE 889/2008.

In deroga il campionamento in autocontrollo può essere effettuato almeno in un gruppo per ciclo negli allevamenti con più gruppi contemporaneamente presenti e comunque dopo approvazione da parte dell'Autorità competente nel caso in cui:

- (a) venga applicato il tutto pieno/tutto vuoto di allevamento
- (b) le modalità di gestione siano comuni a tutti i gruppi
- (c) agli animali sono somministrati medesimo alimento ed acqua
- (d) nel corso di un anno e per almeno 6 cicli, il campionamento per la ricerca di *Salmonella* spp. è stato effettuato su tutti i gruppi e almeno per un ciclo tutti i gruppi sono stati campionati dall'Autorità competente e tutti i campioni sono risultati negativi per *S. Enteritidis* e/o *S. Typhimurium*.

PROTOCOLLO DI PRELIEVO DEI CAMPIONI

A. prelievi di routine, sia ufficiali che in autocontrollo

Il campione è prelevato utilizzando almeno due paia di *soprascarpe* per gruppo (ogni paio copre circa il 50% dell'area calpestabile) e comunque in numero tale da garantire la rappresentatività di tutta la superficie calpestabile del capannone, o dei locali separati all'interno dello stesso capannone, ospitante il gruppo campionato.

Il Servizio Veterinario ASREM può decidere di aumentare il numero minimo di campioni per assicurare la rappresentatività del campionamento sulla base della valutazione, caso per caso, dei parametri epidemiologici, delle condizioni di biosicurezza, delle dimensioni numeriche del gruppo e di altre condizioni rilevanti. Devono essere utilizzate soprascarpe di materiale sufficientemente assorbente, umidificate prima dell'uso con soluzione fisiologica oppure acqua, peptonata o sterile, in ogni caso non contenenti antimicrobici o disinfettanti.

Il campionamento deve essere effettuato in modo tale che sia rappresentativo di tutta la superficie calpestabile del capannone. Nel caso di allevamenti *free range* i campioni devono essere prelevati solo nell'area all'interno del capannone. Nel rimuovere le soprascarpe, fare attenzione a non disperdere il materiale adeso e, al tal fine, le stesse possono essere rivoltate.

Il Servizio Veterinario può sostituire un paio di soprascarpe con un campione di polvere (100 gr

oppure .un tampone di tessuto di 900 cm²).

Tutte le soprascarpe relative al medesimo gruppo possono costituire un unico campione.

Le soprascarpe sono messe in un sacchetto impermeabile identificato esternamente in modo tale che vi sia corrispondenza tra gruppo campionato, materiale prelevato e quanto riportato nella scheda accompagnatoria dei campioni.

La ASREM può effettuare ulteriori controlli, documentali e/o di laboratorio, per garantire che nel gruppo in esame non siano stati utilizzati antimicrobici o altre sostanze inibenti la crescita di batteri. Nei gruppi con meno di 100 animali quando non è possibile accedere al capannone a causa dello spazio limitato, e non è possibile usare le soprascarpe, i campioni di feci possono essere prelevati:

1. con la stessa tipologia di tamponi utilizzabili per il prelievo dei campioni di polvere strofinando le superfici contaminate con feci fresche;
2. altri campioni adatti allo scopo.

B) Campione di polvere – consiste in 100gr di polvere prelevata da più punti. In alternativa è costituito da uno o più tamponi di tessuto opportunamente idratato con superficie totale di almeno 900 cm², assicurandosi che ciascun tampone sia ben coperto di polvere.

C) Ricerca Inibenti: inviare all' IZSAM 5 o più animali per gruppo su decisione dell'Autorità competente che può decidere di prelevare anche ulteriori campioni di feci, soprascarpe, polvere.

Nel caso in cui non venga identificata la presenza di sierotipi rilevanti, ma venga identificata la presenza di sostanze inibenti, il gruppo deve essere considerato positivo a tutti gli effetti e dovranno essere applicate le misure sanitarie previste.

ESAME DEI CAMPIONI, SIA UFFICIALI CHE DI AUTOCONTROLLO

Scheda di prelievo dei campioni

La scheda di prelievo dei campioni ufficiali deve essere conforme al modello allegato e relativo all'anno in corso (2013). Esse possono essere stampate dalla BDN: in tal modo alcuni dati sono direttamente stampati sulla scheda da BDN ed è semplificata l'operazione di verifica, ed eventuale

correzione, dei dati anagrafici dell'allevamento (per esempio: capacità strutturale e numero di gruppi totale). La scheda deve essere compilata in modo corretto e completo.

Per gli autocontrolli in allegato è riportato anche un modello di scheda di campionamento che può essere utilizzata dagli allevatori.

Gli stessi modelli sono disponibili anche sul portale internet www.vetifo.sanita.it -> settore "Zoonosi".

Trasporto

I campioni sono inviati ai laboratori di analisi, di cui all'articolo 11 del Regolamento (CE) 2160/2003, entro 24 ore dal prelievo. E' indispensabile che siano refrigerati se tale tempo viene superato.

I campioni prelevati in autocontrollo sono inviati preferibilmente per posta celere o tramite corriere; è possibile la consegna diretta dei campioni, a condizione che siano stati presi accordi con il laboratorio e siano garantiti tempi e modalità di conservazione del campione stesso. Il trasporto può avvenire a temperatura ambiente, ma al riparo dal calore eccessivo (oltre i 25°) e dalla luce solare diretta.

Preparazione dei campioni

1. Sovrascarpe e campioni di polvere con tamponi di tessuto

(a) il materiale prelevato è rimosso con cura dai rispettivi contenitori per non disperdere la sostanza fecale adesa o la polvere, posto in un contenitore in cui sono addizionati 225 ml di acqua peptonata tamponata (APT) a temperatura ambiente; polvere e sovrascarpe vanno analizzati separatamente. Le due paia di sovrascarpe vanno riunite per l'analisi. Nel caso siano campionati un numero maggiore di paia di sovrascarpe/tamponi di polvere, il laboratorio può raggruppare in più sub-campioni per l'analisi.

(b) il campione deve essere agitato in modo tale che l'APT venga a contatto con tutta la massa fecale. Dopo l'incubazione i campioni non devono essere agitati in alcun modo e sono analizzati seguendo il metodo descritto al capitolo 'metodi utilizzati per l'analisi dei campioni'.

2. Campione di 100 grammi di polvere

Si preleva un sottocampione di 25 grammi dopo aver omogenato il campione iniziale. Ad esso si aggiungono 225 ml di acqua peptonata tamponata (APT) a temperatura ambiente.

RISULTATI

I risultati delle analisi, ufficiali ed in autocontrollo, devono essere disponibili prima che gli animali siano inviati al macello.

I controlli e le positività sono registrati negli appositi sistemi informativi ed il Veterinario Ufficiale effettua la supervisione delle attività legate al Piano.

Un gruppo di polli da carne è considerato positivo quando è riscontrata la presenza di *S. Enteritidis* e/o *Typhimurium*, compresa la variante monofasica, diverso da ceppi vaccinali, in uno o più campioni anche se la positività è riscontrata solo nella polvere.

I gruppi positivi (caratterizzati da identificativo dell'allevamento; identificativo del capannone; data accasamento) sono conteggiati una sola volta per ciclo, indipendentemente dal numero di campionamenti effettuati.

Il gruppo è considerato positivo, anche se è individuata la sola presenza di agenti antimicrobici o di inibitori della crescita batterica, ricercati secondo quanto previsto dal Piano.

REPORTISTICA

Nel sistema informativo specifico (S.I.S.), accessibile sul portale internet www.vetinfo.sanita.it – settore Piani nazionali salmonellosi, devono essere registrati i dati relativi ai singoli controlli, ufficiali e di autocontrollo, con frequenza almeno trimestrale. I risultati del piano ed ogni altra informazione rilevante implementano le informazioni richieste dalla Commissione Europea.

Il responsabile di ciascun allevamento sottoposto a Piano è obbligato:

1. alla tenuta del Piano di autocontrollo approvato dall'Autorità Competente, comprensivo di tutti gli esiti dei campionamenti;
2. alla registrazione in S.I.S. dei dati relativi alle analisi in autocontrollo con le modalità previste ed indicate nell'apposita sezione del sistema stesso. Tutti i documenti relativi all'applicazione del presente piano devono essere conservati per almeno tre anni.

In S.I.S. va registrato il riscontro di qualsiasi salmonella, indicando la denominazione del sierotipo.

REGISTRAZIONE DELLE POSITIVITÀ A *S. ENTERITIDIS* E *TYPHIMURIUM*

L'isolamento di *S. Enteritidis* e *Typhimurium*, compresa la variante monofasica, deve essere registrato nel S.I.S entro 7 giorni dalla comunicazione della positività stessa. Con tale registrazione

è generato automaticamente un “sospetto focolaio” nel sistema di notifica delle malattie animali (SIMAN) disponibile sul portale Internet www.vetinfo.sanita.it.

Tale generazione automatica ha il solo scopo di favorire la notifica della positività, fermo restando le specifiche disposizioni in materia di notifica dei focolai di malattie animali.

I Servizi Veterinari ASREM devono verificare costantemente i dati registrati in SIS e SIMAN. In SIMAN vanno inseriti anche i risultati delle indagini epidemiologiche, va confermato o meno il focolaio e, se del caso, completato con le informazioni su tutte le azioni intraprese per consentirne la chiusura entro due mesi dalla registrazione in SIMAN.

La registrazione della chiusura dell'episodio è possibile solo dopo aver inserito nello stesso sistema, i seguenti dati:

- ☐ indicazione dell'avvenuto spopolamento del gruppo (Si/No);
- ☐ numero animali abbattuti e distrutti;
- ☐ numero animali macellati;
- ☐ numero dei test utilizzati per valutare l'efficacia delle disinfezioni;
- ☐ risultati delle indagini epidemiologiche.

In caso di mancato o errato funzionamento del sistema, I Servizi Veterinari ASREM prendono contatto col Centro Servizi nazionale (telefonando al numero verde 800 08 22 80 o inviando una email all'indirizzo sizoo@izs.it) per consentire il ripristino della corretta funzionalità del sistema.

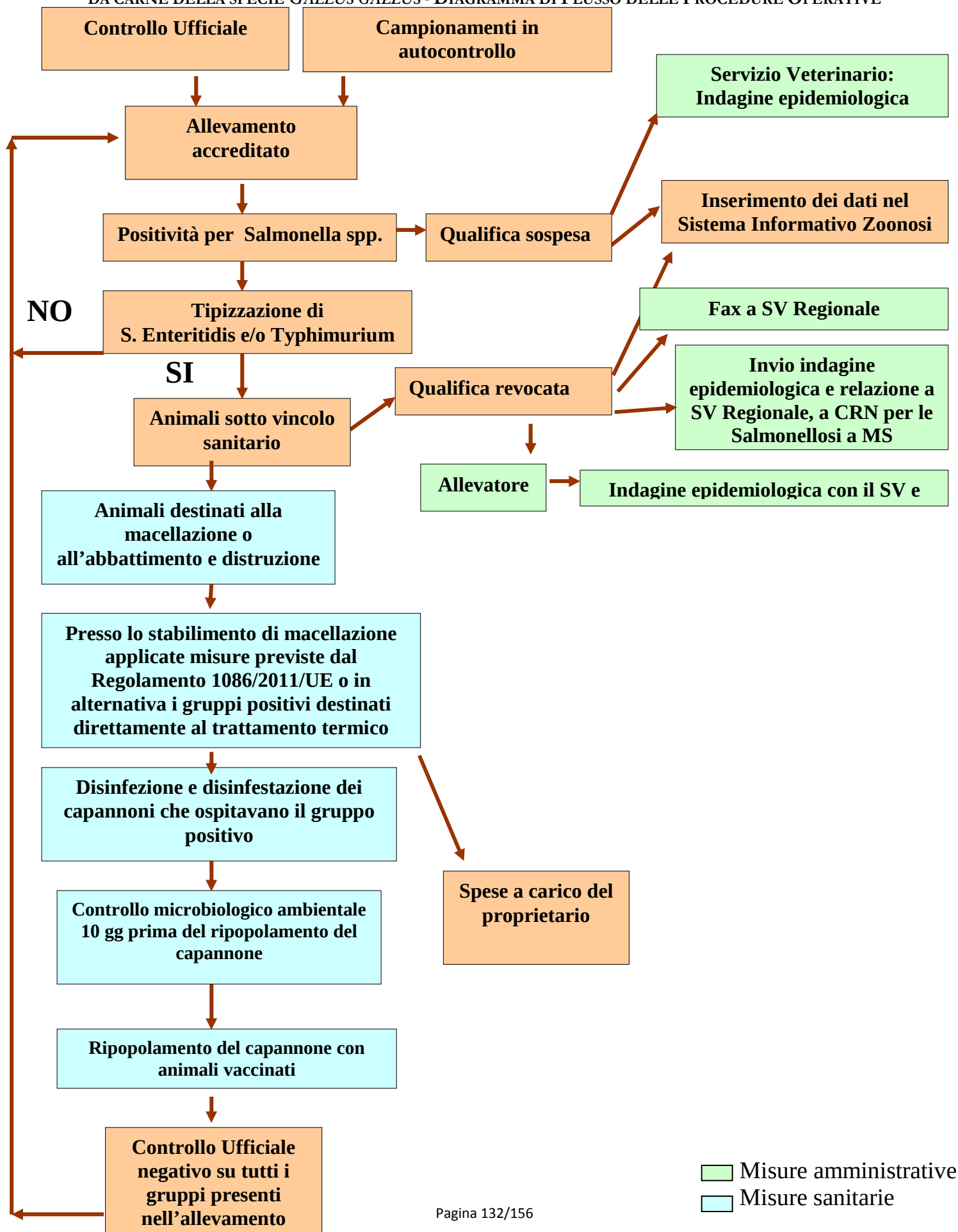
QUALIFICHE SANITARIE UFFICIALI DELLE AZIENDE

La qualifica sanitaria “accreditato per il controllo della salmonellosi” è attribuito dal Servizio Veterinario competente agli allevamenti ed incubatoi sottoposti, con esito favorevole, ai controlli ufficiali e di autocontrollo, previsti dal presente programma.

L'accreditamento è revocato in caso di positività a *S. Enteritidis* e/o *Typhimurium*, compresa la variante monofasica, e il gruppo positivo è abbattuto e distrutto oppure inviato alla macellazione in vincolo sanitario.

L'allevamento riacquista l'accreditamento a seguito di un controllo ufficiale favorevole effettuato su tutti i gruppi della stessa azienda.

PROGRAMMA DI CONTROLLO DELLE SALMONELLOSI DA *S. ENTERITIDIS* E *TYPHIMURIUM*, NEI POLLI DA CARNE DELLA SPECIE *GALLUS GALLUS* - DIAGRAMMA DI FLUSSO DELLE PROCEDURE OPERATIVE



14.d. PROGRAMMA DI CONTROLLO DELLE SALMONELLOSI DA *S. ENTERITIDIS* E *TYPHIMURIUM*, NEI TACCHINI DA RIPRODUZIONE E DA INGRASSO



OBIETTIVO

Il programma si applica su tutto il territorio nazionale. Esso si propone di ridurre, entro il 31 dicembre 2013, la prevalenza dei sierotipi di *Salmonella* Enteritidis e Typhimurium, nei gruppi di tacchini da ingrasso e da riproduzione all'1% o meno. Il programma si basa sullo schema di monitoraggio stabilito dalla normativa europea che prevede campionamenti da effettuarsi su iniziativa dell'allevatore (autocontrollo) e controlli ufficiali, da eseguirsi presso l'allevamento.

MISURE DEL PROGRAMMA

Le misure di controllo previste sono:

- controllo veterinario sistematico in allevamento
- campionamenti ufficiali e di autocontrollo
- la vaccinazione dei gruppi destinati al ripopolamento esclusivamente per i tacchini da riproduzione;
- misure in caso di riscontro di positività
- ottimizzazione delle misure di biosicurezza

CONTROLLI UFFICIALI IN ALLEVAMENTO E SUI MANGIMI

Il campionamento ufficiale deve avvenire almeno:

Tacchini da ingrasso

- a) Controllo routinario - entro 3 settimane dalla data prevista per la macellazione almeno in tutti i gruppi una volta all'anno nel 10% degli allevamenti con capacità – registrata in BDN- uguale o superiore a 500 capi
- b) Controllo gruppo ospitato in capannone in cui era stata isolata precedentemente *S. Enteritidis* e/o Typhimurium
- c) Controllo su tutti gli altri gruppi dell'allevamento nel caso *S. Enteritidis* e/o Typhimurium siano state individuate in un gruppo,
- d) Controllo in base al rischio e in ogni caso l'ASL competente lo ritenga appropriato;
- e) Controllo ambientale dell'avvenuta disinfezione dei locali a seguito di precedente positività per *S. Enteritidis* o Typhimurium
- f) Ricerca inibenti

Tacchini da riproduzione

a) Controllo routinario una volta all'anno in tutti i gruppi di animali di età compresa tra la 30° e 45° settimana negli allevamenti con almeno 250 tacchini adulti da riproduzione e in tutte le aziende con tacchini da riproduzione elite, great grand parents e grand parents;

b) Controllo in tutti i gruppi in allevamenti a seguito di isolamento di *S. Enteritidis* o *Typhimurium* da campioni prelevati in incubatoio in autocontrollo o nell'ambito di controlli ufficiali c) Controllo di conferma a seguito di positività per *S. Enteritidis* e/o *Typhimurium* in autocontrollo (ad eccezione dell'ultimo controllo

prima della macellazione)

c) Controllo di conferma, in casi eccezionali, di sospetto di risultati iniziali falsi positivi o falsi negativi riscontrati in campioni ufficiali di routine

d) Controllo in base al rischio e in ogni caso il Servizio Veterinario ASREM lo ritenga appropriato;

e) Controllo ambientale dell'avvenuta disinfezione dei locali a seguito di positività per *S. Enteritidis* o *Typhimurium*.

f) Ricerca inibenti

Un campionamento ufficiale di routine può sostituire un campionamento in autocontrollo.

Il campionamento di mangime dovrà essere effettuato in accordo al Piano Nazionale Alimenti per Animali di vigilanza e controllo sanitario sull'alimentazione degli animali (PNAA) e ogni volta il Servizio Veterinario lo consideri opportuno.

MISURE IN CASO DI RISULTATI POSITIVI

Riscontro di Salmonelle diverse da Enteritidis e Typhimurium in tacchini da ingrasso e da riproduzione a seguito di campioni ufficiali in allevamento

Il Servizio veterinario di competenza in collaborazione con il veterinario aziendale deve condurre una indagine epidemiologica al fine di verificare l'efficacia delle misure finalizzate ad impedire l'ingresso e la diffusione di salmonelle all'interno dell'allevamento (misure di biosicurezza).

Sulla base dei risultati della stessa indagine, i Servizi Veterinari Asrem possono decidere di richiedere modifiche/integrazioni delle misure di biosicurezza ed eventualmente di intensificare la frequenza dei controlli ufficiali al fine di verificare l'efficacia delle misure sanitarie adottate.

Nel caso in cui nel medesimo allevamento, anche a seguito dell'applicazione di misure aggiuntive, vengano isolate, a seguito di campionamenti successivi, salmonelle appartenenti a sierotipi non rilevanti, l'Autorità competente, valutando caso per caso, anche sulla base dei risultati delle analisi eseguite in autocontrollo, potrà limitarsi ad aggiornare sinteticamente l'indagine epidemiologica già svolta.

Riscontro di Salmonelle diverse da Enteritidis, Typhimurium, in tacchini da ingrasso e da riproduzione a seguito di campioni prelevati in autocontrollo in allevamento

I risultati devono essere rendicontati secondo quanto previsto nel capitolo reportistica, ferma restando la possibilità del Servizio Veterinario competente di prevedere, nel Piano di autocontrollo

approvato, la comunicazione di tutti gli esiti positivi degli autocontrolli aziendali, indipendentemente dai sierotipi isolati.

Riscontro di *Salmonelle Enteritidis* e *Typhimurium*

Tacchini da ingrasso

Il responsabile dell'allevamento ed il laboratorio che ha effettuato l'analisi devono darne immediata comunicazione al Servizio Veterinario, che dichiara il gruppo ufficialmente positivo (non è prevista la conferma ufficiale), lo pone in vincolo sanitario e applica le misure previste per prevenire conseguenze nella salute pubblica.

Le misure applicate ai gruppi positivi per *S. Enteritidis* o *S. Typhimurium*, riscontrate a seguito di accertamenti in autocontrollo o in controlli ufficiali, sono uguali.

Tacchini da riproduzione

Se la presenza di *S. Enteritidis* o *Typhimurium* viene riscontrata a seguito di autocontrollo, il responsabile dell'allevamento ed il responsabile del laboratorio che ha eseguito l'analisi devono darne immediata comunicazione al Servizio Veterinario che dichiara sospetto il gruppo, lo pone in vincolo sanitario e preleva nel più breve tempo possibile un nuovo campione per la conferma ufficiale, che deve essere analizzato unicamente presso un laboratorio ufficiale.

Non è necessario procedere al campionamento ufficiale di conferma qualora il primo campionamento sia stato effettuato entro tre settimane dall'invio al macello.

Se la positività è ufficialmente confermata il gruppo è dichiarato positivo e sono applicate le misure previste. Qualora la presenza di *S. Enteritidis* o *S. Typhimurium* venga riscontrata a seguito di controlli ufficiali, il gruppo è direttamente dichiarato positivo e le misure sono applicate immediatamente.

Destino delle uova – Qualora la positività sia riscontrata in un gruppo di animali in fase di deposizione, devono immediatamente essere identificati gli incubatoi di destinazione delle uova prodotte nonché gli allevamenti a cui vengono inviati i pulcini nati dalle stesse. Il Servizio Veterinario competente sin dal sospetto deve informare i Servizi Veterinari responsabili di tali strutture per l'espletamento dei controlli necessari e per applicare misure sanitarie adeguate ad impedire o limitare la diffusione dell'infezione o la contaminazione.

Le uova dei gruppi risultati positivi a *S. Enteritidis* o *Typhimurium* ancora presenti nelle aziende di origine e/o destinazione sono distrutte.

Gli animali del gruppo positivo per *S. Enteritidis* o *S. Typhimurium* (sia tacchini da ingrasso che

da riproduzione)

1. Sono sottoposti, sin dal sospetto di positività, a vincolo sanitario dalla ASL.

Nell'allevamento devono essere applicate senza indugi opportune misure sanitarie al fine di evitare o limitare la diffusione dell'infezione o contaminazione.

2. Dopo l'esito ufficiale di positività devono essere al più presto abbattuti e successivamente distrutti ai sensi del Regolamento 1069/2009/CE, e successive modifiche ed integrazioni, oppure possono essere destinati alla macellazione mettendo in atto misure finalizzate ad evitare il rischio di diffusione di salmonelle.

Macellazione dei gruppi positivi - gli animali dei gruppi risultati positivi per *S. Enteritidis* e/o *S. Typhimurium* sono inviati al macello in vincolo sanitario. Il Veterinario Ufficiale dispone che la

macellazione degli animali positivi avvenga a fine giornata di macellazione in modo da consentire la corretta separazione tra partite, inoltre devono essere adottate misure atte a garantire procedure di sanificazione degli ambienti e delle attrezzature. Presso lo stabilimento di macellazione vengono applicate le misure previste dal Regolamento 1086/2011/UE o in alternativa i gruppi positivi possono essere destinati direttamente al trattamento termico.

3. Se il gruppo di animali è di provenienza estera, il Servizio Veterinario che ha eseguito i controlli deve dare immediata comunicazione dell'esito dell'accertamento microbiologico al Ministero della Salute e al Servizio Veterinario Regionale, trasmettendo tutti i dati relativi al gruppo di animali e segnalando l'intenzione di inviarli alla macellazione.

4. Il Servizio veterinario di competenza in collaborazione con il veterinario aziendale deve condurre una indagine epidemiologica al fine di verificare l'efficacia delle misure finalizzate ad impedire l'ingresso e la diffusione di salmonelle all'interno dell'allevamento (misure di biosicurezza).

I risultati delle indagini epidemiologiche devono essere inseriti nel sistema informativo di notifica delle malattie animali (SIMAN).

Sulla base dei risultati della stessa indagine, i Servizi Veterinari possono decidere di richiedere modifiche/integrazioni delle misure di biosicurezza ed eventualmente di intensificare la frequenza dei controlli ufficiali al fine di verificare l'efficacia delle misure sanitarie adottate.

Tacchini da riproduzione (positività in incubatoio)

Qualora la positività sia riscontrata in incubatoio, sia in autocontrollo che come controllo ufficiale,

nei gruppi di riproduttori di provenienza delle uova deve essere effettuato senza indugi un campionamento ufficiale con le stesse modalità previste per quello ufficiale di routine. Se le uova sono di provenienza estera, il Servizio Veterinario che ha eseguito i controlli deve dare immediata comunicazione dell'esito dell'accertamento microbiologico al Ministero della Salute e al Servizio Veterinario Regionale, trasmettendo tutti i dati relativi alle uova e segnalando le misure applicate.

INDAGINE EPIDEMIOLOGICA

Il Servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio avvia l'indagine epidemiologica nell'allevamento fin dal primo isolamento di *Salmonelle*.

L'indagine epidemiologica è volta a:

- a) determinare le possibili origini e vie di diffusione della malattia, attraverso l'esame delle movimentazioni in entrata ed uscita degli animali, alimenti, attrezzature;
- b) evidenziare eventuali correlazioni di altri allevamenti con quello del gruppo positivo;
- c) verificare l'idoneità delle misure di biosicurezza presenti;
- d) raccogliere informazioni relative ad eventuali vaccinazioni (con indicazione del tipo di vaccino utilizzato);

Durante l'indagine possono essere prelevati campioni di mangime con l'obiettivo di chiarirne il ruolo nell'ingresso/diffusione delle salmonelle. I risultati delle indagini epidemiologiche per le salmonelle rilevanti devono essere inseriti nel sistema informativo di notifica delle malattie animali (SIMAN).

DISINFEZIONI DEGLI AMBIENTI

I capannoni in cui erano stabulati i gruppi di animali positivi per *S. Enteritidis* e *Typhimurium*, devono essere sottoposti ad un'accurata disinfezione e disinfestazione, effettuate sotto controllo ufficiale.

L'avvenuta decontaminazione dovrà essere confermata da un controllo microbiologico ambientale, con almeno 5 tamponi ambientali (spugnette), da effettuarsi almeno 10 giorni prima dell'immissione dei nuovi gruppi.

VACCINAZIONI

La vaccinazione per il controllo delle salmonelle zoonotiche non è obbligatoria in ottemperanza al Regolamento (CE) n. 1177/2006, ma consentita, con l'eccezione dell'uso di vaccini vivi non distinguibili dai ceppi di campo.

La vaccinazione è obbligatoria quale misura di controllo prevista nel presente piano per i soli tacchini da riproduzione utilizzati per ripopolare un capannone che ospitava durante il ciclo precedente un gruppo positivo per *S. Enteritidis* o *Typhimurium*. Lo schema di vaccinazione è scelto dal veterinario d'azienda.

La legislazione in vigore sui farmaci veterinari, ivi compresi i vaccini, prevede sorveglianza e controllo sulla distribuzione, detenzione e somministrazione da parte del Servizio Veterinario Asrem.

ANTIMICROBICI

L'uso di antibiotici per il controllo delle salmonelle nei tacchini è vietato, ma può essere consentito in deroga a seguito dell'autorizzazione da parte dell'Autorità Competente e sotto la supervisione del Ministero della Salute e del Centro di Referenza Nazionale per le Salmonellosi in circostanze eccezionali come riportato nel Regolamento (CE) 1177/2006.

NORME DI BIOSICUREZZA

Negli allevamenti di tacchini i Servizi Veterinari con frequenza stabilita a livello regionale devono verificare la corretta applicazione delle misure di biosicurezza definite dal Decreto legislativo n. 9 del 25 gennaio 2010 e dall'Ordinanza Ministero della Salute 26 agosto 2005, e successive e modifiche ed integrazioni.

Le misure di biosicurezza hanno dei criteri, da rispettare obbligatoriamente, ben definiti dalla normativa vigente. E' opportuno che l'Autorità Competente utilizzi proprie liste di riscontro in allevamento nella verifica dell'adozione di tali criteri.

CONTROLLO VETERINARIO SISTEMATICO NELLE AZIENDE

Il Servizio Veterinario effettua sistematicamente ispezioni e visite, almeno una volta l'anno, in tutti gli allevamenti di tacchini sottoposti al piano al fine di verificare il rispetto di quanto previsto dal programma stesso. In particolare verifica i dati anagrafici e le altre registrazioni aziendali; controlla il rispetto delle norme di biosicurezza e delle misure igieniche.

Inoltre approva il Piano di autocontrollo aziendale e ne verifica l'attuazione. La frequenza è comunque modulata caso per caso, secondo la valutazione del rischio attribuito all'allevamento dal Servizio Veterinario stesso sulla base di parametri epidemiologici, condizioni di biosicurezza, dimensioni numeriche del gruppo e di altre condizioni rilevanti. Tali visite, condotte per le specifiche previste dai Piani, vanno registrate dalle ASL e di esse deve essere conservata traccia presso l'allevamento.

Se lo ritiene opportuno, il Servizio Veterinario può decidere di richiedere modifiche/integrazioni delle misure di biosicurezza e di intensificare la frequenza dei controlli ufficiali al fine di verificare l'efficacia delle misure sanitarie adottate.

I controlli ed i campionamenti di routine devono essere eseguiti secondo quanto riportato nel

relativo capitolo.

Se il Veterinario Ufficiale effettua ispezioni e visite nell'azienda per ragioni di benessere; per eseguire altre tipologie di campionamento (esempio: piano residui); per i controlli sulla tenuta e utilizzo di farmaci, tali visite, se non integrate dall'applicazione di attività specifiche legate all'attuazione del presente Piano, non possono essere considerate ai fini del Piano stesso.

LEGISLAZIONE RELATIVA ALLA REGISTRAZIONE DEGLI ALLEVAMENTI

In accordo all'art. 4 del Decreto Legislativo n 9 del 25 gennaio 2010 è obbligatoria la registrazione degli allevamenti avicoli nella Banca Dati Nazionale (BDN)

I Servizi Veterinari Asrem sono responsabili della registrazione in BDN e di qualsiasi modifica sopravvenuta (apertura e chiusura, variazione dei dati, ecc) relativa ad aziende ed allevamenti avicoli, compresi gli incubatoi, nell'area di competenza, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

Al proprietario o detentore degli animali spetta il compito di comunicare alla BDN i dati riguardanti la consistenza dell'allevamento ed il numero di gruppi totale .

DOCUMENTAZIONE TENUTA PRESSO LE AZIENDE

- Piano di autocontrollo autorizzato dall'autorità competente e gli esiti dei campionamenti effettuati in esecuzione dello stesso, da conservare per almeno 3 anni.
- documentazione relativa alle movimentazioni degli animali in entrata ed in uscita, nonché delle mortalità;
- documentazione relativa ai trattamenti farmacologici;
- documentazione relativa a disinfezioni, disinfestazioni e/o trattamenti sanificanti;
- documentazione relativa all'ovodeposizione (SOLO PER I RIPRODUTTORI);
- documentazione relativa allo smaltimento di rifiuti e sottoprodotti
- documentazione relativa alle indagini epidemiologiche per positività a salmonelle.

CAMPO DI APPLICAZIONE E OGGETTO DEL CAMPIONAMENTO

Il controllo riguarda tutti i gruppi di tacchini da riproduzione e da ingrasso. Sono esclusi gli allevamenti di tipo familiare e quelli con capacità inferiore a 250 capi.

Il gruppo è l'unità di riferimento del piano ed è definito come l'insieme di animali allevati nello stesso ciclo, quindi con la medesima data di accasamento, nello stesso locale o recinto, per convenienza chiamato capannone. Lo stesso capannone deve essere identificato chiaramente e nello stesso modo per tutta la durata dell'anno di riferimento del piano.

Il numero di gruppi totali, ossia che si intendono produrre in allevamento nell'anno, deve essere correttamente registrato in BDN e riportato nel piano di autocontrollo approvato dalla Asrem competente. Ogni variazione di tale numero deve essere tempestivamente registrata in BDN e, quale aggiornamento, nel Piano di autocontrollo.

E' prevista l'attuazione di un piano di autocontrollo approvato negli incubatoi di destinazione delle uova con frequenza di campionamento stabilito in base a parametri epidemiologici, condizioni di biosicurezza, la capacità della struttura e altre condizioni rilevanti.

Gli incubatoi, oltre ai campionamenti in autocontrollo, sono sottoposti a controllo ufficiale, con una frequenza minima pari a due volte all'anno, frequenza che può essere aumentata secondo il rischio attribuito alla struttura dal Servizio Veterinario.

MISURE ATTUATE

I gruppi di tacchini di tutti gli allevamenti oggetto del programma, sono sottoposti a controllo veterinario sistematico, a campionamento nell'ambito del Piano di autocontrollo aziendale approvato ed a un programma di campionamenti ufficiali .

AUTOCONTROLLO

Piano di autocontrollo

Il responsabile dell'allevamento deve redigere il proprio piano di autocontrollo aziendale, che deve contenere indicazioni almeno in merito a:

- dati anagrafici dell'azienda
- ☐ veterinario responsabile del piano di autocontrollo;
- ☐ struttura e descrizione dell'allevamento, con indicazione della capacità strutturale e del numero di gruppi totale (le caratteristiche anagrafiche devono corrispondere con quanto registrato nella BDN dell'anagrafe avicola). L'identificazione dei capannoni non può variare nel corso dello stesso ciclo;
- ☐ applicazione delle misure di biosicurezza;
- ☐ informazioni sul mangime, come previsto dal PNAA;
- ☐ piano di campionamento per la ricerca di *Salmonella* spp.;
- ☐ indicazione dei laboratori accreditati che ricevono i campioni e che eseguono le analisi e indicazione dei metodi utilizzati
- ☐ gestione delle positività

Il piano di autocontrollo deve essere presentato al Servizio Veterinario Asrem , che provvede alla sua approvazione, previa eventuale richiesta di modifiche o integrazioni. In esso deve essere chiaramente indicato il laboratorio utilizzato per le analisi in modo da garantire il rispetto di quanto riportato al capitolo "Laboratori" .

Copia del piano di autocontrollo approvato deve essere conservata oltre che dal responsabile dell'azienda anche dall'Autorità competente.

Campionamento in autocontrollo

I campioni di autocontrollo sono prelevati sotto la responsabilità del veterinario aziendale e sono esaminati presso un laboratorio accreditato.

Sono effettuati in tutti i gruppi degli allevamenti di tacchini a carattere commerciale e/o con capacità uguale o superiore a 250 capi, in presenza di Piani autocontrollo approvati dal Servizio Veterinario ASREM.

PROGRAMMAZIONE AUTOCONTROLLI

Tacchini da ingrasso

Controlli

- ☐ entro tre settimane dalla data prevista di macellazione

oppure, nei casi autorizzati dal Servizio veterinario nel Piano aziendale di autocontrollo

- ☐ entro 6 settimane dalla data prevista di macellazione nei seguenti casi:

-
- a) animali con ciclo vitale superiore a 100 giorni;
b) animali di produzione biologica ai sensi del Regolamento (CE) 889/2008)

Tacchini da riproduzione

Controlli

- ☐ pulcini di un giorno all'arrivo in allevamento
- ☐ nei gruppi di animali a 4 settimane di età
- ☐ nei gruppi di animali due settimane prima dell'entrata in deposizione nei gruppi di riproduttori in deposizione almeno ogni 4 settimane, l'ultimo campionamento dovrà essere effettuato entro tre settimane dalla data prevista di macellazione

oppure, *nei casi autorizzati dal Servizio veterinario nel Piano aziendale di autocontrollo*

- ☐ entro 6 settimane dalla data prevista di macellazione nei seguenti casi:
 - a) animali con ciclo vitale superiore a 100 giorni;
 - b) animali di produzione biologica ai sensi del Regolamento (CE) 889/2008

PROTOCOLLO DI CAMPIONAMENTO

A. prelievi di routine, sia ufficiali che in autocontrollo nei tacchini da riproduzione

Il campione è composto almeno da:

a) *pool di feci* ottenuti mescolando feci fresche prelevate da più punti, da ciascun punto almeno 1 grammo di materia, prelevati a caso in più parti del locale o recinto in cui è tenuto il gruppo di riproduttori.

In tabella è indicato il numero di punti da cui prelevare il materiale fecale in funzione del numero di capi del gruppo campionato per costituire un campione composito.

N. CAPI Per gruppo di riproduttori	N. Sub-unità campionarie da prelevare per gruppo
250-349	200
350-449	220
450-799	250
800-999	260
1.000 o più	300

Mescolare il materiale così prelevato e formare almeno due campioni compositi.

Oppure

b) *soprascarpe e/o campioni di polvere.*

- 5 paia di soprascarpe, rappresentanti ciascun paio il 20% circa della superficie del settore occupato dal gruppo in esame. Le soprascarpe possono essere inviate al laboratorio raggruppate in almeno due campioni compositi (pool)
- 1 paio di soprascarpe rappresentante l'intera superficie del capannone ed un campione di polvere prelevato in più punti del capannone su cui la polvere sia visibile.

Per il prelievo della polvere sono utilizzati uno o più tamponi di tessuto opportunamente idratato con superficie totale di almeno 900 cm².

Devono essere utilizzate soprascarpe di materiale sufficientemente assorbente, umidificate prima dell'uso con soluzione fisiologica oppure acqua, peptonata o sterile, in ogni caso non contenente

antimicrobici o disinfettanti. Il prelievo deve essere rappresentativo dell'intera superficie calpestabile del capannone che ospita il gruppo.

Oppure

c) *nei gruppi in gabbia* il campione è costituito da due pool di feci fresche di 150 grammi l'uno, prelevati dopo aver fatto azionare il sistema di rimozione della pollina per qualche minuto; nel caso in cui non siano presenti sistemi di rimozione della pollina devono essere prelevati almeno due campioni di feci fresche, ognuno di 150 grammi, nelle fosse di deiezione al di sotto delle gabbie.

Ogni campione è analizzato singolarmente.

B. Prelievo di conferma ufficiale in caso di riscontro di positività per *S. Enteritidis* e

Typhimurium in autocontrollo in allevamento di tacchini da riproduzione

Le modalità di prelievo sono quelle previste per i campioni di routine (punto A).

L'Autorità competente, se lo ritiene opportuno, può prelevare ulteriori campioni per verificare che non siano stati impiegati antimicrobici o inibitori della crescita batterica (RICERCA INIBENTI).

C. prelievi di routine, sia ufficiali che in autocontrollo, nei tacchini da ingrasso

Il campione è composto almeno da due paia di *soprascarpe* per gruppo (ogni paio copre circa il 50% dell'area calpestabile) e comunque in numero tale da garantire la rappresentatività di tutta la superficie calpestabile del capannone o dei locali separati all'interno dello stesso capannone, ospitante il gruppo campionato.

Il servizio veterinario ASREM può decidere di aumentare il numero minimo di campioni per assicurare la rappresentatività del campionamento e sulla base della valutazione, caso per caso, dei parametri epidemiologici, delle condizioni di biosicurezza, delle dimensioni numeriche del gruppo e di altre condizioni rilevanti.

Devono essere utilizzate *soprascarpe* di materiale sufficientemente assorbente, umidificate prima dell'uso con soluzione fisiologica oppure acqua, peptonata o sterile, in ogni caso non contenente antimicrobici o disinfettanti.

Il Servizio Veterinario può sostituire un paio di *soprascarpe* con un campione di polvere (100 grammi oppure un tampone di tessuto di 900 cm²).

Per gli allevamenti *free range* i campioni devono essere effettuati solo nell'area all'interno del capannone.

Nei gruppi con meno di 100 animali quando non è possibile accedere al capannone a causa dello spazio limitato, e non è possibile usare le *soprascarpe*, i campioni di feci possono essere prelevati:

a. con la stessa tipologia di tamponi utilizzabili per il prelievo dei campioni di polvere strofinando le superfici contaminate con feci fresche;

b. altri campioni adatti allo scopo.

È importante che il campionamento sia rappresentativo di tutta la superficie calpestabile del capannone. Tutte le *soprascarpe* relative al medesimo gruppo possono costituire un unico campione; il campione di polvere deve essere analizzato separatamente.

Il servizio Veterinario Asrem può effettuare ulteriori controlli, documentali e/o di laboratorio, per garantire i risultati del test nel gruppo in esame non siano stati condizionati dall'uso di antimicrobici o altre sostanze inibenti la crescita di batteri.

D. Campionamento ufficiale di conferma in circostanze eccezionali

Per i tacchini da riproduzione, se il Servizio Veterinario Competente sospetta che i risultati dei test siano errati (falsi positivi o falsi negativi) può decidere di ripetere il campionamento, prelevando i campioni con le stesse modalità descritte al punto A. Il servizio veterinario Asrem deve inoltre verificare che non

siano stati impiegati antimicrobici tali da poter inficiare il risultato delle analisi, tramite il test ricerca inibenti, descritto al punto E.

Il campionamento di conferma in circostanze eccezionali può essere effettuato solo previo rilascio di autorizzazione ministeriale da richiedere ai referenti della DGSAF, (Direzione Generale Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari).

Se autorizzati dalla DGSAF, i campioni (tranne gli animali per la ricerca inibenti) sono inviati al Centro di Referenza Nazionale per le Salmonellosi, previo contatto col Centro stesso, accompagnati da richiesta del Veterinario Ufficiale comprendente i motivi per i quali è stato deciso il campionamento. La scheda di prelievo deve riportare la dicitura: campione di conferma.

E. Ricerca Inibenti

Inviare all'IZSAM n. 5 o più animali per gruppo su decisione del Servizio Veterinario ASREM.

Nel caso in cui non venga identificata la presenza di sierotipi rilevanti, ma venga identificata la presenza di sostanze inibenti, il gruppo è considerato positivo a tutti gli effetti e sono applicate le misure sanitarie previste.

F. Campione di polvere

Consiste in 100gr di polvere (opzione possibile solo per i tacchini da ingrasso) prelevata da più punti in modo tale da garantire un campione rappresentativo. In alternativa è costituito da uno o più tamponi di tessuto opportunamente idratato con superficie totale di almeno 900 cm², assicurandosi che il campionamento sia rappresentativo e che ciascun tampone sia ben coperto di polvere.

PRELIEVO DEI CAMPIONI UFFICIALI, IN INCUBATOIO IN CASO DI CONTROLLI UFFICIALI

Il prelievo deve essere effettuato in un giorno di schiusa quando sono disponibili campioni di tutti i gruppi di tacchini da riproduzione di provenienza delle uova. Se questo non è possibile deve essere garantito il prelievo di campioni da ogni gruppo almeno ogni due settimane. Il campione, per ogni gruppo di cui sono presenti le uova in incubatoio al momento del prelievo, è composto almeno da:

a) rivestimenti interni di scatole trasporto pulcini visibilmente sporchi di feci, prelevati a caso da 5 diverse scatole o da 5 punti diversi dell'incubatoio, per una superficie totale di almeno un metro quadro;

oppure

b) uno o più tamponi di tessuto opportunamente idratato, con superficie totale di almeno 900 cmq., immediatamente dopo il trasferimento degli animali, sull'intera superficie del fondo di almeno 5 scatole, o su lanugine raccolta in 5 punti, anche a terra, in ciascuno delle incubatrici (al massimo 5) contenenti uova schiuse del gruppo;

oppure

c) 10 gr. di gusci d'uovo rotti raccolti da 25 scatole diverse (quindi un campione iniziale di 250 gr) in un massimo di 5 incubatrici contenenti uova schiuse del gruppo, frantumati e mescolati per formare un sottocampione di 25 gr per il test. Qualora l'incubatoio contenga più di 50.000 uova deposte dal gruppo in esame, per quel gruppo vanno prelevati due campioni.

ESAME DEI CAMPIONI, SIA UFFICIALI CHE DI AUTOCONTROLLO

Scheda di prelievo dei campioni

La scheda di prelievo dei campioni ufficiali deve essere conforme al modello in allegato e relativo all'anno in corso (2013). Essa può essere stampata dalla BDN: in tal modo alcuni dati sono direttamente stampati sulla scheda da BDN ed è semplificata l'operazione di verifica, ed eventuale

correzione, dei dati anagrafici dell'allevamento (per esempio: capacità strutturale e numero di gruppi totale). La scheda deve essere compilata in modo corretto e completo.

Per gli autocontrolli in allegato è riportato anche un modello di scheda di campionamento che può essere utilizzata dagli allevatori. Gli stessi modelli sono disponibili anche sul portale internet www.vetifo.sanita.it -> settore "Zoonosi".

Trasporto

I campioni sono inviati ai laboratori di analisi, di cui all'articolo 11 del Regolamento CE 2160/2003, entro 24 ore dal prelievo. E' indispensabile che siano refrigerati se tale tempo viene superato. I campioni prelevati in autocontrollo sono inviati preferibilmente per posta celere o tramite corriere. E' possibile la consegna diretta dei campioni, a condizione che siano stati presi accordi con il laboratorio e siano garantiti tempi e modalità di conservazione del campione stesso. Il trasporto può avvenire a temperatura ambiente, ma al riparo dal calore eccessivo (oltre i 25°) e dalla luce solare diretta.

Preparazione dei campioni

1. Rivestimenti interni di scatole trasporto pulcini degli incubatoi: immergere il campione in un litro di acqua peptonata tamponata (APT) preriscaldata a temperatura ambiente e mescolare delicatamente.
2. Gusci d'uovo rotti: prelevare un sub-campione da 25 grammi a partire dal campione iniziale di 250 grammi e aggiungere 225 ml di acqua peptonata tamponata (APT), a temperatura ambiente
3. Campioni di sovrascarpe e campioni di tampone di tessuto:
 - (a) le sovrascarpe ed i tamponi di tessuto devono essere rimossi con cura dai rispettivi contenitori per non disperdere il materiale fecale adesivo o la polvere.

Le 5 paia di sovrascarpe possono essere raggruppate in due sub campioni per le analisi, a ciascun subcampione vanno aggiunti 225 ml di acqua peptonata tamponata (APT), a temperatura ambiente.

Nel caso di campionamento di un paio di sovrascarpe ed un campione di polvere questi devono essere tenuti separati per le analisi e a ciascun campione vanno addizionati 225 ml di APT a temperatura ambiente. Nel caso vengano prelevati un numero superiore di campioni per gruppo, sovrascarpe e tamponi di tessuto vanno comunque analizzati separatamente ed il laboratorio può procedere a raggruppare i campioni in pool per l'analisi.

(b) il campione deve essere agitato in modo tale che l'APT venga a contatto con tutta la massa fecale/polvere. I campioni di sovrascarpe devono essere analizzati separatamente dai campioni di polvere.

4. Campione di 100 grammi di polvere. Si preleva un sottocampione di 25 grammi dopo aver omogenato il campione iniziale. Ad esso si aggiungono 225 ml di acqua peptonata tamponata (APT) a temperatura ambiente.

5. pool di feci. Da ciascun pool di feci, accuratamente omogenato, è prelevato un sottocampione di 25 grammi. Tale sottocampione deve essere stato addizionato con 225 ml di APT a temperatura ambiente. I campioni, opportunamente preparati, sono successivamente analizzati seguendo quanto riportato nel capitolo "Metodi utilizzati per l'analisi dei campioni".

RISULTATI

I risultati delle analisi, ufficiali ed in autocontrollo, devono essere disponibili prima che gli animali siano inviati al macello. I controlli e le positività sono registrati negli appositi sistemi informativi ed il Veterinario Ufficiale effettua la supervisione delle attività legate al Piano. Un gruppo di tacchini è considerato positivo quando è riscontrata la presenza di *S. Enteritidis* e/o *Typhimurium*, diverso da

ceppi vaccinali, in uno o più campioni anche se la positività è riscontrata solo nella polvere. Il gruppo è considerato positivo anche se è individuata la sola presenza di agenti antimicrobici o di inibitori della crescita batterica. I gruppi positivi (caratterizzati da identificativo dell'allevamento; identificativo del capannone; data accasamento) sono conteggiati una sola volta per ciclo, indipendentemente dal numero di campionamenti effettuati.

REPORTISTICA

I dati relativi ai singoli controlli, ufficiali e di autocontrollo, devono essere registrati nel sistema informativo specifico (S.I.S.), accessibile sul portale internet www.vetinfo.sanita.it – settore Piani nazionali salmonellosi, con frequenza almeno trimestrale, tranne in caso di positività a sierotipi rilevanti. I risultati del piano ed ogni altra informazione rilevante implementano le informazioni richieste dalla Commissione Europea.

Il responsabile di ciascun allevamento sottoposto a Piano è obbligato:

1. alla tenuta del Piano di autocontrollo approvato dall'ASL, comprensivo di tutti gli esiti dei campionamenti;
2. alla registrazione in S.I.S. dei dati relativi alle analisi in autocontrollo con le modalità previste ed indicate nell'apposita sezione del sistema stesso.

Tutti i documenti relativi all'applicazione del presente piano devono essere conservati per almeno tre anni. In S.I.S. va registrato il riscontro di qualsiasi salmonella, indicando la denominazione del sierotipo.

REGISTRAZIONE DELLE POSITIVITÀ A *S. ENTERITIDIS* E *TYPHIMURIUM*

L'isolamento di *S. Enteritidis* e *Typhimurium*, deve essere registrato nel S.I.S. entro 7 giorni dalla comunicazione della positività stessa. Con tale registrazione è generato automaticamente un "sospetto focolaio" nel sistema di notifica delle malattie animali (SIMAN) disponibile sul portale Internet www.vetinfo.sanita.it.

Tale generazione automatica ha il solo scopo di favorire la notifica della positività, fermo restando le specifiche disposizioni in materia di notifica dei focolai di malattie animali.

I Servizi Veterinari Asrem devono verificare costantemente i dati registrati in SIS e SIMAN.

In SIMAN vanno inseriti anche i risultati delle indagini epidemiologiche, va confermato o meno il focolaio e, se del caso, completato con le informazioni su tutte le azioni intraprese per consentirne la chiusura, entro due mesi dalla registrazione in SIMAN.

La registrazione della chiusura dell'episodio è possibile solo dopo aver inserito nello stesso sistema, i seguenti dati:

- ☐ indicazione dell'avvenuto spopolamento del gruppo (Si/No);
- ☐ numero animali abbattuti e distrutti;
- ☐ numero animali macellati;
- ☐ numero dei test utilizzati per valutare l'efficacia delle disinfezioni;
- ☐ quantità di uova distrutte (numero) con distinzione uova da cova incubate e non;
- ☐ quantità di uova destinate alla trasformazione (numero);
- ☐ numero dosi vaccini utilizzati nel gruppo di ripopolamento (vaccinazioni obbligatorie ai sensi del Piano).

☐ risultati delle indagini epidemiologiche

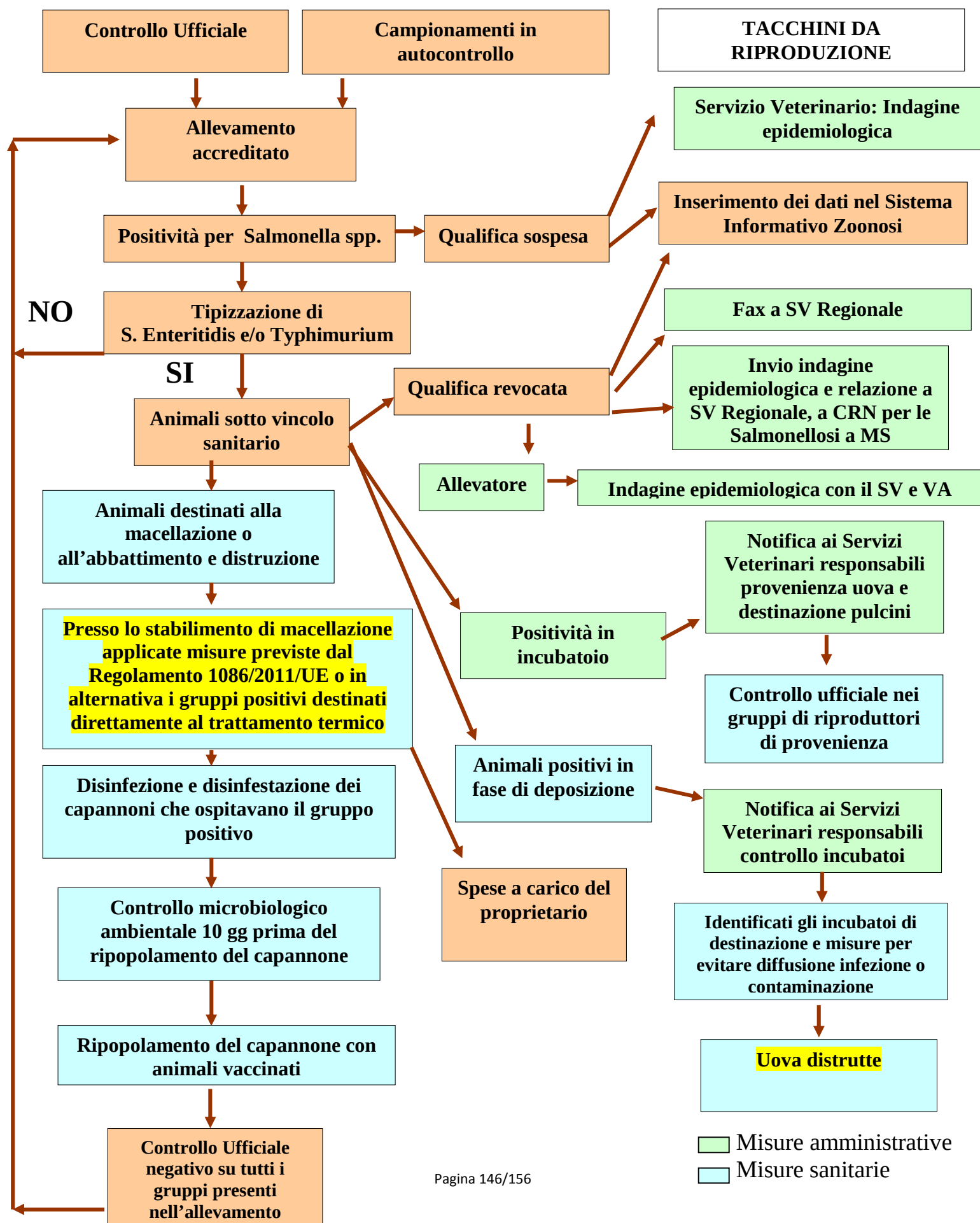
In caso di mancato o errato funzionamento del sistema, i Servizi Veterinari Asrem prendono contatto col Centro Servizi nazionale (telefonando al numero verde 800 08 22 80 o inviando una email all'indirizzo sizoo@izs.it) per consentire il ripristino della corretta funzionalità del sistema

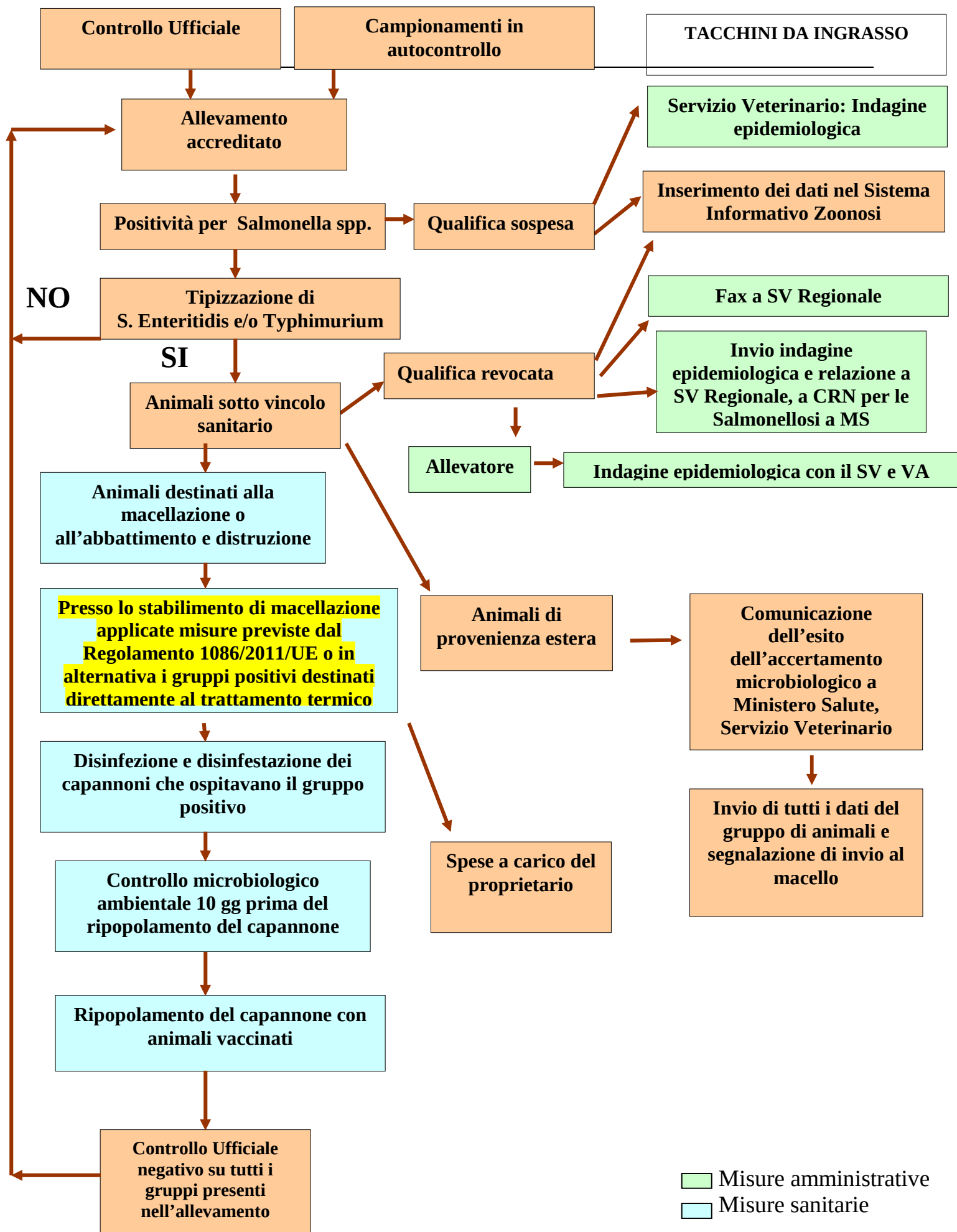
QUALIFICHE SANITARIE UFFICIALI DELLE AZIENDE

La qualifica sanitaria “accreditato per il controllo della salmonellosi” è attribuito dal Servizio Veterinario competente agli allevamenti ed incubatoi sottoposti, con esito favorevole, ai controlli ufficiali e di autocontrollo, previsti dal presente programma.

L'accreditamento è revocato in caso di positività a *S. Enteritidis* e/o *Typhimurium*, compresa la variante monofasica, e il gruppo positivo è abbattuto e distrutto, oppure inviato alla macellazione in vincolo sanitario. L'allevamento riacquista l'accreditamento a seguito di un controllo ufficiale favorevole effettuato su tutti i gruppi dello stesso allevamento.

PROGRAMMA DI CONTROLLO DELLE SALMONELLOSI DA S. ENTERITIDIS E TYPHIMURIUM, NEI TACCHINI DA RIPRODUZIONE E DA INGRASSO
 DIAGRAMMA DI FLUSSO DELLE PROCEDURE OPERATIVE





INFLUENZA AVIARIA



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Ordinanza 8 novembre 2005
- Decreto legge 1 ottobre 2005, n.202
- Legge 30 novembre 2005 n.2 44
- OM Salute 12 ottobre 2007;
- Provvedimento del Ministero della Salute del 6 settembre 2007
- Provvedimento del ministero della Salute del 11 settembre 2007
- Nota Ministeriale 13886-P del 23 luglio 2012 "Chiarimenti modalità di campionamento Piano di sorveglianza per Influenza aviaria 2012"
- Nota Ministeriale 967-P/01/2013 del 17 gennaio 2013 "Piano di monitoraggio per l'Influenza aviaria 2013"

15. ATTIVITÀ DI CONTROLLO E MONITORAGGIO PER L'INFLUENZA AVIARIA

Il piano di monitoraggio nazionale prevede:

1. Sorveglianza attiva su animali vivi o cacciati
2. Sorveglianza passiva su volatili selvatici ritrovati morti
3. Gli allevamenti di anatre e oche da riproduzione eventualmente presenti dovranno essere sottoposti esclusivamente a prelievi virologici ossia tamponi cloacali e/o pool di feci fresche;

REGISTRAZIONE DELLE AZIENDE

Ai sensi dell'Ordinanza 26 agosto 2005 ss. mm. e ii., tutte le aziende commerciali che detengono volatili da cortile devono essere registrate presso i Servizi Veterinari della ASREM, cui è affidato l'inserimento dei dati e delle informazioni relative a queste aziende all'interno della Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe zootecnica. Sono esclusi dalla registrazione in Banca Dati gli allevamenti rurali, intesi come luoghi privati in cui vengono allevati un numero di capi non superiori a 250, destinati esclusivamente all'autoconsumo.

Alle aziende viene attribuito un codice di riconoscimento univoco sul territorio nazionale (IT seguito da un codice alfanumerico di 8 caratteri), per ogni allevamento sono registrati la specie allevata, l'orientamento produttivo ed il numero di animali, oltre ai dati anagrafici relativi al proprietario e detentore dei volatili. La BDN è accessibile via internet e i dati vengono aggiornati dalla ASREM.

OBIETTIVI

1. Individuare l'eventuale presenza negli allevamenti commerciali sia industriali sia del settore rurale (commercianti, svezinatori) di virus dell'influenza aviaria; in particolare la presenza di virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità (LPAI) dei sottotipi H5 e H7 nei gallinacei (polli, tacchini, faraone, fagiani, pernici, quaglie) e nei ratiti, integrando altri sistemi di individuazione precoci esistenti;
2. Individuare virus LPAI, sottotipo H5 e H7, e virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) negli uccelli acquatici domestici (anatre, oche e germani reali per la fornitura di selvaggina da ripopolamento);
3. Attivare un sistema di allerta rapido per la diagnosi precoce di introduzione di virus dell'influenza aviaria dalle popolazioni selvatiche ai volatili domestici.

Sorveglianza attiva

I principali obiettivi della sorveglianza attiva sono:

- ▶ identificazione delle specie di uccelli selvatici in base ai flussi migratori (origine e rotte), presenza in Europa e possibili contatti con la popolazione avicola domestica;
- ▶ identificazione dei siti a rischio basata sulla possibilità di contatti tra le varie popolazioni di volatili selvatici in particolari aree a rischio, vicinanza con aree densamente popolate di allevamenti (DPPA) e posizionamento sulle maggiori rotte migratorie;
- ▶ identificazione della tempistica dei controlli in base alla stagionalità delle migrazioni.

Sorveglianza passiva

I principali obiettivi della sorveglianza passiva sono:

- ▶ segnalazione di mortalità anomale nelle popolazioni di selvatici con particolare attenzione alle specie considerate reservoir e al rilevamento dei morti nei siti identificati come aree a rischio;
- ▶ le aree sottoposte a verifica dovranno essere in particolare quelle dove, dai dati in possesso, si sono verificati aumenti dell'incidenza di morbidità e mortalità dei volatili;
- ▶ aree in vicinanza delle coste, di laghi e aree umide dove gli uccelli sono stati trovati morti e in particolare dove queste aree si trovano in prossimità di allevamenti domestici di pollame;
- ▶ gli uccelli appartenenti alle specie identificate “ad alto rischio” e altri uccelli selvatici che vivono a stretto contatto con loro.

I soggetti trovati morti da sottoporre a controllo appartengono ai gruppi tassonomici sotto elencati:

- Podicipedidae (Svassi)
- Rapaci (diurni e notturni);
- Ardeidi (Aironi)
- Anatidae (Anatre, Oche e Cigni)
- Rallidae (Folga, Gallinella d'acqua, Pollo sultano ecc.)
- Recurvirostridae (Avocetta e Cavaliere d'Italia)
- Charadriidae (Pivieri e Pavoncella)
- Scolopacidae (Limicoli)
- Laridae (Gabbiani)
- Sterninae (Rondini di mare)

POPOLAZIONE BERSAGLIO

Nel presente programma di sorveglianza saranno sottoposte a campionamento le seguenti specie e categorie di pollame :

- a) galline ovaiole;
- b) galline ovaiole free-range;
- c) polli riproduttori;
- d) tacchini riproduttori;
- g) quaglie riproduttori;
- h) tacchini da ingrasso;
- i) anatre da ingrasso;
- j) oche da ingrasso;
- k) selvaggina da penna di allevamento (gallinacei), soprattutto uccelli adulti e riproduttori;
- l) selvaggina da penna di allevamento (acquatici);

Inoltre nell'ambito della sorveglianza, saranno individuati in base alla valutazione del rischio, di seguito riportata ,ulteriori allevamenti rurali e free-range. Le caratteristiche di tali allevamenti infatti li rendono maggiormente soggetti a nuove introduzioni virali.

In considerazione della breve vita produttiva saranno esclusi dal piano di monitoraggio i broiler e le quaglie da carne.

CRITERI E FATTORI DI RISCHIO PER LA SORVEGLIANZA BASATA SUL RISCHIO

Il metodo di sorveglianza da attuare nel 2013 in Italia è stato definito in base al rischio, tenendo in considerazione i seguenti fattori:

- ubicazione delle aziende avicole in prossimità di zone umide, stagni, paludi, laghi, fiumi o litorali marini dove possono raccogliersi gruppi di volatili acquatici selvatici;
- ubicazione delle aziende avicole in zone ad alta densità di volatili selvatici migratori, in particolare di quelli definiti “specie bersaglio” per l’individuazione del virus H5N1 dell’HPAI, elencati nella parte 2 dell’Allegato II della Decisione della Commissione 2010/367/UE;
- presenza di aree ad alta densità di aziende avicole;
- struttura e gestione del sistema produttivo avicolo;
- situazione epidemiologica presente e pregressa (fattori di rischio di introduzione diffusione rilevati nel corso delle precedenti epidemie) ;
- flusso e tipologia di scambi commerciali;
- tipologia produttiva e biosicurezza degli allevamenti commerciali di specie a rischio (presenza nell’azienda di categorie di pollame a lunga vita produttiva, multietà e multi specie);
- presenza di aziende avicole in cui il pollame o altri volatili sono tenuti all’aperto in strutture che non possono essere sufficientemente protette dal contatto con i volatili selvatici.

In base al rischio di introduzione e/o di diffusione verranno testati sia allevamenti del settore industriale sia del settore rurale (svezzatori, commercianti e rurali).

RACCOLTA DEI CAMPIONI

In generale per quanto attiene la numerosità dei campioni in caso di aziende costituite da più capannoni il numero di animali da sottoporre a campionamento è di almeno 5 animali per unità produttiva con un minimo di 10 animali per allevamento. Nel caso di aziende con un solo capannone si conferma la numerosità dei campioni pari a 10. Nello specifico si rimanda al Piano Nazionale emanato di anno in anno.

- o TAMPONI CLOACALI
- o SANGUE
- o FECI APPENA DEPOSTE (in alternativa ai tamponi cloacali)

I prelievi dovranno essere eseguiti nel periodo primaverile, in considerazione del rischio collegato ai flussi migratori di ritorno dall’Africa, e nel periodo autunno/invernale, con particolare attenzione agli animali cacciati.

I prelievi nelle popolazioni stanziali (specie nidificanti) potranno essere effettuati tra febbraio-agosto.

Ad ogni prelievo bisogna compilare l’apposita scheda di prelevamento campioni.

PROTOCOLLO OPERATIVO IN CASO DI SOSPETTO DI INFLUENZA AVIARIA

Il veterinario libero professionista è tenuto a segnalare il sospetto di influenza aviaria al veterinario ufficiale.

Se la segnalazione è stata effettuata dall'allevatore, il veterinario ufficiale si informa in merito a:

- a) ubicazione, tipologia, consistenza dell'allevamento;
- b) presenza di persone ed automezzi;
- c) possibile imminente movimentazione di mezzi, animali e persone;
- d) eventuale presenza in allevamento di disinfettanti e mezzi di disinfezione;
- e) rispetto di quanto previsto dall'O.M. del 10 ottobre 2005, recante modifiche ed integrazioni all'O.M. del 26 agosto 2005 concernente misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile (Biosicurezza).

Il veterinario ufficiale impartisce istruzioni atte a bloccare la movimentazione di persone, animali e cose nell'allevamento sospetto, ed inoltre:

- avvisa la sede centrale o la sezione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e Molise;
- avvisa il responsabile del servizio veterinario;
- informa il competente Servizio Medico;
- registra il sospetto focolaio nel SIMAN;
- provvede a recuperare il kit n° 1 contenente il materiale necessario per il sopralluogo;
- si mette in contatto con la stazione di disinfezione mobile informandola sui disinfettanti idonei in modo che quest'ultima possa attivarsi non appena necessario (fondatezza del sospetto);
- qualora non si trovasse già nell'allevamento, vi si reca avendo l'accortezza di parcheggiare la propria vettura all'esterno dell'azienda o comunque a debita distanza.

ACCESSO IN ALLEVAMENTO

L'accesso in allevamento deve avvenire dopo aver indossato idonei indumenti monouso. In caso di sospetta influenza aviaria è necessario provvedere all'uso di idoneo equipaggiamento protettivo e dispositivi di protezione individuale, al fine di prevenire la possibile trasmissione del virus influenzale, al personale esposto al contatto con volatili sospetti infetti.

Si deve avere cura di riporre, dove è avvenuto il cambio di vestiti, un contenitore idoneo per la raccolta dei dispositivi ed indumenti utilizzati durante il sopralluogo, 2 sacchi di plastica capienti, idonea soluzione di disinfettante e un paio di guanti in nitrile. Il rimanente materiale del kit n. 1 deve essere portato al seguito in quanto utile per le operazioni da effettuare all'interno dell'allevamento.

Il veterinario ufficiale, raggiunto l'allevamento, provvede a:

- impartire disposizioni scritte atte ad impedire la diffusione della sospetta infezione (sequestro cautelativo);
- acquisire dal personale presente in azienda un'impegnativa scritta a non avere contatti per 3 giorni con animali di specie recettive;
- individuare i punti di accesso in allevamento per potere organizzare il lavaggio e la disinfezione dei mezzi in uscita;
- individuare i punti idonei per il lavaggio e la disinfezione del personale in uscita;
- organizzare il lavaggio e la disinfezione dei mezzi e del personale in uscita secondo le seguenti modalità:

per la disinfezione dei mezzi destinati ad uscire dall'azienda si deve individuare un luogo ove le acque di lavaggio non defluiscano in corsi d'acqua. Si deve provvedere alla disinfezione esterna e ove possibile, interna dei mezzi che devono lasciare l'azienda per provata necessità secondo le modalità previste dall'apposito protocollo. Il veterinario ufficiale dà istruzioni affinché il personale in uscita dall'azienda si lavi e disinfetti le parti esposte, si lavi e disinfetti le scarpe e provveda, ove sia possibile, ad indossare tute. Il personale suddetto si impegna formalmente a lavare immediatamente il vestiario indossato in allevamento una volta raggiunta la propria abitazione.

Lo stesso veterinario ufficiale presente in allevamento non deve visitare altri allevamenti avicoli fino alla caduta del sospetto o in caso di conferma per 3 giorni dopo l'ultimo contatto con l'allevamento infetto.

Il veterinario dell'IZS incaricato di recarsi nell'allevamento sospetto porta con sé il kit n° 2 e, se possibile, dovrebbe essere accompagnato da un tecnico il quale funge da addetto al trasporto che non deve entrare in allevamento, ma attendere nei pressi dell'autovettura al fine di poter recapitare nel più breve tempo possibile i campioni prelevati.

L'autovettura deve essere parcheggiata distante dall'allevamento. L'accesso in allevamento deve avvenire dopo aver indossato i vestiti monouso in equipaggiamento. Il veterinario IZS deve avere cura di riporre, dove è avvenuto il cambio dei vestiti, il contenitore di idoneo materiale impermeabile e il contenitore isotermico per il trasporto dei campioni, del disinfettante, 2 paia di guanti, 5 sacchi di plastica autoclavabile e 5 sacchi neri. Il rimanente materiale viene portato in allevamento in quanto utile per i prelievi.

Salvo che nei casi di ulteriori fondati sospetti, segnalati dal veterinario ufficiale, il veterinario IZS coinvolto nell'accertamento ha cura di non visitare per altri motivi allevamenti avicoli fino alla caduta del sospetto o in caso di conferma per 3 giorni dopo l'ultimo contatto con l'allevamento infetto. In caso di conferma del sospetto si dovrà procedere all'apposizione, all'ingresso dell'azienda, di un cartello recante la seguente dicitura: "Allevamento sospetto di influenza aviaria – divieto di accesso" datato e firmato dal servizio veterinario della Asrem.

ACCERTAMENTI IN ALLEVAMENTO

Il veterinario ufficiale e il veterinario IZSAM provvedono ad effettuare:

- identificazione preventiva delle strutture e dei reparti che compongono l'allevamento (topografia dell'allevamento);
- identificazione preventiva del reparto o del capannone dove è segnalato il sospetto;
- identificazione delle persone addette;
- raccolta ed annotazione delle informazioni anamnestiche;
- indagine clinica (su tutte le specie recettive presenti);
- prelievo dei campioni (tamponi cloacali, feci fresche, tratti di intestino *in toto*, tamponi tracheali od organi respiratori come polmoni e trachee, sangue) ed invio.

CONFERMA DEL SOSPETTO

In caso di conferma del sospetto il veterinario ufficiale deve effettuare una comunicazione ufficiale al competente Servizio Veterinario Regionale e all'Osservatorio epidemiologico veterinario, trasmettendo alcune informazioni preliminari sull'allevamento interessato.

Il Veterinario Ufficiale acquisisce informazioni relative a materiali e prodotti presenti in allevamento al momento del sequestro dell'azienda, da sottoporre a distruzione in caso di conferma dell'infezione, e per i quali è previsto l'indennizzo all'allevatore.

In attesa della conferma diagnostica (diagnosi di laboratorio), il veterinario ufficiale deve allertare per via diretta o indirettamente, attraverso il Dirigente di area, l'unità mobile di disinfezione e tutte le squadre necessarie per l'estinzione dell'eventuale focolaio.

Già in fase di sospetto è fondamentale acquisire gli elementi per programmare le modalità di estinzione del focolaio e le risorse necessarie, al fine di poter procedere in modo tempestivo ed efficace al momento della conferma dell'infezione. In questa fase è necessario predisporre un piano d'azione, consultandosi con il detentore dell'azienda. In particolare verificare:

- la logistica e organizzazione dell'azienda con particolare riferimento alle attrezzature ed equipaggiamento disponibili;

-
- il numero, specie, tipologia produttiva, l'età e la taglia dei volatili da abbattere e distruggere;
 - la modalità d'allevamento (gabbia, lettiera, allevamento free-range);
 - il mezzo più idoneo per sopprimere i volatili e per eliminare le carcasse ed ogni altro materiale. A tale riguardo è necessario richiedere una perizia idrogeologica presso il comune di competenza;
 - la presenza di altri allevamenti nelle vicinanze;
 - le risorse umane e materiali necessarie (squadra per il carico degli animali, ruspisti nel caso la zona sia idonea per l'infossamento delle carcasse, automezzi per il trasporto, squadra e mezzi per la disinfezione).

INDAGINE EPIDEMIOLOGICA

Il veterinario IZS e il veterinario ufficiale devono eseguire l'indagine epidemiologica e compilare in maniera esaustiva il protocollo d'indagine epidemiologica in un focolaio di influenza aviaria.

Oltre alla compilazione dell'indagine epidemiologica il veterinario ufficiale acquisirà tutta la documentazione necessaria (registro d'allevamento ove previsto), a completamento delle informazioni raccolte quale:

- tabella di mortalità aziendale debitamente compilata, firmata dal proprietario dell'allevamento e controfirmata dal veterinario ufficiale
- tabella produzione delle uova
- tabella consumo di alimenti
- informazioni sugli incrementi ponderali
- informazioni sul consumo di acqua
- registro movimenti in ingresso ed in uscita dall'azienda.

Il protocollo di indagine epidemiologica e gli altri supporti cartacei vanno decontaminati immettendoli in un sacchetto di plastica al cui interno è stato riposto un batuffolo di cotone imbevuto di idoneo disinfettante. Le pareti esterne del sacchetto vanno successivamente decontaminate all'uscita con idoneo disinfettante.

L'indagine epidemiologica va inviata via fax al centro di referenza nazionale per l'influenza aviaria

- osservatorio epidemiologico, al Ministero della Sanità, dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria ed ai rispettivi osservatori epidemiologici regionali veterinari competenti per territorio.

USCITA DALL'ALLEVAMENTO

Finita la visita dell'allevamento i sanitari provvedono ad una prima disinfezione personale e della tuta che indossano, nel luogo in cui è avvenuto il cambio dei vestiti.

Qualora, a seguito delle precedenti indagini messe in atto, il sospetto risulti fondato si procede come di seguito:

- disinfezione dello strumentario utilizzato e riciclabile che viene raccolto nel sacco, destinato alla successiva sterilizzazione;
- raccolta di tutto il materiale utilizzato non disinfettabile (ad esempio materiale cartaceo da riutilizzare) in sacchetti di plastica trasparenti;
- raccolta delle tute o di qualsiasi altro materiale destinato alla distruzione, nell'apposito sacco di plastica che, al momento, rimane nell'allevamento.

Il veterinario ufficiale e quello dell'IZSAM si recano utilizzando l'automobile, comunque disinfettata esternamente, alla Sezione dell'IZSAM dove si provvede alla disinfezione interna dell'auto nonché di tutti i materiali al seguito. In applicazione alla normativa vigente in materia di Polizia Veterinaria il

responsabile del servizio veterinario, avendo acquisito elementi tali da poter formulare sospetto di influenza aviaria ne dà immediata e contestuale comunicazione all'autorità sanitaria regionale ed al Ministero della Sanità - dipartimento alimenti e nutrizione e sanità pubblica veterinaria, mediante fax o telegramma, nonché all'Osservatorio epidemiologico veterinario regionale.

CONFERMA DI INFLUENZA AVIARIA

In caso di focolaio primario il veterinario ufficiale deve provvedere a:

- conferma del sospetto focolaio nel SIMAN;
- dare avviso al competente Servizio Medico;
- ordinanza di sequestro ed abbattimento;
- ordinanza di Zona di Protezione;
- ordinanza di Zona di Sorveglianza;
- delibera di pagamento indennizzo;
- informare direttamente via breve (fax o telefonica) polizia, carabinieri, guardia di finanza, enti o associazioni interessate, perito iscritto al tribunale per la stima (ove previsto).

Le misure da attuare in allevamento sono:

- ☐ abbattimento dei volatili
- ☐ distruzione delle carcasse e dei materiali
- ☐ disinfezioni terminate l'abbattimento.

ALLEVAMENTI A RISCHIO DI INFEZIONE – ABBATTIMENTO PREVENTIVO

Nel caso vengano individuati, nel corso dell'indagine epidemiologica effettuata nei focolai confermati di influenza aviaria, allevamenti sospetti di contaminazione a seguito di contatti diretti o indiretti con un focolaio o in relazione alla loro ubicazione, tali aziende possono essere sottoposte a campionamento per la conferma dell'infezione e successivamente alle operazioni di abbattimento.

CONTROLLO E MONITORAGGIO PER L'INFLUENZA AVIARIA
DIAGRAMMA DI FLUSSO DELLE PROCEDURE OPERATIVE

